
BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XV
C
10
NAPOLI

RISPOSTA ALL'HISTORIA DELLA SACRA INQVISITIONE

Composta già dal R. P. Paolo Seruita.

O sia

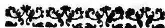
DISCORSO DELL'ORIGINE, FORMA, ED VSO

Dell' Vfficio dell' Inquisitione nella Città, e Dominio di VENETIA

DEL P. PAOLO DELL' ORDINE DE' SERVI

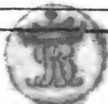
TEOLOGO DELLA SERENISSIMA REPVBLICA.





EDITIONE SECONDA

Corretta dalli già scorsi errori, e crescíuta d' vn INDICE Acuratissimo.





AL LETTORE



L' *AVTORE di quest' Operetta non hà hauuto pensiero di tacciare la sauiezza, ò di derogare alla pietà de' Senatori della Republica di Venetia, ma solamente di scoprire la falsità, e le menzogne registrate da F. Paolo Seruita nella sua Historia, affinche que' Sauij Senatori, accertati del vero, si contentino di lasciare quel, ch' è di Dio à Dio, e di dare quel, ch' è di Cesare à Cesare. Non hà egli affettato stile d' Historico, ma con semplicità, e chiarezza di parole procurato di suellare la verità del seguito, e di ribattere le calunnie, con le quali F. Paolo cerca di screditare vn sì Santo, e necessario Tribunale, quanto è quello della Santa Inquisitione, l' Autorità del Sommo Pontefice, e la Corte di Roma.*

Protesta di venerare non meno le resolutioni di quel Senato, che le Persone de' Senatori: bramerebbe ben sì, che in questa parte le prime fossero guernite di quella prudenza, della quale abondano le seconde; sicche la Santa Fede Cattolica si mantenesse pura in quella Città, e nel suo Stato in modo tale, che potesse seruir' d' esempio à gli altri Prencipi d' Italia, frà quali la Republica di Venetia occupa il luogo del sommo sapere, e d' infinita prudenza.

Aga-

Agatho
apud Athenæum lib. 5. Dipnosoph.

Si vera dicam, tibi voluptati haud ero;
Si sim voluptati, haud tibi vera dixero.





RA PAOLO dell' Ordine de' Serui Teologo, e Consultore della Republica di Venetia, hebbe ordine, com' egli dice, e lo conferma l'Autore della sua vita *a*, di ridurre insieme, e di ordinare tutta la materia spettante al S. Officio dell' Inquisitione contra l'heresia. Compose egli adunque per tale comandamento vna lunga scrittura, in cui adunate tutte le ordinationi fatte in varij tempi dalla Republica negli affari del S. Tribunale, le distinse in XXXIX. Capitoli; indi, hauēdo accoppiato insieme vn gran numero di menzogne intorno all' origine, & istitutione dell' Officio dell' Inquisitione all' introduzione di esso nella Città di Venetia, & in altre parti del Christianesimo (stile da lui osseruato in tutte le sue Opere) aggionse a ciascheduno de' Capitoli la sua Chiosa, piena non meno di rabbia, e di veleno contra l'Autorità Pontificia, e la Corte di Roma, che d'empietà verso la Religione, e la Chiesa istessa. Mà non è marauiglia, che F. Paolo

a Vita di F. Paolo pagin. 130.

lo vomitasse sì fiero veleno contra vn Tribunale, a cui era stato, come miscredente, ben per trè volte da' Frati della sua Religione denunciato *a*, percioche ò vere, ò false che fossero quelle denoncie, in ogni modo egli concepì odio tale contro a' Ministri del S. Officio, & al S. Offic. medesimo, che nō potendolo sfogare in altro, volle sfogarlo con la penna. Si accrebbe in lui a marauiglia quest'odio all'hora, quando dalla Suprema, & Vniuersale Inquisitione furono condannati, e vietati quei libri, ch' egli haueua composto nell'occasione de' dispareri trà PAOLO V. e la Signoria di Venetia, come contenenti propositioni temerarie, scandalose, calunniose, seditiose, scismatiche, erronee, & heretiche *b*. In discredito poi della Corte di Roma egli gran tempo prima haueua scritte molte cose, e fin d'all'hora si protestò d'abbominarla *c*. Onde accoppiati questi due concetti in vn' animo peruerso, e maligno, partorirono non solamente quest' Opera, mà tutte l'altre, che sono registrate nel fine del Libro della sua vita, le quali niun' altra cosa spirano, che odio, malignità, e vendetta contra la Religione Cattolica, l'Autorità del Sommo Pontefice, e la Corte di Roma.

a Vita di F. Paolo pagine 80. 81

b Ex Decreto S.Cōg. dat. die 20 Septemb. 1606.

c Vita di F. Paolo pagin. 15.

Questa Scrittura, come indegna della luce, restò gran tempo racchiusa frà le domestiche mura, e frà le mani d'alcuni pochi Senatori Venetiani. Doppo la morte di F. Paolo ella fù non sò come

trasportata in Gineura, e da quella empia fucina, contra i pij sentimenti della Republica, vscì alle stampe, prima col titolo d'*Historia dell'Inquisitione*, e particolarmente della Veneta, co' motiui, per li quali la Serenissima Republica fece già diuerse Ordinationi intorno à tal materia. Poco doppò col titolo di *Discorso, Forma, Leggi, & Vso dell'Officio dell'Inquisitione nella Città, e Dominio di Venetia*: mutatione degnamente proportionata, perciocche ad vn'Opra tutta piena di menzogne, e di falsità, l'honorato, e sincero nome d'Historia non conueniua. Capitatimi i libri alle mani, ad vna semplice lettura, che io diedi loro, mi accorsi dell'arti, e delle fraudi di F. Paolo; onde mi accinsi a rintracciare la verità del fatto col ricorrere al puro, e sincero fonte de' Registri originali, riposti negli Archiuij Apostolici. L'impresa mi riuscì molto ageuole, auuenga che il vero, che quasi lucidissimo oro risplende, non mi fè molto penare a ritrouare quanto bramauo.

Con questa sicura, e fida tramontana, io mi son posto a rispondere a questa Scrittura, non già con intentione di ribattere ogni minutia di essa; ma di scoprir solamente la verità nelle parti essentiali della medesima, e d'abbattere tutta la mole fabricata da Fra Paolo sopra il fondamento d'alcuni presupposti Concordati frà il Pontefice, e la Republica, col dimostrare, ò non eser' eglino veri, ò

almeno tali, quali egli và diuisando. In fine di procurare, che questa Risposta serua di piena Istruzione sopra vn' affare tanto importante alla Sacra Congregatione del S. Officio, a gl' Inquisitori del Dominio Veneto, e specialmente al Nuncio di Venetia, al cui carico principalmente conuiene di sostenere la Giurisdizione Apostolica, e le parti de gl' Inquisitori di quello Stato. Io mi persuado, che questa mia fatica, se non sarà tenuta in pregio di gemma rara, e singolare, come dall' Autore della Vita di Fra Paolo si tenta di persuadere [a], douersi tenere quella Scrittura, & hauersi da Prencipi à procacciare non solamente a peso d'oro, come già i libri di Democrito, scoprirà almeno, che chiunque si sia, che la ritenga, e la conserui, ritiene vna gemma non punto preciosa, ma vno di que' vetri, che si lauorano in Venetia, in sembianza di veri Diamanti.

[a] pag. 130.

Fra Paolo, sul bel principio della sua Scrittura, cerca furtiuamente d'insinuare con vn mal fondato esempio, tratto dalle operationi de' Santi Apostoli, non esser nella Chiesa l' autorità di castigare gli Heretici, almeno con pene corporali; e se pur vi è, ella risedere ne' Prencipi secolari.

Questa opinione comune con gli Heretici antichi, e moderni, è stata rigettata da persone erudite [b]; onde io non mi dilungherò a prouare il contrario, mà cominciarò questo discorso da' natali,

[b] P. Suarez de fide disp. 20. sect. 3. & disp. 23. sect. 1.

tali, che hebbe l'Officio della Santa Inquisitione.

Non hebb' egli l'origine, come và diuisando F. Paolo, dall' Heresie, nate da dispareri frà i Papi, e gl' Imperadori, e dalla poca religiosa vita del Clero; perciocche a pratici dell' Historie Sacre, e profane è noto, come Henrico II. Imperadore nell' anno di nostra salute 1056. spirò l'anima nelle braccia di Vittore II. Som. Pontefice, prima però di spirarla, raccomandò alla Sede Apostolica Henrico suo figlio, che non era gionto in quel tēpo all' età di cinque anni, e l' offerse al medesimo Vittore *a*.

Passarono 23. anni dalla morte del Padre alla coronatione del Figlio: frà questo tempo forse l' Heresia di Berengario, la quale nel Ponteficato di Nicolò II. s' estinse *b*.

Nel Concilio, adunato dal Pontefice Alessandro II. in Laterano, fù condannata l' heresia de Simoniaci, la quale prendendo vigore nella Chiesa di Milano, fù mirabilmente oppugnata da S. Arialdo, huomo veramente Apostolico *c*. Ma quell' heresie non hebbero origine da dispareri frà i Papi, e gl' Imperadori, perciocche a que' tempi non erano ancora nati. Nell'anno 1065. Pietro Damiano s' adoprò molto per abbattere l' heresia de gl' Incestuosi *d*: con vn miracolo della potente mano di Dio ella fù estinta, e'l medesimo Pietro Damiano non lasciò di guerreggiare contra coloro, li quali asse-

a Baron. an 1056. nu. 7.

b Baron. an 1059. nu. 1.

c cap. erga Simoniacos 1. quæst. 11.

d Bar. 1065 num. 10.

asseriuano, potersi lecitamente senza vitio di Si-
a monia comprare da' Principi laici i Vescouadi, e
Bar. ann. 1065. nu. 36. l' Abbadie *a*. Gionse frà tanto Henrico all'anno
vigesimoprimo della sua età, e per hauer denari
da satiare le sue sfrenate voglie, diuenne vn pessi-
b mo mercante d' Abbadie, e di Vescouadi *b*; onde
Bar. ann. 1072.n.6. e per tali colpe, e per essere stato querelato da'
Sassoni, ch' egli hauesse priuato Ottone del Du-
cato di Bauiera per delitto di lesa Maestà, fù citato
c a comparire auanti alla Sede Apostolica *c*. Di quì
Baronius cod. ann. num.1. cominciarono i dispareri frà'l Papa, & Henrico, li
quali ben tosto con la morte d' Alessandro termi-
narono.

E se bene a Gregorio VII. che gli succedè nel
d Ponteficato, si mostrasse sul principio Henrico
Bar. ann. 1073. nu. 42. molto ossequente *d*, poco doppo imperuersando
alle suggestioni di Liemaro Arciuescouo Bremen-
se, chiamato à Roma dal Pontefice a purgarsi de'
mali trattamenti, ch'egli haueua fatto a' Legati A-
postolici, e per la pretensione, ch' egli hebbe d'-
e essere insieme con l' Arciuescouo di Magonza Vi-
Bar. ann. 1074.n.2. cario del Papa nella Germania *e*, venne a grauissi-
f me rotture con Gregorio, da cui fù scommunica-
Bar. ann. 1076.n.21 to. Indi *f* a Canossa hauendo dati segni d' humi-
g lissima penitenza, assoluto *g*; ma poco doppo in-
Bar. ann. 1077. nu. 10. & 11. costante essendo ritornato al vomito, obligò nuo-
h uamente Gregorio a fulminare contra di lui le cē-
Bar. nu.7. sure *h*, dalle quali irritato, cadè nel fondo delle

iniqui-

iniquità, hauendo hauuto ardire di deporre Gregorio dal Pōteficato, e di eleggere in suo luogo vn sceleratissimo Antipapa *a*. Da questi dispareri ancorche grauissimi non si hà, che nascesse altra heresia, che quella, che recaua seco lo Scisma, fomentata dalla contumace disobedienza d'Henrico, e non dalla vita poco religiosa del Clero. Nel breuissimo Ponteficato di Vittore III. non si fà veruna mentione d'Heretici, ò d'heresia. Vrbano II. suo successore scommunicò di nuouo gl' Incestuosi, ò Nicolaiti, e i seguaci di Berengario *b*. Spogliato poscia Henrico dell'Imperio da suo Figliuolo Henrico, terminò nel Ponteficato di Pasquale II. miseramente la vita, *c*.

Furono empie, e sacrileghe le violenze vsate da Henrico IV. contra il medesimo Pasquale *d*; anzi Gelasio II. fù sforzato a fuggirsene in Francia, e hauendo pur anche Henrico creato vn' altro Antipapa. Questi grauissimi dispareri non isuegliarono alcuna nuoua heresia, trattane quella de gli Scismatici. Finalmente hauendo Henrico ceduto all' ingiusta pretēsione dell' Inuestiture Ecclesiastiche, conseguì la Chiesa sotto 'l Ponteficato di Calisto II. la pace *f*.

In quello di Honorio II. si suegliarono alcune heresie di là da Monti, cioè a dire quella di Telenchino in Anuersa, e quella di Pietro di Bruis nella Prouincia d'Arli *g*. Il Ponteficato d'Innocentio II. ancor-

a Bar. ann. 1080. nu. 19. & 20.

b Bar. ann. 1095. nu. 4. & 5.

c Bar. ann. 1105. & 1106.

d Bar. ann. 1111.

e Bar. ann. 1118.

f Bar. ann. 1121.

g Bar. ann. 1127. nu. 13. & 14.

ancorche trauagliatissimo per lo Scisma d'Anacleto, fù nondimeno libero dalle contese con l'Imperadore; anzi Lotario II. successore d'Henrico, ancorche sollecitato da' Cardinali Scismatici, dal Popolo Romano, e dal medesimo Anacleto, alla loro adherenza, fù sordo a tante istanze, e riconobbe per vero, e legitimo Pōtefice Innocentio *a*, da cui fù nell'anno 1132. coronato in Roma Imperadore: fin che egli visse guerreggiò in difesa della Sede Apostolica, ne vi fù trà di loro altra contesa, se non quella sola, che seguì dall'hauer voluto Lotario esaminar la causa di Rinaldo Abate di Monte Cassino, del che egli humilmente si scusò appresso il Pontefice *b*.

a Bar. ann. 1130.

b Bar. ann. 1132. nu. 19.

Nel Concilio grande di Laterano fù dannata da Innocentio, e da que' Padri l'heresia d'Arnaldo di Brescia, discepolo di Pietro Abailardo *c*. Nel Ponteficato di Celestino II. non si scoprì alcuna heresia; mà in quello di Lucio II. forse l'heresia de' Politici, la quale hebbe origine da gli errori d'Arnaldo *d*: ella non hebbe però i suoi natali da dispareri frà il Pontefice, e l'Imperadore, percioche in que' tempi regnando Corrado Rè de' Romani, godeua la Santa Sede di quella pace, che le haueua partorito l'animo pio di Lotario, hauendo Corrado disprezzate le lettere, e le legationi de gli Arnaldisti *e*. E quantunque quegli empi sul principio del Ponteficato di Eugenio III.

c Bar. ann. 1139. n. 9.

d Bar. ann. 1144.

e Bar. ann. 1144. n. 9.

ripi-

ripigliassero vigore, furono ben tosto da lui con l'aiuto della militia di Tiuoli mortificati *a*. [a] Bar. ann. 1145. nu. 33.

S. Bernardo abbate in quegli anni l' heresia di Gilberto Vescouo Pittauiense: pugnò mirabilmẽte contra quella degli Henriciani, e con vn gran miracolo conuinse que' miscredenti *b*. [b] Bar. ann. 1147. Indi condotto da' Legati, che spedì Eugenio, alla Prouincia di Tolosa, s'accinse a debellare la Setta degli Apostolici, pessimo germe de' Manichei *c*; e lo stesso Eugenio nel Concilio Remense condannò [c] Bar. ann. 1147. nu. 14. gli Eudoniti, gli errori di Gilberto, e gli Arnaldisti. E se bene Arnaldo medesimo, con l'aiuto del Popolo Romano, ardì di trattenersi in Roma contra il diuieto di Adriano IV. fù non dimeno da quella Città discacciato, e 'l Papa mirabilmente difesò da Federico Primo Imperadore da gl' insulti di quel Popolo *d*. [d] Bar. ann. 1155.

Essendo poi stato imprigionato da certi Masnadieri in Germania l' Arciuescouo Londonense, mentre da Roma se ne ritornaua in quelle parti, ne essendosi mosso Federico all' instanze del Papa à farne il douuto risentimento, si risoluè Adriano di spedire due Legati con lettere più sensate, dalle quali presero molto sdegno e Federico, ed i Prencipi, ch' egli haueua seco; non potendo eglino soffrire, che nelle lettere Adriano, & in voce i Legati, gli dicessero, ch' egli haueua l' Imperio dal Papa, il quale non si pentiua d' hauer pienamente sodisfat-

a Bar. ann. 1157. to alli suoi desiderij; e s' egli hauesse potuto, gli hauerebbe fatto beneficij maggiori a. Furono per ciò barbaramente discacciati dal suo cospetto, e dalla Germania i Legati, e giunti a Roma si dolsero agramente dell' ingiurie riceuute da Federico, e da' Tedeschi; e se bene Raddeuico scriua, che per questo fatto il Clero di Roma si diuise in due fazioni, l' vna adherendo alle parti del Papa, e l' altra a quelle dell' Imperadore, io non ritrouo però in alcun'altro Autore mentione di sì fatta diuisione. Adriano, per ammollire l' animo del prencipe sdegnato, spedì nuoui Legati, interpretò le parole delle sue lettere, e fece altri atti d' a-

b Bar. ann. 1158. more per non turbar la pace; ma nulla giouarono sì fatte dimostrationi b. Seguitando adunque ne' suoi sdegni Federico, diede motiuo a grauissime contese, che trauagliarono la Chiesa nel Pontificato d' Alessandro III. successore d' Adriano, empiamente fomentando l' Imperadore lo Scisma di Vittore, di Pasquale, e di Calisto, hauendo di più hauuto ardimento di conuocare Concilij, e di far mille altre ingiurie alla Santa Sede. Frà tante turbolenze non fù vessata l' Italia da altra heresia, che da quella degli Scismatici.

Nella Prouincia di Tolosa nell' anno 1156. si scoprirono gli Heretici Albigensi già chiamati col nome d' Arriani, ma in vero perfidi Manichei: costoro ancorache in vn Conuento de' Vescoui di

di quella Prouincia conuinti, fossero condannati, in ogni modo perche sempre più ostinati risorgeuano, Alessandro III. nel Concilio Lateranense fulminò contra di loro censure, & anatemi, e con essi scommunicò i Catari, i Patareni, i Publicani, i Brabanzoni, gli Aragonesi, i Vasconi, i Cotorelli, & i Triauerdini, Sette tutte, che hebbero origine di là da' Monti. Ne minor zelo dimostrò Innocentio III. contro que' perfidi, percioeche nel Concilio adunato parimente da lui in Laterano *a* fulminò contra di loro Censure, comandando di più, che i cõtumaci fossero rilasciati al braccio secolare *b*. Indi per estirpare la malnata semenza, frà molti ordini, ch' egli diede, l' vno fù d' obligare i Prencipi, & i Magistrati secolari à prestar giuramento d' esterminarla da' loro Stati, e dalle loro giurisdizioni, ordinando a' Prelati della Prouincia d' ammonirli, e di sforzarli anche con le Censure, quando fossero à ciò fare disobedienti: ed incaricò a' medesimi Prelati particolarmente la cura del castigo di quegl' empi. Non furono basteuoli le ordinationi Conciliari per isuellere dal Terreno di Francia le radici del male; onde il glorioso Patriarca S. Domenico, che fù presente al Concilio, & haueua dianzi nel Contado di Tolosa con l' opre, con la dottrina, e con l' esempio faticato, ma in vano, per conuertire quegl' infelici, stimando necessario vn Tribunale

a ãno 1215.

b c. 3. eiusd. Con.

 guer-

guernito d'autorità Apostolica, per abbattere totalmente la loro contumacia, propose ad Innocētio la delegatione d'alcuni Giudici particolari, acciocche fatti in ciò Coadiutori de' Vescoui col titolo d' Inquisitori Apostolici, al castigo loro procedessero; piacque ad Innocentio la proposta, e diè principio a tale Delegatione nella persona del Santo *a*. Piantò adunque S. Domenico in virtù della delegatione Pontificia nella Città di Tolosa, vn Tribunale, in cui come Inquisitore Apostolico processò gli Heretici; i pentiti, e dolenti raccolse al grembo di S. Chiesa: i peruersi, e pertinaci rilasciò alla podestà secolare, da cui con pena di fuoco furono castigati *b*.

a Param.de orig. Inquisi.lib.2. tit.1.c.1. n.13. Cast ill.in Hist Ord.Pred c.17. Fernand. in concert. Prædicat. pag. 16.

b Fernand. loc. citat. pag. 17.

Questa fù la vera cagione dell' origine del Tribunale della Santa Inquisitione: e non quella, che adduce Fra Paolo; perciocche per quante heresie, che nascessero per li dispareri succeduti fra' Papi, e gl' Imperadori, già mai s'vdì il nome d'Inquisitione, ò d' Inquisitori. A questo errore accoppia egli la seconda bugia, cioè a dire, che fino all' anno 1250. gl' Inquisitori non hebbero Tribunale; ma eccitauano alle volte qualche Giusdicente a bandire, ò punire gli Heretici, che trouauano, perciocche egli resta conuinto dalla Costitutione di Gregorio IX. publicata nell'anno 1238. *c*, in cui egli ordina al Prouinciale dell' Ordine de' Predicatori della Prouincia di Lombardia, che depu-

c Pegna in collec.Bul Apost.fol. 4.

ti

ti Inquisitori del suo Ordine, per procedere cõtra gli Heretici secondo gli Ordini da lui due anni prima publicati [a]. E resta pur anche conuinto dalla Costitutione di Federico publicata non già dell' anno 1244. com' egli dice nell' Historia, ma ben sì dell' anno 1224. secondo l' emendatione fatta nel Discorso [b], in cui s' hanno le seguenti parole; *Statuimus itaque sancientes, vt Hæretici quocumque nomine censeantur, vbicumque per Imperium damnati fuerint ab Ecclesia, & sæculari Iudicio assignati, animaduersione debita puniantur*. E più a basso parlando de gl' Inquisitori, dice:

[a] Pegna loc.cit.f.3

[b] Spondan. ann.1224. num. 1.

Præterea quicumque Hæretici reperti fuerint in Ciuitatibus, Oppidis, seu alijs locis Imperij per Inquisitores ab Apostolica Sede datos, & alios Orthodoxos Fidei zelatores, hi qui Iurisdictionem ibidem habuerint ad Inquisitorum, & aliorum Catholicorum Virorum insinuationem, eos capere teneantur, & eos captos arctiùs custodire, donec per Censuram Ecclesiasticam damnatos damnabili morte perimant, qui fidei Sacramenta, & vita damnabant.

E perche alcuno non dica con Fra Paolo, che gl' Inquisitori non poteano procedere contra gli Heretici, se non per via di Scommunica, come pare che si ritragga da quelle parole: *Donec per Censuram Ecclesiasticam*, se bene questo nome di Censura importa seuera correzione, sentenza, e decreto; seguita Federico, doppo hauer pigliato

in protezione *Fratres Prædicatores de Ordine Prædicatorum pro fidei negotio in partibus Imperij nostri contra Hæreticos deputatos*, e dice:

Hæreticos verò, & quos ostenderint ipsi vobis in Iurisdictione vestra singuli capientes, diligenti custodiæ detinendos, donec post Ecclesiasticæ damnationis iudicium pœnam subeant, quam merentur.

Ma sfacciatissima menzogna è quella, che aggiunge Fr. Paolo, mentre dice, che Federico cōmise la cognitione delle cause degli Heretici agli Ecclesiastici, e la condannatione a' Giudici secolari; come se i Pontefici, e Sacri Canoni, & i Sacri Concilij, e l'istesso Federico non parlassero in contrario, e chiaramente non si scorgesse, che questa delegatione fù fatta dalla Sede Apostolica a gl' Inquisitori, e l'essecutione delle sentenze, ch'eglino doueano promulgare, fù parimente dalla Chiesa comandata a' Giudici secolari.

Ne meno infelice riesce F. Paolo nel dire, che Federico fù il primo, che imponesse la pena della morte agli Heretici, perciocche egli non hà vedute le Costitutioni di Teodosio, e di Valente *a*, nelle quali oltre all'altre pene, è fulminata quella della morte contra Manichei, in quelle parole: *ultimo supplicio tradendis b*. La qual pena parimēte è imposta contra i dogmatizanti illecite dottrine *c*, come si vede dalle parole della Legge: *ultimo etiam supplicio coerceantur, & qui illicita docere tentauerint*. E que-

a l. Arriani, & l. quicumque c. de Hæreticis

b l. Arriani.

c l. quicūq; §. cos.

E questa pena, per la medesima ragione, è stata stesa a coloro, che apprenderãno simiglianti dogmi, e dottrine *a*; anzi, secondo Paolo Diacono, Michaele Imperadore di Costantinopoli la decretò contra tutti gli Heretici *b*.

In sì fatto errore è ancor caduto lo Spondano nelli suoi Annali nell'anno 1224. n. 1.

Fa dunque di mestieri di confessare, che se al tempo della Costitutione di Federico gl' Inquisitori poteuano condannare gli Heretici, eglino haueßero il Tribunale formato, e non si cominciasse ad ergerlo solamente nell'anno 1250.

Dalla Prouincia di Tolosa si dilatarono ben tosto nell'altre Prouincie del Christianesimo gl' Inquisitori: ma tralasciando io per hora di scriuere di ciascheduna di esse, alla sola Italia volgerò il mio discorso.

L' Heresia de' Catari, e de' Manichei, che non affatto estinta, tornò a risorgere in Lombardia sotto il Ponteficato d'Honorio III. obligò quel Pontefice a richiamare dalla Gallia Narbonese S. Domenico, a finch' egli con la sua santità, e con la sua dottrina liberasse quella Prouincia da male sì contagioso *c*. Accompagnato il Santo dalle commissioni Apostoliche nelle Città di Milano, di Torino, di Vercelli, di Mantoua, di Ferrara, di Bologna, di Padoua, e di Brescia, piantò il Tribunale dell' Inquisitione *d*. Era però tanta la moltitu-

dine

a Suarez de fide disp. 23. sect. 2.

b Paulus Diac. lib. 14. Histor. Suar. loc. cit.

c Param. lib. 2. tit. 2. c. 30 n. 1. Fernãdez pag. 38.

d Param. loc. cit.

dine di quegl' empi, e sì enormi sceleraggini cõmetteuano, che per rendere più ageuole la loro debellatione, istituì il Santo la Militia de' Crocesignati, da cui hebbe i natali il Terzo Ordine della Religione de' Predicatori *a*. Ne gli fallì in tutto il pensiero, perciocche cõ l' aiuto de' fedeli ascritti in quella Militia, debellò in gran parte la loro perfidia, ma non l' estinse. Morì doppo sì generosa impresa il glorioso Patriarca, e quantunque per la sua morte s' accrescesse agli Heretici il coraggio, non furono però gl' Inquisitori d' animo sì pouero, che abbandonassero l' impresa, aiutati, e protetti mirabilmente dall' Editto di Federico Imperadore, non ancora diuenuto ribelle alla Chiesa, di cui habbiamo fatta poc' anzi mẽtione. Cotali principij hebbe sotto Innocentio, ed Honorio III. Sommi Pontefici l'Officio dell' Inquisitione. Gregorio IX. che succedè ad Honorio, per dar miglior forma al Santo Tribunale, del cui vtile segni certi appariuano, destinò Gofredo di Castiglione Cardinale di S. Marco suo Legato in Lombardia, e creò Inquisitore di Milano il Padre Gualla *b*. Vniti il Legato, e l' Inquisitore col Vescouo della Città alla presenza di quel Senato formarono alcune Ordinationi, le quali da Innocentio IV. e da Alessandro IV. confermate, indi per tutta Italia s' osseruarono *c*.

Al Padre Gualla succedè Fr. Guidotto da Se-

a Param. lib. 2. tit. 1. c. 3. n. 7.

b Coir. in Hist. Mediol. p. 2. Spõd. an. 1219. n. 8. Fernand. pag. 35.

c Param. lib. 2. c. 30.

sto *a*. A Fra Guidotto, Fra Pietro da Verona *b*, quegli ch' empiamente vcciso sù la via, che da Como conduce a Milano, riposto frà il numero de' Santi Martiri, col nome di S. Pietro Martire volgarmente è chiamato. Fra Pietro, cominciando ad esercitare la sua Carica, publicò alcune nuoue Ordinationi fatte da Gregorio IX. & aggionse ad esse vna stretta obligatione al Gouernatore della Città, di giurare la loro osseruanza, e di riceuere dal successore nel gouerno lo stesso giuramẽto, ch' egli hauea prestato *c*. E l' istesso Gregorio, come habbiamo accennato di sopra, diede facoltà al Prouinciale di Lombardia dell' Ordine de' Predicatori di eleggere nelle Città di quella Prouincia Inquisitori della sua Religione con autorità di procedere secondo il tenore delle sue Costitutioni contra i Patareni, & altri Heretici.

a Fernand. pag. 52.
b Fernand. pag. 53.
Fernand. pag. 54.
c Param. d. c. 30. n. 7.

Innocentio IV. che doppo la morte di Gregorio fù assonto al Ponteficato, non solamente approuò tutto ciò, che dal suo Antecessore era stat' ordinato, ma deputò nuoui Inquisitori nella Romagna, e nella Marca Treuigiana *d*. Contiene la Marca Treuigiana tutto quel tratto di paese, che si riserra fra'l Mincio, e'l Pò, s' estende fino a Capo d' Istria, e racchiude nel suo seno la stessa Città di Venetia, da cui anticamente traheua il nome tutta quella Prouincia.

d Pegna in collect. lit. Apost. f. 6.

Alla deputatione de gl' Inquisitori aggionse

Innocentio Ordini, e Costitutioni da osseruarsi da' Rettori delle Città di quelle due Prouincie, e comandò, che ne' Libri de' loro Statuti registrar le facessero *a*.

a Pegna vt s. fol. 7.

Frà queste Costitutioni, vna vi è che contiene l'obligo accennato di sopra del giuramento da prestarsi da' Rettori delle Città. In oltre obligò i Rettori medesimi ad eleggere all'istanze de' Vescoui, e degl' Inquisitori alcune persone Cattoliche, e da bene, le quali con ogni diligenza douessero ricercare gli Heretici, e ritrouati condurre alle carceri Ecclesiastiche. Aggionse Innocentio alle sue Costitutioni quelle di Federico, e comandò a gl' Inquisitori di Lombardia, della Marca Treuigiana, e di Romagna, che astringessero i Rettori delle Città sotto pena di scommunica, e d' Interdetto a registrarle ne' loro Statuti, & inuiolabilmente ad osseruarle. Reuocò i Priuilegij, e gl' Indulti in vigore de' quali alcuni si sottraheuano al Registro, & al giuramento; & ordinò, che si procedesse contra que' Magistrati, che à ciò fare si rendessero disobedienti, e contumaci *b*.

b Pegna loc. cit. pag. 11. & 12.

Ne fù sì tosto doppo la morte d' Innocentio eletto in Pontefice Alessandro IV., che rinouò gli Ordini à gl' Inquisitori di procedere contra gli Heretici secondo il tenore delle Costitutioni d' Innocentio. Rimosse alcuni dubbj, che vi erano: prorogò i termini d' eseguire il contenuto in

alcuni

alcuni Capitoli di eſſe, & altri ne dichiarò *a*. Deſtinò Commiſsarij contra il Commune di Mantoua, che non ſolamente ricuſaua di far regiſtrare frà le ſue Leggi le Coſtitutioni d' Innocentio; mà perch' egli haueua publicato alcuni Editti, co' quali la libera giurisdizione de gl' Inquiſitori impediua *b*; riduſse all' obedienza Filippo della Torre Podeſtà di Genoua, pur anch' egli renitente in far regiſtrare frà gli Statuti di quella Città le Coſtitutioni d' Innocentio, e di Federico *c*. Diede nuoui Ordini per la loro oſſeruanza, e concedè molte facoltà a gl' Inquiſitori per la buona direzione de gli affari della Fede *d*.

a Pegn. loc. cit. fol. 24. 25. cum ſeqq.

b Fernand. pag. 125.

c Fernand. pag. cadē

d Pegn. loc. citato.

Seguitarono le pedate d' Aleſſandro Vrbano IV., e Clemente IV. Quegli con annullare gli Statuti, e le Leggi de' Prencipi ſecolari, dalla diſpoſitione de' quali poteſſe riſultare diretto, ò indiretto impedimento alla Santa Inquiſitione, e con ordinare, che i Decreti Pontificij, ed Imperiali foſſero inuiolabilmente eſeguiti *e*; Queſti col regiſtrarle nelle proprie Coſtitutioni, e con decretare, che quelle d Innocentio, ſecondo le dichiarationi d' Aleſſandro, foſſero prontamente obedite *f*. Doppo la morte di Clemente, ancorche reſtaſse vacante la Sede Apoſtolica per lo ſpatio di 33. Meſi, procedettero nientedimeno vigoroſamente gl' Inquiſitori al caſtigo degli Heretici. L' Inquiſitore di Milano fece gettare a terra, e di-

e Pegna fol. 52.

f Pegna fol. 57.

ſtruggere affatto il Caſtello di Mozanica, aſilo, e ricc uero di quegli empj *a*, ed in altre parti furono con varij ſupplicij puniti. Sin'al Ponteficato di Nicolò III. io non ritrouo nuoua Coſtitutione Pontificia, ò alcun'ordine dato agl'Inquiſitori nella ſudetta materia. Nicolò, confermate le Coſtitutioni de' ſuoi Predeceſsori, diede facultà all' Inquiſitore della Marca Treuigiana d'aſsoluere i Veroneſi, ſcommunicati da Clemente IV. pe'l ricetto, ch'eſſi diedero à Corrado Venoſta Reo d' hauer fatto vccidere Fr. Pagano da Bergamo Inquiſitore di Como, e di procedere contra il medeſimo Corrado, ſuoi complici, e fautori *b*.

a Corius in Hiſtor. Mediol. 2. p. Fernand. pag. 56.

b Ezouius an. 1278. num. 33. Fernand. pag. 164. Pegn. loc. cit. pag. 69.

I Parmigiani furono da Martino IV. e da Honorio IV. caſtigati pe'l tumulto *c* riferito da Fr. Paolo, bench'egli col ſuo ſolito coſtume lo rappreſenti cagionato dall'indiſcretezza dell'Inquiſitore, coſa molto lontana dal vero, come io moſtrerò più auanti.

Honorio pieno di zelo in conſeruare illeſa la Cattolica Religione, hauend' hauuta notitia, che dal Senato Venetiano non erano ſtate regiſtrate le Coſtitutioni Apoſtoliche, ed Imperiali publicate contra gli Heretici, mentre ciò era ſtato eſeguito da tutte l'altre Città della Lombardia, e della Marca Treuigiana; e veggendo, che l'Hereſia de' Cõſolati s'iua auanzando in Italia, e gran parte di loro eraſi ricouerata nella Città di Venetia, died'ordine

dine à Fr. Filippo di Mantoua de' Minori Conuentuali di S. Francesco, Inquisitore nella Marca Treuigiana, ed in Venetia, di ammonire quel Senato à riceuere le Costitutioni mentouate di sopra, & inserirle fra' suoi Statuti. Non hebbe quest' ordine la sua esecutione nel Ponteficato d' Honorio: onde Nicolò suo Successore con Breue particolare agramente se ne dolse, se ne risentì, & al risentimento aggionse le minaccie. Io registrarò quì le parole del Breue, affinche à gli occhi d' ogn' vno appaia la verità del fatto *a*. Ex Registro literarũ de Curia Nicolai IV. fol. 96.

Dilectis Filijs, Nobili Viro Duci, Consiliarijs, & Communi Venetorum.

Inter cæteras sollicitudinis nostræ curas, illa nec indignè præcipua esse debet, vt circa ea studeatis Vos habere sollicitos, per quæ vobis commoda salutis proueniant, & famæ vestræ præconium suscipiat incrementum. Dum siquidem in minori officio constituti, & prouecti post modum, Diuinæ dispositionis arbitrio, ad Apicem Apostolicæ Dignitatis, accepimus, quod etsi Ciues aliarum Ciuitatum Marchiæ Taruisinæ Constitutiones contrà hæreticam prauitatem editas, ac olim deuotè, promptèq; receperint, facientes ipsas in suis Capitularibus annotari, & Rectores Ciuitatum ipsarum iurauerint, se seruaturos easdem, & facere obseruari ab omnibus suæ Iurisdictioni subiectis; Vos tamen illas, quãquàm super hoc ab Inquisitoribus prauitatis eiusdẽ in Venetijs, & Marchia ipsa dudum, & nouissimè

per

per dilectum Filium Fratrem Philippum de Mantua Ordinis Minorum, Inquisitorem prauitatis eiusdem in partibus sic prædictis de mandato fel. rec. Honorij Papæ IV. Prædecessoris nostri, sibi facto viuæ vocis oraculo præsentibus Fratribus nostris S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, pluries requisiti fueritis, nondum recipere curauistis. Propter quod in Ciuitate præfata prauitatis ipsius pestis lethifera inualescit, multosque huiusmodi labe pollutos, qui Consolati vulgariter nuncupantur, iam prout fide dignis reuelatur assatibus, contigit inibi reperiri: de quo tantò profundius perturbamur, & acerbius sauciamur in intimis, quanto Vos, & Ciuitatem prædictam ampliori fauore prosequimur, & sincerius gerimus in visceribus charitatis. Quia igitur inter alia desideria cordis nostri hoc propensius quærimus, & ardentiùs affectamus, vt hostium fidei Christianæ damnatis ausibus, omninò depressis, vt ipsius fidei vigor de bono semper augeatur in melius, & extendantur, fauente Domino, fines eius, Vniuersitatem vestram monemus, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus diligentius attendentes, quod Constitutionum ipsarum prompta, quamuis sera susceptio, vobis penes fidelium populos, laudum sonora præconia, & apud Deum meritorum cumulum adaugebit, eas à Dilectis Filijs Inquisitoribus, vel Inquisitore prauitatis eiusdem in Venetijs, & in Marchia memorata, promptis recipientes animis, cum super hoc requisiti fueritis ab eisdem, illas in Capitu-

pitularibus vestris faciatis, difficultate submota qualibet, annotari, exinde nunquam temporibus abolendas; Tuque Fili Dux, quòd eas seruabis, & ab omnibus tuæ iurisdictioni subiectis facies obseruari, præstes corporaliter Iuramentum, ac etiam Inquisitores prauitatis eiusdem per Apostolicæ Sedis prouidentiam in Venetijs, & eadem Marchia deputatos, & in posterum deputandos, non solum suum contra persecutores ipsius fidei permittatis in Ciuitate, & Districtu vestris liberè officium exercere, sed vt in eo efficacius, ac fructuosius habere se valeant, eis opportunis fauoribus, consilijs, & auxilijs ASSISTATIS; ita quod perinde vobis, Altissimi Filium, cuius in hac parte negotiũ agitur, magis, ac magis constituatis propitium, fauorabilem, & benignum, Nosque deuotionem vestram, quam in hoc promptam, & facilem cupimus inuenire; condignis laudibus attollamus; alioquin cum circa iam dictæ negotium fidei feruens, & sedula nostra versetur intentio, vt illa per nostræ sollicitudinis studium, superni fauoris cooperante præsidio, amplum suscipiat incrementum, & ad confusionem suorum hostium, ac exterminium persecutorum ipsius summopere intendamus, vrgente Nos officij debito pastoralis, nequaquã pati poterimus quantumcunque vos, & Ciuitatẽ eandem sinceris diligamus affectibus, & libenter vobis, quantum cum Deo possumus deferamus, nobisque valde displiceat si vos, & Ciuitatem ipsam tantæ, tamque notabilis, & horrendæ infamiæ turbo tenebrosus

inuol-

inuoluat, quimper Nos ipsos, & per Inquisitores eosdē, prout ipsis ratione officij, & ex potestate noscitur concessa, competere, contra vos, & etiam contra Ciuitatem prædictam spiritualiter, & temporaliter, sicuti facti qualitas suggerit, & expediens fore putabitur; procedatur. Datum Reate XV. Kalend. Octobris anno primo.

In tal guisa esortaua, e minacciaua Nicolò col suo Breue; onde vditesi in Senato, e l'esortationi, e le minaccie del Papa, hebbe per bene la Republica di no n dilatare più l'obedienza; e quantunque non facesse registrare frà le sue Leggi le Costitutioni publicate dalli Pontefici, e da Federico contra gli Heretici, prese tuttauia subito parte nel Conseglio de' Pregadi, con la quale stabilì, che il solo Doge, senza che vi fosse di mestieri di conuocare ogni volta il Senato, hauesse piena autorità di dare l'aiuto necessario à gl'Inquisitori, qualunque volta eglino il ricercassero: in oltre prese risolutione, che si eleggesse vn Depositario all'istāze de' medesimi Inquisitori, appresso il quale si depositasse sufficiente somma di denaro per le spese necessarie al mantenimento de' medesimi Inquisitori, e del Santo Tribunale, affinch' eglino non hauessero da ricercarlo altronde, che dall'istesso Depositario, aggionse alla parte, che l'vtile dell'Officio si douesse riceuere dal Depositario à prò del Commune di Venetia. In conformità di que-

ste risolutioni dal Doge, e dal Consiglio fù spedito mandato di procura à Marco Bēbo,& à Nicolò Quirino,poco dianzi mandati dalla Republica Ambasciatori al Pontefice, che tuttauia dimorauano in Roma. Rappresentarono i Procuratori al Papa ciò, che haueuano in commissione dal Doge, e dal Senato, e la facoltà data loro di promettere l'osseruanza di tutto ciò, ch'era stato dalla Republica deliberato. Il Pontefice accettò l'offerte, e le promesse, & esortò il Doge, e'l Senato al loro adempimento col seguente Breue.

Ex Regis stro Nicolai IV. an. 2. ep. 547. f. 233.

Dilecto Filio Nobili Viro Duci, Consilio, & Communi Venetorum.

Accedentes ad Apostolicam Sedem dilectos Filios Nobiles Viros Marcum dictum Bembo, & Nicolaum Quirini Nuncios, & Sindicos, seu Procuratores vestros, solita benignitate recepimus; & tam quæ coram Nobis ex parte vestra proponere voluerunt, quàm quæ continebantur in procuratorijs, siue in instrumentis, super eorum Sindicatu confectis, attentè audiuimus, & intelleximus diligenter. Porrò præfati Sindici iuxta suæ commissionis tenorem in negotio procedentes pro vobis, & nomine vestro, formiter promiserunt, quòd præstò erunt Inquisitoribus prauitatis hæreticæ ad ipsorum officium efficatiter exequēd. Tu Fili Dux, absque vlla requisitione Consilij, opportunū auxilium, cum ab eis requisitus extiteris, exhibebis; quódque depones pecuniam penes aliquem in Venetijs, à vobis communiter Inquisitorum ipsorum nomine deputatum. Ita quòd quicūque Inquisitores præfati pro eiusdem executione

 offi-

officij pecunia indigebunt, alibi pecuniam quærere non cogantur, prout in Instrumento publico, super huiusmodi promissione plenius, & seriosius continetur. Nos autem deuotionem in hac parte vestram, & quantum sit vobis cordi negotium fidei experiri volentes, Vniuersitatem vestram rogamus, & hortamur attente, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus pro Diuina, & Apostolicæ Sedis reuerentia promissionem eandem nomine, vt præmittitur, vestro factam, sic deuotè, sollicitè, & efficaciter adimplere curetis, impendendo Inquisitoribus ipsis super exequendo eorum officio consilium, fauorem, & auxilium opportunum, vt exindè à Domino primò, & à Nobis, dignum commendationis titulum consequi valeatis; nec oporteat, si secus fieret, per Apostolicæ Sedis prouidentiam, aliud in hac parte remedium adhiberi. Tenores autem procurationum prædictarum præsentibus fecimus adnotari qui tales sunt.

In Dei Nomine Amen. Anno eiusdem Natiuitatis 1289. die 4. Augusti secundæ Indictionis. Ex tenore huiusmodi publici Instrumenti appareat manifeste, quòd Illustri D. Ioanne Dandalo Dei gratia Venetiarum, Dalmatiæ, atque Croatiæ Duce, Domino quartæ partis, & dimidiæ totius Imperij Romaniæ existente, cum suo minori, et maiori Consilio Communis Venetiarum ad voces præconias, et sonum Campanæ more solito congregatis, capta fuit pars, et ordinatum, et firmatum per ipsum Ducem, et per prædicta Consilia, quòd D. Dux habeat à maiori Consilio plenam auctoritatem, vt ab eodem Consilio fuit eidem concessa, dandi solus auxilium Inquisitori-

bus

bus pro officio hereticæ prauitatis exercendo in Venetijs, quandocunque ab ipsis Inquisitoribus fuerit requisitus, sine alterius requisitione Consilij. Item quòd deponatur pecunia penes aliquem deputatum in Venetijs per Commune ad nomen Inquisitorum, ita quòd quandocunque Inquisitores indigerent pecunia pro officio, quòd non oporteret eos aliùm perquirere, nisi istum sic deputatum, qui teneatur, et debeat quando requisierint sibi dare: et recipiat per Commune Venetorum omnem vtilitatem, et prouentum, qui ex officio prouenirent, in cuius rei fidem, et euidentiam pleniorem dictus D. Dux mandauit de prædictis Instrumentum publicum per me Martinum Rauignani Notarium, et Ducatus Venet. Scribam fieri, et sua Bulla plumbea communiri. Actum Venetijs in Ducali Palatio. Ego Martinus Rauignani Imperiali auctoritate Notarius, et Ducatus Venetiarum Scriba, ijs omnibus interfui, et de mandato dicti D. Ducis scripsi, et in publicam formam redegi.

Item. In Dei Nomine Amen. Anno eiusdem Natiuitatis 1289. die 4. Augusti secundæ Indictionis. Illustris D. Ioannes Dandalus Dei gratia Venetiarum, Dalmatiæ, atque Croatiæ Dux, Dominus quartæ partis, et dimidiæ totius Imperij Romaniæ, de voluntate, atque expresso consensu sui minoris, atque maioris Consilij, et Communis Venetiarum ad sonum Campanarum, & voces præconias more solito congregatorum, & ipsa Consilia, & Homines ipsorum Consiliorum cum eodem D. Duce simul vice, & nomine Communis Venetiarum fecerunt, constituerunt, & ordinauerunt suos Nuncios, et Sindicos

et Procuratores Nobiles Viros, videlicet, Marcum Bembo, et Nicolaum Quirini Ambasciatores fideles dicti D. Ducis in Curia D. Papæ licet absentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quòd non sit potior conditio occupantis, et quòd si vnus eorum inceperit, alter possit prosequi, et complere ad offerendum, promittendum, et firmandum nomine communis Venet. D. Summo Pontifici, et Ven. Patribus S. Rom. Eccles. Cardinalibus, vel alijs quibuscunque videbitur, quòd D. Dux solus dabit auxilium Inquisitoribus hereticæ prauitatis pro Inquisitionis officio exercendo in Venet. quandocunque ab ipsis Inquisitoribus fuerit requisitus, sine alterius requisitione Consilij: Item, quòd deponetur pecunia penes aliquem Deputatum in Venet. et Commune Venetiarum ad nomen Inquisitorum, ita quòd quicunque Inquisitores indigerent pecunia pro officio, quòd nō oporteat eos aliò perquirere, nisi istum sic Deputatū, qui teneatur, et debeat, quandò requisierint, sibi dare, et recipiat pro Communi Venet. omnem vtilitatem, et prouentus, qui ex officio prouenirent, promittens firmū, et ratū habere quidquid fecerint, vel eorum alter fecerit de prædictis, sub obligatione bonorum Communis Venet. In cuius rei testimonium, et euidentiam pleniorem dictus D. Dux, et dicti de Consilio, rogauerunt per me Martinum Rauignani Notarium infrascriptum fieri hoc publicum Instrumentum, quod dictus D. Dux mandauit sua Bulla plumbea communiri. Actum Venet. in Ducali Palatio, præsentibus Magistro Tanto Cancellario, Rustiduno Benintendi, Ziliolo de Zanizo, et Gusinerio de Mandonio Notarijs, & Ducat. Venet. Scribis

Ego Martinus Rauignani Imperiali auctoritate Notarius, et Ducatus Venet. Scriba. prædictis omnibus interfui, et de mandato D. Ducis scripsi, et rogatu prædictorum in publicam formam redegi. Dat. Reatæ V. Kalend. Septembris, anno 2.

Questo è quello, che veramente seguì frà Nicolò IV. Sommo Pontefice, il Doge, e la Republica di Venetia, e non que' Concordati, che con tanta iattanza, per non dir sfacciatagine hà publicati Fra Paolo; s'egli procedendo con buona fede, gli hauesse riportati come conueniua, non haurebbe mendicate l'occasioni di riempire la sua Historia, e'l suo Discorso di mille falsità, e d'innumerabili menzogne. E si come egli è stato menzogniero, mentre hà voluto dare ad intendere, che l'heresie nate, ò'disparéri, che seguirono frà i Papi, e gl' Imperatori, diedero i natali all Officio dell' Inquisitione; percioche, come habbiamo dimostrato di sopra, non fù in que' tempi ne meno sognato il nome d'Inquisitione, ò d'Inquisitori; così si conuince di bugia in ciò, ch' egli dice, che la Republica per volersi difendere dall' heresie, deliberasse, che fossero eletti huomini da bene, e discreti, per inquirere contra gli Heretici; che il Patriarca di Grado, il Vescouo di Castello, e gli altri Vescoui del Ducato di Venetia, da Grado sino à Cauerzere giudicassero dell' opinioni loro; e quelli, che da alcuno de' Vescoui fossero dati per Heretici, restassero poi condannati al fuoco per sentenza del Doge, e de' Consiglieri, e della maggior parte di loro,

loro, perche dall' Historie Venete raccogliamo noi tutto il contrario. Dice à questo proposito Andrea Dandolo.

Marinus Maurocenus Dux promulgatur, anno Domini 1243. Nam post renunciationem Prædecessoris Cives Veneti in electione Ducis discordiam ex parilitate votorum alias ortam euitare cupientes, sanxerunt, quia sicuti Dux à maiori parte quadraginta Electorum eligebatur, ita nunc per maiorem partem quadraginta vnius eligi debeat, & electus Iuramentum præstet de constituẽdo probos Viros pro inquirendis hæreticis, & inuentos ad Prælatorum iudicium comburere teneantur.

Dalle parole d' vn Historico Nobile Venetiano, si raccoglie euidentemente, che la parte de gli huomini da bene eletti dal Doge, era di ricercare diligentemente gli Heretici dimoranti nella Città di Venetia, e nello Stato della Republica.

La parte del Patriarca, e de' Vescoui, era di condãnare giudicialmente i ritrouati Heretici.

La parte del Doge, e del Senato, era di eseguire necessariamente le sentenze de' Prelati.

Questa Istitutione è appunto quella, che si contiene ne' Sacri Canoni, ne' Concilij generali, e nelle Constitutioni Apostoliche: ella hassi da osseruare, e non quella delle Leggi ciuili, essendo stato legitimamente dalla Chiesa dichiarato, che il delitto d' Heresia è puramente Ecclesiastico, e di cui la cognitione non si può separare dal fatto, come vedremo più auanti. L' intentione adũque del Senato con questa parte, ò delibe-

liberatione fù di dare autorità al Doge, ch' egli solo co stituisse Huomini da bene per cercare gli Heretici dimoranti in Venetia, conforme alla dispositione delle Costitutioni Apostoliche, & alle deliberationi fatte pochi anni auanti nel Concilio Vniuersale di Laterano, in cui furono presenti gli Ambasciadori della Republica: e non già di voler dare facoltà al Doge, & a' Consiglieri, ò alla maggior parte di loro di promulgare sentenze contra gli Heretici dichiarati per tali da' Prelati Ecclesiastici; la deputatione di questi huomini da bene fù comandata da Gregorio, e da Innocentio, come s' è accennato di sopra, e ne sono state commendate quelle Città, le quali prestando in ciò vbidienza al Romano Pontefice, hãno eletti alcuni loro Cittadini à ricercare gli Heretici; così appunto Clemente VII. diede *a* molta lode con vn suo Breue al Commune di Brescia, mentre per difendere quella Città dall' heresia di Lutero, haueua eletti trè Cittadini à ricercare, & à scacciare dalla medesima Città gli Heretici, & à procurar, che fossero da' Giudici Ecclesiastici puniti; ma si come questi trè Cittadini non erano guerniti di veruna autorità giudiciale, ne Inquisitori con tale autorità poteano chiamarsi; così gli huomini da bene, eletti dal Doge, altro non doueano operare, che vsar diligenza per rinuenire gli Heretici dimoranti in Venetia, & à riceuere le notitie, che ad essi fossero date, per portarle a' Giudici Ecclesiastici, & à gl' Inquisitori. Questi formãdo poi processo legitimo, veniuano alla sentenza, e

a Pegn. col lect. litter. Apost pag. 136.

s' ella

s' ella era di morte, era successiuamente, e necessariamente eseguita dal Doge, e dal Senato. Questa necessità importano le parole di sopra accennate: *Ad Prælatorum Iudicium comburere teneantur.*

Matteo d'Afflitto, huomo celebre nelle materie legali, ne' suoi dotti Commentarij, ch' egli hà fatto sopra le Costitutioni del Regno di Napoli nel lib. 1. nel tit. de Hæreticis, & Pactarenis, rub. 1. al n. 34. dice queste notabili parole:

Iudices Laici in Regno debent etiam inquirere Hæreticos, sicut alios malefactores: quod intelligo esse verum, ad effectũ, vt remittant ad Iudices Ecclesiasticos, quia hoc crimen hæresis est crimen merè Ecclesiasticum, & sic eius cognitio, solum ad Ecclesiam pertinet; sed executio pœnæ corporalis spectat ad Iudicem Laicum &c.

Sfacciata menzogna adunque è quella di Fra Paolo, mentre egli dice, che li Vescoui giudicauano, se l'opinione de gl' Inquisitori conueniua alla Fede, lo che fatto, il Doge, e i Consiglieri faceuano la sentenza, non come meri esecutori, ma come veri Giudici, essendosi egli finta vna parte à suo capriccio, e non conforme al racconto, che ne fà Andrea Dandolo.

Peggiore di tutti è la falsità, e bugia, che cerca costui di persuadere, che l'Officio dell' Inquisitione nel Dominio Veneto non è dipendente dalla Corte Romana; ma proprio della Serenissima Republica, ed indipendente, eretto, & istituito per la medesima, e stabilito per contratto, e concordato con la Sede

Apostolica; e però deue reggersi con le proprie consuetudini, & ordinationi, senz'obligo di riceuere ordini d'altroue, cercando di comprouare questa sua falsissima asservtione con quattro friuole ragioni.

La prima, che gli ordini fatti da Innocentio IV. e dalli Pontefici seguenti per istabilire in ogni Città l'Officio dell'Inquisitione, non hebbero luogo nella Republica.

La seconda, perche l'Officio dell'Inquisitione non è istituito in virtù d'alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberatione del maggior Conseglio.

La terza, perche il Pontefice Nicolò diede solamente consenso à ciò, ch'era stato deliberato dalla Republica.

La quarta, perche le spese, e gli emolumenti dell'Officio, erano del publico, e non degli Ecclesiastici.

E se bene à conuincere Fr. Paolo di falsario, bastarebbe il contenuto ne' Breui registrati di sopra; tuttauia veggiamo, se il Trattato fatto frà Nicolò IV. e la Republica di Venetia, si può dire Concordato, ò Contratto.

Il Concordato suppone vna differenza, ò lite, che verta sopra vna materia dubbia frà particolari persone; la renitenza, che mostra il suddito d'vbidire al Prencipe nelle cose giuste, non è lite, ma mera disobedienza. l. p. de transact.

Hor qual cosa più giusta poteuano comandare i Pontefici a' Prencipi secolari di quella dell'estirpatione de gli Heretici? s'eglino nelle materie di fede so-

no sudditi alla Chiesa, & in conseguenza al Vicario di Christo supremo Capo di esa. Comanda Innocentio IV. che i Prencipi, & i Magistrati secolari registrino ne' loro Statuti le Ordinationi, ch'egli hauea fatte per tenere netta l'Italia dalla pestilenza hereticale: il Doge, e 'l Senato non obediscono, come haueuano fatto tutti gli altri Prencipi d'Italia secondo il racconto fatto da noi. I Pontefici successori di nuouo esortano, Nicolò IV. minaccia, e vuol essere obedito. Il Doge, e 'l Senato obediscono nelle parti sostantiali, contenute nelle Constitutioni d'Innocentio: e vorrà dare ad intendere Fr. Paolo, che questo sia Concordato, s'egli è parto di pura obedienza?

In oltre può ben dire Fr. Paolo, che la Città di Venetia non eseguì prontamente gli Ordini del Papa; ma non già le Città dello Stato, perciocche molte di esse non vennero in potere della Republica, se non molti anni doppo il Ponteficato di Nicolò IV.

Treuigi per opra di Mastino della Scala cadde sotto il Dominio di San Marco l'anno 1339 *a*, e da tale acquisto, hebbe origine la grandezza della Republica in terra ferma. Padoua si resse alcun tempo da se medesima, finche occupata nell'anno 1237. da Ezelino, soggiacque per molti anni, contra la fede data, alla sua tirannia; ne venne in potere del Senato Venetiano, se non dell'anno 1405. *b*, nel qual tempo egli occupò pur'anco Verona, Vicenza, Feltro, e Belluno *c*. Brescia pochi ãni doppo peruenne per opra de gli Auoga-

a Pegna Hist. di Fer l. 4. p. 289. ancorche Pietro Giust. dica dell'anno 1332 però poco importa Amirat. Hist. Fiorét. lib 8. pag. 319

b Petr. Iustinian. Hist. Venet. l. 6 pag. 181.

c Iustin. vt supra.

uogadri, principali Cittadini di quella Città, nel Dominio della Republica, che la sottrassero all'Imperio di Filippo Visconti Duca di Milano *a*, & ad essa furono aggregate molte Valli. Bergomo nel 1428. fù lasciato a' Venetiani nella pace fatta, per mezzo del Cardinale Santa Croce, tra essi, e 'l Duca di Milano, *b*. Tutte le mentouate haueuano di già ammessi prontamente gl' Inquisitori, e registrate le Costitutioni Pontificie, ed Imperiali ne' loro Statuti.

a Iustin. lib. 6. pag. 197

b Iust lib 7. pag. 210. Ammirat li. 19. pag. 715.

La seconda ragione è pur' anco falsissima, perciocche l'Officio dell' Inquisitione fù istituito da' Sommi Pontefici, come habbiamo di sopra dimostrato, & appoggiato prima al glorioso Patriarca San Domenico, indi a' Frati del suo Ordine, & a' Minori di S. Francesco. Sono ben chiare le Bolle di Gregorio IX. e d'Innocentio IV. per le quali sono istituiti gl' Inquisitori per tutte le Città della Lombardia, e della Marca Treuigiana *c*, per conseguenza nella Città di Venetia, che frà termini della Marca Treuigiana si contiene. Ciò chiaramente appare dal Breue di Nicolò V. in quelle parole, *ac etiam Inquisitores prauitatis eiusdem per Apostolicæ Sedis prouidentiam in Venetijs, & eadem Marchia deputatos, &c.* Ne per la parte presa dal Senato Venetiano, doppo le monitioni, e minaccie di Nicolò, si può dire, che sia stato istituito dalla Republica in quella Città l' Officio dell' Inquisitione; perciocche quella deliberatione fù mero parto d' obedienza, & vn' obligo di dare aiuto à gl' Inquisitori già destinati, e che molto tempo prima esercitauano il

c Pegna In collect. Bullarum Ap ost. fol. 4. 6. & 7.

loro Officio in tutta la Marca Treuigiana, se bene con qualche difficoltà nella Città di Venetia, il che diede motiuo alle minaccie di Nicolò.

La terza ragione è più bugiarda dell'altre, percioche dal secondo Breue di Nicolò, registrato di sopra, ben si vede, che quel Pontefice, non diede il solo consenso alle deliberationi, fatte dal Senato senza di lui saputa, ma riceuè l'obedienza dalli Procuratori della Republica sopra di ciò, che gli haueua comandato, lodò la pietà di quei Padri, e gli esortò ad osseruar le promesse.

La quarta non riesce meno infelice delle tre prime. E' vero, che nella parte presa dalla Republica, e nel mandato di procura, registrato di sopra, vi fù questa conditione, che l'vtile dell'Officio si douesse riceuere à beneficio del publico; ma si fatta conditione non fù accettata da Nicolò, come si vede dal suo Breue; e con ragione, perch' ella non era cosa da concedere per patto, ma solamente per gratia. Vdiamo ciò, che dice in questo proposito l'Autore, che seguita l'Historia del Dandolo.

Prælibatus Dux (nimirum Ioannes Dandalus) Patriæ libertatem, & honorem assiduè recogitans, à Summo Pontifice priuilegium obtinuit, quòd bona damnatorum de hæresi in Commune Venetiarum debeant deuenire, ita tamen quòd Commune ob hoc teneatur omnes expensas facere Officio Inquisitionis opportunas. a.

Fù dunque Priuilegio questo, e non Contratto, tanto più, ch'era tenuta la Republica à somministra-

a Odericus Raynald. an. 1289. n. 55. verè meminit.

re

re le spese à gl' Inquisitori, senza poter pretēdere l' vtile delle Confiscationi; perciocche, s' egli è douere, che dell' entrate publiche si costituisca salario al Maestro di Grammatica, & al Medico, & a' Professori delle Arti, sarà molto più conueneuole, che dalle Republiche, e da Prencipi Secolari si costituisca sopra le proprie rendite salario competente à gl' Inquisitori, Medici, e Maestri spirituali, i quali tengono purgate e le Città, e le Prouincie de' mali humori, che possono rouinarle. Sentiamo ciò, che dice in questo proposito il dottissimo Pegna *a*.

Alit sæpe Respublica Lanistam, alit Grammaticum, alit Medicum, alit denique alios Professores, & ingenuarum artium, & Artifices mecanicarum, magnis salarijs, & stipendijs conductos, & non alet Inquisitores, qui magno labore, & maiore cum vtilitate ei inseruiunt? Alebat olim prophana Ægyptus Sacerdotes è publico ærario, quia Idolorum cultui vacabant, vt scribit Romanus Pontifex in c. Non minus. extra de Immun. Eccles. & Respublica Christiana non alet Censores fidei, per quos intacta Religio, incorrupta fides, & recta Catholicorum Dogmatum obseruatio conseruatur?

a Tertia par. direct. Inquis. q. 104 cōm. 153.

Resta adunque prouato, che ciò, che concesse Nicolò IV. intorno all' vtile dell' Officio, fù priuilegio, e non Contratto, ò Concordato, perciocche l'vtile spettaua al Tribunale, e le spese doueano di ragione farsi dalla Republica à gl' Inquisitori. GODONO di questo Priuilegio, se non in tutto, almeno in parte molti Principi d' Italia: ne gode la Spagna, ne

go-

et Procuratores Nobiles Viros, videlicet, Marcum Bembo, et Nicolaum Quirini Ambasciatores fideles dicti D. Ducis in Curia D. Papæ licet absentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quòd non sit potior conditio occupantis, et quòd si vnus eorum inceperit, alter possit prosequi, et complere ad offerendum, promittendum, et firmandum nomine communis Venet. D. Summo Pontifici, et Ven. Patribus S. Rom. Eccles. Cardinalibus, vel alijs quibuscunque videbitur, quòd D. Dux solus dabit auxilium Inquisitoribus hæreticæ prauitatis pro Inquisitionis officio exercendo in Venet. quandocunque ab ipsis Inquisitoribus fuerit requisitus, sine alterius requisitione Consilij: Item, quòd deponetur pecunia penes aliquem Deputatum in Venet. et Commune Venetiarum ad nomen Inquisitorum, ita quòd quicunque Inquisitores indigerent pecunia pro officio, quòd nõ oporteat eos aliò perquirere, nisi istum sic Deputatũ, qui teneatur, et debeat, quandò requisierint, sibi dare, et recipiat pro Communi Venet. omnem vtilitatem, et prouentus, qui ex officio prouenirent, promittens firmũ, et ratũ habere quidquid fecerint, vel eorum alter fecerit de prædictis, sub obligatione bonorum Communis Venet. In cuius rei testimonium, et euidentiam pleniorem dictus D. Dux, et dicti de Consilio, rogauerunt per me Martinum Rauignani Notarium infrascriptum fieri hoc publicum Instrumentum, quod dictus D. Dux mandauit sua Bulla plumbea communiri. Actum Venet. in Ducali Palatio, præsentibus Magistro Tanto Cancellario, Rustiduno Benintendi, Ziliolo de Zanizo, et Gusinerio de Mandonio Notarijs, & Ducat. Venet. Scribis

Ego

Ego Martinus Rauignani Imperiali auctoritate Notarius, et Ducatus Venet. Scriba. prædictis omnibus interfui, et de mandato D. Ducis scripsi, et rogatu prædictorum in publicam formam redegi. Dat. Reatæ V. Kalend. Septembris, anno 2.

Questo è quello, che veramente seguì frà Nicolò IV. Sommo Pontefice, il Doge, e la Republica di Venetia, e non que' Concordati, che con tanta iattanza, per non dir sfacciatagine hà publicati Fra Paolo; s' egli procedendo con buona fede, gli hauesse riportati come conueniua, non haurebbe mendicate l' occasioni di riempire la sua Historia, e'l suo Discorso di mille falsità, e d' innumerabili menzogne. E si come egli è stato menzogniero, mentre hà voluto dare ad intendere, che l' heresie nate, ò disparéri, che seguirono frà i Papi, e gl' Imperatori, diedero i natali all Officio dell' Inquisitione; percioche, come habbiamo dimostrato di sopra, non fù in que' tempi ne meno sognato il nome d' Inquisitione, ò d' Inquisitori; così si conuince di bugia in ciò, ch' egli dice, che la Republica per volersi difendere dall' heresie, deliberasse, che fossero eletti huomini da bene, e discreti, per inquirere contra gli Heretici; che il Patriarca di Grado, il Vescouo di Castello, e gli altri Vescoui del Ducato di Venetia, da Grado sino à Cauerzere giudicassero dell' opinioni loro; e quelli, che da alcuno de' Vescoui fossero dati per Heretici, restassero poi condannati al fuoco per sentenza del Doge, e de' Consiglieri, e della maggior parte di loro,

loro, perche dall' Historie Venete raccogliamo noi tutto il contrario. Dice à questo proposito Andrea Dandolo.

Marinus Maurocenus Dux promulgatur, anno Domini 1243. *Nam post renunciationem Predecessoris Cives Veneti in electione Ducis discordiam ex parilitate votorum alias ortam euitare cupientes, sanxerunt, quia sicuti Dux à maiori parte quadraginta Electorum eligebatur, ita nunc per maiorem partem quadraginta vnius eligi debeat, & electus Iuramentum praestet de constituēdo probos Viros pro inquirendis hereticis, & inuentos ad Prelatorum iudicium comburere teneantur.*

Dalle parole d' vn Historico Nobile Venetiano, si raccoglie euidentemente, che la parte de gli huomini da bene eletti dal Doge, era di ricercare diligentemente gli Heretici dimoranti nella Città di Venetia, e nello Stato della Republica.

La parte del Patriarca, e de' Vescoui, era di condānare giudicialmente i ritrouati Heretici.

La parte del Doge, e del Senato, era di eseguire necessariamente le sentenze de' Prelati.

Questa Istitutione è appunto quella, che si contiene ne' Sacri Canoni, ne' Concilij generali, e nelle Costitutioni Apostoliche: ella hassi da osseruare, e non quella delle Leggi ciuili, essendo stato legitimamente dalla Chiesa dichiarato, che il delitto d' Heresia è puramente Ecclesiastico, e di cui la cognitione non si può separare dal fatto, come vedremo più auanti. L' intentione adūque del Senato con questa parte, ò delibe-

liberatione fù di dare autorità al Doge, ch' egli solo costituisse Huomini da bene per cercare gli Heretici dimoranti in Venetia, conforme alla dispositione delle Costitutioni Apostoliche, & alle deliberationi fatte pochi anni auanti nel Concilio Vniuersale di Laterano, in cui furono presenti gli Ambasciadori della Republica: e non già di voler dare facoltà al Doge, & a' Consiglieri, ò alla maggior parte di loro di promulgare sentenze contra gli Heretici dichiarati per tali da' Prelati Ecclesiastici; la deputatione di questi huomini da bene fù comandata da Gregorio, e da Innocentio, come s' è accennato di sopra, e ne sono state commendate quelle Città, le quali prestando in ciò vbidienza al Romano Pontefice, hãno eletti alcuni loro Cittadini à ricercare gli Heretici; così appunto Clemente VII. diede *a* molta lode con vn suo Breue al Commune di Brescia, mentre per difendere quella Città dall' heresia di Lutero, haueua eletti trè Cittadini à ricercare, & à scacciare dalla medesima Città gli Heretici, & à procurar, che fosse ro da' Giudici Ecclesiastici puniti; ma si come questi trè Cittadini non erano guerniti di veruna autorità giudiciale, ne Inqusitori con tale autorità poteano chiamarsi; così gli huomini da bene, eletti dal Doge, altro non doueano operare, che vsar diligenza per rinuenire gli Heretici dimoranti in Venetia, & à riceuere le notitie, che ad essi fossero date, per portarle a' Giudici Ecclesiastici, & à gl' Inquisitori. Questi formãdo poi processo legitimo, veniuano alla sentenza, e

a Pegn. col lett. litter. Apost pag. 136.

s' ella

s'ella era di morte, era successiuamente, e necessariamente eseguita dal Doge, e dal Senato. Questa necessità importano le parole di sopra accennate: *Ad Prælatorum Iudicium comburere teneantur.*

Matteo d'Afflitto, huomo celebre nelle materie legali, ne' suoi dotti Commentarij, ch'egli hà fatto sopra lè Costitutioni del Regno di Napoli nel lib. 1. nel tit. de Hæreticis, & Pactarenis, rub. 1. al n. 34. dice queste notabili parole:

Iudices Laici in Regno debent etiam inquirere Hæreticos, sicut alios malefactores: quod intelligo esse verum, ad effectũ, vt remittant ad Iudices Ecclesiasticos, quia hoc crimen hæresis est crimen merè Ecclesiasticum, & sic eius cognitio, solum ad Ecclesiam pertinet; sed executio pœnæ corporalis spectat ad Iudicem Laicum &c.

Sfacciata menzogna adunque è quella di Fra Paolo, mentre egli dice, che li Vescoui giudicauano, se l'opinione de gl'Inquisitori conueniua alla Fede, lo che fatto, il Doge, e i Consiglieri faceuano la sentenza, non come meri esecutori, ma come veri Giudici, essendosi egli finta vna parte à suo capriccio, e non conforme al racconto, che ne fà Andrea Dandolo.

Peggiore di tutti è la falsità, e bugia, che cerca costui di persuadere, che l'Officio dell'Inquisitione nel Dominio Veneto non è dipendente dalla Corte Romana; ma proprio della Serenissima Republica, ed indipendente, eretto, & istituito per la medesima, e stabilito per contratto, e concordato con la Sede

Apo-

Apostolica; e però deue reggersi con le proprie consuetudini, & ordinationi, senz'obligo di riceuere ordini d'altroue, cercando di comprouare questa sua falsissima asertione con quattro friuole ragioni.

La prima, che gli ordini fatti da Innocentio IV. e dalli Pontefici seguenti per istabilire in ogni Città l'Officio dell'Inquisitione, non hebbero luogo nella Republica.

La seconda, perche l'Officio dell'Inquisitione non è istituito in virtù d'alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberatione del maggior Conseglio.

La terza, perche il Pontefice Nicolò diede solamente consenso à ciò, ch'era stato deliberato dalla Republica.

La quarta, perche le spese, e gli emolumenti dell'Officio, erano del publico, e non degli Ecclesiastici.

E se bene à conuincere Fr. Paolo di falsario, basterebbe il contenuto ne' Breui regiftrati di sopra; tuttauia veggiamo, se il Trattato fatto frà Nicolò IV. e la Republica di Venetia, si può dire Concordato, ò Contratto.

Il Concordato suppone vna differenza, ò lite, che verta sopra vna materia dubbia *a* frà particolari persone; la renitenza, che mostra il suddito d'vbidire al Prencipe nelle cose giuste, non è lite, ma mera disobedienza. *a* l. p. de transact.

Hor qual cosa più giusta poteuano comandare i Pontefici a' Prencipi secolari di quella dell'estirpatione de gli Heretici? s'eglino nelle materie di fede so-

no sudditi alla Chiesa, & in conseguenza al Vicario di Christo supremo Capo di essa. Comanda Innocentio IV. che i Prencipi, & i Magistrati secolari registrino ne' loro Statuti le Ordinationi, ch'egli hauea fatte per tenere netta l'Italia dalla pestilenza hereticale: il Doge, e 'l Senato non obediscono, come haueuano fatto tutti gli altri Prencipi d'Italia secondo il racconto fatto da noi. I Pontefici successori di nuouo esortano, Nicolò IV. minaccia, e vuol essere obedito. Il Doge, e 'l Senato obediscono nelle parti sostantiali, contenute nelle Constitutioni d'Innocentio: e vorrà dare ad intendere Fr. Paolo, che questo sia Concordato, s'egli è parto di pura obedienza?

In oltre può ben dire Fr. Paolo, che la Città di Venetia non esegui prontamente gli Ordini del Papa; ma non già le Città dello Stato, perciocche molte di esse non vennero in potere della Republica, se non molti anni doppo il Pontefìcato di Nicolò IV.

Treuigi per opra di Mastino della Scala cadde sotto il Dominio di San Marco l'anno 1339 *a*, e da tale acquisto, hebbe origine la grandezza della Republica in terra ferma. Padoua si resse alcun tempo da se medesima, finche occupata nell'anno 1237. da Ezelino, soggiacque per molti anni, contra la fede data, alla sua tirannia; ne venne in potere del Senato Venetiano, se non dell'anno 1405. *b*, nel qual tempo egli occupò pur'anco Verona, Vicenza, Feltro, e Belluno *c*. Brescia pochi ãni doppo peruenne per opra de gli Auoga-

a Pegna Hist. di Fer l. 4. p. 289. ancorche Pietro Giust. dica dell'anno 1332 però poco importa Amirat. Hist. Fior. ét. lib 8. pag. 319

b Petr. Iustinian. Hist. Venet. l. 6 pag. 181.

c Iustin. vt supra.

uogadri, principali Cittadini di quella Città, nel Dominio della Republica, che la sottrassero all'Imperio di Filippo Visconti Duca di Milano *a*, & ad essa furono aggregate molte Valli. Bergomo nel 1428. fù lasciato a' Venetiani nella pace fatta, per mezzo del Cardinale Santa Croce, trà essi, e 'l Duca di Milano, *b*. Tutte le mentouate haueuano di già ammessi prontamente gl' Inquisitori, e registrate le Costitutioni Pontificie, ed Imperiali ne' loro Statuti.

a Iustin. lib. 6. pag. 197

b Iust. lib 7. pag. 210. Ammirat. li. 19. pag. 713.

La seconda ragione è pur' anco falsissima, perciocche l'Officio dell' Inquisitione fù istituito da' Sommi Pontefici, come habbiamo di sopra dimostrato, & appoggiato prima al glorioso Patriarca San Domenico, indi a' Frati del suo Ordine, & a' Minori di S. Francesco. Sono ben chiare le Bolle di Gregorio IX. e d'Innocentio IV. per le quali sono istituiti gl' Inquisitori per tutte le Città della Lombardia, e della Marca Treuigiana *c*, per conseguenza nella Città di Venetia, che frà termini della Marca Treuigiana si contiene. Ciò chiaramente appare dal Breue di Nicolò IV. in quelle parole, *ac etiam Inquisitores prauitatis eiusdem per Apostolicæ Sedis prouidentiam in Venetijs, & eadem Marchia deputatos, &c.* Ne per la parte presa dal Senato Venetiano, doppo le monitioni, e minaccie di Nicolò, si può dire, che sia stato istituito dalla Republica in quella Città l' Officio dell' Inquisitione; perciocche quella deliberatione fù mero parto d' obedienza, & vn'obligo di dare aiuto à gl' Inquisitori già destinati, e che molto tempo prima esercitauano il

c Pegna in collect. Bullarum Apost. fol. 4. 6. & 7.

loro Officio in tutta la Marca Treuigiana, ſe bene con qualche difficoltà nella Città di Venetia, il che diede motiuo alle minaccie di Nicolò.

La terza ragione è più bugiarda dell'altre, percioche dal ſecondo Breue di Nicolò, regiſtrato di ſopra, ben ſi vede, che quel Pontefice, non diede il ſolo conſenſo alle deliberationi, fatte dal Senato ſenza di lui ſaputa, ma riceuè l' obedienza dalli Procuratori della Republica ſopra di ciò, che gli haueua comandato, lodò la pietà di quei Padri, e gli eſortò ad oſſeruar le promeſſe.

La quarta non rieſce meno infelice delle tre prime. E' vero, che nella parte preſa dalla Republica, e nel mandato di procura, regiſtrato di ſopra, vi fù queſta conditione, che l' vtile dell' Officio ſi doueſſe riceuere à beneficio del publico; ma ſi fatta conditione non fù accettata da Nicolò, come ſi vede dal ſuo Breue; e con ragione, perch' ella non era coſa da concedere per patto, ma ſolamente per gratia. Vdiamo ciò, che dice in queſto propoſito l' Autore, che ſeguita l' Hiſtoria del Dandolo.

Prælibatus Dux (nimirum Ioannes Dandalus) Patriæ libertatem, & honorem aſſiduè recogitans, à Summo Pontifice priuilegium obtinuit, quòd bona damnatorum de hæreſi in Commune Venetiarum debeant deuenire, ita tamen quòd Commune ob hoc teneatur omnes expenſas facere Officio Inquiſitionis opportunas. a.

a Odericus Raynald. an. 1289. n. 55. vers. meminit.

Fù dunque Priuilegio queſto, e non Contratto, tanto più, ch' era tenuta la Republica à ſomminiſtrare

re le spese à gl' Inquisitori, senza poter pretẽdere l' vtile delle Confiscationi; perciocche, s' egli è douere, che dell' entrate publiche si costituisca salario al Maestro di Grammatica, & al Medico, & a' Professori delle Arti, sarà molto più conueneuole, che dalle Republiche, e da Prencipi Secolari si costituisca sopra le proprie rendite salario competente à gl' Inquisitori, Medici, e Maestri spirituali, i quali tengono purgate e le Città, e le Prouincie de' mali humori, che possono rouinarle. Sentiamo ciò, che dice in questo proposito il dottissimo Pegna *a*.

a Tertia pa. direct. Inquis. q. 104 cõm. 153.

Alit sæpe Respublica Lanistam, alit Grammaticum, alit Medicum, alit denique alios Professores, & ingenuarum artium, & Artifices mecanicarum, magnis salarijs, & stipendijs conductos, & non alet Inquisitores, qui magno labore, & maiore cum vtilitate ei inseruiunt? Alebat olim prophana Ægyptus Sacerdotes è publico ærario, quia Idolorum cultui vacabant, vt scribit Romanus Pontifex in c. Non minus. extra de Immun. Eccles. & Respublica Christiana non alet Censores fidei, per quos intacta Religio, incorrupta fides, & recta Catholicorum Dogmatum obseruatio conseruatur?

Resta adunque prouato, che ciò, che concesse Nicolò IV. intorno all' vtile dell' Officio, fù priuilegio, e non Contratto, ò Concordato, perciocche l'vtile spettaua al Tribunale, e le spese doueano di ragione farsi dalla Republica à gl' Inquisitori. GODONO di questo Priuilegio, se non in tutto, almeno in parte molti Principi d' Italia: ne gode la Spagna, ne

go-

gode Portogallo; nè perciò già mai si è ritrouato Autore alcuno, che si sia sognato di dire, che per tal cagione sia l'Officio dell' Inquisitione proprio di que' Prencipi, e de' i Rè, come hà temerariamente ardito di dire Fr. Paolo, pretendendo col fatto seguito, dice egli, nell'anno 1301. in persona di F. Antonio Inquisitore, di prouare la sua bugia. Io non hò ritrouato frà i registri della Sacra Congregatione notitia di questo fatto. Dico bene, che da esso si può raccorre tutto il contrario di ciò, che pretende Fra Paolo; perciocche se F. Antonio fà monitorio a Pietro Gradenigo Doge, che douesse giurare d'osseruare le Costitutioni Papali, ed Imperiali, da ciò si conosce chiaramente, che l'Officio dell' Inquisitione in Venetia non è proprio della Republica. Non hauerebbe hauuta autorità F. Antonio di comandare al Doge, s'egli fosse stato Padrone dell'Officio, ne meno se fossero stati ambidue vgualmente Giudici, perche *par in parem non habet imperium*. Fà dunque di mestieri di confessare, che l' Inquisitore vsasse dell'autorità Apostolica, con la quale in tutte le parti del Christianesimo, era stato istituito l'Officio dell' Inquisitione, e non da Prencipi secolari.

Il Doge con la sua risposta mostrò d'hauer obedito alle Costitutioni d'Innocentio IV. mentr'egli asserì d'hauer prestato quel giuramento, che richiedeua F. Antonio, nella sua assontione al Dogato. Questo appunto è quello, che haueuano comãdato Innocentio IV. Alessandro IV. & altri Sommi Pontefici; e se

F. An-

F. Antonio si quietò, si quietò vedendo, che il Doge haueua obedito, e non cedette già, perch' egli hauesse mala causa. Tanto bastaua all' Inquisitore col giuramento d' eleggere huomini da bene per cercare gli Heretici, e fargli abbruciare, doppo che fossero stati sententiati da' Prelati, perche in ciò si compliua la sostanza delle Costitutioni Pontificie. Ma si scuopre anche nel racconto di questo caso fatto da Fr. Paolo vna manifesta bugia: dice egli, hauer risposto a F. Antonio il Doge in scrittura publica, d' hauer giurato conforme à quanto era stato Concordato con Nicolò IV. e pure nelle promesse fatte dalla Republica à quel Pontefice non vi è obligo alcuno di giuramento, come si vede espressamente nella Parte presa dal Senato, nella procura fatta à Marco Bembo, e Nicolò Querini, e ne' due Breui di Nicolò, di sopra registrati. L' obligo di giurar l' estirpatione degli Heretici fù imposto a' Dogi nell' elezione di Marino Morosini, seguita nell' anno 1243. le promesse fatte à Nicolò IV. seguirono dell' anno 1289. Hora veggasi, se può mai essere, che Pietro Gradenigo rispondesse all' Inquisitore d' hauer giurato in conformità del Concordato di Nicolò IV. se 46. anni prima era stato istituito quel giuramento.

Passa di quì Fr. Paolo alla materia degli Assistenti chiamati da lui falsamente col nome d' Inquisitori, Titolo, e nome non preteso già mai dalla Republica; e perche non tornaua a lui il conto di ritrouarne l' origine, và sognando antichità immemorabili, e

men-

menzogne inuerisimilissime; spero però io di ritrouarne il vero principio, e di mostrare quanto F. Paolo si allontani dalla verità nel racconto, ch'egli fà dell'aggiustamento, preso sopra gli Assistenti in tempo di Giulio III.

Fù sempre cospicua la pietà della Republica nel riceuere, & eseguire i Decreti de'Sagri Concilij, e particolarmente, mentre si tratta della conseruatione della fede Cattolica, vnico mezzo di mantenere, e di prosperare lo Stato. Nel Concilio Lateranense celebrato l'anno di nostra salute 1215. sotto Innocentio III. fù imposto, come accēnammo di sopra, vn'obligo strettissimo a' Prencipi di giurar d'esterminare da' loro Stati gli Heretici: sono le parole del S. Concilio nel Can. 3. le seguenti.

Moneantur autem, & inducantur, & si necesse fuerit per Censuram Ecclesiasticam compellantur seculares Potestates, quibuscunque fungantur officijs, vt, sicut reputari cupiunt, & haberi fideles, ita pro defensione fidei præstent publice Iuramentum, quòd de terris suæ Iurisdictioni subiectis, vniuersos Hæreticos ab Ecclesia denotatos, bona fide pro viribus exterminare studebunt; ita quòd, quādocunque quis fuerit in potestatem siuè perpetuam, siuè temporalem assumptus, hoc teneatur Capitulum iuramēto firmare.

A questo Concilio, come io dissi, furono presenti gli Ambasciadori della Republica, onde come pia, & obediente a'Decreti Conciliari, obligò il Doge à prestare nella sua assontione il predetto giuramento. Nè

potendosi

potendosi esterminare gli Heretici, se non si ritrouauano, volle la Republica, che il giuramento cadesse sopra il deputare huomini da bene per ritrouarli in conformità di ciò, che il medesimo Concilio haueua incaricato a' Vescoui, & a gli Arciuescoui nel medesimo Canone in quelle parole:

Tres, vel plures boni testimonij Viros, vel etiam si expedire videbitur, totam viciniam iurare compellat, quod si quis ibidem Haereticos sciuerit, vel aliquos occultauerit, seù à communi conuersatione fidelium vita, & moribus dißidentes, eos Episcopo studeat indicare.

Da questi Ordini, e Decreti Conciliari hebbe origine senza dubbio il giuramento, che presta il Doge di Venetia, d'eleggere huomini da bene per ricercare gli Heretici. In progresso poi di tempo, hauendo i Sommi Pontefici esortato, e tal' hora comandato a' Prencipi, e Magistrati secolari d'assistere con la podestà del loro braccio à gl' Inquisitori, com' appare da vna Bolla d' Innocentio, data in Perugia l'anno 9. del suo Ponteficato *a*, dalle Costitutioni d' Alessandro IV. date in Anagni l' anno 6. *b*, Bonifacio VIII. confermando le Bolle d' Innocentio, e d' Alessandro, vsa la medesima parola d' Assistenza nel cap. *vt commissi de haeret. in 6.*

a Pegna loc. cit. f. 14.

b Pegna loc. cit. f. 48.

Il medesimo Nicolò IV. nel primo Breue, ch'egli scrisse al Doge, & alla Republica, di sopra registrato, comanda loro, che non solamente lascia gl' Inquisitori il libero esercitio dell' Officio, ma, affinche con più efficacia, e con più frutto l'esercitino, con oppor-

 tuni

tuni fauori, consigli, & aiuti, loro assistano. Hora questo nome d'Assistenti sù assonto da quegli huomini da bene, eletti dal Doge à ricercare gli Heretici, per condurli a' Vescoui, & a gl' Inquisitori.

Questo chiaramente si scorge dalla forma, con la quale si deputauano, ed è la seguente:

Nos Franciscus Donato Dux Venetiarum &c.

Conoscendo, niuna cosa esser più degna di Prencipe Christiano, che l'essere studioso della Religione, e difensore della fede Cattolica, il che etiam n'e commesso per la commißione nostra Ducale, & è stato sempre istituito dalli Maggiori nostri; però ad honore della Santa Madre Chiesa, hauemo eletti in questi tempi col nostro minor Conseglio voi Dilettißimi Nobili nostri Nicolò Tiepolo, Dottor Francesco Contareni, e Marco Antonio Venier Dottore, come quelli, che sete probi, discreti, e Cattolici huomini, e diligenti in tutte le azioni vostre, e maßimamente doue conoscete, trattarsi dell'honore del Signore Iddio. E vi cõmettemo, che dobbiate diligẽtemẽte inquirere cõtra gli Heretici, che si trouassero in questa nostra Città, & etiam admettere querele contra alcuno di loro, che fossero date, & essere insieme col Reuerendisßimo Legato, e Ministri suoi, col Reu. Patriarca nostro, e Ministri suoi, col Venerabile Inquisitore dell'heretica prauità sollecitando cadauno di loro in ogni tempo, & in ogni caso, che occorrerà alla formatione de' processi: alla quale etiam sarete ASSISTENTI, & etiam procurando, che siano fatte le sentenze debite contra quelli, che saranno conosciuti Rei. E di tempo in tempo ne auisarete tutto quello, che occorrerà,

perche

perche non vi mancaremo d' ogni aiuto, & fauore, secondo la forma della Promotione nostra &c. Data li 22. d' Aprile 1547.

Primo, Questa Commissione chiaramente dà il nome à gli huomini da bene, istituiti dal Doge per cercare gli Heretici, d' Assistenti.

Secondo, Non dà loro altra facoltà, che di cercare gli Heretici estragiudicialmente, douendo poi, ritrouati che gli hauranno, anche per mezzo delle querele, portargli al Nũcio, Patriarca, & Inquisitore, che sono li soli, e veri Giudici delle cause di fede.

Terzo, La cura loro è di sollecitare i detti Giudici à formare i processi, & a promulgare le Sentenze; l'esecutione delle quali è sola del Magistrato secolare, sẽza ch' eglino habbian verun altra parte nel giudicio, che d' vna mera Assistẽza *a*, la quale in buon linguaggio non importa altro, che vna mera obedienza a' Decreti di quei Giudici. a Triuisan. d. 35. n. 2. lib. 2.

Vdiamo ciò, che dicono in questo proposito, e S. Cirillo, e Procopio commentando le parole d' Isaia al cap. 60.

Ædificabunt filij peregrinorum muros tuos, & Reges eorum ministrabunt Tibi &c.

Dice Cirillo:

Reges, hic dicit, Principes populorum, qui assistunt Ecclesiæ Christi, satellitio munientes eam, & liberos eius velut scuto protegẽtes; qui summis ornati honoribus, & Regium sceptrum habentes, Ecclesiæ assistunt, id est obediunt; Assistentia enim obedientiam significat, cedant e-

nim diuinis, ac sacrosanctis vaticinijs, & precationem Ecclesiæ summo in pretio habent.

Seguita Procopio:

Hodie Romanarum Copiarum Duces, regumque timor, insidias ab Ecclesia propellit, vel certè, cum, astandi verbo, vt legunt Septuaginta Viri, loco illius, ministrabunt tibi, vsus est Propheta, Reges obedituros esse, significauit, parent enim diuinis oraculis; & quod iubet Ecclesia, omni ratione venerantur, & seruant.

Questo è il puro Officio de gli Assistenti non solamente di fauorire, e di proteggere gl' Inquisitori; ma di prestar loro ogni obedienza con gli aiuti opportuni, e necessarij.

Non tornaua conto à F. Paolo di rintracciare l'origine di questi Assistenti, ne il loro Officio; e perciò si è dimostrato ignorante; ma non hà potuto sfuggire il titolo d' impudente, mentre chiama gli Assistenti col nome d' Inquisitori: Titolo, come dissi poco anzi, non preteso dalla Republica, ancorche eglino tall' hora siansi vsurpata molt' autorità sopra gl Inquisitori, e le cause del S. Officio; onde l' assistenza si riduceua alla superiorità, e quell' aiuto, e fauore, che si doueua a gl' Inquisitori, quando l' hauessero ricercato, erasi conuertito in dãnosissima distruzione del Santo Tribunale, anzi a tal segno s' auanzò vna volta il Senato, che pretese di far Congiudici nelle cause d' Heresia co' Vescoui, e con gl' Inquisitori i Rettori secolari delle loro Città, come si vede dalla parte seguente.

Franciscus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum, & c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Petro Sanuto de suo mãdato Potestati, & Io. Francisco Emo Capitaneo Bergomi, fidelibus dilectis salutem, & deuotionis affectum.

Hauemo inteso con grandissimo dispiacer nostro, che in quella Città si ritrouano alcuni Heretici, i quali non solamente non viuono Cattolicamente, ma publicamente disputano, e cercano di persuadere a gli altri le opinioni Luterane, cosa, che non volemo comportare per modo alcuno. Per tanto col Conseglio nostro de X. e Zonta, vi commettemo, che, ritrouatoui con quello Reuerendissimo Vescouo, & Inquisitore, dobbiate insieme con loro, e doi Dottori de i Primarij di quella Città, che à voi pareranno, preditti di buona dottrina, non ostante alcuno altr' ordine, formar diligente processo in questa materia, nella quale vi ritrouarete presenti in tutto quello, che si operarà, ouero, se qualche fiata, per alcun necessario impedimento, non potete voi interuenire, farete, che vi si ritroui il Vicario di voi Podestà appresso li predetti. Et vsarete ogni diligenza, acioche il processo sia fatto in quel modo, che si conuiene; e Noi possiamo intendere con buon fondamento, come passano le cose nell' importantissima materia predetta, e finito che sarà, lo mandarete immediate alli Capi del Conseglio sopradetto, il quale poi che l' hauremo veduto, vi daremo auiso di quello ne occorrerà. Datum in nostro Ducali Palatio die 29. Nouembris Indict. 7. 1548.

A Tergo:

Nobil. & Sapient. Viris Petro Sanuto Potestati, & Francisco Emo Capitaneo Bergomi.

Quì cominciarono le querele, e le minaccie di Giulio III., perciocche hauendo la Republica presa Parte nell'anno 1548., che i Rettori delle Città di Terra ferma douessero insieme co' Vescoui, e co gl' Inquisitori esser Giudici nelle cause d'heresia, fè il Papa scriuere al Vescouo di Rauello, suo Nuncio in Venetia, vna lettera dell'infrascritto tenore:

Quanto alla Parte presa, che li Rettori delle Terre habbiano da procedere con gli Ordinarij, da vn canto non hà potuto sua Beatitudine non hauere in consideratione la conseruatione dell'autorità, e libertà Ecclesiastica: e dall' altro tenendo certo, che il fine di que' Signori non sia se non buono, e degno della pietà, e zelo loro verso il seruigio di Dio, e dell'essaltatione della nostra Religione, è stata così sospesa, riseruandosi à farne scriuere quest'altra volta più risolutamente l'intentione sua.

Questa sua intentione gli fù spiegata l'ordinario seguente 29. Nouembre nella maniera infrascritta:

Intorno alla materia della Parte presa da quei Signori sopra il dare l'assistenza à i Rettori nelle cause d'heresia, il Clarissimo Ambasciadore parlò hieri lungamente à N. S. e gli lesse vna longa lettera, che la Signoria gli hà scritta sopra ciò. E perche hebbe da S. B. risposta molto ampla, e giustificata, fino à mostrargli li Canoni antichi, che parlano in termine, per li quali si vede manifestamẽte, che ne quei Signori, ne altri possono poner mano in questa materia, la quale è meramente spirituale, senza incorrere in Censure, e mettere in pericolo la salute dell'anime loro, con esser etiã causa di cattiuo esempio appresso gli altri, li

quali

quali pur troppo si sforzano d' ingerirsi più oltre, che non gli tocca in queste cose, in modo che non solo si concluse, che se ne doueano astenere, ma anche si lasciò intendere, che per sua Santità non restarebbe, che non si publicassero, & innouassero per tutto li Canoni, e Decreti antichi, sopra ciò, accioche alcun non ne potesse pretendere ignoranza, ben desiderando, che quei Signori non piglino ombra, ò pensino, che S. S. faccia tal publicatione per loro, ma vniuersale per tutti, e per debito suo, con affermargli, che questa deliberatione della Santità Sua era stata presa etiam prima, che la lettera di V. S. e l' Ambasciadore fosse vdito. E perche le parti di quei Signori tanto Cattolici e Religiosi, sono di far dar braccio à gli Ordinarij per l' essecutione de i loro Decreti, e sentenze, gli esortaua à contentarsi di quello l' Ambasciadore hà promesso di scriuere tutto pienamēte, onde non accaderà, che V. S. vi faccia altro, rimettendosi al detto ragionamento.

Frà tanto publicò il Papa nella Capella del Venerdì Santo dell' anno 1551. la Bolla seguente.

Iulius &c. a. Pegna in ea 1. col. lect. pag. 152.

Licet à diuersis Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris, etiam per speciales Constitutiones in corpore Iuris insertas, fuerit ritè, & salubriter sancitum, atque decretum, vt seculi Potestates, & Domini temporales, ac Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, & Locorum quorumcunque Rectores, quibuscunque Dignitatibus, Officijs, aut Nominibus censeantur, Diœcesanis Episcopis, & Inquisitoribus hæreticæ prauitatis in ipso Inquisitionis negotio faueant, & assistant; Nemoque ex prædictis Potesta.

testatibus, Dominis, & Rectoribus, eorumque Officialibus de crimine Hæresis, cum merè sit Ecclesiasticum, quoquo modo cognoscat, vel indicet, neq; Diœcesano Episcopo, vel Inquisitori, ipsius Inquisitionis negotio incumbenti, se opponere, aut ipsum aliquatenus impedire, vel impedientibus auxilium, aut fauorem scienter dare audeat, perpetuæ damnationis sententia in eos, qui contra prædicta facerent, promulgata: quam si per annum animo sustinuerint pertinaci, ex tunc velut Hæretici condemnentur. Vsque adeò tamen in omnibus ferè non solum Italiæ, verum etiam alijs Prouincijs, Ciuitatibus, Terris, & Locis complurium Laicorum, vt accepimus, mundanæ gloriæ processit ambitio, vel Sacrorum Canonum inscitia, vel Ecclesiasticæ disciplinæ contemptus, vt in animarum suarum perniciem, atque interitum Diœcesanos Episcopos, & Inquisitores, à Sede Apostolica institutos, inquisitionis Officium exercentes; alij sub iustitiæ prætextu, ne vlli scilicet fiat iniuria, impedire; alij verò sub pietatis colore, vt sontes scilicet seueriùs puniantur, se ipsis Diœcesanis Episcopis, & Inquisitoribus adiungere, & vnà cum eis de ipso hæresis crimine cognoscere, processus formare, formatosque suo Iudicio submittere non erubescant. Cui sanè morbo iam nimis latè progredienti, solitam, ac salutarē Ecclesiæ medicinam pro nostra Pastorali sollicitudine afferre cupientes sæculi Potestates, Dominos temporales, ac Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, & Locorum Rectores supradictos, necnon quascunque alias sæculares Personas, tàm priuatas, quàm publico quouis munere fungentes, requirimus, & monemus, ac eis Iesu Christi

Re-

Redemptoris nostri (cuius vices , licet immeriti , gerimus in terris) nomine præcipimus , ne Diœcesanos Episcopos , & Inquisitores ipsos in suo Inquisitionis negotio , vllo modo impediant , seu perturbent ; neque se in hæresis crimine cognoscendo , vel iudicando quouis etiam Assistentiæ , & fauoris colore , causa , vel occasione (nisi quatenùs ab ipsis Diœcesanis Episcopis , aut Inquisitoribus spontanea , & libera eorum voluntate fuerint requisiti) se ingerant ; Ordinationes , prouisiones , & leges quascunque de ipsius hæresis cognitione latas Sacris Canonibus obsistentes , & Ecclesiasticam Iurisdictionem impedientes sine mora abrogēt , & deleant , prout etiam Nos eas omnes inualidas fuisse , & esse decernimus , & declaramus , ac ex nunc pro abrogatis , & deletis haberi volumus , & mandamus . Qui monitis his nostris non obtemperauerint , quiuè scienter in prædictis consilium , auxilium , & fauorem dederint , nouerint , se non solùm per sacras dictorum Prædecessorum nostrorum Constitutiones , verùm etiam per hanc nostram sanctionem , siuè sententiam , & declarationem perpetuò duraturam (quam auctoritate omnipotentis Dei , ac Beatorum Apostolorum Petri , & Pauli , ac nostra in ipsos non obtemperantes , quacunque illi præfulgeant dignitate in his scriptis proferimus) communione fidelium , & omniū Ecclesiasticorum Sacramētorum perceptione priuatos , ac maledictionis , & excōmunicationis æternæ vinculo ligatos , anathematisque , ac maioris excommunicationis mucrone percussos , vt nemo vnquam in præmissis delinquens , nisi à Nobis , et Successoribus nostris canonicè intrantibus , etiam prætextu quarumcunque facultatum ,

 con-

concessionum, et gratiarum, etiam confessionalium nuncupatarum, etiam à Nobis, et dicta Sede hactenus emanatarum, vel in posterum emanandarum, specificam, et expressam, ac alias quam per verba generalia de præsentibus literis nostris, mentionem non facientium, præterquã in mortis discrimine, absolui possit. Quibus etiam Censuris ipsos Diœcesanos Episcopos, et Inquisitores subiacere volumus, si Laicos secum quomodocunque de ipso crimine cognoscere, aut iudicare permiserint. Vt autem præmissa omnia ad eorum notitiam, quorum interest, deducantur, nullusque de eis ignorantiam iuste prætendere possit, volumus, et Apostolica auctoritate decernimus, quod præsentes literæ per aliquos Cursores nostros, aut Notarios publicos in Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, et Ecclesiæ Lateranen., ac Cancellariæ Apostolicæ valuis, nec non in acie Campi Floræ, vt moris est, publicentur, eorum exemplo in singulis valuis, et Acie huiusmodi affixo, et dimisso. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ requisitionis, præcepti, declarationis, mandati, prolationis, voluntatis, & decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attẽtare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romæ apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingẽtesimo quinquagesimo primo, kalendis Aprilis, Pontificatus nostri Anno secundo.

Hauutasi in Venetia Notitia della publicatione di questa Bolla, ordinò il Senato al suo Ambasciadore, che se ne dolesse agramente col Pontefice, stimando,

ch' ella in odio de' suoi Assistenti fosse stata particolarmente publicata. Il Papa per dimostrare à quei Senatori, che li loro lamenti non erano fondati sul ragioneuole, spedì à Venetia Achille de Grassi, eletto di Monte Fiascone, con la seguente Istruzione.

Le Cause, per le quali propriamente vi mandiamo, sono due, vna per pigliare qualche buon aggiustamento nelle cause d' heresia: Si tiene, che l' Assistenza della Podestà secolare in quella Città, e Dominio sia necessaria, questo non improuiamo, anzi lo desideriamo, purche sia senza ingerirsi nella cognitione, e sentenza, cosa contraria alla dispositione della ragione commune, come appare per la Costitutione di Bonifacio, quæ incipit: Vt Inquisitionis negotium, de Hæret. in 6. la quale Noi hauemo rinouata per vna Bolla particolare publicata, e stampata, con aggiongere solamente, e dichiarare, che l' assolutione della scommunica sia riseruata à Noi; anzi potrete vederla, pigliarne vna copia, e portarla con voi: ci contentaremo d' ogni forma grata à quella Republica citra cognitionem, & sententiam, al quale articolo non consentiremo mai, cum sit crimen merè Ecclesiasticum; e prima lasciaremo dormire l' Inquisitione, rimettendoci alla Prouidenza Diuina, doue non basterà la diligēza humana. L' altra causa dell' andata vostra è per fare capace la Signoria della giustificatione nostra dell' impresa di Parma.

Giunto a Venetia l' eletto di Monte Fiascone col Vescouo di Rauello Nuncio ordinario, trattò sopra la materia in Senato, e diedero ambidue parte del loro negotiato al Papa. Fece egli adunare auanti di se la

Congregatione del Concilio, in cui interueniuano i Cardinali Inquisitori; e, lette in essa le lettere del Nuncio, fè risponder loro dal Cardinale Maffei con le seguenti parole.

Hauendo N. S. fatta chiamare la Congregatione del Concilio, nella quale interuengono ance li Reuerendissimi Inquisitori, S. S. mi commise, che io leggessi le lettere delle Signorie V V. scritte nella materia dell' heresie, le quali per esser degne di consideratione, e per la causa istessa, e per rispetto di quella Republica, e per gli auuertimenti, che dãno inanzi che si venga alla risposta delle lettere, è necessario di fare alcune premesse, e presupporre, che in questo caso dell heresia S. S. non hà mai hauuta, ne di presente hà altra mira, che l' honore, e seruigio di Nostro Signore Iddio, e di questa S. Sede; e che la Bolla, che si publicò il Venerdì Santo, non fù ad altro effetto, che per prouedere à gl' inconuenienti, & abusi non tanto in Venetia, e di cotesto Stato, quanto de i Ministri, e Magistrati secolari d' altri Prencipi, i quali sotto diuersi pretesti impediscono di procedere contra gli Heretici nella loro giurisdizione. E venendo al particolar di Venetia, dico che S. S. è per dichiarar la Bolla sopradetta, secondo che più volte n' hà fatta istanza in quella parte dell' Assistenza, come dirò di sotto, ogni volta che l' Illustriss. Signoria faccia dal canto suo quel che deue, cioè di riuocar la parte presa l' anno passato di procedere contra gli Heretici, secondo la forma della parte vecchia degli Stregoni di Brescia, essendo cõtraria alli Canoni, e Decreti de Sommi Pontefici. Fatte queste Premesse, vengo alle lettere delle Signorie V V. e le

dico,

dico, che ancora, che vi fossero diuerse opinioni de i Reuerendissimi Inquisitori, nondimeno S. S. riassumendole tutte, e facendo distintione dalla Città di Venetia al Dominio, si risolse, che l'Assistenza de i tre Gentilhuomini deputati al Tribunale dell' Inquisitione insieme con l' Inquisitore, & altri Ministri Ecclesiastici, sia non solo buona, ma necessaria per le ragioni, che le Signorie VV. scriuono, e per l' esperienza del passato; massimamente per il fauore, che porta all' Officio l' autorità loro, e per l' esecutione del braccio secolare, non essendo tanto inconueniente, che Persone tali intendano le cose, che si propongono, e dicano anco il loro parere, purche le sentenze, & i processi, che si fanno siano in nome degl' Inquisitori, e Giudici Ecclesiastici. Solo è d auertire, che si faccia elettione d huomini da bene, di buona cóscienza, e timorati dell' honor di Dio, come s' intende, che sono quelli, che hora si trouano in Officio. Quãto al Dominio, S. S. non può approuare in modo alcuno la Parte presa dall' Illustrissima Signoria l' anno passato; e però hauendosi a pigliare qualche espediente, come pare, che quegl' Illustriss. Signori inclinino, & è necessario di fare,

La prima cosa, si hà da reuocare la sopradetta Parte, ò almeno moderarla, perche quando si comportasse, che vi interuenissero i Rettori delle Città, e Luoghi, che ordinariamente sono Gentilhuomini Venetiani, e Persone honorate, per le ragioni dette di sopra della riputatione dell' Officio, e dell' esecutione più facile, non è però da comportare in modo alcuno, che vi siano ne Dottori, ne altri huomini delle Terre, i quali col riuelare i Processi, e con adherenza de' Parenti, essendo interessati, sariano piu tosto per

impe-

impedire, che per far bene alcuno. Oltre che l' hauer riguardo alla causa, & al tempo, che fù presa quella parte vecchia: alla causa dico per cōto degli Stregoni di Val Canonica, doue è gente ignorante, & infetti quasi tutti di superstitioni, che d' heresie. E quello fù caso particolare à tempo, che a pena si sapeua, che fossero Heretici, massime in queste parti d' Italia; & in persone potenti d' ingegno, è di lettere sedotte dal Demonio, come hora si trouano; e le cose vniuersali, non s' hanno da regolare dalle particolari, come fu quella, alla quale prouide la Signoria, e con quel rimedio. E tanto più hora, quanto per li peccati nostri questo veneno del Luteranismo è sparso non solo per le Città, ma per le Prouincie, e Regni; e conseguentemente si hà da prouedere con rimedij vniuersali; conforme però à gli Ordini della Chiesa, & alli Canoni antichi, con quella moderatione, che ricerca la qualità de' luoghi, e la necessità de' tempi. Questo è quanto occorre à S. S. in questo proposito, parendole, che sia vna via di mezzo, e proportionata à tempi presēti, secondo la quale le Signorie VV. che si trouano in fatto, si possano gouernare, hauendo lume della mente di S. S. ch' è in somma, che li tristi siano castigati, e che si conserui l' autorità Ecclesiastica, dando quella sodisfazione, che si può honestamente, e con dignità, alli Magistrati secolari, rimettendo il resto alla prudenza, e giudicio delle Signorie VV. dalle quali s' aspetta d' intendere quello, che hauranno negotiato in questa materia con quella Illustrissima Signoria, acciochè S. S. vi possa pigliare quella risolutione, che giudicarà espediente.

Trat-

Trattarono i Nuncij secondo l'ordine del Pontefice, diedero conto del loro negotiato, e'l Papa à 26. di Settembre del medesimo anno fece dar loro questa risposta.

Quanto alla parte dell'heresia S. S. hà inteso con piacere, che gl' Illustrissimi Signori confrontino col volere di S. B. in moderare la Parte presa l'anno passato, e trouar forma, che i tristi siano castigati, come ricerca l'honore di Dio, e la dignità di quella Republica: la quale lasciando da parte ogni altro rispetto, può essere sicura, che con la mutatione della Religione, si muta anco lo stato, come ci mostra l'esempio della Germania, e dell'altre Prouincie infette d'heresia. In tanto staremo aspettando la venuta di Monsig. de Grassi per intendere il tutto, e pigliar quella risolutione, che sarà espediente, così in questo, come anche nel conseruare la Giurisdizione Ecclesiastica, e liberare vna volta S. S. dal fastidio di tante cause priuate, per le quali le vien data ogni giorno qualche molestia.

Monsign. de Grassi arriuò à Roma, e dalla lettera seguente scritta al Vescouo di Rauello sotto li x. d'Ottobre 1551. si raccoglie la conclusione di quel negotiato.

Prima d'ogni altra cosa FV REVOCATA LA PARTE PRESA dalla Republica sopra la giurisdizione, che pretendeua di dare a' suoi Assistenti di conoscere co' Giudici Ecclesiastici le cause d'Heresia.

Secondo, il Papa permise, e si contentò dell'Assistenza di trè Gentilhuomini di Venetia, e de' soli Rettori delle Città dello Stato; ma senza veruna forte di

ce di Giurisdizione, è co' modi fauoreuoli al Santo Tribunale. Si dice nella lettera:

Monsig. de Grassi gionse à saluamento, & hà dato longamente conto del negotiato, così per conto di Stato, come della materia dell'heresia, à S. B., la quale resta sodisfattissima, e di Sua Signoria, e della Vostra, parendole, che il tutto si sia trattato, con dignità, e prudenza. Et hieri essendo venuto il Clarissimo Ambasciadore all'udienza, S. S. mostrò molto contentamento del riporto del sopradetto Monsignore, ringratiando l'Illustrissima Signoria DELLA REVOCATIONE DELLA PARTE DELL'HERESIE, *come S. S. intende, che faccia anco V. S. con la prima occasione, rallegrandosi con le loro Magnificenze della gratia, che N. S. Iddio le concede, di stabilire quello Stato, conseruando insieme con la libertà la purità della Religione nostra in tanta confusione. Sarà dunque officio di V. S. instare, che si effetui l'appuntamento fatto costì, reputandolo S. S. necessario, & vtile, e parendo à S. S., che si sia fatto non picciolo guadagno con la* REVOCATIONE DELLA PARTE, *con leuare li Dottori delle Terre, e con l'addizione di quelle parole* VOCATIS.

L'appuntamento, che si pigliò, si raccoglie da vna lettera di Monsignore di Rauello, scritta alli 19. di Ottobre 1551. al Vicario di Bergomo, e successiuamente à gl'Inquisitori dello stato, del tenor seguēte.

N. S. mi fà scriuere per questo Corriero venuto da Roma, che S. S. si contenta dell'aggiustamento preso a questi dì con questa Illustrissima Signoria nel modo del procedere

cedere contra gli Heretici: il qual modo è, che con l'Ordinario, e con l'Inquisitore v'interuenga la persona del Rettore del luogo, che pro tempore deputarà l'Illustriss. Signoria, e non altri, se non quanto alli predetti Ordinario & Inquisitore parerà di chiamare per Consultori secondo l'occorrenze le persone, che le piaceranno. E per non incorrere contra Canoni, e la Bolla publicata vltimamente da S. S. V. S. farà auertire, che nelli Processi, e Scritture i Decreti, che si faranno in queste materie con la presenza del Rettore, & altre persone, quando si chiameranno, si dica, ET CVM ASSISTENTIA CLARISSIMI D. N. VOCATI, SEV REQVISITI, VEL VOCATORVM, SEV REQVISITORVM, quando fossero più; perche così si sodisfà a' Canoni, & al voler del Dominio, che v'interuēgano li loro Magistrati, e li tristi nō vadano impuniti. E sarà anco ben fatto, che V. S. ordini col Clarissimo Rettore vn giorno della Settimana, quale le parerà più cōmodo per conuenire, e dare vdienza, e fare espeditioni per questo conto, come anco hà detto l'Illustriss. Signoria, la quale hà già di quest'ordine data notitia alli suoi Officiali: e così a laude di Dio, e sodisfazione di S. S. e di questo Eccellentissimo Dominio, si procederà innanzi; e li castigherà chi lo merita, senza contradizione, e rumore. E questa sarà per risposta alla lettera, che V. S. hà scritta sopra questa materia: e proceda pur gagliardamente contra quelli, che mangiano carne, e fanno altri disordini, & auisi quà, quando gli occorrerà l'opra mia.

In tal guisa furono sopite le contese frà Papa Giulio III. e la Republica, sopra gli affari del Tribunale

della Santa Inquisitione.

Prima d'ogni altra cosa, fù riuocata la Parte pregiudiciale alla Giurisdizione del S. Officio.

Secondo, fù permessa dal Papa la semplice, e nuda assistenza de' Rettori delle Città, priua in tutto d'autorità giuditiale.

Terzo, volle, che negli atti apparisse esser' ella richiesta dall' Ordinario, e dagl Inquisitori, e non data di propria autorità dal Senato: ch'è per l'appunto ciò, che comandauano Innocentio IV. Alessandro IV. & altri Sommi Pontefici nelle loro Costitutioni.

Quarto, Finalmente il Papa consentì à detta Assistenza pe'l solo fauore del S. Officio,& affinche più facilmente i Decreti, e le sentenze contra i Rei del Santo Tribunale fossero esseguite dal Braccio secolare.

Da tutto ciò si può chiaramēte comprendere, come F. Paolo habbia alterato il raccōto di questo Trattato, perciocche primieramente egli non narra la vera cagione del risentimento di Giulio III. che fù quella della Parte presa dalla Republica, con la quale, come si è detto, ella pretese di dare autorità alli Rettori delle Città dello Stato, e giurisdizione di conoscer le cause d'heresia. Mà inorpellando la sua narratione per dimostrare, che il torto fosse dalla parte de gl'Inquisitori, dice solamente, che la Republica ricordò à suoi Rappresentanti il loro debito, accioche per negligenza non fosse introdotto qualche abuso; e scrisse à tutti li Rettori, che douessero tro-

uar-

uarsi presenti alla formatione delli Processi nell'Inquisitione.

Non fà mentione veruna della riuocatione della sudetta Parte, e quello, che più importa, ci non arreca intieramente le parole dell'appuntamento preso, per le quali si mettono in saluo, e l'autorità della Santa Sede, e la coscienza de' Senatori Veneti, facendo solamente mentione della Clausula:

Cum Assistentia, & presentia DD. NN. tralasciando le parole *Vocatorum, seu Requisitorum*, vuole, che stia in libertà anche de' Rettori, il chiamare quei Dottori, che parerà, com' egli dice, conueniente; e pure questa sola libertà risiede negli Ordinarij, e negl' Inquisitori, come appare chiaramente dalla lettera del Vescouo di Rauello, di sopra da me registrata. Aggiunge nel 3. capitolo, che occorrendo caso nelli Castelli, e Ville, sia spedito nella Città principale cō li medesimi Ordini; cosa, che, come appare da' nostri registri, ne anche fù sognata, nō che proposta, e risoluta. E parimente caduto nel difetto di poca sincerità in questo racconto Andrea Morosini vltimo Scrittore dell'Historia Veneta; perciocche ne pur' egli fà mentione della Parte presa, ne della riuocatione di essa. Vuol mostrare, che le risolutioni pigliate furono parto della pietà, e della Religione del Senato; aggionge anch' egli l'articolo del caso, che può occorrere nelle Ville, e ne' Castelli; attribuisce quanto fù concluso à legge particolare della Republica, e finalmente cerca d'insinuare con magni-

 fiche

fiche parole, che l'Assistenza de' loro Magistrati alle cause del S. Officio, è non meno necessaria per la cõservatione della Religione Cattolica, che pe'l mantenimento della libertà della Republica.

Quì adunque egli è necessario di fermarsi, e di ben considerare, che si come non si può chiamare Concordato quello di Nicolò IV. per le ragioni, che habbiamo addotte di sopra, così al trattato fatto in tẽpo di Giulio III. non si può dar questo nome. Nelle materie, e nelle cause in tutto, e pertutto Ecclesiastiche, ciò che il Pontefice concede, ò permette, si hà da riputare mera gratia, e non contratto *a*. Se tal' ho a sono chiamati col nome diConcordati que' priuilegij, che da Sommi Pontefici sono stati conceduti ad alcune Prouincie del Christianesimo, per isfuggire vn maggior male, restano tuttauia appresso l autorità loro come semplici gratie, e priuilegij reuocabili à lor talento *b*. Non cadono le materie spirituali in commercio; ma se alcuna cosa concede di esse il Papa, tutto si spedisce per via di grazia *c*; e questo nome di Concordato, ò Contratto in queste materie, è improprio, ne si può sostenere, se non solo ad effetto, che si creda rendersi difficile il Papa à derogargli *d*. Ma quando il Papa espressamente vuol derogare, non vi è dubbio, che lo può fare; massimamente quando il seruigio di Dio, della Religione, e della causa publica lo richiede. Essendo adunque, ciò che fù stabilito da Nicolò IV., e da Giulio III. nelle materie del S. Officio con la Republica, mera

a Rot. decis. 166. n. 1. p. 3. recent.

b Rota vt supra.

c Puth. decis. 52. n. 9. lib. 1.

d Rota vt supra.

gratia

gratia, e priuilegio di que' Pontefici per confessione di Fr. Paolo, si potria riuocare, non che dichiarare: ond'è vanità il dire, che non dourà nuocerli punto qualsiuoglia decreto, che si faccia.

Sarebbe veramente vn bel fatto, se l'Assistenza comandata da Pontefici pe'l solo fauore, & aiuto del S. Officio, non potesse essere vietata, s'ella, quasi carne ribellante allo spirito, volesse oltraggiarlo, & in vece d'aiuto, recarle danno, & ingiuria. Di già habbiamo veduto, che al tempo di Nicolò IV. la Republica non diede alcuna cosa del suo al S. Tribunale, ne alla Sede Apostolica, onde si possa chiamare quella obedienza, che prestò per mezzo de' suoi Procuratori il Senato al Sommo Pontefice, Concordato, ò Contratto. Il medesimo fù osseruato in tempo di Giulio III. Piglia la Republica vna Parte, contraria alla dispositione de' Sacri Canoni, e che in veruna maniera si può sostenere, volendosi per mezzo di quella vsurpare la Giurisdizione Ecclesiastica, che risiede solamente ne' Vescoui, e negl'Inquisitori. Il Papa se ne richiama, e la fà riuocare. Pretende il Senato, che per maggior beneficio del S. Tribunale, debbano assistere alla formazione de' Processi nelle cause d'heresie i Rettori delle Città: consentì il Papa à quest' Assistenza, ma con le conditioni prescritte dalle Costitutioni Pontificie, cioè à dire, s'ella sarà ricercata da i Prelati Ecclesiastici. E che cosa hà dato del suo in ciò la Republica al Papa? Hà fatto altro, che prestare quell obedienza, ch'era dovuta alla pie-

tà Christiana? Hanno dunque conceduto gratiosamente e Nicolò IV. e Giulio III. del loro, senza ricevere dell'altrui. E se vorrà il Senato di Venetia corrispondere all'antica sua pietà, e conseruare nel suo Dominio la Cattolica Religione, sarà douere, ch'egli riceua con ogni sommissione, riuerenza, e rispetto i Decreti, e le Bolle de' Sommi Pontefici nelle materie spirituali, e particolarmente dell'heresia: nel giuditio della quale dichiarò con molta ragione Gregorio XIV. che non poteua intromettersi la Podestà secolare; e Fr. Paolo fà gran torto alla pietà della Republica in voler dimostrare, ch'ella fù cōtraria a' Cōcordati; perch'ella non hà già mai preteso, che li suoi Assistenti siano Giudici di questo delitto, ne Inquisitori guerniti d'autorità giuditiale; anzi nell'appuntamento preso con Giulio III. espressamente si dichiara, ch'eglino non habbiano veruna sorte di cognitione ne de' processi, ne delle sentenze; e lo confessa Fr. Paolo nel cap. 4. del suo Discorso.

Nel esempio, ch'egli arreca dell'Inquisitione di Spagna, fà al proposito. Primo, perch'egli è falso, che l'Inquisitione di que' Regni sia soggetta al Rè. Secondo, è parimente falso, ch'ella cosa sia stata stabilita per Concordato. Terzo è pur bugia, che per nuna Bolla, ò Ordinatione fatta a Roma gli Spagnuoli non habbiano voluta alteratione alcuna: onde per chiarire questi punti, fa di mestieri di ritrouare l'origine della Inquisitioni di Spagna.

Egli è certo, che introdotta da Sommi Pontefici nel-

nella Christianità la delegata Inquisitione, & appoggiata à Frati dell'Ordine di S. Domenico, e di S. Frãcesco; sino da quei primi tempi furono deputati ne' Regni di Spagna Inquisitori dell'Ordine de' Predicatori, come appare da vna Bolla di Clemente IV. spedita l'anno 1267. *a*; e da vn'altra di Clemẽte VI. spedita l'anno 1350. *b*; e da altra di Bonifacio IX. spedita l'anno 1394. *c*; Nelle quali que' Pontefici diedero autorità a' Prouinciali dell'Ordine di S. Domenico di deputare Inquisitori del lor Ordine ne Regni di Leone, di Castiglia, e di Portogallo: & è in ciò chiarissimo il Testimonio d'Alfonso Tostato Vescouo d'Auila, il quale ne' suoi dotti Commentarij sopra i Libri del Paralipomeno *d* dice:

a Param. de orig. Inqui. lib. 2. t. 1. c. 2. n. 7.

b Param. lo co cit.

c Param. loc. cit. n. 8.

Hi enim sunt apud Nos Inquisitores hæreticæ prauitatis, qui inquirunt circa eos, qui sunt infamati de heresi.

d Tost. lib. 2. Paralip. c. 17. q. 14.

Scopertisi poi nel tempo di Ferdinando il Cattolico, e d'Isabella sua moglie, vna mano di perfidi Christiani giudaizanti, nè essendo quel paese netto dall'empietà Maomettana, supplicarono quei Rè Sisto IV. all hora Pontefice, à voler deputare vn'Inquisitor Generale in tutti i Regni, da essi posseduti. Cõdiscese alle loro istanze il Papa, e deputò senza conditione, ò patto nell'anno 1483. Tomaso da Torrecremata dell'Ordine de' Predicatori. Questa deputatione fù poi confirmata da Innocentio VIII. cõ suo Breue dato in Roma l'anno 1484. *tertio Idus Febr.* e secondo del suo Pontificato *e*. Dal qual Breue si vede chiaramente, che il Papa non conferma alcun

e Breue regist. à Param. lib. 2. tit. 2. c. 5. n. 10.

Inquisitore nominato dal Rè; ma lo deputa di moto proprio: e così han seguitato i Sommi Pontefici fino a questo secolo, di deputare di moto proprio di certa scienza, *& non ad alicuius instantiam* gl' Inquisitori di Spagna *a*.

a Ex Regist. S. Officij &c.

E se bene il soggetto, che si hà da deputare, è raccomandato al Papa dal Rè, non è tenuto il Pontefice di riceuerlo, ò di confermarlo. Hora quest' Inquisitor Generale non hà veruna soggezione al Rè: anzi quando i Rè han voluto alterare la sua giurisdizione, vi si è opposto, & è conuenuto al Rè di cedere, come manifestamente appare da vn fatto, che succedè al tempo di Carlo V. Pretesero al principio del suo dominio i Christiani nuoui (con tal nome sono chiamati ne' Regni di Spagna i discendenti da Mori, e dagli Hebrei) d ottenere da lui, che i nomi de' Testimonij esaminati nelle cause d' heresie, si publicassero, e propalassero a' Rei, & offeriuano al Prencipe nuouo, e bisognoso, ottocento mila scudi: s oppose all' istanza, & all' offerta F. Francesco Ximenez Inquisitor Generale; cedè Carlo alle parole di Ximenez, e si ritrasse dall impresa *b*.

b Param. lib. 2. tit. 1. c. 5. n. 6.

Egli è vero, che pe'l gran beneficio, che ne risulta alla Cattolica Religione in quei Regni, hanno i Sommi Pontefici, & i Rè medesimi arricchito quel S. Tribunale di molti Priuilegij; ma non sono stati già mai i Rè, ò gl Inquisitori così poco pij, e rispettosi verso la S. Sede, che habbiano ricusato di riceuere Bolle, e di obedire à gli Ordini de' Sommi Pontefici.

Inno-

Innocentio X. di sempre gloriosa memoria comandò al Vescouo di Plasencia Inquisitor Generale, che mandasse à Roma vn Processo, ch' egli haueua fabricato contra vn gran Personaggio di que' Regni; obedì, e lo mandò per vn' espresso Ministro di quella Generale Inquisitione a. E qualunque volta i Pontefici hanno voluto ò Rei, ò Processi, ò hanno publicate nuoue Costitutioni, e Decreti nelle materie di fede, si è mostrata dall' Inquisitor Generale, e da' suoi Ministri vna pronta obedienza.

a Ex Regiſtris S. Officij ann. 1649.

Ma ritornando al nostro principale istituto: Io non sò, con quale fronte F. Paolo voglia rimprouerare di poca fede chi hà registrato nel Direttorio stampato in Roma l'anno 1584. vn Breue di Leone X. diretto à gli Ordinarij, & Inquisitori del Dominio Veneto, Dato in Roma l'anno 1521. del suo Ponteficato l'ottauo; con voler dare ad intendere, che non sia vero, come non cauato da luogo autentico: che non fù eseguito, ne forse veduto; perche il Breue non può essere più giustificato di quello ch' egli sia, e per ciò dimostrare, io lo registrerò qui di parola in parola b.

b Pegn. in collect. literarũ Apost. pag. 127.

LEO X.

Vniuersis, & singulis locorum Ordinarijs, & hæreticæ prauitatis Inquisitoribus in Dominio Venetorum consistentibus, salutem, & Apostolicam Benedictionem. Honestis petentium votis libenter annuimus, eaque fauoribus prosequimur opportunis. Alias ad petitionem Dilectorum filiorum Nobilium Virorum Ducis, & Dominij Venetorum, cùm in Brixiensi, & Bergomensi Ciuitatibus,

& Diœcesibus quoddam hominum genus perniciosissimum, ac damnosissimum, infectum labe hæretica, per quam susceptionem renunciabatur Baptismatis Sacramento, Dominum abnegabant, & Sathanæ, cuius consilio seducebantur, corpora, & animas conferebant, &, vt illi rem gratam facerent, in necandis Infantibus passim studebant, & alia maleficia, & sortilegia exercere non verebantur. Quod ita factum esse videbatur, vt ad eorum errorem extirpandum, opportuna adhiberentur remedia. Volentes etiam eiusdem generis nonnullos, indicibili penè obstinatione, omninò vitam potius perfidè amittere, quàm errorem suum cognoscere maluisse; & propterea de rigoroso nimium (vt dicebatur) vestrorum Ordinariorum cōtra tales processu, dubitantes, Venerabilem F. Episcopū Polensem nostrum, & Apostolicæ Sedis apud eosdem Ducem, & Dominium Nuncium, vobis adiungendum duximus, cum facultate, vel per se, vel per alium, seu alios, processus, per vos habitos, seu factos examinandi, & reuidendi. Et si vos Inquisitores processus prædictos ritè, & rectè, ac iuxta formam iuris habitos, fecissetis, contra tale hominum damnatorum genus, vnà vobiscum procedendi, & inquirendi: necnon Procuratores, & Aduocatos, Scribas, cæterosque ad Inquisitionis præfatæ exercitium necessarios, & opportunos, Officiales, & Ministros, cum competentibus salarijs deputandi, & homines prædictos, qui redire ad Ecclesiæ vnitatem vellent, clementer suscipiendi, eisque pœnitentiam salutarem iniungendi, & eos absoluendi, etiam in vtroque foro, & incorrigibiles condemnandi, & brachio sæculari tradendi, cætera

quæ vos de Iure, vel consuetudine facere possetis, & deberetis, faciendi, gerendi, exercendi, exequendi, prout in literis de super confectis continetur.

Cum igitur commißionis huiusmodi vigore, præfatus Nuncius Venerabilem Fratrem Episcopum Iustinopolitanum in partibus illis commorantem, ad præmißa vnà vobiscum pertractanda, & exequenda subdelegauerit, vosque, & ipse subdelegatus in Valle Communica Brixiẽ. Diæcesis, vbi maximè huiusmodi damnati generis homines vigent, & pullulant, processeritis, & nonnullos culpabiles repertos, & Curiæ seculari tradendos, necnon etiam condemnatos habueritis, videtur, quòd per Venetorum Collegium Prætori Brixiẽ. mandatum fuerit, ne sententias huiusmodi exequeretur, & vobis, & eidem subdelegato, ne ad executionem illarum procederetis, inhiberet, prout inhibitum fuit; ac expensas, & salaria pro huiusmodi Inquisitionis negotio necessaria submoueret, & retraheret, necnon processus contra culpabiles prædictos habitos, & factos, eis transmitteret, seu transmitti faceret: & quod deterius est, subdelegatum prædictum ad coram eis in Ciuitate Venetiarum comparendum cogeret, & compelleret, prout coactus, & compulsus fuit. Et quia propter dictas literas, in quibus dictus Nuncius adiunctus fuit, ab aliquibus hæsitatur, an propter hoc facultas vestra diminuta existat, ita quod prout ante datas huiusmodi literas potuissetis procedere, non poßitis; indecensque, & contra iuris, & Sacrorum Canonum dispositionem, ac Ecclesiasticam libertatem existat, Laicos de personis, & causis Ecclesiasticis se intromittere, nolleque

iniunctam à vobis executionem adimplere, nisi processibus, ac sententijs per eos visis, & examinatis, ac si ipsi in Clericos, causasque Ecclesiasticas superioritatem, & Iurisdictionem haberent, cùm tamen in Clericos, causasque huiusmodi Laicis nulla facultas attributa sit, quos obsequendi, & exequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, propter quod inter Christifideles non modicum surgit scandalum.

Nos igitur, ne, quod ad salutem animarum, & dictarum causarum faciliorem expeditionem introductum est, in damnum, & percellationem conuertatur, & propterea ob diuturnitatē temporis infelices animæ huiusmodi peccatis magìs grauentur, & ad omne circa hoc dubium tollendum, vos, prout ante datas dictas literas de Iure, & consuetudine, seù priuilegio procedere poteratis, necnon etiam contra maleficos, & sortilegos, & à fide apostatantes, prout criminis postulauerit qualitas procedere posse, & debere; auctoritate Apostolica tenore præsentium decernimus; & declaramus: Vobis committentes, & mandātes, vt eosdem Venetos, & illorum Ducem, & Officiales suos, ne ipsi vlteriùs in huiusmodi causis se intromittāt, sed quod iniunctas sibi executiones, & fortè iniungendas, postquam requisiti fuerint, sine aliqua processuum, per dictos Ecclesiasticos Iudices factorum, visione, vel examinatione, promptè exequantur, moneatis, et hortemini. Et si hoc facere neglexerint, vel recusauerint, vos eos per Censuras Ecclesiasticas, et alia iuris opportuna remedia, appellatione postposita compellatis. Præmissis, ac Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, Statutisque, et

Con-

Consuetudinibus Ciuitatum, et Diæcesum prædictarum Iuramento firmatis, Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, cæterisque contrarijs non obstantibus quibuscunque. Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 15. Februarij 1521. Pontificatus nostri anno 8.

Queste sono parole del Breue: Vediamo hora, chi lo stampò, in che peccò contra la buona fede.

La buona fede non vuole, che si faccia vn Breue, ò Bolla, che sia contraria à i patti, & alle conuentioni; Consideriamo, se negli appuntamenti presi sotto Nicolò IV. e sotto Giulio III. quando si potessero chiamare Concordati (hauendo noi dimostrato non esser tali) se vi sia alcun capitolo, nel quale si conceda al Senato Veneto, & à suoi Magistrati alcuna sorte di giurisdizione nelle cause del S. Officio. Certo è, che nella Procura fatta dal Doge à Marco Bēbo, & à Nicolò Quirino, & in tutto quel trattato, che non fù, che di mera obedienza, & osseruanza verso il Pontefice, e 'l S. Tribunale, non vi è alcuna parola, ò inditio veruno di tal cosa; anzi dalla Parte presa dalla Republica nell' anno 1243. di sopra registrata, si vede chiaramente, che il Doge non haueua altra parte nelle cause d'heresia, che di deputare alcuni huomini da bene per ricercare gli Heretici, e di farli dare al fuoco per esecutione delle sentenze de' Prelati.

Nell' appuntamento preso sotto Giulio III. non solamente nō si cōcede à gli Assistenti autorità giudiciale, mà onninamente si toglie loro; semplicemente sono permessi per riputatione, aiuto, e fauore del-

l'Offitio, e per ageuolare l'esecutione delle sentenze degli Ordinarij, e degl'Inquisitori. Onde che peccato commise Leone à dichiarare, che nelle materie Ecclesiastiche, e particolarmente dell' heresia, il Magistrato secolare non habbia che fare, e solo sia obligato d'eseguire la sentenza senz' altro? Non era stato ciò comãdato tãti secoli prima da Bonifacio VIII? a Vdiamo le parole della sua Costitutione:

a c. Vt Inquisit. negotiũ de hæret. in 6.

Prohibemus quoque districtiùs Potestatibus, Dominis temporalibus, et Rectoribus, eorundemque Officialibus supradictis, ne ipsi de hoc crimine (hæresis) cum mere sit Ecclesiasticum, quoquo modo cognoscant, vel iudicent, siuè captos pro eodem crimine, absque dictorum Episcoporum, siuè Inquisitorum, aut saltem alterius eorum, licentia, vel mandato, à carcere liberent, aut executionem sibi pro huiusmodi crimine à Diœcesano, vel Inquisitoribus, seù Inquisitore, iniunctam, prõptè (prout ad suum spectat officium) facere, seù adimplere detrectent, vel aliàs Diœcesanorum, vel Inquisitorum Iudicium, sententiam, siuè processum directè, vel indirectè impedire præsumant.

Vdiamo qual pena statuisca Bonifacio contra i trasgressori.

Si quis verò de prædictis Potestatibus, Dominis temporalibus, Rectoribus, vel eorum Officialibus, seu Balliuis contra prædicta fecerit, aut præfato fidei negotio, sæpè fatis, Diœcesano Episcopo, vel Inquisitoribus incumbenti, se opponere fortè præsumpserit, vel ipsum aliquatenus impedire, necnon qui scienter in prædictis dederit auxilium, consilium, vel fauorem, excommunicationis se-

nonerit

nouerit mucrone percussum, quam si per annum animo sustinuerit pertinaci, ex tunc velutι hæreticus cōdemnetur.

Non haueua confirmata la Costitutione di Bonifacio Giulio III. nella Bolla, *Licet ex diuersis*, di sopra registrata, e dichiarata, che il Magistrato secolare non haueua che fare nelle cause d'heresia, prima che si stampasse doppo il Direttorio la Bolla di Leone?

Hora si considerino gli asserti Cōcordati; e si vegga se per essi sia stato derogato à questa Costitutione, ò pure se sia stata preseruata, come fù espressamente nell'appuntamento preso sotto Giulio III. di sopra da noi registrato. Adunque se così è, Leone non fece con la sua Bolla atto alcuno contrario à detti Concordati; nè si può tacciare per atto di poca buona fede la stampa della detta Bolla, ò Breue. Ben sarà atto di pessima fede quello di Fr. Paolo in volere dare ad intendere con vna mano di menzogne, che quel Breue habbia offesa la Giurisdizione de' Rappresentanti della Republica.

Il Breue è vero, e si hà ne' Registri di Leone; ne perche fosse ordinato, trēta giorni doppo la data del Breue, che non ostante le sentenze date dal Vescouo di Limino, fossero rifatti i Processi, si hà da dire, che il Breue non fosse eseguito; perche da vn'atto, come fù quello, se pur fù vero, non si può argomentare difetto di Podestà nel Pontefice, e che non habbia hauuto effetto nel suo Breue, mentre e quella parte, e la fatta al tempo di Giulio III. furono riuocate, e fù ridotta l'autorità de' Rappresentanti ad vna mera

Assistenza : & hoggi così si osserua, come s'osseruaua prima di quell'atto. Onde chiaramente si scorge, che il Breue di Leone nello Stato Veneto è nella sua verde osseruanza.

Di quì passa F. Paolo à persuadere al Senato Venetiano con vna man di propositioni ãco heretticali, esser necessario di mantenere que'Concordati, perche la Corte di Roma non mancarà già mai di fomẽtare la sua pretensione, la quale è, che gli Assistenti siano meri essecutori delle sentenze de gl'Inquisitori.

Dice adunque, che la Podestà, che hà il Prencipe secolare, viene immediatamente da Dio, onde non la può lasciar diminuire.

Secondo, che questa Podestà è data per benefizio del Popolo, ma con tal conditione, che il Prencipe non hà obligo alcuno al suddito di gouernarlo, l'hà però a Dio; onde la protezione, che ne tiene verso il suddito, è gratia: verso Iddio, è debito.

Terzo, douersi auuertire da Prencipi, che l'auaritia, e l'ambitione (à suo dire de gli Ecclesiastici, e degl'Inquisitori) non dannifichi il priuato.

Quarto, che quando vn Potentato non hà la gratia di chi comanda le cose Ecclesiastiche, la Religione serue per pretesto d'opprimerlo. Per autenticare queste sue peruerse opinioni, mette in campo alcuni fatti succeduti in tempo di Giouanni XXII. narrandogl'in tutto, e per tutto contrarij alla verità, come si vedrà nel vero racconto di ciascheduno.

Queste

Queste Propositioni, dettate da F. Paolo nelle scritture, ch' egli compose in altra occasione, furono non solamente riprouate da dottissimi huomini, ma condennate dalla Sacra Congregatione del S.Officio, come da me si è accennato di sopra. Dirò ben io, che vno delli Assiomi politici istillato dal Demonio nella mente de' Conseglieri de' Prencipi, è, che il Papa sotto pretesto della Religione cerchi d' occupare con la giurisdizione spirituale anco i loro Dominij. In questa fucina si son fabricati lo Scisma, e l' Heresia; perciocche persuasi dalli poco pij Ministri i Rè, e gl' Imperadori, non solamente han cercato d' atterrare la giurisdizione Ecclesiastica, ma scordatisi d' esser Pecore dell' Ouile di S. Chiesa, di cui Capo visibile è il Sommo Pontefice, han' osato tal hora di pareggiarsi seco nella Podestà, e di separarsi dalla stessa Greggia. E pure ne' tempi migliori quando la pietà Christiana regnaua ne' cuori loro, non s' vdiuano altre voci, che d' obedienza, e di sommissione verso i Sommi Pontefici, dalle mani de' quali gl' Imperadori, e i Rè pigliauano i Scettri, e le Corone: e la stessa Republica di Venetia ne' suoi Natali riconobbe questa suprema autorità in Deodato Sommo Pontefice, all' hora quando per mezzo de' suoi Ambasciatori lo supplicò, *Vt instituendi, eligendiq; Duces, Pontifex Apostolica auctoritate Ius Venetis perpetuò confirmaret*, come dice Pietro Giustiniano *a*.

a Petr. Iustin. Hist. Venet. l. 1 pag. 6.

Ludouico il Bauaro nemico atrocissimo della Sedia Apostolica fù vno di quelli, ch' hebbe ardire di

non volere riconoscere la Podestà Imperiale dal Papa; s'auanzò tant'oltre, che pretese di poterlo anco castigare. Hebbe egli i suoi Consultori non men politici di F. Paolo, i quali a piena bocca affermauano, deriuare l'Imperio immediatamente da Dio. Ma si come Giouanni XXII. ripresse l'ardire del Bauaro, così dannò per Heretici i suoi Consultori a. Nel tempo adunque, che Ludouico perseguitaua la Chiesa, vsurpaua i Beni, e gli Stati alla Sedia Apostolica, molti Signori d'Italia, che seguiuano le sue parti, si ribellarano anch'essi al Pontefice. Vno di costoro fù Matteo Visconti, di cui per tralasciare ciò, che ne dice il Papa nella sua Bolla, vdiamo, come ne parla il Coiro diligentissimo Scrittore delle cose di Milano b.

a Oderic. Raynal. an. 1327. n. 1. & 28.

b Coir. p. 3. pag. 187.

Ne' medesimi tempi (dic' egli *) Giouanni Pontefice hauendo molte volte i Tiranni d'Italia ammoniti, che volessero rimanere nella sua obedienza, e quelli più contro di lui crescendo, sotto precetto di scommunica, e d'essere interdetti di nuouo li ammonì, à volere in tutto tornare, quando per la Santa Chiesa gli fosse imposto, all'obedienza di quella, secondo l'antica consuetudine, altrimente come ribelli, e violatori della Christiana Religione col rigore di giustitia gli andarebbe contra; ma essi con alcune simulate parole gli risposero, che i Dominij suoi di ragione apparteneuano all'Imperiale Maestà, e che anco vacando l'Imperio veruna cosa apparteneua al Pontefice: Ancora i Vicariati, e Potestati già concessi per l'Imperadore, non si poteuano rompere, e benche gli potesse molestare,*

re, però non gli poteua estirpare. Il perche di nuouo il Pontefice col Conciſtoro de' Cardinali contro coſtoro ſuſcitò co' nuoui Proceſsi, & ammonitioni, ſpecialmente contro di Matteo Viſconti, & i figliuoli, i quali ſecondo il coſtume della Chieſa fece citare, il che dilatandoſi in molti termini, niuna congrua parola non riſpondeuano. Per la qual coſa finalmente di commune Conſeglio furono interdetti, e d'indi Matteo co' figliuoli diuulgò per Heretici, non ſolo perche haueſſero rotti i ſuoi comandamenti, ma ſoggiongeua, ch'erano compreſi in bruttiſsima hereſia, eſſendo denonciati al Pontefice d'alcuni errori per Bonifacio di Farra Giuriſperito, Laurentio Gallina, e molti altri, che in que' tempi dimorauano nella Corte del Pontefice. Fù dunque oppoſto à Matteo, & à figliuoli, che errauano negli articoli della fede, maſsimamente della Riſurrezione, rubbauano le coſe Eccleſiaſtiche, le Vergini ſacrate violauano, vccideuano, tormentauano d'ogni generatione di Sacerdoti. Secondo, ch'erano fautori degli Heretici, impedendo gl' Inquiſitori di quelli. Terzo, che ſtauano pertinaci nella ſcommunica. Quarto, che ſouente fiata domandaua il Nemico dell humana natura; e tra l'altre coſe gli opponeua, che haueua conſeruata vna meretrice heretica, nominata Guglielma, della quale habbiamo detto di ſopra. Per queſti accuſatori ſimili coſe ſi opponeuano à Matteo, e figliuoli, del che eſſendone fatte alcune pruoue, rimaſero dal Pontefice interdetti, e dannati con atroci ſcommuniche. Sin quì il Coiro.

Queste furono le vere colpe di Matteo, per le quali fù ſcommunicato, & interdetto; e non già perch'

egli seguitasse le parti di Ludouico il Bauaro. Ma se per questa sola caggione fossero state fulminate le Censure, haurebbero seco recata la douuta giustificatione, perciocche Ludouico diuenuto perfido nemico di S. Chiesa, non solamente con tirannica violenza le occupò il suo Patrimonio, e le sue Città, ma violando le Diuine leggi, e l'humane, hebbe ardire di eleggere vn' Antipapa; e diuenuto cō esso Scismatico, tentò di abbattere il vero Viccario di Christo, e di rouinare la Sedia Apostolica.

Contro i Scismatici, ed i loro adherenti, hanno in tutt' i secoli i Sacri Concilij, & i Sōmi Pontefici medesimi fulminate Censure, & Interdetti *a*. Onde molto giustificatamente Giouanni comandò alla Republica, che non tenesse commercio con Matteo, e co' suoi sudditi. Portò seco la medesima giustificatione, e'l precetto, ò mentione fatta da Guido Rangone Vescouo di Ferrara, e da F. Buono Inquisitore alla Republica, affinche non tenesse commercio con Rinaldo, & Obizo da Este, & i loro adherenti, e sudditi per hauerli 'l Vescouo, e l' Inquisitore condennati per Heretici; perciocche niuno, ancorche mediocremente versato nell' Historie, vi è che non sappia le ragioni del leggitimo Dominio, che hà sempre tenuto, e tuttauia ritiene la Sedia Apostolica sopra la Città, e Ducato di Ferrara *b*.

Fr. Paolo con la sua maledicenza chiama i Pontefici occupatori, & i Tiranni ricuperatori. Rinaldo, & Obizo da Este, all' vso degli altri Tiranni d' Italia,

va-

a Schis. c. de sequac. 25. q. 2. Bulla in Cœna Domini.

b Raynald. an. 1310. nu. 23.

valendosi dell' occasione, che recaua loro l'assenza del Pontefice, contro 'l proprio giuramento, s'intrusero con l'adherenze de' Cittadini nel gouerno di quella Città, e la riconobbero da Ludouico il Bauaro già condennato per Heretico, e gli giurarono fedeltà. Ordina il Pontefice à suoi Delegati, che gli ammoniscano à restituire Ferrara alla Chiesa: si dimostrano disobedienti, e contumaci, e perciò sono scommunicati. Indi dichiarati fautori d' heretici, e la Città interdetta.

Non curano le scommuniche, sprezzano l' Interdetto. Comanda il Papa al Vescouo di Ferrara, & all' Inquisitore, che contra i contumaci proceda, essendosi resi sospetti d' heresia, anzi heretici formali, mentre così temerariamente sprezzauano le Censure, & adheriuano ad vn' Imperadore Scismatico, & Heretico; sono perciò, come tali, sospetti d' heresia condennati *a*. Sarà dunque ragioneuole il precetto, fatto alla Republica di Venetia dal Vescouo, e dall' Inquisitore, che non hauesse commercio con esso loro. Hò detto di sopra, che ne' tempi migliori, quando la pietà Christiana regnaua ne' cuori de' Prencipi, non s' vdiuano se non voci d' obedienza.

a Raynald. an. 1327. num. 2.

Furono scommunicati i Venetiani da Clemente V. per hauer anch' essi occupata Ferrara: l' Historia è assai nota, e dagli Scrittori delle cose Venete registrata. Ricorsero alla clemenza del Pontefice, e chiesero l' assolutione non solamente per se stessi, ma per i loro fautori, & adherenti. Queste sono le parole

role del mandato di procura, fatto dal Doge, e dal Senato, à Carlo Quirino, & à Francesco Dandalo:

Ad præsentandum se ad pedes Sanctissimi Patris, & Domini nostri Clementis Diuina Prouidentia Papæ V. & sanctitati, & clementiæ suæ omnem reuerentiam exhibendam, & ab eius benignitate veniam, gratiam, & misericordiam humiliter implorandam, & ad supplicandum eidem humiliter, vt absolutionis beneficium secundum formam Ecclesiæ à quibusuis excommunicationum sententijs, & culpis, offensis, excessibus, iniurijs expressis, & damnis datis, & alijs quibuscunque violentijs perpetratis, commissis, & illatis per dictos Dominum Ducem, & Venetos, ac personas quascunque Ciuitatis Venetiarũ, & Districtus, & singulares personas ipsius Ciuitatis, & Districtus, eorumq; valitores, auxiliatores, complices, & fautores, vel alios de mandato ipsorum in Ciues, & Ciuitatem Ferrariensem, Comitatum, & Districtum eorum ipsumq; auxiliatores, valitores, defensores, &c. a

Raynald. an 1310. num. 31. Da che chiaramente si comprende, con quanta ragione Guido Rangoni Vescouo di Ferrara, e F. Buono Inquisitore ammonirno la Republica a non dare aiuto, & non tener commercio con gli Estensi, scõmunicati, per l'inuasione di quella Città, e dichiarati Heretici per la loro ostinata contumacia.

Col medesimo fondamento procedè Innocentio VI. contro la stessa Republica, acciocch'ella non porgesse aiuto à i Malatesti, à gli Ordelaffi, & à i Mãfredi. Erano i delitti di Francesco Ordelaffi atrocissimi, e lo sprezzo, ch'egli faceua delle Censure, fa-

cri-

crilego *a*. Poteuano i Pontefici contra simigianti vsurpatori, come contra rei di lesa Maestà, e ribelli procedere anco alle pene temporali, e non solamente valersi delle spirituali; ma vollero con la loro pietà spegnere l'vsurpatione, e non gli vsurpatori. *a* Raynald. an. 1355. num. 21.

Se vn Cittadino della Republica, gouernando vna Città di quel Dominio, s'impadronisse di essa, sarebbe reo di quel delitto, che commisero gli Estensi, e gli altri nominati di sopra. Se contro di lui si procedesse col rigore de' Bandi, e con pena capitale, e con la proscrizione, non potrebbe ciò recarsi ad ingiuria; Ma se pentito del suo fallo, ritornando all' obedienza restituisse la Città occupata al Senato, & il Senato si contentasse di concedergliela di nuouo in gouerno, dourebbe lodarsi come pietoso, e non calunniarsi, come Fr. Paolo tenta di calunniare i Pontefici, i quali vsando pietà, e clemenza con gli vsurpatori del Dominio delle Città della Chiesa, glie le concessero in Vicariato, come prima le teneuano.

Dottissimi Autori *b* giustificano quest'azione de' Papi, e de gl' Imperadori, di creare Vicarij i Tiranni delle Città: la qualità de' tempi, e la salute de' Popoli, che finalmente è la suprema legge, moueuano l'animo de' Prencipi supremi ad vn atto di tanta generosità, e clemenza. Non è adunque vero ciò, che dice Fr. Paolo, che le condanne d'heresia andauano in fumo immediatamente, che gl' imputati si contentauano di riceuer le Terre dal Pontefice in Vicariato: da che ne caua chiaro, & indubitato documento, *b* Bar. in tract. de Tyran. q. 10. Natt. cons. 640. num. 40.

che

che l'imputatione d'heresia era solo per grauare, e costringere alle conuersioni humane dissegnate; perciocche i Pontefici non riceueuano al grembo di S. Chiesa i Tiranni infetti d'heresia, se prima non lasciauano i loro errori, nè li riceueuano in gratia, se non restituiuano l'occupato della Chiesa.

Due atti di pietà vsauano verso costoro i Papi, l'vno spirituale, e l'altro temporale; e se lo spirituale non precedeua, non seguiua il temporale.

Taccia Fr. Paolo il Pontefice Paolo IV. il quale, com'egli dice, tanto con gli Ambasciatori, quanto in Concistoro, e con ogni sorte di persone, diceua, che il Rè Filippo, e l'Imperadore suo Padre erano Heretici. Io non voglio scusare quì la natura di Paolo IV. forsi più feruida di quello, che conueniua ad vn Pontefice: dirò bene, che forsi egli hebbe qualche giusta causa di prorompere in parole di sdegno, quali erano quelle, se pur son vere, ch'egli proferiua contra quei Prencipi, massimamente doppo hauer egli hauuta notitia delle risolutioni del Rè Filippo non conformi alla consueta pietà di quel Prencipe, le quali si posson vedere nella vita di lui descritta da Luigi Cabrera *a*.

a lib. 2. c. 6.

Intorno poi à libri scritti da F. Paolo, e da' suoi adherenti nelle controuersie giurisdizionali, hò già detto à bastanza, esser stati legitimamente condennati dal S. Officio di Roma, per contenere heresie formali, non essendosi vergognato F. Paolo di asserire in essi, che se l'Ecclesiastico hà podestà, ò giurisdizio-

zio-

Queste Propositioni, dettate da F. Paolo nelle scritture, ch' egli compose in altra occasione, furono non solamente riprouate da dottissimi huomini, ma condennate dalla Sacra Congregatione del S.Officio, come da me si è accennato di sopra. Dirò ben io, che vno delli Assiomi politici istillato dal Demonio nella mente de' Conseglieri de' Prencipi, è, che il Papa sotto pretesto della Religione cerchi d' occupare con la giurisdizione spirituale anco i loro Dominij. In questa fucina si son fabricati lo Scisma, e l' Heresia; perciocche persuasi dalli poco pij Ministri i Rè, e gl' Imperadori, non solamente han cercato d' atterrare la giurisdizione Ecclesiastica, ma scordatisi d' esser Pecore dell' Ouile di S. Chiesa, di cui Capo visibile è il Sommo Pontefice, han' osato tal hora di pareggiarsi seco nella Podestà, e di separarsi dalla stessa Greggia. E pure ne' tempi migliori quando la pietà Christiana regnaua ne' cuori loro, non s' vdiuano altre voci, che d' obedienza, e di sommissione verso i Sommi Pontefici, dalle mani de' quali gl' Imperadori, e i Rè pigliauano i Scettri, e le Corone: e la stessa Republica di Venetia ne' suoi Natali riconobbe questa suprema autorità in Deodato Sommo Pontefice, all' hora quando per mezzo de' suoi Ambasciatori lo supplicò, *Vt instituendi, eligendiq; Duces, Pontifex Apostolica auctoritate Ius Venetis perpetuò confirmaret*, come dice Pietro Giustiniano *a*. [a] Petr. Iustin. Hist. Venet. l. 1 pag. 6.

Ludouico il Bauaro nemico atrocissimo della Sedia Apostolica fù vno di quelli, ch' hebbe ardire di

 non

non volere riconoſcere la Podeſtà Imperiale dal Papa; s'auanzò tant'oltre, che preteſe di poterlo anco caſtigare. Hebbe egli i ſuoi Conſultori non men politici di F. Paolo, i quali a piena bocca affermauano, deriuare l'Imperio immediatamente da Dio. Ma ſi come Giouanni XXII. ripreſſe l'ardire del Bauaro, così dannò per Heretici i ſuoi Conſultori *a*. Nel tempo adunque, che Ludouico perſeguitaua la Chieſa, vſurpaua i Beni, e gli Stati alla Sedia Apoſtolica, molti Signori d'Italia, che ſeguiuano le ſue parti, ſi ribellarano anch'eſſi al Pontefice. Vno di coſtoro fù Matteo Viſconti, di cui per tralaſciare ciò, che ne dice il Papa nella ſua Bolla, vdiamo, come ne parla il Coiro diligentiſſimo Scrittore delle coſe di Milano *b*.

a Oberic. Raynal. an.1327. n.1.& 28.

b Coir. p 3. pag. 187.

*Ne' medeſimi tempi (*dic' egli*) Giouanni Pontefice hauendo molte volte i Tiranni d'Italia ammoniti, che voleſſero rimanere nella ſua obedienza, e quelli più contro di lui creſcendo, ſotto precetto di ſcommunica, e d'eſſere interdetti di nuouo gli ammonì, à volere in tutto tornare, quando per la Santa Chieſa gli foſſe impoſto, all'obedienza di quella, ſecondo l'antica conſuetudine, altrimente come ribelli, e violatori della Chriſtiana Religione col rigore di giuſtitia gli andarebbe contra; ma eßi con alcune ſimulate parole gli riſpoſero, che i Dominij ſuoi di ragione appartenenano all'Imperiale Maieſtà, e che anco vacando l'Imperio veruna coſa apparteneua al Pontefice: Ancora i Vicariati, e Poteſtati già conceßi per l'Imperadore, non ſi poteuano rompere, e benche gli poteſſe moleſtare,*

re,

re, però non gli poteua estirpare. Il perche di nuouo il Pontefice col Concistoro de' Cardinali contro costoro suscitò co' nuoui Processi, & ammonitioni, specialmente contro di Matteo Visconti, & i figliuoli, i quali secondo il costume della Chiesa fece citare, il che dilatandosi in molti termini, niuna congrua parola non rispondeuano. Per la qual cosa finalmente di commune Consiglio furono interdetti, e d'indi Matteo co' figliuoli diuulgò per Heretici, non solo perche hauessero rotti i suoi comandamenti, ma soggiongeua, ch'erano compresi in bruttissima heresia, essendo denonciati al Pontefice d'alcuni errori per Bonifacio di Farra Giurisperito, Laurentio Gallina, e molti altri, che in que' tempi dimorauano nella Corte del Pontefice. Fù dunque opposto à Matteo, & à figliuoli, che erauano negli articoli della fede, massimamente della Risurrezione, rubbauano le cose Ecclesiastiche, le Vergini sacrate violauano, vccideuano, tormentauano d'ogni generatione di Sacerdoti. Secondo, ch'erano fautori degli Heretici, impedendo gl' Inquisitori di quelli. Terzo, che stauano pertinaci nella scommunica. Quarto, che souente fiata domandaua il Nemico dell humana natura; e tra l'altre cose gli opponeua, che haueua conseruata vna meretrice heretica, nominata Guglielma, della quale habbiamo detto di sopra. Per questi accusatori simili cose si opponeuano à Matteo, e figliuoli, del che essendone fatte alcune pruoue, rimasero dal Pontefice interdetti, e dannati con altri scommuniche. Sin quì il Coiro.

Queste furono le vere colpe di Matteo, per le quali fù scommunicato, & interdetto; e non già perch'

 egli

egli ſeguitaſſe le parti di Ludouico il Bauaro. Ma ſe per queſta ſola caggione foſsero ſtate fulminate le Cenſure, haurebbero ſeco recata la douuta giuſtificatione, perciocche Ludouico diuenuto perfido nemico di S. Chieſa, non ſolamente con tirannica violenza le occupò il ſuo Patrimonio, e le ſue Città, ma violando le Diuine leggi, e l' humane, hebbe ardire di eleggere vn' Antipapa; e diuenuto cõ eſso Sciſmatico, tentò di abbattere il vero Viccario di Chriſto, e di rouinare la Sedia Apoſtolica.

Contro i Sciſmatici, ed i loro adherenti, hanno in tutt' i ſecoli i Sacri Concilij, & i Sõmi Pontefici medeſimi fulminate Cenſure, & Interdetti *a*. Onde molto giuſtificatamente Giouanni comandò alla Republica, che non teneſſe commercio con Matteo, e co' ſuoi ſudditi. Portò ſeco la medeſima giuſtificatione, e'l precetto, ò mentione fatta da Guido Rangone Veſcouo di Ferrara, e da F. Buono Inquiſitore alla Republica, affinche non teneſse commercio con Rinaldo, & Obizo da Eſte, & i loro adherenti, e ſudditi per hauerli 'l Veſcouo, e l' Inquiſitore condennati per Heretici; perciocche niuno, ancorche mediocremente verſato nell' Hiſtorie, vi è che non ſappia le ragioni del leggitimo Dominio, che hà ſempre tenuto, e tuttauia ritiene la Sedia Apoſtolica ſopra la Città, e Ducato di Ferrara *b*.

a Schiſ. c. de ſequac. 25. q. 1. Bulla in Cœna Domini.

b Raynald. an. 1310. nu. 23.

Fr. Paolo con la ſua maledicenza chiama i Pontefici occupatori, & i Tiranni ricuperatori. Rinaldo, & Obizo da Eſte, all' vſo degli altri Tiranni d' Italia,

valendosi dell' occasione, che recaua loro l'assenza del Pontefice, contro 'l proprio giuramento, s'intrusero con l'adherenze de' Cittadini nel gouerno di quella Città, e la riconobbero da Ludouico il Bauaro già condennato per Heretico, e gli giurarono fedeltà. Ordina il Pontefice à suoi Delegati, che gli ammoniscano à restituire Ferrara alla Chiesa: si dimostrano disobedienti, e contumaci, e perciò sono scommunicati. Indi dichiarati fautori d'heretici, e la Città interdetta

Non curano le scommuniche, sprezzano l'Interdetto. Comanda il Papa al Vescouo di Ferrara, & all' Inquisitore, che contra i contumaci proceda, essendosi resi sospetti d'heresia, anzi heretici formali, mentre così temerariamente sprezzauano le Censure, & adheriuano ad vn' Imperadore Scismatico, & Heretico; sono perciò, come tali, sospetti d'heresia condennati *a*. Sarà dunque ragioneuole il precetto, fatto alla Republica di Venetia dal Vescouo, e dall' Inquisitore, che non hauesse commercio con esso loro. Hò detto di sopra, che ne' tempi migliori, quando la pietà Christiana regnaua ne' cuori de' Prencipi, non s' vdiuano se non voci d'obedienza.

a Raynald. an. 1327. num. 2.

Furono scommunicati i Venetiani da Clemente V. per hauer anch' essi occupata Ferrara: l'Historia è assai nota, e dagli Scrittori delle cose Venete registrata. Ricorsero alla clemenza del Pontefice, e chiesero l'assolutione non solamente per se stessi, ma per i loro fautori, & adherenti. Queste sono le parole

role del mandato di procura, fatto dal Doge, e dal Senato, à Carlo Quirino, & a Francesco Dandalo:

Ad præsentandum se ad pedes Sanctissimi Patris, & Domini nostri Clementis Diuina Prouidentia Papæ V. & sanctitati, & clementiæ suæ omnem reuerentiam exhibendam, & ab eius benignitate veniam, gratiam, & misericordiam humiliter implorandam, & ad supplicandum eidem humiliter, vt absolutionis beneficium secundum formam Ecclesiæ à quibusuis excommunicationum sententijs, & culpis, offensis, excessibus, iniurijs expressis, & damnis datis, & alijs quibuscunque violentijs perpetratis, commissis, & illatis per dictos Dominum Ducem, & Venetos, ac personas quascunque Ciuitatis Venetiarũ, & Districtus, & singulares personas ipsius Ciuitatis, & Districtus, eorumq; valitores, auxiliatores, complices, & fautores, vel alios de mandato ipsorum in Ciues, & Ciuitatem Ferrariensem, Comitatum, & Districtum eorum ipsumq; auxiliatores, valitores, defensores, &c. a

a Raynald. an 1310. num. 31. Da che chiaramente si comprende, con quanta ragione Guido Rangoni Vescouo di Ferrara, e F. Buono Inquisitore ammonirno la Republica à non dare aiuto, & non tener commercio con gli Estensi, scõmunicati, per l'inuasione di quella Città, e dichiarati Heretici per la loro ostinata contumacia.

Col medesimo fondamento procedè Innocentio VI. contro la stessa Republica, acciocch'ella non porgesse aiuto à i Malatesti, à gli Ordelaffi, & à i Mãfredi. Erano i delitti di Francesco Ordelaffi atrocissimi, e lo sprezzo, ch'egli faceua delle Censure, sacri-

erilego *a*. Poteuano i Pontefici contra simigianti vsurpatori, come contra rei di lesa Maestà, e ribelli procedere anco alle pene temporali, e non solamente valersi delle spirituali; ma vollero con la loro pietà spegnere l'vsurpatione, e non gli vsurpatori.

a Raynald. an. 1355. num. 21.

Se vn Cittadino della Republica, gouernando vna Città di quel Dominio, s'impadronisse di essa, sarebbe reo di quel delitto, che commisero gli Estensi, e gli altri nominati di sopra. Se contro di lui si procedesse col rigore de' Bandi, e con pena capitale, e con la proscrizione, non potrebbe ciò recarsi ad ingiuria; Ma se pentito del suo fallo, ritornando all'obedienza restituisse la Città occupata al Senato, & il Senato si contentasse di concedergliela di nuouo in gouerno, dourebbe lodarsi come pietoso, e non calunniarsi, come Fr. Paolo tenta di calunniare i Pontefici, i quali vsando pietà, e clemenza con gli vsurpatori del Dominio delle Città della Chiesa, glie le concessero in Vicariato, come prima le teneuano.

Dottissimi Autori *b* giustificano quest'azione de' Papi, e de gl'Imperadori, di creare Vicarij i Tiranni delle Città: la qualità de' tempi, e la salute de' Popoli, che finalmente è la suprema legge, moueuano l'animo de' Prencipi supremi ad vn'atto di tanta generosità, e clemenza. Non è adunque vero ciò, che dice Fr. Paolo, che le condanne d'heresia andauano in fumo immediatamente, che gl'imputati si contentauano di riceuer le Terre dal Pontefice in Vicariato: da che ne caua chiaro, & indubitato documento,

b Bar. in tract. de Tyran. q. 10. Natt. conf. 640. num. 40.

che

che l'imputatione d'heresia era solo per grauare, e costringere alle conuersioni humane dissegnate;perciocche i Pontefici non riceueuano al grembo di S. Chiesa i Tiranni infetti d'heresia, se prima non lasciauano i loro errori, nè li riceueuano in gratia, se non restituiuano l'occupato della Chiesa.

Due atti di pietà vsauano verso costoro i Papi, l'vno spirituale, e l'altro temporale; e se lo spirituale non precedeua, non seguiua il temporale.

Taccia Fr. Paolo il Pontefice Paolo IV. il quale, com'egli dice, tanto con gli Ambasciatori, quanto in Concistoro, e con ogni sorte di persone, diceua, che il Rè Filippo, e l'Imperadore suo Padre erano Heretici. Io non voglio scusare quì la natura di Paolo IV. forsi più feruida di quello, che conueniua ad vn Pontefice: dirò bene, che forsi egli hebbe qualche giusta causa di prorompere in parole di sdegno, quali erano quelle, se pur son vere, ch'egli proferiua contra quei Prencipi, massimamente doppo hauer egli hauuta notitia delle risolutioni del Rè Filippo non conformi alla consueta pietà di quel Prencipe, le quali si possono vedere nella vita di lui descritta da Luigi Cabrera a.

a lib. 2. c. 6.

Intorno poi à libri scritti da F. Paolo, e da'suoi adherenti nelle controuersie giurisdizionali, hò già detto à bastanza, essere stati legitimamente condennati dal S. Officio di Roma, per contenere heresie formali, non essendosi vergognato F. Paolo di asserire in essi, che se l'Ecclesiastico hà podestà, ò giurisdizio-

zio-

zione per correggere qualſiuoglia delitto, non l'hà da altri, che dal Prencipe ſecolare, à cui ſolo Dio l'hà data, come ſe Chriſto haueſſe detto, *Paſce oues meas* à Ceſare, e non à Pietro. In oltre, che ſe bene gli Eccleſiaſtici ſono ſuperiori a' Laici nelle materie ſpirituali, nelle temporali ſono ſoggetti al Magiſtrato ſecolare: propoſitioni tratte dalla dottrina di Marſilio da Padoua, ò da altri peſſimi Autori, che diffeſero lo Sciſma, la diſobedienza, e l'hereſie di Ludouico il Bauaro, e cacciarno fuori l'opinione, che i Prencipi nelle materie temporali non hãno altro Superiore, che Dio. Opinione giuſtamente dannata da Sacri Concilij, e da Sac. Canoni, come ben proua il Cardinale Bellarminio, e creduta non già da vna quinta parte de' Cattolici, ma ben sì riprouata da chi fa profeſſione di buon Cattolico; eſſendoſi pratticata la contraria doppo che la Sedia Apoſtolica è in piedi, e 'l Vicario di Chriſto la regge.

Mà del pericoloſo caſo, che ſucceſſe in Milano circa l'anno 1580 come dice Fr. Paolo, io non ne hò potuto rintracciar coſa veruna nè dagli Scrittori dell'Hiſtorie di Milano, nè da quelli, che ſcriſsero la Vita di S. Carlo. Anzi io ritrouo nel Giuſsano, e nel Ripamonte Autori di molta fede; e particolarmente il Giuſsano, che viſse al tempo di S. Carlo, e fù molto ſuo confidente, e notò tutte le ſue azioni, che il Santo Prelato nel viſitar le Terre ſoggette à gli Heretici, non ſolamente non hebbe contraſto veruno, ma fù honorato da i Podeſtà anco Heretici, e da tutti indif-

ferentemente. Veggasi il cap. 26. del lib. 2. della Vita del Santo, scritta dal Giussano, e'l cap. 29. del medesimo libro, e'l cap. 6. del lib. 6. e'l cap. 4. e 5. del lib. 7. che da essi si scuopre la verità de gli honori fatti a S. Carlo da' medesimi Heretici, e del frutto, che il Santo fece in quelle Visite, senza incontrare impedimento veruno. Vero è, che hauendo egli inuiato alla Dieta di Coira Monsignor Morra per operare, che i Grigioni non ammettessero nel loro Dominio Apostati, e Religiosi forastieri maluiuenti, ma lasciassero in libertà i Popoli di prouedersi di buoni Sacerdoti, ancorche non fossero natiui del loro paese. Hauendo egli ottenuta molta parte di quello, che S. Carlo desideraua, & essendo egli stato honorato anco da Grigioni Heretici, come Ministro del Santo, li Predicanti ingelositi della missione, e temendo d'essere discacciati da quel Dominio, doppo la partita del Morra da Coira, si presentarono a quella Dieta, malignamente cercarno di persuadere, che gli andamenti di S. Carlo in quelle parti, e particolarmente nella Valle Mesolcina, erano stati vn' atto turbatiuo della loro Giurisdizione, onde i Mesolcini, i quali haueuano riceuuto il Cardinale, erano degni di gastigo, massime hauendo egli introdotto nella Valle vn dotto Inquisitore; che il Cardinale era Prencipe adherente di Spagna; che poteua rompere la Confederazione, ch' essi haueuano con Francia, e ch' egli caminaua con dissegno di leuar loro i paesi di quà da Monti à nome della Corona di Spagna

gna; che Iacomo di Triuultio suo Zio altre volte volle tentare lo stesso. Con sì fatte persuasioni indussero i Grigioni Heretici à far carcerare alcuni di quella Valle, i quali poi furono liberati all' istanze del Cardinale. Indi hauendo mandato à Chiauenna, & à Poschiauo alcuni Sacerdoti, hebbero anch' essi qualche contradizione; ma tutto fù sedato, nè si vede già mai, che à gli Suizzeri cadesse in pensiero di mandare Ambasciadore à Milano; ma quando pure fosse seguito qualche disordine; poteua nascere, perche il mandato da Suizzeri Hèritici à Milano, ò non si dichiarò Ambasciadore, ò dichiaratosi non diede nota di se, e della sua comitiua all' Inquisitore, come doueua fare per li Concordati fatti tra lo Stato di Milano, e i Cantoni Heretici. E se il Gouernatore lo fe' scarcerare senz' hauer riguardo alle ragioni dell' Inquisitore, non si può imputar l' Inquisitore d' indiscretezza, ma il Gouernatore di violenza, se pur è vero, che lo facesse scarcerare, perche io credo, che il Gouernatore vsasse preghiere, e non autorità. Ma come F. Paolo sugge dalla Medicina il veleno, così vuol dare ad intendere, che tutto ciò che si fà da Magistrati secolari in disfauore del S. Officio, nasca da zelo di buon gouerno, e venga cagionato dall' indiscretezza degl' Inquisitori; ma se i Prencipi, ed i loro Ministri proteggessero con la douuta Assistenza il S. Tribunale, e si opponessero alle disobedienze de' Malfattori, & à i tumulti ch' eglino, ò i Parēti, & adherēti loro, vāno suegliando per sottrarsi al-

le pene douute, nõ succederebbero scãdali, ò rumori.

Seguì nella Città di Parma l'anno 1279. il tumulto, di cui si è fatta di sopra mentione. Haueua l'Inquisitore di Lombardia rilasciata al braccio secolare vna femina ricaduta, e rilassa in heresia: Costei fù d'ordine del Podestà condotta al luogo del suplicio. Mentre i Sergenti del Podestà stauano intenti ad accendere il fuoco per abbrugiarla, alcuni macchiati della stessa pece, e della vil plebe, tumultuosamente corsero al Conuento de' Frati di S. Domenico, ruppero le porte della Chiesa, oltraggiarno i Religiosi, anzi diedero loro molte ferite, in modo tale, che vno di essi pochi giorni doppo morì, e dato il sacco alle suppellettili sacre, e profane del medesimo Conuento, sforzarono i poueri Frati à partirsi dalla Città *a*, & a dare luogo alla nequitia di quegli empij.

a Pegna in collect. in Apostol. pag. 69.

Dalla serie di questo racconto si vede chiaramente, che il tumulto hebbe origine dall' insolenza del Popolo, e non dalla indiscretezza dell' Inquisitore. Perciocche altro non fece quel buon Religioso, che sententiar la femina alla pena del rilasso secondo la dispositione de' Sacri Canoni, e 'l Podestà diede esecutione (com' era tenuto di dare) alla sentenza dell' Inquisitore: e se il Popolo ribellante si oppose alla Giustitia, egli fù il delinquente, e non l'Inquisitore. Quasi nel medesimo tempo era l'erario della Republica Venetiana esausto per la guerra, ch'ella haueua nella Grecia, e nella Liguria; stimò ella necessario per mantenere l'Armate d'imporre vn nuouo Tributo

buto in Venetia. Fattasene a pena la publicatione, furibonda la Plebe si armò, corse al Palazzo del Doge, scagliò contro la di lui persona, e sterpi, e pietre, e riuolta ad vna fiera seditione, saccheggiò le Case de' principali Cittadini, e piena di mal talento, mancò poco, che non violasse il supremo Magistrato. Finalmente fù sedato il tumulto, e fattasi dal Senato rigorosa inquisitione contro gli Autori di esso, furono poscia i rubelli seueramente castigati *a*. Ben sò io, che F. Paolo non haurebbe ardimento di dire, che quella solleuatione fosse stata cagionata dall' indiscretezza di quei Sauij Senatori, ma ben sì dall' insolenza popolare. E pure l'atto d' impor Tributi, benche sia proprio della Podestà del Prencipe, può nondimeno per molte circostanze esser' accompagnato da quell' indiscretezza, che è quasi sempre lontana da i procedimenti di Giustitia. Non procedendo gl'-Inquisitori contro la parte, senza ch' ella sia vdita, e difesa, e come sogliono procedere i Prencipi nell'-impositione de' Tributi.

[a] Petr. Iustinian. lib. 3. pag 79.

Vdiamo le cagioni del tumulto di Milano.

Nell' anno 1252. gli Heretici di Milano diuisi nelle Sette de' Cattari, de' Gazzari, de' Conuenantij, e de' Credenti, adunati insieme, istabilirono nel loro Cõnciliabolo di fare vccider F. Pietro da Verona Inquisitore di Lõbardia. Succedè il fatto per le mani d' empij Siccarij, mentre F. Pietro da Como andaua à Milano. Vno de' Malfattori, chiamato Carino, che era stato imprigionato nelle Carceri secolari, doppo

dieci giorni se ne fuggì, hauendo i medesimi Heretici corrotti con denari i Guardiani delle prigioni. Per la fuga di Carino si commosse il tumulto, come racconta il Coiro con le seguenti parole *a*.

Coir. p. 2. fol. 111.

Il che intendendosi dalla Plebe, quanto da Nobili, corsero al Palazzo, doue essendo il Podestà co' suoi Giudici, consegliandosi ciò, che bisognaua fare per la fuga di Carino, esso diligentemente tutta quella notte fù ricercato, pur alla fine, venuto il giorno, fù menato prigione con trè Giudici al Palazzo dell' Arciuescouo, & il suo Pretorio fù saccheggiato, con fatica perdonandogli la vita, con ciò fosse che la furiosa turba richiedeua il capo del Pretore.

Non accade à far commentario, ò chiosa sopra questa supposta seditione, ò tumulto; fà bene di mestieri di marauigliarsi, come F. Paolo cerchi d' ingannare i Prencipi, e i Popoli, allegando alla sfuggita essempi, i quali, riueduti ne' loro originali, sono contrarijssimi al suo intento.

Nõ riesce meno infelice l'essempio delle Streghe di Val Camonica. Nell' anno 1518. si scoperse vna grã quantità di Streghe in quella Valle: cominciarono à procedere contra di loro l' Ordinario, e l' Inquisitore. Il Doge di Venetia, stimando, ch' eglino vsassero nella fabrica del processo souerchio rigore, supplicò il Papa ad aggiongere loro vn terzo Giudice. Deputò il Pontefice per terzo Giudice il Nuncio di Venetia, con facoltà di suddelegare altri in suo luogo. Suddelegò il Nuncio il Vescouo di Capo d' Istria: Questi con l'Ordinario, e con l' Inquisitore di Bre-

scia

ſcia fabricò nuoui proceſſi, e ſeruat' i termini di ragione, condennarono tutti e trè molte di quelle Streghe ad eſſer relaſciate al braccio ſecolare. Quando ſi credeua, che dal Podeſtà di Breſcia ſi doueſſero eſeguire le ſentenze di quei Giudici, viene ordine dal Senato, ch' egli non ſolamente non l' eſeguiſca, ma vieti di più à i Delegati Apoſtolici, & all' Ordinario il proſeguimento di quelle cauſe; non ſomminiſtri più loro le ſpeſe, ma inuij à Venetia le copie de' proceſſi: e quel che fù peggio, faccia intendere al Veſcouo di Capo d' Iſtria, che ſi preſenti auanti il Senato, com' egli fù forzato à fare *a*. Ogn'vno hora conſideri, ſe queſto tumulto nacque dall' Inquiſitore, ò pure dalla Republica. All' Inquiſitore era dato per Congiudice il Veſcouo: ad ambidue aggiunto il Veſcouo di Capo d' Iſtria. E penſerà F. Paolo di perſuadere, che le riſolutioni del Senato haueſſero motiuo dall' eſtorſioni, & indiſcretezze de' Giudici? Chi ſarà colui sì peruerſo d'animo, e d' intentione, che voglia credere, che due Prelati dello Stato Veneto nel medeſimo Stato, ſotto gli occhi del Podeſtà di Breſcia, haueſſero ardimento d' eſtorcere da i ſudditi di quel Dominio denari, e robbe, e conculcare la Giuſtitia? Manco male che il ſolo Inquiſitore non era il Giudice di quelle cauſe? Ben ſi potè ſoſpettare, e 'l ſoſpetto ſi verificò dal ſeguito, che la Republica valendoſi di quella occaſione voleſſe prenderſi l' autorità di conoſcere le cauſe delle Stregarie hereticali, e qualificate, quali erano

a Pegna in collect. in Apoſt. pag. 127.

le

le commesse da quella gente scelerata. Ella cominciando dalla Rinuncia del Battesimo seguitando con la negatione di Christo Signor Nostro, si sottoponeua all'imperio del Demonio, col donargli l'anima, e'l corpo. L'euento, come hò detto, scoprì l'intentione del Senato, perche poco doppo egli prese Parte, che non solamente nel delitto delle Stregarie, ma in quello d'heresia i Rettori delle loro Città fossero Congiudici co' gli Ecclesiastici. Ma si come se ne risentì à quel tempo Leone X. così Giulio III. oprò, che la Parte fosse riuocata, come habbiamo di sopra dimostrato.

Il tumulto, succeduto in Roma doppo la morte di Paolo IV. non fù certamente originato dall indiscretezza de gl'Inquisitori, ma dall' odio concepito dal Popolo contro i Nepotì di Paolo; essendo egli sempre stato di santissima intentione. Vdiamo ciò che ne dice vn Maestro delle Cerimonie ne' suoi Diarij.

Anno 1559. *die* 18. *Augusti inter* 21. *&* 22. *horas. Paulus IV. Pontifex Maximus sanctissimam animam magna cum deuotione reddidit. Eodem die Populus armatus in eius odium infanda flagitia perpetrauit: Quocirca maximum passi sunt dolorem, qui sanctam dicti Pontificis mentem, & intentionem sciebant. Semper enim incubuit reformationi morum Vrbis, & totius Reipublicæ Christianæ; & verè habitum fuit, quòd si à suis in multis non fuisset deceptus, & præcipuè in gerendo bellum, & c. fuisset reputatus sanctior propemodum, quàm vllus*

alius,

alius, qui fuerit à Diuo Gregorio vsque ad suum Pontificatum. Tamen negari non potest, quin semper optimam, & sanctam intentionem habuerit, & ostenderit in cunctis suis actionibus, & præsertim in persequendo Hæreticos, vsurarios, blasphematores, & alios facinorosos homines &c. a.

E F. Paolo medesimo non sà negare nella sua Historia del Concilio di Trento, che la seditione non nascesse dall'odio concepito dal Popolo contro tutta la Casa di Paolo *b*.

Mà dato, che l'odio del Popolo Romano fosse stato contro Paolo medesimo, vdiamo, da quali cagioni procedette.

Quia Dei honorem zelatus est ad Christi formam; quia de medio sustulit impios; quia flagris cæcidit blasphemos, quia à prædonibus tutatus est negotiantium merces; quia flammis dedit hæreticos, & pædicones; quia in ergastula coniecit Apostatas; quia neminem permisit impunè mæchari; quia Iudæos conspicuo signo distinxit à Christianis; quia quosdam indignos noluit in Senatum adlegere; quia Aulæ mores à recto tramite deuios corrigere studuit; quia Orbem legibus salutaribus coercuit; quia fratris sui filios ipsemet eiecit. Denique quia sanctis prorsùs moribus quoad vixit, enituit c.

Queste furono le vere cagioni dell'odio della plebe Romana contra la persona di Paolo; e non già la sua imprudenza, ò indiscretezza.

Anco alle Statue de' più Santi, e Religiosi Imperatori, furono tagliate le teste *d*: Anco alla Statua di vn'

a Io. Franc. Fimanus, & ex eo Ludou Donius de Cardinalibus to. 3. in Io. Petro Carafa, n. 66.

b Hist. Concil. pag. 403.

c Victor. ad Ciacon. in Vita Pauli IV

d Diffesa di Paolo IV. a pag. 58.

altro Sōmo Pontefice nella Città di Bologna fù rotta la testa, doppo hauer' egli fatti segnalatissimi beneficij à quella Città *a*. Il Popolo è vna fiera Bestia, che non si muoue dalla ragione, ma dal proprio appetito.

a Difesa di Paolo IV. loc. cit.

Resta per vltimo il tumulto di Mantoua più d'ogn'altro fauoreuole alla S. Inquisitione. Hebbe Pio V. notitia, che nella Città di Mantoua molti, anco della Nobiltà, erano infetti d'heresia. Per apportar rimedio à sì gran male destinò colà Inquisitore F. Camillo Campeggi soggetto di molta bontà, e di gran dottrina, ch'era stato vno de' Teologi del Concilio di Trento. Gionse egli in Mantoua del Mese di Giugno del 1567. fù accolto lietamente dal Duca Guliemo, & hebbe da quel Prencipe sin promessa di far lo Sbirro in propria persona, quando ve ne fosse stato il bisogno. Cominciò il Campeggi con molto zelo ad esercitare la sua carica, e doppo hauer processati, e carcerati molti delinquenti, otto di essi condennò ad vna publica abiuratione, & ad altre pene. Volle egli far l'atto dell'abiuratione nella Chiesa di S. Domenico conforme allo stile, che si prattica nel Tribunale del S. Officio. Frà il Popolo, che in gran numero cōcorse alla Chiesa, vi furono molti Parenti di que' Rei. Costoro procurarono d'eccitare tumulto in quella Chiesa per impedire l'atto dell'abiuratione, ma non sortì loro l'intento. Seguì la lettura della sentenza, l'impositione degli Habitelli, e l'abiuratione. Irritati perciò ancorche ingiustamente, i Parenti de' Rei, si diedero a perseguitar l'Inquisitore, à cercar di far-

gli

gli perdere la gratia del Duca, & ad insidiare apertamente alla sua Vita. Auuenne, che hauendo il Priore di S. Domenico la Notte di Natale dell'anno 1568, mandati due Frati a celebrar la Messa al Monastero di S. Vincenzo, i poueri Religiosi furono assaliti da quei scelerati, mal trattati, e feriti, ancorch' eglino non fossero Ministri dell' Inquisitore. Tanto era lo sdegno, di cui essi ardeuano contro quella Religione. Questo eccesso dispiacque in estremo al Duca; e se bene per li mali vfficij, fatti appresso di lui cōtro l'Inquisitore, era in lui scemata gran parte di quell' amore, che gli dimostrò sul principio del suo arriuo in Mātoua, publicò nondimeno vn seuerissimo bando contra i delinquenti: e dubitando, che alcuna colpa non si potesse à lui imputare, ò asscriuere à suoi Ministri, per non hauer continuato il lor fauore all' Inquisitore, & al S. Tribunale, spedì al Pontefice Teodoro S. Giorgio per iscusarsene. Indi per dar qualche sodisfatione al Popolo sdegnato, ordinò al S. Giorgio, che facesse istanza al Papa per la rimotione del Campeggi, e per la deputatione d'altro Inquisitore. Sentì il Pontefice con qualche ripugnanza il S. Giorgio, e fe' rispondere al Duca, che l' eccesso, seguito la notte di Natale in Mantoua, haueua turbato in estremo l' animo suo; e se bene non si credeua, ch' ei fosse stato commesso col di lui consentimento, ad ogni modo non si poteua negare, che i delinquenti non hauessero preso ardire per hauerlo veduto tiepido nel fauorire il S. Officio, e l' Inquisitore. L' ammoniua à

prestargli ogni aiuto, e fauore; che non solamente non volea rimouere il Campeggi, mà gli faceua sapere, che qualsiuoglia offesa, che & à lui, & à Frati di S. Domenico si fosse fatta, l'haurebbe stimata sua propria. E se in auuenire fosse succeduto non simile, mà ogn'altro minimo incoueniente, si sarebbe à lui ascritta ogni colpa; nè egli hauerebbe potuto mancare al debito del suo Pastorale Officio, e si sarebbe appigliato à quei rimedij, che gli fossero stati inspirati da Dio [a]. Si mostrò il Duca ossequente à cenni del Pontefice; e si rese anco alle persuasioni di S. Carlo Borromeo trasferitosi à Mantoua d'ordine del Papa, per dar maggior calore, e riputatione alle cause, che s'agitauano in quella Inquisitione. Onde in quattro Mesi che il S. Cardinale si trattenne in quella Città, furono dall'Inquisitore spedite cause grauissime, e da lui fatte abiurationi publiche con l'assistenza de' Magistrati secolari, e delle Guardie del Duca. E promosso il Cãpeggi al Vescouado di Nepi, fu con molt' honore trattato da quel Prencipe, che volle assistere di persona alla di lui consecratione. Se il Duca non si fosse intiepidito nel fauor', & aiuto, che douea prestar all' Inquisitore, non sarebbe seguito il tumulto; ma la sua tiepidezza diede ardire a' Malfattori.

[a] Ex Regist. S. Offic.

Dal vero racconto, che habbiamo fatto de' tumulti accennati da F. Paolo, si scorge con chiarezza, & euidenza, che l'insolenza del Popolo, e della Plebe, e la freddezza de' Prencipi secolari in fauorire le cause della Fede, le cose della Religione, e nel dar aiuto,

e brac-

e braccio agl' Inquisitori, e non già l' indiscretezza de' medesimi Inquisitori, gli eccita, e li fomenta.

Hauendo io dunque sinquì chiaramente dimostrato, che l'Officio dell' Inquisitione è stato istituito nella Città di Venetia, e nell' altre del Dominio Veneto da Sommi Pontefici; che non è proprio della Repub. ma tutto della Sedia Apostolica; che i fondamenti addotti da F. Paolo per prouare il suo assioma, sono falsi; che non vi è Concordato, nè Contratto frà i Pontefici, e quel Senato; Io cercherò di rispondere ad vna ad vna alle Chiose di quei Capitoli, che mi pareranno più necessarij.

Al II. e III. Capitolo non vi è Chiosa veruna, dicendo F. Paolo, che non han bisogno d'esser maggiormente dichiarati, e prouati.

Ma io mi fermo sul II. Capitolo, e dico, che la deliberatione fatta dell' anno 1548. che in caso, che alcuna volta per necessario impedimento niuno de' Rettori potesse interuenire, debba il Vicario del Podestà ritrouaruisi: ouero quando questo ancora fosse occupato per causa legitima, vn' altro de' Curiali, ò d altra persona mandata particolarmente dal Rettore. Questa è quella Parte, che fù per l'appuntamento preso dell' anno 1551. totalmente annullata, essendosi istabilito, che nelle Città dello Stato debba per Assistente interuenir nel Tribunale del S. Officio la persona del Rettore, e non altri, se non quanto all' Ordinario, & Inquisitore parerà di chiamar per Consultori, secondo l'occorrenze. Di modo che non si

si può sfuggire questo dilemma : ò l'appuntamento preso frà la Republica, e Giulio III. è Concordato, ò nò ; s'egli è Concordato, la buona fede vuole, che si osserui per l'appunto senza veruna alteratione la sua dispositione.

Disponendosi adunque in detto appuntamento, che il solo Rettore debba interuenire per Assistente nel S. Officio, quando si agitano le cause di Fede, e non altri, non può hora la Republica valersi di quella deliberatione annullata pe'l detto Concordato. Se poi non vi è Concordato, non può la Republica fare da se stessa deliberationi, che pongano in seruitù il S. Tribunale. Nè si dica, che questo caso, che risguarda la sola necessità, fù ommesso nel Concordato di Giulio III. Perciocche quando ciò fosse vero, la materia si riduce alla dispositione della ragion commune, cioè a dire de' Sacri Concilij, e de' Sacri Canoni. Onde non può la Republica valersi d'vna parte, la quale, seclusi l'assenso, e l'approuatione del Sommo Pontefice, non è valida : ma F. Paolo hà voluto far quello, che fanno i Poeti, di presupporre costantemente per vere le fauole, ed i Romanzi.

Anco la deliberatione fatta dell' anno 1574. che in vece del Rettore habbia il carico d'Assistente il Camerlengo di maggior età, non si può sostenere, perche ella è presa doppo l'appuntamento aggiustato con Giulio. Ma da questo passerò alla Chiosa del Capit. IV.

In

In questo Capitolo si dice, che

Il carico degli Assistenti non è d'intromettersi giudicialmente in alcuna speditione, che sia fatta nel S. Tribunale, nè quanto alla cognitione, nè quanto alle sentenze: hanno eglino solamente di prestar l'assistenza à tutto ciò, che dalli Giudici Ecclesiastici sarà fatto.

Sia lodato Dio, che F. Paolo confessa, che gli Assistenti, non sono nè Inquisitori, nè Giudici; adunque sarà vera la consequenza, che il Tribunale della S. Inquisitione non è proprio della Republica; adunque sarà pur vero anco, che l'Officio non è misto; adunque chiaramente si ridurrà il carico degli Assistenti ad vna nuda, e semplice Assistenza, che non può hauer' altro fine, che di dar' esecutione alle sentenze de' legitimi Giudici, quali sono l'Ordinario, e l'Inquisitore.

Queste conseguenze sono confessate dall'istesso F. Paolo, percioche hauendo egli insinuato nello stesso Capitolo, che in quattro sorti d'occorrenze, che possono auuenire, deuono operare ne' modi espressi nello stesso Capitolo.

Nel primo appertamente dice, che

Se sarà fatta deliberatione ad honor di Dio, estirpatione dell'heresie, e castigo de' colpeuoli di tali sceleratezze, deuono gli Assistenti esequir prontamente la deliberatione fatta, ouero dar fauore, braccio, ed agiuto nell'esecutione.

Non hà adunque di bisogno di Chiosa quest'assertione, essendo per se stessa chiarissima, e proua concludentemente le conseguenze, e le illationi da noi fatte; non hauendo altra facoltà gli Assistenti, che di eseguir le sentenze, date da i Giudici Ecclesiastici, e di dar loro il braccio per l'esecutione.

Il secondo caso è, che

Se

Se l'azione de gli Ecclesiastici si vedesse esser con vsurpatione dell'autorità temporale, oueu' operatione precipitosa, che potesse capitare à scandalo, e tumulto della Città, ò dello Stato, e turbatione della publica autorità, e tranquillità, ò pure con ingiusta, e manifesta oppressione del suddito sotto pretesto di castigare il delitto; il carico dell' Assistente sarà d' operare con ogni prudente, e destro modo, che l'Ecclesiastico si riduca à i termini della giustitia, ed equità, sia fatto capace dell' honesto. Il che quando non possa ottenere, altro non dourà fare, che ouuiare l'esecutione, dando conto al Prencipe, & aspettando i suoi commandamenti.

Poco differente è il terzo caso dal secondo, perciocche in esso si dispone il medesimo, ch' è stato disposto nel secondo caso, aggiungendosi solamente, che

Ne' casi dubbij dell' vsurpatione dell' autorità temporale, di precipitosa risolutione; che potesse apportare scandolo, ò eccitar tumulto di manifesta, e ingiusta oppressione, facciano soprasseder nell' esecutione, scriuano al Prencipe li motiui del suo dubbio, e d'aspettarne risposta.

Io non haurei grande scrupolo di consentire a queste deliberationi, quando si osseruasse le regole della moderatione, e gli Assistenti, e 'l Senato cercassero con modi decenti di ridurre l' operationi degl' Inquisitori entro i limiti della lor podestà, quando l' eccedessero; e quando vi fosse l' eccesso inemendabile, ricorresse il Senato al Sommo Pontefice, ch' è il solo, & vnico Giudice degl' Inquisitori. Ma ben sarebbe contro la Pietà, e la Giustitia, se gli Assistenti non vsassero i prudenti, e destri modi accennati in questo Capitolo, e dal Senato non si ricorresse al Papa; ma per ogni ben minimo capriccio di qualsisia Rettore, ò d' Assistente, si mandassero ordini precisi à gl' Inquisitori di non proceder nelle cause, e quel ch' è peggio si chiamassero à Venetia, si mandassero fuori dello Stato, e tal' hora empiamente

mente si carcerassero. Potrei addur qui vna mano di casi succeduti nelle persone de gl' Inquisitori, cagionati dall' indiscretezza de' Rettori delle Città, e loro Vicarij Pretorij, ò Consultori; ma non vorrei col loro racconto derogare all' antica Pietà della Republica; pure io non posso far di meno di non registrarne due de' più moderni.

F. Gio. Nicolò Picinnini Inquisitore di Ceneda, haueua con l' Assistenza di Gabriele Giorgi Podestà di Conigliano cominciato à procedere contro Antonio Foltrano da Fileto, denonciato d' hauer percosse alcune Imagini de' Santi; & hauendo proceduto fino alla cattura, il Giorgi si partì, e diede luogo ad vn altro Nobile suo Successore. Questi fomentato da vn suo Vicario giouane scolaro del Cremonino, cominciò à pretendere, che la causa del Foltrano appartenesse al suo foro, e de fatto esaminò li testimonij nominati nel processo del S. Officio, e costituì il Reo. S' affaticò l' Inquisitore per fargli conoscere, che tal causa non toccaua ad altri, che al S. Officio, ma indarno. Da questa contesa, che finalmente hebbe fine fauoreuole al Santo Tribunale, hauendo l' Inquisitore con l' assistenza del medesimo Podestà, condannato il Reo non solamente all' abiuratione de vehementi, ma alla Galera per alcuni Mesi *a*, si alterò l' animo del Podestà contro l' Inquisitore; onde per trauagliarlo, scrisse in Collegio vna lettera, in cui gli opponeua tre cose. La prima, ch' egli hauesse fatto vn Decreto senza la sua

a Ex literis Nuncij Apost. Venet. in process Antonij Foltrani vol. 111. fol. 140.

Afsiſtenza. La ſeconda, ch' egli haueſse publicata la Bolla della San: mem. di Pio V. contra coloro, i quali hanno ardire di offendere i Miniſtri del S. Officio, e i Teſtimonij eſaminati nel S. Tribunale nelle cauſe d' hereſia, che comincia *Si de protegendis*, con ſcandalo del Popolo: La terzà, che l' Inquiſitore s' arrogaſse di far le cauſe non pertinenti al S. Officio. Quei Signori ſenz'attendere alla dignità dell' Inquiſitore Delegato Apoſtolico, con Parte particolare lo chiamarono à Venetia, e giunto ch' ei fù; gli fecero ordine, che ſi tratteneſse nel Conuento de' Minori Conuentuali del ſuo habito, ſino à nuoua prouiſione. Si riſentì il Nuncio, e parlò ſenſatamente in Collegio ſopra la chiamata dell' Inquiſitore, mẽtre era certo, ch' egli non haueua commeſso errore alcuno; e ſe pure egli l' haueſse commeſso, non ſi doueano trattare in tal guiſa gl' Inquiſitori, sì pe 'l grado della loro dignità, sì pe 'l ſeruigio, che preſtano alla Repub. iſteſsa, col mantenere nel ſuo Dominio la purità della Fede Cattolica; ma auuiſar lui, ch' era loro legitimo Superiore, che in conformità de' loro errori, e difetti, gli haurebbe ammoniti, e caſtigati. L' Inquiſitore non haueua preſa la denuncia del Foltrano ſenza l' Aſſiſtenza, il che manifeſtamente appariua dal proceſso: Non haueua publicata Bolla veruna, ma hauend' il Reo hauuto ardire di minacciare chì l' haueua denunciato, era ſtato dall' Inquiſitore priuatamente ammonito, & auuiſato delle pene contenute in detta Coſtitutione: nè appariua in ve-

run

run modo, ch'egli tiraſſe à ſe le cauſe non ſpettanti al S. Officio. Simiglianti affronti toglieuano la riputatione all'Officio, e la Dignità alle perſone, facendo, che da' Popoli non vengano ſtimati in pregiudicio euidente delle coſe, che trattano appartinenti alla Fede noſtra, e della Giuſtitia medeſima.

S'accorſero quei Signori d'hauer troppo creduto al lor Miniſtro ripreſero quel Podeſtà, chiamandolo *Dottoretto a* per iſprezzo, e rimandarono con honore l'Inquiſitore all'eſercitio della ſua carica. Riſpondendo il V. Doge, che per la malatia del Doge aſſiſteua in Collegio, che quando s'era chiamato à Venetia l'Inquiſitore di Ceneda, non s'era fatto per altro, che per intendere da lui ſteſſo le differenze, che paſſauano frà eſſo, ed il Podeſtà di Conigliano; che ſi fè andare à Frati, acciocche, mentre non poteuano all'hora aſcoltarlo, ſteſſe nel ſuo Conuento; che nel rimanente ſi è rimandato al ſuo carico con parole amoreuoli sì, ch'egli n'è rimaſto ſodisfatto; che non ſi è hauuto animo di metter mano, nè di aggrauare niun Delegato della S. Sede, della quale, come anco di S. S. la Republica profeſſa d'eſſer particolarmente diuota; che quei Signori hauranno più particorlar conſideratione à quanto egli haueua detto *b*.

a Ex literis Nuncij Apoſt. dat. 26. Octob 1614 in processu Fileti.

F. Agabito Vgone Inquiſitor di Vicenza, fe' con la ſolita Aſſiſtenza carcerare vn Carlo Sala reo di grauiſſime colpe ſpettanti al S. Officio. Coſtui era

b Ex literis eiuſdem Nũcij dat. 16. Noueb. 1614. in eodem proceſſu.

pur reo di graui colpe nel Tribunale del Maleficio di Padoua. Pietro Mocenigo Capitano, e Vice Podestà della Città di Vicenza giouine di 28. anni à quel tempo, pretese dall' Inquisitore la consegna di Carlo al suo foro, spedita che fosse la causa del S. Officio. L' Inquisitore si scusò con dire non poterla fare senza ordine espresso del Papa, non essendo già mai solito il S. Tribunale di consegnar carcerati ad altri Giudici, se da' medesimi non gli hanno riceuuti. Non si quietò il Mocenigo, mà essendo giunto frà tanto in Vicenza il Giudice del Maleficio di Padoua col suo Cancelliero per altri affari, fù egli spinto dal Mocenigo all' Inquisitore, à cui parlò in questa forma. *La prego spedire quanto prima questa causa, perche spedita che sia, sarà necessario, che il Sala si presenti a Padoua.* Fù spedita la causa, e rilasciato il Sala con sigurtà di 2000. Ducati di presentarsi nel S. Officio toties quoties,&c.*a*.Nõ si presentò a Padoua il Sala, ne meno fù consegnato alle mani del Mocenigo, di ch' egli sdegnato scrisse in Collegio, che l' Inquisitore haueua rilasciato il Sala contra la parola data al Giudice del Maleficio di Padoua, di consegnargliele dopoi, che fosse finita la causa, che contra di lui s' agitaua nel S. Officio.

a Ex literis Inquisitoris Vicentiæ dat. 4. Aug. 1653.

Quei Signori senza vdire le ragioni dell' Inquisitore, senza far motiuo veruno al Nuncio, spediscono vna Ducale, la quale letta dal Mocenigo all' Inquisitore, conteneua in sostanza, che hauendo egli data la parola à i Signori Rettori di Padoua di non rila-

sciare.

sciare Carlo Sala, & hauendolo rilasciato, sia il detto Inquisitore fatto chiamare auant' il Rettore, e gli sia intimato sotto pena dell' indignatione publica, che immediatamente debba partirsi da questo Stato, come il pouero Inquisitore, per non soggiacere à maggiori pregiudicij, fù sforzato à fare.

Restò grauemente offeso l'animo della San. mem. d' Innocẽtio X. per questo sì brutto, e disdiceuole attentato, ne parlò in maniera con l'Ambasciadore residente in Roma, che ben tosto la Republica, senza fraporui dimora, fece intendere al Prior de' Frati Predicatori di Vicenza, che chiamasse l' Inquisitore ad esercitare la sua carica. a Dal racconto di questi due casi chiaramente apparisce la poca discretezza de' Rettori delle Città nel pretendere da gl' Inquisitori ciò, ch' essi non possono fare, & à quali calunnie essi siano soggetti. Si scorge anco come il Senato tal' hora corra con le Ducali à pregiudicij contro gl' Inquisitori, i quali per lo più, essendo poueri Religiosi, & oppressi dall' autorità de' Rettori, stanno attenti di non arrogarsi maggior' autorità di quella, che le tocca, nè di commettere altri errori. Ma quando pure per humana fragilità sdrucciolassero in qualche diffetto, non dourebbe la Republica chiamare à se i Delegati Apostolici, restringerli in Conuenti, e tal' hora nelle carceri, come si vedrà più auanti; perche ciò non gli è permesso, nè dalla ragion Diuina, nè dall' humana; i Sacri Canoni, e i

a Ex literis Nuncij Apost. dat. 13. Septẽbris 1653.

Concilij

Concilij lo dannano; Priuilegio non si mostra, nè può mostrarsi. La consuetudine in queste materie quanto è più antica, tanto più è biasimeuole.

Fà dunque di mestieri, che il Senato, se non si vuol dilongare dalla sua antica pietà, ricorra al Papa, ch'è il solo, e supremo Giudice de' suoi Delegati, à cui tocca d'emendare, e di castigare gli errori degl'Inquisitori, e d'ogn'altro Giudice Ecclesiastico, da lui deputato.

In tempo di Clemente V. si riconobbe questa verità, perciocche a lui hebbero ricorso coloro, i quali pretesero d'esser grauati dagl'Inquisitori; nè i Prẽcipi secolari ardirono di dar rimedio al male, mà di aspettarlo da Clemente. Questa è la vera conseguenza, che si ritrahe dagli Ordini Pontificij registrati nel Corpo Canonico della Clementina prima, *De hæreticis*; e non la fatta da F. Paolo, con cui cerca di voler persuadere alla Republica d'apportare da se stessa rimedio à gli eccessi degl'Inquisitori. Dourebbe egli edificarsi del zelo de' Sommi Pontefici, e chiarirsi, ch'eglino non fomẽtano i mali Ministri, li correggono, li castigano, e non insegnare vna pessima dottrina, che per tale cagione la Republica debba soggettare à se il Tribunale del S. Officio; ed in vece di fauorirlo, e di proteggerlo, screditarlo, & opprimerlo. Sauio conseglio saria stato il suo, s'egli haueſse persuaso al Senato Venetiano di ricorrere à Sommi Pontefici per rimedio, qualunque volta si scoprisse, che gl'Inquisitori non si portassero con la

rettitudine

rettitudine douuta nell'amministratione del S. Tribunale; perciocche haurebbe fatti quei Sauij Senatori degni di quella lode, che hà reso immortale Costantino il Grande, hauendo egli rimesso i memoriali, e le querele, date contra i Vescoui, a' Padri del Concilio Niceno; nè già mai tentò con la sua autorità Imperiale violare quel Priuilegio, che alle Persone, & à i Tribunali Sacri è dato da Dio, e gli haurebbe fatti imitatori d'vn grand'Imperadore, il quale mostrò l honore, e la riuerenza, che si deue al Sommo Pontefice, quando si tratta delle Persone Ecclesiastiche, con le seguenti parole *a*.

Nos reddentes honorem Apostolicæ Sedi, & Vestræ Sanctitati, quod semper Nobis in voto fuit, & est, vt decet Patrem, honorantes Vestram Sanctitatem, omnia, quæ ad Ecclesiarum statum pertinent, festinauimus ad notitiam Vestræ referre sanctitati, &c.

a Iustin in l. reddentes c. 1. de Trinit. & Fide Catholica.

Seguita F. Paolo con la sua solita maledicenza in dire, che

Dato, che Inquisitore nessuno eccedesse li termini della Podestà sua, quella però non è così ben regolata, che non habbia bisogno d'esser ritenuta con molta prudenza.

E per certezza di questo porta l'autorità del Direttorio; Ma vediamo s'egli l'adduce con la verità, e sincerità douuta.

L'Autore del Direttorio nel principio della terza parte, in cui tratta del modo, che deuesi tenere dagl'Inquisitori nel cominciare i Processi delle cause d'heresia, hauendo insegnata la forma dell'intimatione da farsi al Magistrato della Città, à finch'egli

presti

presti il giuramento di proteggere, e di diffendere la Chiesa, e d' estirpare gli Heretici, conforme all' ordinationi Apostoliche, mostra parimente il modo, che s' hà da tenere, quando egli contumace, e ribelle non volesse prestarlo, & è,

Che I. con i douuti termini di ragione, si dichiari scommunicato.

II. Si aggrauino le Censure.

III. Si scommunichino coloro, che seco hauranno communicatione.

IV. Si sottoponga la Città all' Interdetto.

V. Si priuino gli Officiali delle loro cariche.

VI. Si priui la Città del commercio dell' altre, e della Dignità Episcopale. Che modi sono tutti statuiti da' Sacri Canoni a.

a Cap. ad abolendā. §. Statuimus de Hæret.

b pag. 432

Soggiunge poco doppo Eymerico, b *Tamen melius est, quod ad tantam pœnam per Inquisitorem non procedatur, sed Ciuitatis contumacia Domino Nostro Papæ exponatur.*

Il Dottissimo Pegna comentando questo auuertimento, c dice:

c pag. 432 col. 2.

Singulare est hoc Eymerici documentum; quod est in magnis causis semper obseruandum. Tutius enim & securius est punitionem differre, & Principem consulere, quàm, dùm celeriter procuratur, tumultum excitare, cùm sæpißimè contingat populos non ita delegatis Iudicibus, aut Gubernatoribus, ac Principibus ipsis obedire. Et si Inquisitores vellent potestatis suæ omne imperium exercere, facilè ad seditiones cunctos commouerent.

F. Paolo

F. Paolo hà recato per confermare la sua peruersa conclusione l' vltima clausula, tratta dal Latino, cioè.

Se gl' Inquisitori volessero esercitare tutto l' imperio della loro podestà facilmente mouerebbero tutti a seditione,

lasciando le parole antecedenti, cioè.

Perche spessissime volte auuiene, che i Popoli non obediscono à i Giudici delegati, ò a i Gouernatori in quel modo, che fanno à i Prencipi.

Le quali parole, congionte con le susseguenti, dãno à diuidere, che i tumulti non sono eccitati dalla Podestà degl' Inquisitori, ma dalla ceruicosa disobedienza de' Popoli, non potendo essi tolerare, che la Giurisdizione delegata sia vguale all' ordinaria, e suprema del Prencipe. Anzi da queste autorità del Pegna, e dell' Eymerico, si raccoglie, che la Podestà degl' Inquisitori è così ben regolata, che quãtunque potessero di propria autorità senza dar conto al Papa procedere a pene sì graui, hanno nondimeno l'ordine d' astenersene, e di rappresentargli la qualità dell' eccesso.

Dice in questo proposito il medesimo Pegna *a*. *a* Pag. 424. col. 2.

Hæ verò pœnæ, de quibus hoc loco Eymericus, non debent acerbæ videri, cum delictum fuerit grauissimum. Nam non obedire Inquisitori in his, quæ ad Fidem spectant ignens scelus est; poterũt autẽ aliæ mitiores excogitari, &c.

Illud tamen sit hic diligentissimè obseruandum, in puniendis Magistratibus multa prudentia opus esse, & cauendum est, ne illi superbia efferantur, & magis peccent, ac in grauiores errores incidant: Quamobrem priusquam

ad has angustias, & difficultates perueniatur, conari debent Inquisitores salubribus monitionibus eos commonere ad obediendum mandatis Ecclesiæ, & rarò censeo cum ipsis agendum imperiosè. Meminerint Inquisitores se imbelles esse, ac egere sæcularium Magistratuum auxilio, quorum propterea amicitiam, & beneuolentiam debent sibi conciliare. Cæterùm cùm ad has tandem ventum est calamitates, vt illi obedire renuant, & propterea sint puniendi, tutius est inferioribus Inquisitoribus, vt superiores consulant, vt Generales Inquisitores, Summusue Pontifex statuant, quid in tàm graui causa agendum videatur. Atque hoc maximè obseruandum est in liberis Ciuitatibus, in quibus Principes, & Magistratus nullum dicunt se recognoscere Superiorem, in his enim rarò poterunt Inquisitores suam omnem iurisdictionem exercere.

De' tumulti di Val Camonica seguiti l'anno 1518. di quelli succeduti doppo la morte di Paolo IV. e degli auuenuti in Mantoua l'anno 1568. s'è di sopra discorso à bastanza, e parmi d'hauer fatto chiaramente conoscere, che nacquero non dalle deliberationi eccedenti, e precipitose degl'Inquisitori, mà dalla contumacia de i Popoli, e dalla renitenza de' Principi nel dar loro l'aiuto necessario.

Nella Chiosa della quarta parte del IV. Capitolo radduna vna mano d'opinioni peruerse, ed heretiche, non per fondare la sua dispositione, la qual è,

Che il Rettore, ed Assistenti, eccitino all' esecutione dell' Ufficio con destrezza gl' Inquisitori, quando fossero negligenti;

Ma per dar loro autorità sopra l'Officio della Santa Inquisi-

Inquisitione sopra le cause d'heresia, e di Fede, anzi sopra le persone medesime degl'Inquisitori.

Che il Magistrato secolare possa con destrezza ammonire gl'Inquisitori a fare il debito loro, non sarebbe propositione disdiceuole, quando il secolare si contenesse frà i limiti d'vn modesto auuertimento. Non si sdegnò Gregorio il Magno di pregare l'Imperadore ad auuertirlo, s'egli hauesse errato *a*.

Ma F. Paolo vuole, che l'auuertimento sia atto di Superiorità, come ben si scorge dal cauilloso esempio, ch'egli adduce del Padre, e del Figlio, à cui hà dato molte risposte vn dottissimo Autore *b*. Dirò solamente, che se il Figlio per la dignità, ch'ei sostiene, diuiene esente dalla Podestà del Padre, in niuna cosa resterà a lui soggetto, nè meno nelle cose domestiche, e di casa. Dirò d'auantaggio, che il Prencipe non può vsare la podestà economica del Padre co'sudditi perch'egli non l'hà, ò pure se l'hà è impropria. Quella, di cui è guernito, è podestà politica, a cui non soggiacciono gli Ecclesiastici, e particolarmente gl'Inquisitori Delegati Apostolici, i quali non solamente deuono attendere a tenere il Popolo mondo dall'heresie pe'l seruigio di Dio solamente, come dice F. Paolo, ma anco per la conseruatione del Regno temporale. Vdiamo ciò che dice a questo proposito San Celestino Papa à Teodosio Giuniore *c*.

Pro vestri enim salute Imperij geritur quicquid pro quiete

a c. Nos si incompetẽter 2. q. 7 Iacobat. de Concilio lib. 7. art. 6. nu. 138.

b Cartar. in disput. pro Ecclesiastica immunitate, a n. 157. p multos.

c In Epist. pro Concilio Ephesino.

quiete Ecclesia, vel sanctæ Religionis reuerentia laboratur.

Mincle-rius in Monarchia 2. p. lib. 6. c. 12. pag. 774.

Questa fatica guernita di Giurisdizione, non hà origine dalla podestà temporale, com'empiamente dice costui, ma dall'autorità, che Dio hà dato alla sua Chiesa. Hò già detto, che questa fù opinione di Marsilio da Padoua, difesa da Gulielmo Barclaio, e da vn certo Roberto Inglese; ma stimata da buoni Cattolici erronea, e gli Autori loro tenuti per sospetti d'heresia, di manifesta fautoria degli Heretici *b*.

a Suarez de fide disp. 20. sect. 3. n. 16. & 21

Nè meno sciocca è la ragione, ch'egli adduce per comprouare la sua falsa opinione, cioè a dire, Che nel giudicio vi concorrono tre parti, la conoscenza di ragione, cioè quali siano l'opinioni heretiche; la conoscenza del fatto, cioè qual persona sia colpeuole; e la sentenza: vuole, che la prima parte sia pura Ecclesiastica, l'altre due temporali lasciate agli Ecclesiastici per concessione de' Prencipi. Hò detto esser sciocca la ragione di F. Paolo, perciocche se bene vi sono alcune cause Ecclesiastiche, nelle quali il fatto si può separare dalla spiritualità, e dalla ragione; tuttauia nelle cause d'heresia non si può separare il fatto dalla ragione. Non basta, che si proferiscano parole hereticali, ch'è il fatto, se non appare, che colui, che l'hà proferite, le habbia dette con scienza dell'errore, e pertinacia di credulità.

Pe 'l primo capo niuno si dirà heretico, nè si potrà castigare come tale da verun Giudice; fà dunque di

mestieri

meſtieri di conoſcere vnitamente, e delle parole hereticali, e della ſcienza, e pertinacia del Reo, per poterlo caſtigare come heretico. Quindi è, che il primo Capo reſta inſeparabile dal ſecondo [a], & in conſequenza, ſi come niuna giuriſdizione, doppo che il delitto d'hereſia fù dichiarato puramente Eccleſiaſtico, hà potuto hauere in eſso il ſecolare, così è vanità il dire, che la cognitione del fatto, e la facoltà di promulgare la ſentenza nelle cauſe d'hereſia, ſia ſtata conceduta da i Secolari a gli Eccleſiaſtici, non potendoſi concedere giuriſdizione da colui, che non l'hà.

[a] Petrus Barboſa in l. Titia ff ſoluto matrimonio.

Et egli è certo, come ſi è dimoſtrato di ſopra, che la Republica non concedè queſte due coſe a gl'Inquiſitori nell'anno 1289. mentre già mai hauute le hauea.

Di qui paſseremo alla Chioſa del V. Capitolo. Si contiene in eſso, che

Gli Aſſiſtenti non preſteranno giuramento di fedeltà, e di ſegretezza, ò di qualſiuoglia altra coſa in mano dell'Inquiſitore, ò d'altro Eccleſiaſtico; ma ben ſaranno tenuti all'vno, & all'altro per la fedeltà, e ſegretezza, che deuono al Prencipe.

La diſpoſitione di queſto Capitolo ſi aſseriſce dipendere da vna Parte preſa, ò deliberata in Senato il dì 5. di Settembre 1609.

Baſterebbe per gettare a terra queſto Capitolo la confeſſione di F. Paolo, ch'ei ſia ſtato iſtabilito nell'anno 1609. perciocche, ſe ne' preteſi Concordati di Nicolò IV. e di Giulio III. non ſi legge vna tale ordinatione, ſarà ſtato atto nullo l'alterare le Concordie,

cordie, e quando questo articolo fosse stato omesso, si hà da ricorrere alla dispositione della ragion commune, com'altre volte si è detto.

Non hà già mai preteso la S. Sedia, che si giuri, da chì che sia, fedeltà agl' Inquisitori. A' Magistrati secolari hà ben imposto l'obligo di giurare d'estirpare da suoi Stati gli Heretici *a*. Nè hà obligato i Magistrati secolari à prestar questo giuramẽto in mano degl' Inquisitori: basta che il giuramento sia publicamente prestato. Vdiamo le parole del Testo.

a Excõmunicamus §. Itaque de Hæreticis. c. Ad abolendam §. Statuimus, eod. tit. c. Vt officiũ §. Statuimus. eod. tit. in 6.

Moneantur autem, & inducantur, & si necesse fuerit per Censuram Ecclesiasticam compellantur sæculares Potestates quibuscunque fungantur officijs, vt sicut reputari cupiunt, & haberi fideles, ita pro defensione Fidei præstent publicè Iuramentum, quod de Terris suæ Iurisdictioni subiectis, vniuersos Hæreticos ab Ecclesia denotatos bona fide pro viribus extirpare studebunt, ita quodammodò, quandocunque quis fuerit in potestatem siue perpetuam, siue temporalem assumptus, hoc teneatur Capitulum Iuramento firmare.

Dispositione fatta nel Concilio Lateranense da Innocentio III. come si è detto di sopra, in cui furono presenti gli Ambasciadori della Republica

Nè si può credere, che quel Pontefice hauesse in cuore di far prestare questo giuramento in mano degl' Inquisitori, perciocche, come habbiamo veduto, non era à quel tempo nato l' Officio della Santa Inquisitione. Basta adunque, che tal giuramento si presti ò à Dio, ò in mano dell'Antecessore nel Magistrato,

ſtrato,poco importa. In tal guiſa appunto ſi preſta dal Doge di Venetia nel giorno della ſua elezione, anzi ne pur vien' obligato il Magiſtrato ſecolare di giurare nelle mani degl' Inquiſitori di preſtar loro aiuto, e fauore quando il ricercaſſero. Il che ſi vede manifeſtamente dallo Statuto di Roma *a* nel quale ſi diſpone in queſta materia con le parole infraſcritte. [a] lib. 1. c. 7.

Senator ſtatim cum Capitolium aſcenderit ad officium exercendum, iuret in manibus Conſeruatorum ad Sancta Dei Euangelia, &c. Inquiſitoribus hæreticæ prauitatis contra Hæreticos, quandocunque fuerit requiſitus, fauorem, & auxilium præſtare.

Queſto giuramento ſi preſta dal Senatore in mano de' Conſeruatori, non dell' Inquiſitore, ò Commiſſario del Santo Officio.

In queſto adunque caminiamo d'accordo con F. Paolo.

Il Pegna *b* parlando di queſto giuramento dice queſte notabili parole: [b] 3. p. direct comm. 82

Intereſt autem ſæcularium Magiſtratuum, & Principum non modò requiſitos, ſed etiam ſpontaneos, hoc iuramentum præſtare, & Hæreticos debellare cùm facilè corruant Principatus, & Regna, in quibus Hæretici impunè permittuntur habitare.

Mà ſe hoggi queſto giuramento non ſi preſta, & è ito in deſuetudine, ciò è accaduto, come dice Gio: Andrea, *c* allegato da F. Paolo, per la traſcuragine de' Veſcoui in queſta parte aſſai vergognoſa ſecondo nota il medeſimo Gio: Andrea; ò pure, perche per [c] c. Excommunicamus 9. Moneantur n. 2.

gratia

grazia di Dio l'Italia à quel tempo era stata in gran parte purgata da quella peste, che l' infettaua, quando furono publicate quelle Constitutioni Pontificie. Mà se in questi tempi fosse necessario il rinouarlo, niuno benche di mediocre ingegno ch' ei sia, vi è che nol conosca, per isfuggire quei mali effetti, che il tralasciamento forsi di esso hà cagionato, noti à tutta Europa, onde saggiamente esclama il medesimo Pegna, *a*.

a d.p.2. comm.82 in fin.

Quod vtinam nunc vbique, & in vsum reuocaretur, & inuiolabiliter custodiretur.

Vn' altro giuramento vi è non di pura, e semplice fedeltà, mà di fedeltà nell' esercitio dell' Officio, cioè à dire d' esercitarlo legalmente, e conforme al diritto della ragione.

A prestare sì fatto giuramento sono obligati tutti coloro, i quali sono assunti a qualsiuoglia carica, & in ogni ben regolata Republica non s' ammette veruno a publico Officio, se non con tale giuramento, e ciò è stato comandato da ogni legge Ciuile, e Canonica *b*.

b Auth. Iusiurãd. quod præstetur ab his.

Ed è tanto necessario questo giuramento, che s' egli si omettesse, non sariano validi gli atti, che facesse il prouisto *c*.

c Afflict. in Const. Regni Siciliæ tit. de Sacram præstando à Baiulis. lib. 3. rubr. 67. cum aliis per Bouadill. in Politica lib. 3. c. 7. n. 19

Hora se questo giuramento è tanto necessario, qual ragione vuole; ch' egli non si presti dagli Assistenti di dare esecutione alle sentenze, & a i Decreti degl' Inquisitori con ogni fedeltà, e prestezza? Nè i medesimi Inquisitori sono tanto superstitiosi, che, se bene

l'Assi-

l' Assistenza vien data secondo l'appuntamento preso sotto Giulio III, alla loro istanza come s'è veduto di sopra, pretendano, che questo giuramento si dia nelle loro mani; mà basta loro, ch' ei sia dato, ò nelle mani del Doge, ò de gli Assistenti loro Antecessori, ò pure à Dio solo; non hauendo altra mira i Sommi Pontefici, e gl' Inquisitori, che di conseruare la Fede Cattolica, e che i tristi siano castigati, e non già d' vsurpare la giurisdizione temporale della Republica, della quale non hanno fatto mai vn punto d' acquisto.

Il terzo giuramento è dell' osseruatione del segreto tanto necessario per la buona direzione degli affari grandi, frà quali il maggiore è quello della conseruatione della Fede, e dell' estirpatione degli Heretici. Nè vi è alcuno, il quale habbia scritto sopra la buona amministratione della Republica, che non habbia detto esser necessario ne' Magistrati il segreto *a*. In modo tale, che sono stati puniti di pena capitale quei Senatori, i quali hanno hauuto ardire di riuelare i Decreti fatti nel Senato *b*. E sà bene la Republica come tratta i suoi Senatori, quando scuoprono anco minima cosa di quelle, che si sono risolute, anzi trattate in Senato.

F. Paolo non disobliga da questo giuramento i Consultori secolari, od altri Ministri; ma solamente i Rappresentanti publici, per due ragioni, l' vna perche il Tribunale dell' Inquisitione, dic' egli, in Venetia è misto; l' altra, perche gli Assistenti

a Simanc. de Republ. lib. 7. cap. 14. Bouadill. in Poli to. 1. lib. 2 c. 5.

b Bossius de carcerat. fideius relax n. 32. vbi de casu in personā Francisci Belloni in CiuitateCaslen Se. n. otis.

P non

non dependono da gli Ecclesiastici. Ragioni ambidue friuolissime, come si è veduto di sopra; Percioeche chiaramente si è scoperto anco per confessione di F. Paolo, che il Tribunale della S. Inqusitione nello Stato Veneto, hà la sola Istitutione, e dependenza dalla Sedia Apostolica; Che gli Assistenti non hanno veruna sorte di giurisdizione, assistano al S. Tribunale chiamati da gli Ecclesiastici, a finche dian reputatione all'Officio, & essecutione à i Decreti, & alle sentenze degl'Inquisitori.

Ma quando pure eglino hauesseto alcuna giurisdizione nel Tribunale del S. Officio, e nelle cause di Fede, questa, come data per maggiormente fauorire il S. Tribunale, non può appellarsi nè laicale, nè mista, mà tutta Ecclesiastica. *a*.

Sentiamo ciò, che ne dice vn'Autore difensore acerrimo della Giurisdizione temporale *b*.

Gaudet temporalis Iurisdictio spirituali iniuncta se naturam spiritualis sapere.

L'altra ragione è affatto contraria primieramente à'commandamenti de' Sommi Pontefici, ne' quali s'è ordinata l'Assistenza, quando sarà ricercata da gl'Inquisitori, & all'appuntamento di Giulio III. che volle espressamete, che s'aggiungessero ne gli atti del S. Tribunale, ne' quali sono presenti gli Assistenti le parole sottratte da F. Paolo:

VOCATI, SEV VOCATORVM.

Hora con questi supposti, qual ragion vuole, che i Rettori non habbiano da prestare il giuramento del segreto

a Latissime Narbon. ad ll. Regias lib. 4. tit. 1. leg. 20. gl. 22. a. n. 23.

b Gulielm. de Bened. in c. Raynin verb. Vxorem nomine Adelasiã decis. 1. nu. 6.

segreto, se fanno l'officio d'Assistenti?

Per questo giuramento egli è certo, che non diuenteranno sudditi degl' Inquisitori, ancorche si potessero da essi punire, quando commettessero in ciò mancamento. Dall' hauer disobligato F. Paolo gli Assistenti dal giuramento del segreto, sono nati, e nascono ogni giorno infiniti pregiudicij al S. Tribunale, perciocche i Rei sono auisati delle loro colpe, e se non essi, i loro Parenti; si dà addito a' medesimi di prepararsi alla diffesa con maniere pur troppo esorbitanti; si sanno tutte le risolutioni, che si fanno nel Trinale, in modo tale, che sono minacciati i Testimonij, i Consultori, e gl' istessi Inquisitori, e succedono tanti altri disordini, che tal'hora sarebbe più a proposito lasciar dormire il S. Tribunale, e lasciar la cura della sua causa à Dio benedetto, come appunto diceua Giulio III.

Consistendo adunque il neruo delle cause del Sant'Officio nell'oseruanza del segreto, la Sedia Apostolica hà non solamente obligato i Ministri inferiori del S. Tribunale ad oseruarlo sotto pena di scommunica da incorrersi *ipso facto*, risferuandone l'assolutione a' Sommi Pontefici, & alla Sacra Congregatione della Suprema, & Vniuersale Inquisitione, ma pur anco i Vescoui e gl' Inquisitori, anzi i Cardinali medesimi Supremi Inquisitori *a*. Nè vale il dire, che se gli Assistenti fossero obligati à tal segreto, il Prencipe non sarebbe auuisato di ciò, che giornalmente auuiene nella materia d'heresia

a Carena p. 1. tit. 8. §. 10.

d'heresia (e pure fù stabilito nell'anno 1547. che gli Assistenti douessero dar conto al Prēcipe di qualunque cosa si farà nel Tribunale, e massime di quelle, che riputeranno essere d'importanza, ò di conseguenza, come si dispone nel sesto Capitolo) perche se gli Assistenti, come dice F. Paolo, assistono come se fossero il Prencipe, adunque basta la notitia loro per rimediare à quei disordini, che dall'osseruatione del segreto sogna F. Paolo. Se assistono come fautori del S. Tribunale, chiamati dagl'Inquisitori, non sono tanto superstitiosi gl'Inquisitori, nè la Sedia Apostolica, che non possano dispensare gli Assistenti nell'obligo dal segreto, quando il bene della publica causa il comporta.

Nella Chiosa del VI. Capitolo F. Paolo và di nuouo replicando, che l'Officio dell'Inquisitione è misto, fondamento già da Noi dimostrato debole, e falso. Torna parimente a dire, che gl'Inquisitori vorrebbero ridurre gli Assistenti ad esser loro Ministri: pure anco sfacciata menzogna. Non pretendono essi di soggettare a se gli Assistenti, perciocche il Magistrato secolare Christiano Cattolico, il qual è tenuto per l'obligo del Principato, ch'ei possiede a, ad eseguire le sentenze, che si promulgano contro gli Heretici da'Giudici Ecclesiastici, non si chiama Ministro del Giudice Ecclesiastico, mà ben sì Ministro della Giustitia Ecclesiastica, trattandosi di materia puramente Ecclesiastica. Questa esecutione è vn forte braccio, che s'implora da gl'Inquisitori, percio-

a c. Boni Principes dist. 96 c. Principes 23, q. 8.

perciocche, oue nō può giungere il coltello spirituale, vi arriui il materiale, che stà nelle mani del Prencipe temporale *a*. Non è peruersa l'opinione, che hoggi corre, che la cura della Religione, non appartenga al Prencipe temporale; fù ella insegnata da Christo, all'hora quando commise la cura della sua Greggia a Pietro suo Vicario. Auanti che Christo seminasse il Vangelo, e consegnasse la cura della sua Chiesa allo stesso Pietro, le cose della Religione erano tal'hora da i Rè trattate: così Dauide, e Salomone entrati nel Regno attesero principalmente ad esse: così appresso i Gentili e Numa, & Augusto congiunsero insieme i Scettri, e le Mitre. Ma doppo che il Saluatore del Mondo piantò la sua Chiesa, diuise egli dalla Podestà Regia, la Sacerdotale; a questa diede il gouerno della Religione, e delle cose sacre; a quella lasciò la cura delle materie temporali. E doppo che i Prencipi, e i Rè sottoposero il collo al soaue giogo del Vangelo, riconobbero questa separatione: Ne senza colpa di sacrilegio s'intromisero nella Giurisdizione Ecclesiastica. S. Gio: Damasceno, che pur visse quasi dieci secoli addietro, diceua *b*, *Regnum est ciuilis administratio, Ecclesiastica verò Constitutio Pastorum, atque Doctorum, in Ecclesiasticis rebus statuendis, ac decernendis, habemus Pastores, qui nobis locuti sunt verbum, & leges, atque Ecclesiastica instituta tradiderunt. Non suscipio Regem sibi per tyrannidem Sacerdotiū vindicantem: Non Regijs regulis, sed Patrijs institutis*

a Vergētis. de Heret. c. Vnam sanctam. de maior. & obed.

b De Imaginib. Oratio 2.

tam scriptis, quàm non scriptis Ecclesiam censeo constitui, & gubernari oportere.

Noui Valentem Regem, qui cum Christianus nominaretur, orthodoxam Fidem persequebatur.

Ma vdiamo vn Laico, a cui non si può dar eccezione. Basilio Macedone ottimo Imperadore, e degno d'esser imitato dalla Republica, nell'ottauo Concilio Vniuersale parla nella seguente maniera *a*,

a In tom. 23 Côcil. impress. Regiæ Gall. pag. 404.

Quanquam non datum sit istis secundum Canones (parla de' Laici) *dicendi quidquam penitùs de Ecclesiasticis causis, opus enim hoc Pontificum, & Sacerdotũ est.*

E più a basso *b*;

b d. tomo 23. pag. 406.

De vobis autem Laicis, tàm qui in dignitatibus, quã qui absolutè conuersamini, quid ampliùs dicam non habeo, quàm quia nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem mouere, neque penitùs resistere integritati Ecclesiæ, & Vniuersali Synodo aduersari. Hoc enim inuestigare, & quærere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui ligandi, & soluendi potestatèm habent, qui Ecclesiasticas, & cælestes adepti sunt claues. Non nostrum, qui pasci debemus, qui sanctificari, qui ligari, vel a ligamento solui egemus; quantæcunque enim Religionis, & sapientiæ Laicus existat, vel etiam si vniuersa virtute interius polleat, donec laicus est, ouis vocari non desinet.

Egli è vero, che i Santi Vescoui hanno ammoniti tal'hora i Prencipi secolari a tener gran cura della Religione, & alle loro istanze Teodosio, Carlo Ma-

gno,

gno, e Ludouico Rè di Francia han fatte ſopra le coſe della Religione molte ordinationi. Anco i Sommi Pontefici hanno eccitati i medeſimi Prencipi all'eſtirpatione degli Heretici, e gli hanno fatti Protettori de' Sacri Concilij. Biſogna però diſtinguere nella maniera d'operare, percioccheNelle materie di Religione eglino non operano con la loro temporale autorità, ma come Miniſtri del Capo Eccleſiaſtico. La protezione non dà giuriſdizione, ſerue d'vn ſemplice aiuto, ed aſſiſtenza, affinche i decreti degli Eccleſiaſtici ſortiſcano il loro fine. I medeſimi Imperadori conobbero, che le leggi loro non haueuano veruna autorità nelle materie Eccleſiaſtiche. Quindi è, che Giuſtiniano Imperadore annullò le leggi, che Teodoſio *a* ſopra le coſe della Chieſa promulgò con autorità Imperiale. Le Coſtitutioni di Federico contra gli Heretici non hebbero forza, ne vigore, ſe non doppo, ch'elleno furono inſerte nelle Coſtitutioni de' Sommi Pontefici, & approuate dalla Chieſa. La vigilanza del Prencipe deue eſſer riſtretta, quando ſi tratta di Religione, ad vna ben diligente, ma ſemplice attentione, per auiſarne il Vicario di Chriſto, e per notificargli, ſe ne' Veſcoui, ne gl' Inquiſitori, e ne gli altri Miniſtri Eccleſiaſtici, vi è difetto, traſcuragine, ò malitia. Non hà egli da ſottoporre la mano all' Arca cadente, queſt'è proprio peſo de' Sacerdoti: e qual' hora temerarij i ſecolari han voluto con le mani pollute ſoſtenerla, non è ſtato lontano il fulmine dell' ira di Dio.

a Auth. caſſa. C. de Sacramēt. Eccleſ.

Con-

Consiglia F. Paolo nell' vltime linee della Chiosa di questo Capitolo, che

Sarebbe molto vtile, si osseruasse nello Stato Veneto, ciò che si osserua dall' Inquisitione di Spagna, la quale dà conto al Rè solamente delle cose di Fede, che si trattano in que' Regni, e non auuisa altroue.

Primieramente, questa è vna delle sue solite bugie, perche l' Inquisitione di Spagna nelle materie graui sempre chiede l'Oracolo del Sommo Pontefice. Non sono molti Mesi, che D. Francesco Cabrera, vno degl' Inquisitori Generali de' Regni di Spagna soggetto dignissimo di maggior grado, per la sua varia letteratura, & eruditione, per la bontà de' costumi, e per altre parti ben riguardeuoli, delle quali egli s' adorna, ritrouandosi in Roma per affari grauissimi di quella Inquisitione, ne' quali sotto li Pontificati d' Innocentio X. e d' Alessandro VII. hoggi regnante, hà dato saggio di gran valore, ha più volte richiesto l' oracolo di N. S. sopra materie proprie di quel Tribunale.

Secondariamente, se i modi tenuti dall' Inquisitione di Spagna al parere di F. Paolo si dourebbero imitare dalla Republica, doueua ella, quando fù esortata da Pio V. introdurre nel suo Stato lo stile, che si osserua in quell' Inquisitione a. Bellissimi sono i consegli di questo gran Teologo, perciocche nõ piglia già mai da gli esempij, ch' egli adduce il bene, ma sempre il male, a guisa delle Vespi, le quali da que' fiori, da' quali traggono l' Api il miele, succhiano il veleno.

a Natalis. Comes ann. 1564. lib. 8. pag. 310.

Nella Chiosa del VII. Capitolo dice F. Paolo

Essere

Essere cosa giusta, che il carico d' Inquisitore si dia à natiui del Dominio, e però l' Ambasciadore a Roma ne deua far l' officio.

Questa pretensione tende in gran parte alla destruzione della Giustitia, percioche regnano nelle infelicità de' nostri tempi così viue le passioni della carne, e del sangue, che non si possono fidare le redini del gouerno nelle mani de' Nationali *a*. In molte ben' istituite Republiche i Giudici Ciuili, e i Criminali sono stranieri, e par loro questa esser la strada di ben amministrar la Giustitia: Quindi è, che i Sommi Pontefici hanno particolarmente ammoniti gl' Inquisitori di douer' esercitare il lor' Officio, *omni carnali amore, odio, vel timore, ac cuiuslibet temporalis commodi affectione semotis b*.

a Borell. de Magist. lib. 1. cap. 5. nu. 25.

Et hanno fulminate contro di loro censure, e pene graui, quando in ciò diffettassero *c*. Non hà tuttauia la Sedia Apostolica di ciascheduna Religioso del Dominio Veneto sì reo concetto, e però non sono tutti gl' Inquisitori dello Stato Veneto forastieri. Egli è ben vero, che i Sommi Pontefici deuono stare attenti, che non tutte le Inquisitioni di quel Dominio si conferiscano a soggetti dello Stato, altrimente il S. Tribunale colà si ridurrà in pessima seruitù, non hauendo ardire i sudditi d' opporsi all' ingiuste pretensioni, e strauaganze de' Rettori delle Città di quel Dominio, massimamente s' eglino sono giouani, & inesperti. Papa Vrbano VIII. di fel. mem. deputò nel principio del suo Pontificato F. Siluestro da Castiglione suddito della Sedia Apostolica

b Clem. 1. de hæret. in 6. §. propter.

c Eadem Clem. §. Verùm quia

Q ca

cà in Inquisitore di Venetia; e benche la Republica strepitasse, egli nondimeno mantenne la deputatione, e la libertà del S. Tribunale. Se Pio IV. come dice F. Paolo nell' Historia, ò pure Pio V. come racconta nel Discorso, tentasse di dar l' Officio dell' Inquisitione à Frati di S. Domenico, nè dall' Historie di Fiorenza, nè da gli Annali Ecclesiastici, nè dalla Vita di Pio V. nè da Registri della suprema, & Vniuersale Inquisitione hò potuto ritrouarne rincontro. Credo ben io, che questo sia vno de' soliti racconti menzognieri del nostro Historico, percioche essendo stata commessa la cura del Tribunale della S. Inquisitione in tutte le Città di Toscana a Frati Minori per gloriosa memoria del Patriarca S. Francesco *a*, non si può credere, nè pensare, che ò l' vno, ò l'altro di que' Pontefici volesse priuare quell' Ordine di questa honoreuolezza. Egli è però vero, che Pio V. volendo far condurre a Roma Pietro Carnesecchi Apostata dalla Fede, inuiò a Firenze il Maestro del Sacro Palazzo Frate Domenicano, & ad vna semplice richiesta di lui il Duca Cosmo glie lo fe' prontamẽte consegnare. Sentiamo ciò che ne dice il Gabutio nella Vita di Pio V. medesimo *b*, dalle cui parole si vedrà qual conto faceua quel Prencipe de' comandamenti di quel Santo Pontefice.

a Param. de origine Inquisitio. Hetruriæ.

b lib. 3. c. 12.

Cum enim Petrum Carnesiccam Protonotarium Ciuem Florentinum hereticum, sæpè relapsum, primo Pontificatus anno vinctum ad se Romam perduci, vna literarum

signi-

significatione à Cosmo Medice, Florentiæ Duce, postulauisset, id ille statim, qua semper fuit in Deum Fide, in Apostolicam Sedem, præsertim in Pontificem Pium, obedientia, ac pietate, summo studio præstandum curauit: adiecitque, si ob eiusmodi causam, quod ab illo Deus omen auerteret, Principem eius filium sibi tradi Pius voluisset, eum ab se in vinculis illi missum iri.

Ma se pur Pio V. hauesse hauuta questa voglia, & hauesse detto da douero, Cosimo haurebbe obedito, com' egli obedì a Paolo III. quando si risentì della discacciata de' Frati di S. Domenico dal Conuento di San Marco di Firenze, da quello di S. Domenico di Fiesole, e da quello di Pian di Mugnone, e fù necessitato à richiamarli. Sentiamo ciò, che ne dice Scipione Ammirato diligente Scrittore delle cose Fiorentine *a*.

a lib. 33. Histor. Florent. pag. 473.

Ma la non buona intelligenza, la quale era tra il Papa, & il Duca, fù anche accresciuta dall'esser si in Fiorenza alcuni pochi Mesi prima stata data commissione per ordine del Magistrato de' Conseglieri, che i Frati di S. Domenico da lor Conuenti di S. Marco nella Città, di S. Domenico di Fiesole, e d'vn'altro di Pian di Mugnone tostamente sgombrassero: e che gia in quel di S. Marco Frati Agostiniani fossero stat' introdotti, à quali guastò un bel Conuento, ch' essi haueuano fuor delle Mura, detto di San Gallo, per conto della fortificatione, con gran lor commodo il nuouo luogo era stato loro assegnato. L'origine di questo discacciamento s'attribuiua al credersi, che alcuno

di

di quei Frati fondati sù le Profetie del Sauonarola (con questo nome venian chiamate le sue predizioni) mantenesse molti de' Cittadini, e forse non pochi de' ribelli sopra indubitate speranze di mutatione di Stato, la qual cosa in tempi così teneri al seruitio del Duca non tornaua punto à proposito. Ma il Papa, quale stimaua, che molto meno à gloria del nome suo, e meno al debito del suo officio si conuenisse, che senza sua licenza, in luogo così vicino à Roma, & in tempo di tante heresie, si mettesse mano ad oltraggiare vna Religione cotanto Cattolica, la quale con la dottrina, e con li costumi, haueua sempre cotanto esaltata la Fede di Christo, è cosa malageuole ad esprimere, quanto agramente di ciò si risentisse. E negando, che il Breue conceduto da lui sopra il dar luogo à Frati di S. Gallo dentro la Città, s'hauesse à intendere con danno del terzo, esclamaua, non esser in conto alcuno per tolerare cotale ingiuria, e che seueramente à censure, & à qualunque altro necessario rimedio procederebbe, se spacciatamēte ogni cosa in integro non si riduceua. A che nō volēdo il Duca opporsi, gelosissimo dell'honor suo ne' fatti della Religione, si cōtētò, che i Frati là d'onde erano stati cacciati, si ritornassero.

Ma se la Parte sopra questa materia fù presa dell' anno 1612. chì negherà, che questa pretensione sia moderna?

Nell' VIII. Capitolo si dice,

Non ammetteranno nuouo Inquisitore, che non venga con lettere del Precipe, essendo anco ciò ordinatione Canonica, e deliberatione del Senato sotto il dì sopradetto, cioè sotto li 12. d' Ottobre 1612.

Io non sarei in questa parte molto discrepante dall'opinione di F. Paolo, s' egli non alterasse la disposi-

tio-

tione Canonica.

Egli è certo, che l'Inquisitore come Giudice delegato dalla Sedia Apostolica, deue prima d'esercitare giurisdizione dar testimonianza della sua delegatione. Così hanno commandato, e gl'Imperadori, e li Sommi Pontefici *a*. Ma quest'atto non è necessario, affin che l'Inquisitore ottenga licenza dal Principe temporale d'esercitar la sua giurisdizione; ma solamente per pruoua della sua Commissione, a cui non si crederebbe, s'egli non la mostrasse. Pochi anni fà, in un Regno Cattolico si sparse vn'opinione, che il Papa non poteua esercitare giurisdizione ò per se stesso, ò per mezzo de' suoi Delegati, nelle cause Ecclesiastiche senza licenza del Principe temporale. Questa opinione fù dichiarata heretica, scismatica *b*, perciocche essendo tutto il Mondo Christiano Diocese, e Territorio del Papa *c* in ordine alle materie spirituali, non hà egli di bisogno dell'altrui licenza, hauendogliela data Christo, all'hora quando commandò a S. Pietro, che pascesse le sue pecore: *pasce Oues meas*.

Essendo adunque tutti li Christiani, frà quali s'annouerano i Prencipi temporali, Pecore dell'Ouile di S. Chiesa, del qual'Ouile è Capo, Pastore, e Superiore il Vicario di Christo; può egli vsare della sua giurisdizione, e superiorità, e per se stesso, e per mezzo de' suoi Delegati, senza hauer bisogno di licenza, ò di permissione da chiunque si sia, altrimen-

a l. obseruare ff de off. pro cōsulis c. cū in Iure de off. delegati.

b Ex Decreto Not. S. Of. coram Sanctissimo die 15. Ianuarij 1654.

c Peregr. de Iurisd. delegat. n. 151. in fine.

mente si vedrebbe vn mostro, cioè a dire, che il Pastore non potesse reggere le Pecore senza lor licēza.

Le lettere del Prencipe à rappresentanti, per altro non si richiedono, che per ottenere la protezione loro per l'esecutione delle sentenze del S. Tribunale, e non per verun altro rispetto. Vdiamo ciò, che dice in questo proposito l'Eymerico. a

a par 3. Direct. tit. 1. Inquisi de nouo Instituto quid agendum.

In primis debet (Inquisitor) se præsentare Regi, vel Domino temporali, illarum partium, vel terrarum, in quibus est Inquisitor à Sede Apostolica deputatus, & facere sibi de sua commissione Apostolica plenam fidem, & post eidem supplicari, & exhortari, quòd habeat eum quo ad suum officium commendatum, præstando sibi, cum opus fuerit, consilium, auxilium, & fauorem, exponendo eidem, quòd ad hoc tenetur secundùm Canonicas Sanctiones, si fidelis haberi cupit, prout debet, & vitare vult multiplices pœnas Iuris, quæ continentur in c. ad abolendam de Hæreticis lib. 5. & in c. vt Inquisitionis, de Hæreticis lib. 6.

Quibus factis petere debet literas Saluaguardiæ, & protectionis à prædicto Domino temporali pro se ipso Inquisitore, & eius Socio, Notario, ac familia sua, & bonis eorum, quæ officialibus illius Domini dirigantur, & nihilominus, quod dicti Officiales Inquisitori pareant in capiendo Hæreticos, credentes, receptatores, defensores, fautores, ac de hæresi diffamatos, ac in executione facienda contra prædictos faciant omnia, & singula, quæ ad eorum officium spectant, pro extirpanda hæretica prauitate, & extollenda Fide Catholica, quando,

&

& quoties ab Inquisitore, vel eius nomine fuerint requisiti.

La forma di queste lettere si può vedere appresso il medesimo Eymerico nel luogo citato.

E se ben la Sedia Apostolica, e la Sacra Congregatione, soleua già mandare gl' Inquisitori a dirittura alle Città dello Stato, senza ch' eglino hauessero da mostrar la loro delegatione al Senato di Venetia, bastando la notitia, che ne dauano à rappresentāti, tuttauia non hà fatto ella caso di questa nuoua introduzione, perciocche hà stimato, che le lettere del Doge, e del Senato, habbian da eccitare maggior protezione, aiuto, e fauore al S. Tribunale ne' Rettori delle medesime Città, non bramando altro i Sommi Pontefici, se non solo, che lo Stato Veneto resti purgato dalla peste dell' heresia; nè mira alla spesa, & all' incommodo de' suoi Ministri.

Adunque questa presentatione della Patente dell' Inquisitore in Senato non si fà, nè deue farsi per riconoscere la superiorità del Prencipe, non hauendone egli alcuna, ò sopra le cause d' heresia, ò sopra gl' Inquisitori; ma per la sola notificatione della loro commissione, e per riceuere da essi l' aiuto, e fauore necessario all' estirpatione degli Heretici.

Nel IX. Capitolo si dispone, che

Gli Assistenti debbano esser presenti, anco alli Processi, che si formano, non solo contro le persone secolari, ma contro Ecclesiastiche, etiandio Regolari.

F. Paolo con la sua Chiosa vuol giustificar la dispositione di questo Capitolo, con ragioni, che non

sono

sono già mai state ritrouate nè da Legisti, nè da Canonisti. Dic' egli, che

La Regola *Actor sequitur forum rei* s' intende de' giudicij priuati: ma doue non si tratta interesse priuato, anzi rispetto publico, s' attende la causa, non la persona.

Questa opinione è in tutto, e per tutto falsa. Percioche ne' giudicij humani, oltre l' interuento dell' Attore, e del Reo, vi è necessario vn Giudice, che sia guernito di legitima podestà.

Concerna pur la causa, quanto si voglia il publico beneficio, che questo rispetto non può dar giurisdizione a colui, che per natura ne è incapace. Niun delitto si ritroua nel Mondo, che in qualche modo non turbi la quiete publica; e pur' egli è vero, che non tutti li colpeuoli sono soggetti al Prencipe secolare; fà dunque di mestieri d' hauer riguardo vnitamente alla causa, & alla persona. Se gli Assistenti hauessero alcuna sorte di giurisdizione nelle cause d' heresia, ella si dourebbe limitare alle persone secolari: Nelle cause di misto foro procedano, e l' Ecclesiastico, e 'l secolare, qual di loro preuiene nel formare il processo, ò nella cattura del Reo. Mà se da vn Ecclesiastico si commette vn' adulterio, egli è certo, che il Giudice Laico non potrà procedere contra di lui, ancorche il delitto sia di misto foro, perche il priuilegio della persona, tira al Tribunale Ecclesiastico la causa, molto più deuesi ciò pratticare nel Tribunale del S. Officio, in cui gli Assistenti non hanno da far' altro, che prestare la loro presenza per facilitar l' esecutione delle sentenze degl' Inquisitori. Quest' ageuolezza

non

nõ fà di mestieri nelle cause degli Ecclesiastici, e particolarmente de' Regolari, potendo dal proprio braccio degli Ordinarij, e degl' Inquisitori esser puniti: e quando alcuno di loro si douesse rilasciare alla Corte secolare, all' hora potrà l' Inquisitore implorare l'aiuto degli Assistenti. Se il Superiore Regolare rimette al S. Officio il suo suddito reo di causa d' heresia, lo rimette a Giudice competente; mà non lo può soggettare a gli Assistenti Laici incapaci di giurisdizione Ecclesiastica, e per la causa, e per la persona.

Giulio III. non potè pensare a sì fatta pretensione, perciocche si sarebbe ben' egli dichiarato, come fece intorno alla Parte presa del 1548. che la fe' reuocare, nè v' era di mestieri d' alcuna dichiaratione, mentre la dispositione de' Sacri Canoni faceua apparire pur troppo chiara la ragione del S. Tribunale. Di sopra à car. 45.

Del Mese di Giugno dell' anno 1560. il S. Officio di Venetia fe' carcerare vn F. Rafaele Seruita, si lamentò il Senato, che la carceratione fosse seguita senza la partecipatione degli Assistenti. Rispose il Nuncio, che li Regolari erano immediatamente soggetti al Papa, per ordine del quale si potean carcerare senza verun riguardo. Quietossi il Senato, e pregò il Nuncio ad intercedere appresso il Papa, affinche la causa del Frate si terminasse in Venetia; ma per grauità del caso, non potè il Pontefice condescendere alla petitione della Republica. Il Frate fù condotto a Roma; e quì hebbe fine il suo processo a. Da quel tempo sino all' anno 1607. non si è vdita

a Ex Regist. S. Officij.

questa pretensione in Venetia, ò nelle Città dello Stato; ma dubitando la Republica, che alcuni di que' Regolari, li quali scrissero in fauore della sua pretesa Giurisdizione, non fossero molestati dal S. Officio, hà voluto anco in ciò auanzarsi per opporsi alle giuste deliberationi degl' Inquisitori.

Chiaramente però si vede dalla Chiosa di F. Paolo, doue và a parare la sua pretensione, facendo egli necessaria l'assistenza nelle cause de' Regolari, affinche sia auuisato il Prencipe del tutto, e possa metter le mani nelle cause loro. Se il zelo del buon Padre si restringesse alle cause di Regolare, ò d' Ecclesiastico Secolare, che fosse vn nuouo Lutero, ò vn nuouo Caluino, i quali cercassero prima di far ribellare il Popolo a Dio, e doppo al Prencipe temporale, non sarebbe disdiceuole, che il Prencipe sapesse di mano in mano ciò, che si tratta nel S. Officio contra questi tali; ma come per gratia di Dio hoggi non si scuopre nello Stato della Republica di quella sorte d' huomini, non vi si crede nell' assistenza quella necessità, che và sognando F. Paolo. E quando pure la causa dell' Ecclesiastico hauesse complicità con li Secolari, non sarebbero tanto indiscreti gl' Inquisitori, che non ricercassero l' Assistenza, quando ella fosse di mestieri per ageuolare l' essecutione delle sentenze, che si hauessero da promulgare contro i medesimi Laici: nè perciò si diuiderebbe la continenza della causa, perche all' hora resta diuisa, quãdo si vuole agitare in diuersi Tribunali, e non quando si vede in vn

solo

solo competente per ragion di esa tanto frà Secolari, quanto frà gli Ecclesiastici. Di maniera che non è cosa inconueniente, che l' Assistenza si chiami in vn caso, e nell' altro si tralasci, mentre per diuersi rispetti si può far l' vno, e l' altro: Il caso semplice non comprende il misto, nè il misto si può trarre al semplice. Di modo che se l' Assistenza fosse solamente douuta nelle cause de' Secolari, non si douerebbe in quelle, nelle quali sono mescolati i Regolari, per esser caso misto; e douendosi nelle cause de' Regolari, e de' Secolari insieme vniti, non si deue nelle cause degli Ecclesiastici semplici, senza mistura di Laici.

Per pruoua della seconda parte di questo Capitolo, qual' è, che gli Assistenti stijno presenti alla formatione degli processi, se bene le denuncie fossero date altroue, adduce lo stile dell' Officio, & il caso del P. Aueroldo Capuccino. A questo si potrebbe rispondere con vna parola, che nè la Sede Apostolica, nè gl' Inquisitori hanno già mai preteso d' escludere gli Assistenti dalla formatione de' processi, quando le denuncie siano date altroue. Hà ben preteso in contrario il Senato, che non si possa formar processo in Venetia, ò nelle Città dello Stato, contro i rei dimoranti fuori di quel Dominio, cosa ben contraria alla dispositione d' ogni legge e Ciuile, e Canonica; particolarmente quando si tratta di cause di Fede, le quali se hanno li loro Giudici ordinarij, che sono li Vescoui, questi però sono subordinati al Sommo Pontefice;

tefice; in maniera che hà dato loro gl' Inquisitori per Coadiutori.

Onde se auanti al Sommo Pontefice, ò alla Sacra Congregatione della Suprema, & Vniuersale Inquisitione sarà data qualche denuncia, contra ò Secolare, ò Regolare dimoranti nello Stato Veneto, qual ragion' vuole, che non possa il Papa, ò la Sacra Congregatione inuiarla a gl' Inquisitori di Venetia, di Padoua, ò di Brescia, ò d altro tale dello Stato, affi che si formi il processo colà sopra tale denoncia? Se vno, che dimorasse in Venetia, fosse querelato auanti il Podestà di Verona, ch' egli colà cospirasse contro il Prencipe, ò pure tramasse Assassinij, e 'l Podestà inuiasse copia di quell' accusa al Senato, senza dimora si verrebbe alla carceratione del querelato, e si formerebbe contra di lui processo senz' attendere, che l'accusa fosse data à Verona. Ma si potrebbe dire, che in questo caso si tratta di querela data nel medesimo Dominio: Et io rispondo, che nelle cause spirituali tutta la Christianità è Diocese del Papa, come s' è accennato di sopra. Ciò che successe al P. Aueroldo Capuccino sarà quì da me con ogni sincerità raccontato, affinche appaia, quanto si dilunghi dal vero la narratione di F. Paolo.

F. Girolamo Aueroldo Capuccino volea dare in luce vn' Opera sopra il XII. e XIII. Capitolo dell' Apocalisse; pretendeua di prouare, che Maometto era stato l'Antichristo profetizzato da S. Giouanni; inseriua in essa molte propositioni, le quali esposte alla Cē-

sura

ſura de' Qualificatori ordinarij della Suprema, & Vniuerſale Inquiſitione, furono qualificate per temerarie, erronee, e viciniſſime all' hereſia. Doppo eſsere ſtato trattenuto l'Aueroldi nelle carceri del S. Officio, fù prima di vſcir da eſse, obligato a ritrattarſi, & a riuocar quelle ſue opinioni, come le ritrattò, e le riuocò; ciò ſeguì nell'anno 1601. Nõ ſi quietò l'Aueroldo; ma nell' anno 1603. ſcriſse vn libro Apologetico difendendo la ſua Dottrina, & interpoſe vn appellatione aſsai ingiurioſa del Decreto del S. Officio, in vigore del quale egli haueua riuocate le ſue propoſitioni: Queſta ſua temerita lo fè chiamare a Roma, oue per alcun tempo fù rittenuto: e prima della ſua ſpeditione gli fù impoſto, che riuocaſse, quanto haueua ſcritto, e fatto precetto di non poter trattare di detta materia, ſe non ſolo con alcuni Teologi, che gli ſarebbero ſtati aſsegnati dalla Sacra Congregatione. Fece l'Aueroldo la ſua riuocatione, & accettò il precetto. Non fù sì toſto liberato dalle carceri, che ritornò al vomito, & hauendo contrauenuto alla prohibitione, & al precetto fattogli dalla Sac. Congregatione, ella diede ordine all' Inquiſitore di Breſcia, che lo carceraſse, come ſeguì nell' anno 1604. L' Inquiſitore lo coſtituì frà rei ſenza l' Aſſiſtenza, trattandoſi di cauſa di Regolare, e proſeguì il proceſso, ſenz' hauer già mai vna minima controuerſia ſopra di ciò con li Rappreſentanti, & Aſſiſtenti di Breſcia. Terminato il proceſso, inuiato dall' Inquiſitore a Roma, la Sacra

Congregatione gli ordinò, che spedisse l'Aueroldo, con imporgli l'abiuratione de' vehementi, e la condanna alle carceri del S. Officio per trè anni. Ricusò il Reo d'abiurare, e strepitando diede alcuni Memoriali in Senato, supponendo falsamente d'essere stato carcerato per hauer scritto in fauore della Republica. Di che si dolsero il Doge, e 'l Senato, ma informati del vero, in questa parte si quietarono, suegliando vn'altra pretensione, che non si douea spedire l'Aueroldo in virtù degli ordini di Roma, ma col solo giudicio del Vescouo, e dell' Inquisitore di Brescia.

Questo punto pur' anco restò sopito, perciocche il Frate fece l'abiuratione, e fù condannato alla carcere, come da Roma era stato ordinato *a*.

a Ex Process. F. Hieronymi Aueroldi Volum.

Nell' occorrenza di questo caso, non recato da Fra Paolo come veramente seguì, si scuopre prima, che non hebbe la Republica a que' tempi pretensione, che nelle cause de' Regolari non si potesse nel S. Officio formar processo senza la presenza de' loro Assistenti, nè l'Assistenza fù già mai ricercata nelle dette cause da gl' Inquisitori.

Secondariamente, che li Rei si son fatti carcerare nel Dominio Veneto, e si è in quello Stato formato contra di loro processo, ancorche le denuncie siano state date altroue.

Terzo, che gli ordini di Roma intorno alla direzione, & alla speditione delle cause di Fede, sono stati dagl' Inquisitori di quel Dominio eseguiti senza

niuna,

niuna, ò con poca contradizione: e ciò è succeduto con molta ragione, perciocche, come io dissi pur dianzi, è cosa chiara, che se il Principe può dar quegli ordini, che vuole a' suoi Delegati per la direzione, e speditione delle cause à loro commesse, molto più il Papa, e la Sacra Congregatione potranno comandare, & ordinare a gl' Inquisitori ciò, che fà di mestieri per la direzione, e speditione delle cause d'heresia, le quali non soggiacciono ad altro Tribunale, che a quello della Sedia Apostolica, de' Vescoui, e degl' Inquisitori. E quando s'ammettesse la pretensione di F. Paolo, si limiterebbe la Podestà Pontificia in quella parte, che così libera è stata data da Dio al suo Vicario, che in terra non hà verun Superiore. Non concede già mai tanta autorità il Prencipe, che maggiore non se ne riserbi per se, e la Republica sà ben' ella, come si gouerna co' suoi Ministri.

Di quì passeremo al X. Capitolo, & alla sua Chiosa. Rara cosa è questa di F. Paolo, ch' egli s' affattichi per dare ad intendere, ò persuadere, che l' Officio dell' Inquisitione in Venetia, sia sotto posto a Capitoli, & a Concordati con la Sede Apostolica, e dall' altro lato, che al Senato Venetiano, & a' suoi Rappresentanti sia lecito di poter' ogni dì mutare, & alterare à loro talento i pretesi Concordati, come chiaramente si scuopre da questo Decimo Capitolo.

Nella Storia della Sacra Inquisitione, stampata in Seraualle (luogo supposto, perciocche come hò det-

to nel principio di questa Scrittura, ella fù stampata in Gineura) dell'anno 1638. appresso Fabio Albicocco, si stende questo X. Capitolo nella seguente forma.

Che li Rettori non lascieranno far alcun' atto doppo la denuncia senza la loro presenza.

Nel Discorso impresso nell'anno 1639. s'altera nell' infrascritta maniera.

CAP. X.

Gli Assistenti per adempire questo carico non douranno permettere, che senza la loro presenza, ò delli loro Curiali, si a fatto atto giudiciale di quasiuoglia sorte, *incominciando dalla denuntia fino alla diffinitiua.*

Così è deliberatione del Senato delli 5. di Settembre 1609. c. 50 &c. e 1603. li 9 d' Agosto, il che comprende doppo la denuncia l'esame delli testimonij, decreti di citationi, ò cattura, costitutione de' Rei, produzione de' Capitoli, e d'esame à diffesa, torture, assolutioni, e condannagioni, abiurationi, e purgationi, e generalmente tutto ciò, che viene scritto nel Processo.

Nelle Chiose di questo Capitolo vi è parimente alteratione, perciocche in quella del Discorso vi sono state aggionte le seguenti parole.

E con quella facilità, che il Magistrato fosse escluso da vna parte del Processo, sarebbe escluso dall' altra, e ridotto ad vdire la sola sentenza, e fatto mero esecutore, come alcuni vorrebbero, che fosse.

Queste parole non si leggono nell' Historia, nè nella Chiosa di questo Capitolo.

Di maniera che ò il X. Capitolo registrato nell' Historia è vero, ò nò? s'egli è vero, perche alterarlo nel Discorso? s' egli non è vero, perche darlo alle Stampe?

Ma veggiamo, se questa pretensione di non voler, che le denuncie sian date senza l'Assistenza, habbia alcun fondamento di ragione, ò pure s' ella deriua dalla solita passione, & odio di F. Paolo contro la Sedia Apost. che non hà altra mira, che di sogget-

tare

tare nello Stato Veneto il S. Officio totalmente alla podestà temporale. La sua intentione chiaramente si scuopre dalle parole aggiunte nella Chiosa del Discorso, perciocch'egli sempre niega, che l'Assistenza sia data per fauorire l'esecutione delle sentenze del S. Tribunale, al cui effetto, ella solamente fù introdotta, ma vuol sempre guernirla di podestà vguale a quella de' Vescoui, e degl'Inquisitori. Nell'appuntamento preso con Giulio III. si parla dell'Assistenza in generale senza specificarsi, s'ella debba esser presente alle denuncie, all'esame de' Testimonij, alli Decreti di citationi, e di cattura, alla Costitutione de' Rei, alla produzione de' Capitoli, e d'esame à diffesa, alle torture, assolutioni, condenagioni, abiurationi, e purgationi, ma tutto ciò è stato aggionto da F. Paolo contro la dispositione de' Sacri Canoni, riseruata nel detto appuntamento, ò regolato alla for ma loro, come appare dalla lettera circolare del Vescouo di Rauello, di sopra da me registrata. Quindi è, che per confessione del medesimo F. Paolo, l'osseruanza immediata non dichiarò l'appuntamento frà Giulio III. e la Republica nella guisa, che hoggi da lui si spiega; ma tal' hora erano gli Assistenti solamente chiamati all'esame de' Testimonij, tal' hora tutto il processo informatiuo era fabricato senza l'Assistenza, e tal' hora anco il diffensiuo. Da che chiaramente si scorge, che l'Assistenza sia data solamente per facilitare l'esecutione delle sentenze del S. Tribunale, e non per li fini accennati da F. Paolo.

Vedi sopra dalla carta 43. in dietro

a cart. 56.

Questa pretensione, che non si possa riceuere la denuncia senza l'Assistenza, è inuentione modernissima, ella fù suegliata dell'anno 1620. *a*, & all'hora fù d'ordine della Sacra Congregatione scritto agl' Inquisitori del Dominio Veneto, per hauer vna sincera, e verdadiera relatione di ciò, che si fosse in questo proposito sino a quel tempo patticato. L'Inquisitore di Venetia rispose, che le denuncie s'erano sempre riceuute, e si riceueuano da lui, ò dal suo Compagno senza l'Assistenza. Gl'Inquisitori d'Aquilea, di Bergamo, di Brescia, di Capo d'Istria, di Crema riscrissero, che eglino sempre haueuano pigliato le denuncie senza l'Assistenza. Il medesimo auuiso s'hebbe da gl'Inquisitori di Padoua, di Treuiso, e di Verona *b*. Di modo che nè sopra il preteso Concordato, nè sù l'osseruãza interpretatiua immediata al medesimo Concordato, si può sostenere cotesta pretensione, suegliata settant'anni doppo. Nè meno ella hà fondamento alcuno nella ragion commune, perciocche, se bene Bonifacio VIII. per togliere ogni sorte di sospetto ordinò *c*, che si douessero fabricare i processi nelle cause del S. Officio con la presenza di due persone Religiose, le quali persone tal'hora si poteano sciegliere frà Laici, quest' ordine fù però ristretto al solo esame de' Testimonij, nè già mai fù ampliato alla denuncia. Anzi ben tosto si prouò, non già profitteuole, come si pensaua, mà ben sì molto danneuole alla formatione delli processi, perciocche, oltre alla difficoltà, che vi era

nel

a Ex regist. S. Officij.

b Ex literis prędict. r. Inquisitor inser. in Volum. Controuers. inter Rectores Ciuitat. Stat. Venet. & Inquisit. p. 1. dicti Stat n. 11.

c c. vt Offic. de Hæret, in 6.

nel metterſi in prattica, molti ſi ritraheuano dal deporre, & teſtificare alla preſenza di quelle due perſone per dubbio di non eſſere ſcoperte, ò per altra tal cagione, onde a pena nato morì: & è gran tempo, che più non ſi oſserua a; e ſe tali difficoltà ſi ſono prouate nell'eſaminar li Teſtimonij, molto maggiori ſi ſcoprono nel riceuere le denuncie. Perciocche al più delle volte auuiene, che colui, il qual vuol denunciare anco delitto graue, ed importante, non può trattenerſi ad aſpettare, che ſi raddunino gli Aſſiſtenti, li quali per lo più ſcordatiſi dell' obligo, che hanno di preſtare la loro Aſſiſtenza vn giorno di ciaſcheduna Settimana conforme all'appũtamẽto con Giulio III. laſciano paſsare, nõ le Settimane, ma li Meſi ſenza preſtarla, ancorche più volte ne ſiano richieſti dagl'Inquiſitori, onde ſtanco il denunciante d'aſpettare, ſi ritrahe dalla denuncia, e dileguataſi l'occaſione di eſsa, ſi dileguano anco i Delinquenti, e ne rimane il delitto impunito. Succede anco bene ſpeſso, che Perſona nobile religioſa, ò femina di conditione honorata non vuole denunciare alla preſenza degli Aſſiſtenti, dalli quali (facendo eglino profeſsione di non eſsere obligati al ſegreto) dubitano d'eſsere ſcoperti, con giuſto timore d'incorrere perciò in grauiſsimi pericoli dell'honore, delle facoltà, e tal'hora della vita medeſima.

a Pegna in Direct. Comm. 112. p. 3. pag. 65. in fine.

Auerrà pur'anco, che qualche Monaca, ò altro tal Perſonaggio, che non può, ò non deue di ragione preſentarſi nel S. Tribunale, vuol far là denuncia,

 s'hau-

s' hauranno in tal caso da portar il Vescouo, l' Inquisitore, e'gli Assistenti col Cancelliere, e Fiscale al Monasterio, ò alla casa di quel Personaggio? sarebbe vn bell'osseruare il secreto, ch' è l'anima delle cause del S. Officio, il vedere vna quantità di huomini Ecclesiastici, e Laici, i quali formano due Tribunali conspicoui alle Crate d' vn Conuento, ò alle Sale d' vn Palazzo. Sò, che mi si dirà, che in sì fatti casi si potrà delegare la facolta di pigliar le denuncie senza la presenza degli Assistenti. Tutto stà bene, mà se tal' autorità è delegabile, adunque non si ricerca l' Assistenza per forma essentiale dell' atto del pigliar le denuncie: Adunque se la denuncia in qual si voglia caso, si pigleirà senza l' Assistenza, non si potrà annullare il processo fabricato sopra di essa, come F. Paolo conseglia, douersi annullare. Oltre che questa Delegatione, come procedente dalla sola autorità del Vescouo, e dell' Inquisitore, non hà bisogno d' Assistenza; e se gli Assistenti pretendessero di douer prestar l' Assistenza al Decreto della Delegatione, sarebbe vn dare alli medesimi qualche autorità giudiciale, della quale sono affatto incapaci. Pure quando fosse lor lecito di prestar il consenso all' atto della delegatione poco importerebbe s' egli fosse anteriore, ò posteriore ad essa, douendosi poscia con la loro presenza dar principio al processo, il quale se bene per quel, che tocca al Denunciante, comincia dalla denuncia, in risguardo però del Giudice non suol cominciare, che dalla citatione, Quindi

li

li Dottori dicono, che la denuncia è nel processo, ma non è del processo a. Essendosi adunque conosciuto per proua il danno, che risulta alla conseruatione della Fede Cattolica, & al castigo degli Heretici da sì fatta pretensione, li pij Rappresentanti han lasciata libera la facoltà a gl' Inquisitori, di riceuere da se soli le denuncie col Notaro, ò Cancellier del S. Tribunale. E qualunque volta alcuni men pij, persuasi dalla falsa dottrina di F. Paolo, han' voluto vietare, che senza la loro Assistenza non si piglino le denuncie, la Sacra Congregatione hà dat'ordine agl' Inquisitori, che non consentano a sì fatto pregiudicio; nè s' hà in veruna maniera da consentiruisi, perciocche quell' Assistenza, ch' è tolerata per facilitar l'essecutione delle sentenze del S. Tribunale, si ridurrà a poco a poco in superiorità despotica, in maniera tale, che gl' Inquisitori si ridurrãno ad esser seruitori, e schiaui, in vece d' esser Superiori, e Giudici, e lo vedremo frà poco. Mà se nella Patente, che si dà dal Doge à loro Assistenti, vi è vna clausula, che possono anco ammettere querele, e denuncie per recarle all' Ordinario, & all' Inquisitore, e pure potrebbon dire l' Ordinario, e l' Inquisitore, che le denuncie s' hanno da dare auanti di loro precedendo il giuramento di deporre la verità. Qual ragion vuol, che non s' habbiano d' ammettere le dette denuncie senza l' Assistenza? Se ciò non fosse lecito sarebbe vn far' andare il Mondo al rouescio, cioè à dire, che quelli, li quali non hanno veruna podestà giu-

a Felin. c. 1. n. 1. de libell. oblat.

giudiciale possan pigliare le denuncie senza la presenza del Giudice, & al Giudice sia vietato il pigliarle senza l'Assistenza di coloro, che nel Tribunale non hanno da far'altro, che dar fauore, & aiuto alle sentenze dell'Officio.

Nel chiosare li Capitoli XI. e XII. F. Paolo breuemente si spedisce, ma non può far di meno di non vomitare il suo veleno contra gl' Inquisitori. Esorta egli col suo pessimo zelo li Rettori ad assistere ad ogni atto, anco leggiero, perciocche se bene eglino tal'hora son' occupati in molti negotij, che porta il Gouerno d'vna Città, e fosse più commodo d'interuenire all' Inquisitione, quando vogliono, ed assentarsi, quando paresse loro, tuttauia perche niuna Giurisdizione, ed Imperio si mantiene senza fatica, ed incommodità; persuade, che li Rappresentanti, con sollecitudine ancorche occupati in altri affari, & applicati a carichi maggiori, superino ogni difficoltà per assistere al S. Tribunale.

F. Paolo hà fatto vn gran frutto in persuadere, che non s'habbia da fare alcun'atto nel S. Officio senza l'Assistenza; ma che li Rettori siano frequenti ad assistere, con le proprie persone, non gli è sortito l'intento, perciocche nè vogliono prestare l'Assistenza vn giorno la Settimana, come fù appuntato in tempo di Giulio III. nè vogliono superare le difficoltà per assisterui essi medesimi, hauendo introdotto a poco a poco di mandare al S. Officio li Vicarij, & altri Officiali di minor conto.

Questa lor renitenza poco importerebbe al S. Tribunale, mentre l'Assistenza non è necessaria per la buona direzione delle cause, quando tal'hora ella non succedesse per recar pregiudicio alle medesime cause, e per fauorire li Rei, ò perch'eglino non sian catturati, ò non siano castigati, come conuiene, ò vadano le cause in obliuione. Tutto il dì non habbiamo nella Sacra Congregatione altro, che lamenti degl'Inquisitori, li quali si dogliono di nō poter proseguire li processi, e terminare le cause per diffetto dell'Assistenza, non prestata da' Rettori per longhissimo spacio di tempo. Con qual coscienza eglino ciò facciano, io non lo sò; sò bene, che Clemente V. *a*, contra li Vescoui, e gl'Inquisitori parla nella seguente maniera.

a Clement. Multorū §. Verùm de Hæreticis.

Quòd si odij, gratiæ, vel amoris, lucri, aut commodi temporalis obtentu contra Iustitiam, & conscientiam omiserint contra quemquam procedere, vbi fuerit procedendum, super huiusmodi prauitate, aut obtentu eodem, Episcopus, aut Superior suspensionis ab officio per trienniū, alij verò excommunicationis sententiam eo ipso incurrant. A qua quidem excommunicationis sententia, qui eandem incurrerint, nisi à Rom. Pont. nequeant, præterquā in mortis articulo, & tunc satisfactione præmissa, absolutionis beneficium obtinere, nullo in hac parte priuilegio suffragāte.

Hora vada a dir F. Paolo, che il Tribunale del S. Officio nello Stato Veneto è misto, e che gli Assistenti sono Inquisitori, s'eglino si tengon per tali veggano, à quali pene soggiacciono, mentre in vece di

fa-

fauorire il S. Officio, per cupidità di dominare, quasi l'atterrassero.

Il Veleno poi vomitato in questa Chiosa contra la Corte Romana è, ch' egli dice,

Essersi dato l' Officio dell' Inquisitione a Persone, che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza tengono ad honor grande l'essercitarlo.

Per render bugiardo questo buon Frate, io potrei tesser quì vn lungo catalogo d'Inquisitori, li quali per la loro bontà di vita, e di costumi, sono annouerati nel Catalogo de' Santi, per la loro eminente virtù sono stati assunti alle Mitre, alli Capelli, & alla Tiara Pontificia, sopra di che si può vedere Alfonso Fernãdez nella sua Concertatione predicatoria, spesso da noi di sopra allegata. Dirò solamente, che questa è vna falsità, e sfacciataggine di F. Paolo, si come è quella di Gio: Bodini *a*, il quale nella sua Republica hebbe ardimento di dire, che il Senato Veneto nell' elezione del Doge hà sempre mira à Senatori meno prudenti, e men virtuosi degli altri *b*.

a Io. Bod. in Methodo histor. c. 6.

b Posseuin. de Nicolai Macchiauel. et Io. Bodini quibusdã scriptis.

Nella Chiosa breuissima del Cap. XII. persuade F. Paolo, che

Se per auentura sarà fatto qualche atto contro la forma debita, cioè a dire secondo il suo senso, senza l' Assistenza, s' annulli, e si procuri, che sia fatto nuouo Processo con l' Assistenza.

Io non sò in qual legge, ò in qual Canone siano fondate le Parti prese dalla Republica in questa materia registrate nel XII. Cap. inserto nel Discorso. Certo è, che nella dispositione de' Sacri Canoni non si può fondare questa pretensione, perciocche, se bene Bonifacio VIII. nel Capitolo *Vt Officium* §. *Verùm.*

de

de Haret. in 6. comandò, che gl' Inquisitori non douessero procedere all' esame de' Testimonij nelle cause di Fede senza l' Assistenza di due Persone Religiose, e discrete, questo comando non seguì per via di precetto, ma di conseglio *a*. E quando pure quel comando contenesse in se precetto, non hauendo Bonifacio annullato l'atto, che fosse fatto in contrario, egli è certo, che si sosterrebbe.

a Scaccia de Iudic. tomo prim. c.87.n 16.

Infiniti sono gli atti, li quali, se bene non si fanno lecitamente per rispetto delli precetti, e delle prohibitioni, in ogni modo si fanno validamente, ancorche chi lo fa, possa essere castigato *b*.

b Capit. Dilectus de Præb.

Nè meno hà fondamento alcuno nel preteso Concordato con Giulio III. Perche se bene egli si contentò dell' Assistenza, non si parla però nè d'annullatione d'atto, quando si fabricasse il Processo senza di essa, nè vi è decreto irritante, anzi si vuole, che si dia, s' ella sarà implorata da gl' Inquisitori. Mà quãdo nell' appuntamento si fosse apertamẽte detto, che da gl' Inquisitori non si potesse fabricar processo senza l' Assistenza, anco in questo caso non si farebbe vn' atto nullo, quando si fabricasse senza di essa. Chiarissima è la distintione fatta dalli Dottori in questa materia, cioè se la legge quando dal principio dà la giurisdizione, ordina, che non si eserciti senza il Conseglio di qualcheduno, in tal caso, se il Delegato procede senza il conseglio imposto, l'atto è nullo; ma se il Superiore comanda ad alcuno, il quale sia guernito di giurisdizione, che proceda all' atto con

il conſeglio d'altri; ſe ſprezzerà il conſeglio ſi potrà ben caſtigare, ma l'atto non ſarà nullo *a*.

a Indiciale Inquiſit. V. Inquiſitor, nu. 16.

Hora ſe nè per dritto di ragione, nè per vigore del preſuppoſto Concordato il proceſſo fabricato ſenza l'Aſsiſtenza è nullo, con qual coſcienza F. Paolo cerca di perſuadere, che s'annullino gli atti fatti nel S. Officio ſenza l'Aſsiſtenza?

Nel XIII. Capitolo ſi diſpone, che

Non ſi permetta, che ſenza l'Aſſiſtenza ſia fermato alcun proceſſo informatiuo etiandio per mandarlo altroue fuori dello Stato.

Soggiongeſi in detto Capitolo, che

Queſta facoltà fù richieſta dal Sommo Pontefice all' Eccellentiſſimo Senato, e non fù conceſſa ſotto li 9. Marzo 1560.

Hò fatto eſquiſitiſſime diligenze per ritrouare, ſe ne' regiſtri del S. Officio vi era alcuna notitia della richieſta, che, come dice F. Paolo, fù fatta dal Sommo Pontefice alla Republica, nè hò rinuenuto coſa imaginabile in queſta materia. Onde io credo, ch' ella ſia vna delle ſolite menzogne di coſtui, percioche non hà del veriſimile, che il Papa aſsoluto Padrone del Tribunale del S. Officio, e delle cauſe di Fede, voglia richiedere alla Repub. vna facoltà, che appreſso di lei non riſiede. Nelli preteſi Concordati di Nicolò IV. e di Giulio III. non ſi fà veruna mentione di queſto caſo; anzi nell' vno, e nell' altro ſi vede apertamente, che l' Aſsiſtenza è permeſſa da que' Pontefici pe'l ſolo aiuto, e fauore del S. Officio, e per l'eſecutione delle ſentenze, che in eſſo ſi danno. Hora ſe li Rei ſono fuori dello Stato, e ſolamente in Venetia, s' hà da eſaminare qualche teſtimonio,

monio, che bisogno hà in ciò l'Inquisitore dell'Assistenza? E come può essere, che il Papa habbia fatto vna richiesta alla Republica di cosa, che non era a proposito?

Ma veniamo alla ragione addotta da F. Paolo nella Chiosa di questo Capitolo dice, che

Doue si tratta di mandar Processi altroue, non è di minor consideratione, anzi hà di bisogno d'esquisita diligenza, perche alcuni degl'Inquisitori alle volte fanno ad istanza, e per interesse de' loro maggiori certi processi segreti contra l'honore di qualche persona da bene, esaminando li suoi confidenti, che sono per lo più cattiue persone, e qualificandole per sinceri, e senza eccezione, e sopra que' processi poi si formano altroue sentenze similmente segrete, per leuare la fama a processati, & alcune volte per fargli danni maggiori.

Per dar pruoua a questa sua sfacciata calunnia, adduce vn caso succeduto dell'anno 1590. in Verona, ou'era Inquisitore F. Alberto da Lugo, & alcuni altri incerti seguiti dell'anno 1606. Cõ la vera narratione del primo si scoprirà la falsità della ragione di F. Paolo

Il Cardinale di S. Seuerina, il primo de' Supremi, e Generali Inquisitori di Roma, scrisse sotto li 18. di Febraro dell'anno 1591. all'Inquisitore di Verona d'ordine del Papa, e della Sacra Congregatione del Sant'Officio, ch'egli facesse diligente inquisitione, se del Mese di Decembre dell'anno precedente erano passati per Verona alcuni Soldati a cauallo sotto la condotta del Capitan Nati Fiorentino, e delli Capitani Mutio, e Braccio Duri Vicentini, essendos' inteso, ch'eglino fossero iti a militare in difesa della Città di Gineura, e d'indi al soldo d'Henrico IV. a quel tempo infetto d'Heresia. Tentò l'Inquisitore d'esaminare due giouani Vicentini ricercati dal Ca-

 pitano

pitano Braccio a ſeguitarlo in Francia, ma eſſi non vollero deporre. Trouò finalmente l'Inquiſitore vn Trombetta richieſto dal Capitano Nati ad andar ſeco.

Coſtui depoſe auanti l'Inquiſitore ciò, ch'egli ricercaua, e promiſe di condurre da lui altri Teſtimonij. La ſera dello ſteſso giorno, in cui egli eſaminò il Trombetta, gli fù fatta ambaſciata da parte del Podeſtà di Verona, che foſse da lui. Andò l'Inquiſitore col ſuo Compagno a Palazzo. Introdotto dal Podeſtà, queſti in preſenza del Capitano di Giuſtitia diſse all'Inquiſitore: *Padre, Io tengo ordine dal Doge di mandarui prigione a Venetia, e di leuarui tutte le ſcritture*: indi inuiò li ſuoi Miniſtri al S. Officio, e di molte ſcritture, ch'erano in quella Cancellaria, altro non leuarono, che la lettera del Cardinale di S. Seuerina, e la depoſitione, ò eſame di quel Trombetta. Fù condotto con queſte ſcritture l'Inquiſitore a Venetia, e poſto in oſcura prigione, vi fù trattenuto due giorni, e due notti.

Condotto poi alla preſenza de'Capi de'Dieci, Marco Quirino vno di eſſi parlò all'Inquiſitore in queſta guiſa. *Padre, voi hauete ecceduto l'ordine datoui da' voſtri Padroni, e dal Sig. Cardinale di S. Seuerina, poiche non vi hanno commeſſo, che pigliate eſami in iſcritto, oltre che voi hauete fatto Interrogatorij ſouerchi, come ſaria a dire, ſe il Teſtimonio sà chi habbia ſtipendiato li Soldati, che ſono paſſati per Verona, s'erano ſtati fabricati Corſaletti, e Lame in Verona. Vi ſete però moſtrato partiale,*

tiale, & hauete voluto mettere in disgratia del Papa la Republica; vi ordino perciò, che partiate frà tre giorni dallo Stato di S. Marco.

Non sì tosto hebbe il Papa notitia di questo grauissimo attentato, ch'egli oprò in modo, che subito fù riuocato l'ordine dato contro l'Inquisitore; ond'egli se ne tornò a Verona, e da quel Podestà gli fù data notitia della riuocatione di tutto ciò, che contro di lui haueua fatto il Senato, e gli disse di tener' ordini precisi d' aiutarlo, e di fauorirlo nelle cause del S. Officio. *a*

a ExRegist. S. Officij.

Questa è la verità del fatto addotto da F. Paolo, da cui si vede apertamente, che la Republica non si dolse, che l' Inquisitore hauesse esaminati Testimonij senza l' Assistenza, nè che si fosse fabricato processo per mandarlo altroue; ma veggendo l'innocenza dell' Inquisitore, vollero li Capi de' Dieci ridurre la materia a fine politico, & a ragion di Stato, quasi che per gl' Interrogatorij accennati di sopra si fosse voluto inuestigare, se la Republica hauesse tenuta mano al passaggio di que' Soldati per metterla appũto in disgratia del Papa: Ma se fù facile l' errore, facilissima fù l' emenda,

Se poi il Capitano Nati Fiorentino, e li Capitani Mutio, e Braccio Duri fossero huomini da bene, e si cercasse di leuare loro la fama, il fatto stesso lo dichiara. Costoro erano Christiani Cattolici, e s' erano indotti a militare, & a portar Soldati in diffesa della Città di Gineura il più perfido emporio dell'

heresia,

heresia, che sia al Mondo; e per guerreggiare contro il Duca di Sauoia, che cercaua d'abbattere quell' empia Babelle, di là volean passare al soldo d'Henrico IV. oppugnato dalla Lega Cattolica. Costoro son chiamati da F. Paolo huomini da bene, percioche'essi erano del suo giuoco.

Esaminò l'Inquisitore, non suoi confidenti persone cattiue, ma gente da lui non conosciuta, e sudditi della Republica.

De' processati segretamente nell'anno 1606. non se ne hà nel S. Officio di Roma notitia alcuna.

Li processi nel S. Tribunale si fabricano bene con segretezza, ma non segretamente in pregiudicio della sincerità. Se poi anco per gl' huomini da bene processati, F. Paolo intende di se medesimo, ancorche l'Autore della sua vita lo canonizzi per Santo, nõ credo però, che vi sarà huomo tanto perfido, e tanto sciocco, che stimi douer'egli essere dal popolo adorato per tale.

Nella dispositione del Capitolo XIV. caminiamo in parte d'accordo, cioè a dire, che

In quegl'atti, che saranno nominati il Vescouo, e l'Inquisitore (come Giudici immediatamente) sia soggionto *Con l'Assistenza e la presenza di N. Podestà, e di N. Capitano.*

a cart. 56. 58. Ma siamo discordi in ciò, che hà sottratto all'appuntamento, che fù preso sotto Giulio III. s'hà da notare l'Assistenza, ma cõn le parole da me accennate di sopra, cioè a dire, Quando si chiameranno gli Assistenti *Et cum Assistentia Clarissimi D. N. Vocati, seù Requisiti, vel Vocatorum, seù Requisitorum,* quando

fossero

fossero più. Perche *così* (dice il Vescouo di Rauello) *si sodisfà alli Canoni, & al volere del Dominio, che v'interuengano li loro Magistrati, e li tristi non vadano impuniti.*

Confessa F. Paolo, che ciò fù à vantaggio de' Romani; ma hora egli vuol persuadere, che l'Assistenza hà da seruire per tiranneggiare il S. Officio.

Nella dispositione, e Chiosa del XV. Capitolo caminiamo pur' anco d'accordo in quella parte, ou' egli dice, che

Gl'Inquisitori dello Stato hanno da esseguire gli ordini della Sacra Congregatione delli Cardinali Supremi Inquisitori, ma il decreto s'habbia da formare a nome de' Giudici proprij con l'Assistenza.

Perciocche la Sac. Congregatione, purche siano esseguiti i suoi Ordini, non si cura, che siano esseguiti a nome suo, come si vedrà frà poco da vna lettera del Sig. Cardinale Santa Seuerina. Ella vuole, che li tristi siano castigati da' Vescoui, e da gl' Inquisitori; nè si cura d'ostentare autorità, ò giurisdizione: nè quando il Delegante comanda al Delegato alcuna cosa, toglie a lui l'autorità delegata, in modo che l'atto s'habbia da esseguire a nome del Delegante, e non del Delegato.

Siamo ben discordi in ciò ch' egli dice, che

Con lo scriuere à Roma gl' Inquisitori fuggono l'obligo, che la legge Canonica gl'impone di douer consultare,

Perciocche la Sac. Congregatione scriua a gl' Inquisitori ciò ch' ella sente, ò per la direzione de' processi, ò per la condanna, ò assolutione de' Rei; ma sempre ella si dichiara, che si pongano in consulta li suoi Ordini, affinche se li Consultori *de partibus* hanno co-

sa d'auertire, la suggeriscano all' Inquisitore, & egli alla Sac. Congregatione. Anzi tal' hora ella dà Ordine, che si proponga fra' Consultori delle Inquisitioni il caso per vdire il loro parere; e quando da essa si comanda, che ò si torturi il reo, ò si condanni a carcere, ella si protesta, che in ciò si osserui la dispositione della Clementina a, tanto è lontana dal volere, che gl' Inquisitori si sottraggano all'obligo di cõsultare, e di procedere vnitamente col Vescouo ne' casi disposti dalla legge Canonica. E se tal' hora alcun' Inquisitore non l' hà voluta in ciò osseruare, l'hà ripreso, e l' hà castigato. Che poi il ricorso à Roma leui l' autorità al Tribunale, che si fà soggetto a chi non è di ragione; questa è vna delle solite bestemie di F. Paolo, che vuol fare il Tribunale del S. Officio nello Stato Veneto soggetto alla Repub. e libero dalla giurisdizione del Papa; e però lo chiama proprio della Serenissima Republica, perche da lei fù istituito per deliberatione del maggior Conseglio, e Concordato con la Sede Apostolica, fondamẽto falsissimo, come habbiamo di sopra dimostrato.

a Clement. Multorũ §. Verùm de Haeret.

pag. 29. 32. 36. 60. 69. 93.

E parimente sfacciata menzogna, quella ch' egli dice,

Che in Roma l' Inquisitione non era sopra gli altri luoghi, ma attendeua alla sua, e che così continuossi fino a Paolo III.

Perciocche se bene non era in Roma Congregatione particolare de' Cardinali Supremi Inquisitori, nè vn Tribunale formato, come hoggi vi si vede, era però deputato da Sommi Pontefici vn Cardinale col titolo di Generale Inquisitore, a cui gli altri della Christia-

Christianità haueuano ricorso. F. Paolo diligente osseruatore del Direttorio, ma in quella parte, dalla quale interpretata da lui peruersamente, può trar materia di calunniare ò la Corte di Roma, ò il S. Tribunale, nō hà osseruato, o non hà voluto osseruare ciò, che ne dice il suo dotto Commentatore *a*. Dic' egli.

Cùm olim initio constitutæ Inquisitionis Delegatæ nulli (quòd ego sciam) essent Inquisitores Cardinales Generales in tota Republica Christiana, quos per literas liceret consulere, & ab eis etiam in arduis responsum, habita priùs eum Pontifice Summo debita consultatione, vt nunc fit, accipere, propterea sæpè cogebantur priuati Inquisitores Romam proficisci, in quorum absentia negotia Fidei multum periclitabantur b.

Quibus incommodis inspectis primus (quod ego legerim) Vrbanus IV. anno Domini 1263. Cardinalem S. Nicolai in CarcereTulliano Inquisitorem creauit Generalem, seu quasi Protectorem Inquisitorum constituit, quem possent Inquisitores particulares consulere, vt constat ex prævetusto rescripto Vrbani IV. incipiente, Cupientes, *quod nos authenticum vidimus in Inquisitione Bononiensi, quem morem multos deinde Romanos Pontifices obseruasse præsertim eo tempore, quo hæreses pullularent, fit mihi maximè verisimile.*

Nè s' ingannò punto questo grand' huomo, perciocche da Nicolò III. fù deputato in Generale Inquisitore il Cardinale Latino Orsini suo Nipote, e da Clemente IV. il Cardinale Guglielmo di Tolosa *c*. Et è verisimile, che da' Sommi Pontefici Successori

a Pegna in Direct. p. 3. comēt. 11.

b Ludou. Donius de Sac. Card. Colleg. in Ioan. Cardin. Vrsino an. 2. pag. 315. t. 1.

c Param. decret. Inquisit. tit. 4. c. 1. n. 11

altri di mano in mano si deputassero.

L'autorità data da Paolo III. alli Cardinali Generali Inquisitori non è ristretta all'Italia sola, ma stesa tanto di quà, come di là da' Monti, come si vede nella sua Bolla *a* in quelle parole:

a Bulla ed. die 21. Iulij 1542.

In omnibus, & singulis Reipublicæ Christianæ Ciuitatibus, Oppidis, Terris, ac locis tàm citra, quàm vltra Montes consistentibus.

Onde & hanno comandato, e possono comandare all'Inquisitione di Spagna, ma *consulto tamen Pōtifice*, come si dispone nella Costitutione di Sisto V. *b*. In modo che tutte son bugie l'adunate da F. Paolo nella Chiosa di questo Capitolo.

b Ed. XI. Calen. Febr. 1587.

Nel XVI. Capitolo s' hà, che

Gli Assistenti non concederanno, che siano mandati fuori del Dominio processi, nè prigioni, se ben fossero imputati di delitto commesso altroue, e se bene li complici si ritrouassero in altro Dominio prigioni, senza darne prima conto al Prencipe, & aspettarne il suo commadamento. Così deliberò quanto a prigioni il Conseglio de' Dieci, e Gionta del 1567. li 17. di Giugno: e quanto a Processi per deliberatione, del Senato del 1589. li 8. di Luglio.

Per confermatione di questo Capitolo F. Paolo nella sua Chiosa dice, che

La remissione degli Heretici non si può concedere, perche l'heretico pecca per tutto, e si può castigare da per tutto.

Io concedo l'antecedente, ma niego la conseguenza, perciocche la remissione del Reo heretico non si può negare, quando è richiesta dal Papa, ch'è Prencipe Supremo; anzi ella è douuta da Inquisitore a Inquisitore in molti casi, particolarmente se l'vno di essi hà preuenuto l'altro nel formare il Processo, e tiene carcerati altri complici, per la speditione de' quali

sia

sia necessaria la persona del Reo arrestato dall'altro Inquisitore. Frà l'altre conditioni, che deuono concorrere nella richiesta della remissione del reo, l'vna è, che li Giudici siano soggetti al medesimo Imperio: vediamo ciò che, in questo proposito dice il Commentatore del Direttorio *a*.

a Pegna 3. direct. Com. 33. pag. 498. col. 2.

In hac verò causa (scilicet hæresis) quiuis Inquisitor à quouis Inquisitore cuiuscunque Prouinciæ remissionem petere poterit, quia quoad hanc causam, omnes sunt Romani Pontificis Delegati, & crimen est merè Ecclesiasticum, ratione cuius nulli Domino temporali subsunt Inquisitores, sed soli Romano Pontifici, aut Generalibus Inquisitoribus debent obtemperare, qua ratione sub eiusdem Imperio meritò dici possunt. Itaque si delinquentium culpæ id exegerint, & commodum videatur, ac opportunum, ab Italia in Hispaniam, & viceuersa, Rei huius criminis remitti debent: quod & in aliis Prouincijs ob publicam vtilitatem, & criminis grauitatem penitùs esset obseruandum nullis priuilegijs, aut immunitatibus quicquam iuuantibus, quæ ratione hæresis amittuntur l. p. C. de Hæret.

Aggionge in questo proposito il Dottiss. Pegna *b*.

b Loc. citat.

Hoc est prudenter, & diligenter obseruandum contra Regulos, & quoslibet Dominos Terrarum, qui vt nescio quas Immunitates tueantur, non verentur Inquisitorum Ministris se opponere, quoties illi reos huius criminis inuestigant, non permittentes quemquam extrahi è suo territorio. Intelligant ergo, hoc omninò licere Inquisitoribus.

E più a basso:

Et hæc sententia de extrahendis reis è territorio cuiusli-

 bet

bet Domini Temporalis, procedit fauore Fidei, etiamsi reus extrahendus sit subditus Domini:

Mà tralasciate le ragioni legali, io mostrerò con vna gran quantità d'esempi ciò, che si è osseruato in questa materia in varij tempi, e quante volte dallo Stato Veneto, anzi dalla Città di Venetia medesima, sono stati li Rei d'heresia rimessi a Roma, qualunque volta è piacciuto alla Sacra Congregatione d'hauerne la remissione.

1558. Dell'anno 1558. è citato al S. Officio di Roma N. Panthera, che si ritrouaua in Istria; il Senato prega il Nuncio, che voglia interporsi, accioche la causa del Panthera si conosca nel S. Officio di Capo d'Istria: degni rispetti fanno dare l'esclusione all'istanza del Nuncio, e del Senato; il Panthera obbedisce col presentarsi in Roma.

1558. Dello stesso anno Francesco Stella carcerato in Goritia è condotto a Venetia, e di là mandato a Roma.

1566. Nell'anno 1566. Guido Gianetti da Fano, carcerato in Padoua, fù rimesso a Roma.

1567. Nel 1567. fù carcerato F. Rafaele Seruita in Venetia: si duole il Senato, che la carceratione seguisse senza l'Assistenza, replica l'Inquisitore di non hauer bisogno d'Assistenza nelle cause de' Regolari: il Senato si quieta, fà però istanza, che la causa del Frate si proseguisca in quel S. Officio, ciò non ottenne; onde F. Rafaele è condotto a Roma.

1573. Alessandro Bassano carcerato in Goritia, è condotto a Venetia, e di là a Roma.

Cor-

Cornelio Soccino carcerato in Venetia, e fù mandato a Roma. 1577.

Henrico Tedesco, carcerato in Venetia, è rimesso a Roma. 1583.

Catherina Bolognese è carcerata nel S. Officio di Podua, e si rimette a Roma. 1586.

F. Giordano Bruno da Venetia fù rimesso a Roma. 1593.

F. Tomaso Campanella. Gio: Battista Clario da Vdine, & Ottauio Longo da Barletta, carcerati in Padoua, furono rimessi a Roma. 1594.

Prete Biagio da Digiuno, carcerato in Venetia, fù tralmesso a Roma. 1597.

F. Arcangelo da Piacenza Min. Osser. da Venetia, fù condotto a Ferrara. 1602.

Ferdinando de las Infantas dalle carceri di Venetia fù condotto a quelle del S. Officio di Roma. 1605.

Giosesfo Cantucci, carcerato in Venetia, fù rimesso a Roma. 1607.

Maria Pollaca giudaizzante dalle carceri dell' Inquisitione di Venetia, fù mandata a quelle di Roma. 1624.

Ludouico Ludouisio Neofito dalle carceri di Venetia fù mandato a Bologna al Sig. Cardinale Ludouisio, il quale poi lo mandò a Roma. 1625.

Molti altri esempi io potrei addurre de' carcerati nelle Inquisitioni dello Stato rimessi a Roma, e moltissimi delle remissioni fatte da Inquisitione a Inquisitione dello Stato, ma bastano gli addotti per far chiaramente apparire, che, oltre alla dispositione della ragione commune, l' osseruanza toglie ogni difficoltà.

Non

Non posso però lasciare di riferire quello, che successe dell'anno 1583. a Dignano, Terra soggetta all'Inquisitore di Capo d'Istria, pe'l cui vero racconto io registrerò quì vna lettera del Patriarcha di Venetia, scritta alla Sacra Congregatione del seguente tenore.

Essendo stati formati alcuni processi per l'Inquisitore d'Istria contro alcuni della Terra di Dignano Diocese di Pola, il Sig. Podestà hauendo scritto alla Serenissima Signoria, in questa materia, sua Serenità hà rimessa la causa al S. Officio. Fù scritto, che fosse mandato il processo formato, il quale fù portato dal detto P. Inquisitore, e quello veduto, il S. Officio ordinò, che quelli Rei fossero ritenuti; e così dalli Rettori di quel luogo essi vi sono stati ritenuti, e condotti a Venetia, con grande spesa del Sant'Officio, li quali sono tre; Vno nominato Gioanni Pelizaro, l'altro Marco Collegaro, & Andrea figliuolo di detto Marco. Si attenderà con diligenza a formare il processo, e sopra il tutto de Complicibus, essendo stato quel luogo assai sospetto d'heresie, e corrotto da Pietro Paolo Vergerio heresiarca di detestanda memoria; e di quanto succederà, ragguaglierò V. S. Illustriss. La quale stia sicura, che dal canto mio non si mancherà di procedere, e di vigilare quanto si potrà sopra questo così santo, & importante negotio, e così credo, anzi tengo certissimo, che tutti gli altri del S. Officio non mancheranno del debito loro, e con questo alla buona gratia, &c. Di Venetia à di 18. di Giugno dell'83.

Di V. S. Illustriss. e Reuerendiss.

Deuotissimo Seruitore
Gio. Patriarcha di Venetia.

Sog-

Soggionge F. Paolo, che

Se per maggior seruigio di Dio li prigioni si douessero mandare a Roma, conuerebbe, che posti tutti li rispetti in contrario a terra, si hauesse mira a questo solo.

Mà per mostrare, che non è così, arreca l'esempio di Ludouico Petrucci, ma non già con la sincerità douuta. Onde io lo narrerò quì come per l'appunto l'hò cauato dal suo processo. Si scoperse in Napoli dell'anno 1596. vna Compagnia di persone Nobili, le quali tratte dal feruore giouenile s'erano date in preda a varij sortilegij; e tal'vno per giongere a suoi lasciui intenti, haueua fatto polize di sua mano al Demonio. Maestro di questa Compagnia era Ludouico Petrucci, alla cui notitia peruenuta la carceratione de' delinquenti suoi cõplici, egli se ne fuggì, e si ricourò in Padoua: colà d'ordine della Sac. Congregatione fù imprigionato. Nel volerlo mandar l'Inquisitore à Roma, oue si faceua la causa de' complici, furono fatte alcune difficoltà da' Rappresentanti Veneti. Finalmente doppo molte lungherie, la Sac. Congregatione ordinò, che, dando il Petrucci vna sigurtà di presentarsi in Roma, fosse rilasciato. La Madre del Petrucci fece la sigurtà, e per vigore di essa, fù costui liberato. Questo è il fatto puro, e sincero della carceratione, e liberatione del Petrucci a, non già seguita senz'altro, come dice F.Paolo, ma bensì in virtù della sigurtà prestata. Nè sarebbe stata cosa giusta il mandare all'Inquisitore di Padoua ciò, ch'era contro il Petrucci, perche colà riceuesse la debita pena, perciocche qual giustitia voleua,

a Exillius processu in Archiuio S. Officij.

ch'

ch'essendo li complici carcerati altroue, si douesse fare la causa del Petrucci in Padoua? E come si sarebbero potuti far li confronti, le ricognitioni, e gli altri atti giuridici, soliti a farsi in cause simiglianti? Se l'Inquisitore di Napoli haueua preuenuta la causa del Petrucci, come non si doueua egli rimettere colà? Può essere che al tempo dell'Eymerico si trattassero le cause dell'Inquisitione in Roma con varij tedij, miserie, fatiche, e spese; ma doppo che quiui s'eresse la Congregatione de' Generali Inquisitori, e si diede da Paolo IV. *a* forma al Tribunale, sono cessati quest' incommodi. F. Paolo arreca le parole del Direttorio, che gli danno materia di calunniare la Corte di Roma, ma tralascia quelle, che la diffendono. In questo proposito dice il Comentatore dell'Eymerico *b*.

a Onuph. Panuin. in Paulo IV. post med.

b Pegna. com. par. 3. pagina XI. 436.

Hodie singulari Romanorum Pontificum prouidentia, hæc penitus incommoda sunt sublata.

E chi vede trattare in Roma le cause di Fede, ben sà, che non solamente si trattano con tedij, miserie, fatiche, e spese, ma con grandissima carità souuenendo il S. Officio li poueri e con gli alimenti, e con l'altre cose necessarie, si danno le copie de' processi, e l'altre scritture *gratis vbique*, nè si attende ad altro, che a spedire sollecitamente li rei, per li quali quanti Consultori sono nella Sac. Congregatione, tanti sono Auuocati à loro diffesa.

Nel longo corso di XIX. anni ne' quali io sono stato in Roma, hò ben' veduto, che gli Assistenti in Venetia si sono diportati con molta discretezza verso

il Santo Tribunale, ma vorrei poter dir così de' Rettori dello Stato, e de' loro Ministri.

Nell'altra parte di questo Capitolo di non mandar li processi altroue, distingue F. Paolo:

O si chiedono quelli de' rei ritenuti nell' Inquisitioni dello Stato, ouero quelli de' Contumaci.

Quanto a' primi dic' egli, che non s'hanno da mandare altroue; ma non sà egli, che quando il Papa, ò la Sacra Congregatione hanno voluto vedere li processi fabricati nel S.Officio di Venetia, ò nell'altre Inquisitioni dello Stato contra li rei ritenuti, ch' è stato solito di trasmetterglia Roma?

Fù dell' anno 1582. carcerato nel S.Officio di Venetia Aurelio Vergerio per sospetto, ch' egli fosse heretico relasso: La causa era grauissima per rispetto della persona fauorita assai dal Rè di Francia, e per le sue raccommandationi, ritrouandosi il Vergerio nelle carceri della Republica gli fù dato il modo di fuggirsene. La Sac. Congregatione volle prima di dar' ordine per la di lui speditione vedere il suo processo; e se bene vi furono alcune contradizioni degli Assistenti, e del Senato, in ogni modo il processo fù mandato a Roma: Veduto il processo la Sacra Congregatione ordinò la speditione del reo, & in conformità di essa fù spedito a.

Nel medesimo anno fù carcerata pure nel S. Officio di Venetia N.Sauorgnana, la Sac. Congregatione volle il suo processo in Roma: il Senato ordinò all' Assistenza, che intorno al detto processo lasciasse fa-

a Ex lit F. Angeli à Fauen Inquisit. Venetia, sub die 14. M[illegible] 1582 & ex lit.

re ciò, che il S. Officio voleua, onde il processo fù mandato à Roma *b*.

Nuncij 3. Mar. eiusdem an.

Ex lit. Card. S. S. Seuerinæ 21. Mar. eius. an.

Nello stesso anno fù carcerato nel S. Officio d'Aquileia Antonio Pechessino pur sospetto d'essere heretico relasso: il suo processo fù mandato a Roma.

Ex lit. Nuncij 14 Iul. 1582.

Ma perche si fecero delle difficoltà da gli Assistẽti, e dal Senato di lasciar venire li processi del Vergerio, e della Sauorgnana a Roma, hò deliberato di registrare quì vna lettera della Sac. Congregatione scritta dal Sig. Cardinale Santa Seuerina al Nuncio di Venetia sotto li 15. di Giugno dell'anno 1582.

Illustre e molto Reuerendo come Fratello. A Monsign. Patriarcha Fachenetti, & all'Arciuescouo di Rossano, che tanti anni sono stati Nuncij in Venetia, ritrouandosi hauer mandate tante copie d'indicij de' processi, e quasi di tutte le cause fatte a suoi tempi; dato conto a questo Sant' Officio, par cosa impossibile, che s'habbia tanta difficultà che non si possa superare da V. S. quando si risolua di fare quello può, e deue, aggiongendoui le ragioni viue, sì per l'esempio delli detti Prelati, sì anco per infiniti altri esempij, copie d'indicij mandati, e di processi sententiati secondo l'ordine di questo S. Officio sin dal principio, che fù creata, e data forma a quella Inquisitione, come che per le scritture, che si sono reuiste appare; ma la maggior difficoltà è nata per hauer mostrato alla Congregatione tutti gli ordini mandati di quà, il che non doueua farsi, come vn'altra volta le fù scritto, perche V. S. non è tenuta a dar conto a gli Assistenti del modo di procedere in cause della Fede, nè essi hanno da prestar altro, che l'Assistenza

mera,

mera, & il modo di negotiare non si può dare tutto in iscritto, venendo alterato dall'occasioni, ma hauendosi la persona, a cui tocca il negotio, proposto un fine, e caminando a quel dritto con la prudenza, sempre ne viene al suo dissegno. Sì che questa Sac. Congregatione resta con molta marauiglia, e N. S. con poca sodisfazione, perche in cause della Fede, la cognitione delle quali è propria di S. B. in mezo l'Italia, in una Republica tanto religiosa, che hà speso tanto tesoro, e sparso tanto sangue per la S. Fede Catolica, e per la Chiesa di Dio, troui impedimento (dato da persona particolare per priuati affetti) che non si possa dare la debita penitenza ad un heretico, nè si possa conoscere una causa da questo S. Tribunale, doue si ricorre da tutti per conseglio, e tutti riceuono per vera e ferma determinatione, quanto da esso si determina, che hora sia in quella Congregatione persona, che ricusi d'intendere le molte fatiche fatte dal S. Officio per leuarle a loro, la Maestà Diuina lo giudicherà. Quello che V. S. haurà da fare nella causa del Vergerio, già le fù scritto, nè si altera cosa veruna, ma potrà andar temporeggiando l'esecutione, ritenendolo con le medesime sigurtà fin che si venga a leuare l'impedimento.

Quanto alla Sauorgnana, essendo lei ricorsa alli Santissimi piedi di N. S. per giustitia, non era ragione di ributtarla, nè di far altro di quello s'è fatto. E se bene non mancano modi di poterla rimandar consolata per giustitia, nondimeno s'aspetterà ancora alcuni giorni il processo, e cade in pensier di tutti, che la maggior difficoltà di detta causa sia, non per esser ricorsa quà, ma per non esserui

ui

ui cosa rileuante contra di lei.

Quanto al particolare, che dicono, si procuri leuar le cause da quel Tribunale per conoscerle in Roma, non hauendo fondamento, non accade a rispondere, perche di quà non si è mai alterato l ordine consueto, nè quì si sententia, ma si fatica solo perche le cause habbiano il douuto, e giusto fine; e però attenderà, come meglio giudicherà, ad eseguire in conformità di quanto se le scriue: e perche par ch' essi persino, che nella sentenza s' habbia da esprimere, che si a fatta d'ordine di N. S. questa non è stata nostra intentione, ma che si dia a nome di V. S. del Patriarcha, e dell' Inquisitore, li quali quando hauessero hauuto qualche senso contrario, & hauessero auuisato con le ragioni, se le saria hauuta consideratione, e data la risposta conueniente.

Auuertendola anco, che nel caso del Vergerio, se bene l' Inquisitore hà autorità di far gratia, nel premesso caso d' impenitenza, quando niega l abiuratione, e poi ritorna non l hà però altri, che N. S. e questo Supremo Tribunale. Negli altri due, ne' quali, ò per libri, ò per la conuersatione con gli heretici potesse essere giudicato relasso; e però si come altre volte è stato fatto, si diede d' ordine di N. S. à V. S. l'autorità di spedirlo nel modo, che le fù scritto, &c. Di Roma &c.

Credo senz' altro, che appresso gli huomini sensati, e prudenti haueranno più fede le parole del Cardinale S. Seuerina, che le frottole di F. Paolo.

Mentre la Republica osserui puntualmente, come dourebbe l' appuntamento preso con Giulio III. non vi sarebbe stato di mestieri del Capitolo XVII. e del-

la ſua Chioſa, percioche non può il Rettore delegare l' Aſſiſtenza ad altri; e ſe ben ciò fù deliberato, come ſi vede nel Cap. II. del 1548. in ogni modo, come hò pienamente accennato di ſopra, queſto Capitolo fù derogato dell'anno 1551. per la diſpoſitione dell' appuntamento ſuddetto preſo con Giulio III. nel quale il Papa eſpreſsamente non volle conſentire all' Aſſiſtenza, che delle perſone de' Rettori medeſimi, e non de' Dottori delle Città.

Nel Cap. XVIII. ſi contiene, che

Gli Aſſiſtenti non concedano retentione contra qualſiuoglia perſona, ſe non ſarà prima fabricato il proceſſo informatiuo con la loro Aſſiſtenza, dal quale appaia, che l' imputatione ſia eſpreſſamente d' hereſia, ò caſo ſpettante all' Officio dell' Inquiſitione. Così fù deliberato dal Senato dell' anno 1597. li 5. di Luglio, e lo ſteſso anno li 23. d' Agoſto.

E ſe il caſo foſſe dubbio, ò difficile da diſtinguere, facendo ſopraſedere, daranno auuiſo aſpettando ordine del Prencipe: così fù deliberato dal Senato nel ſuddetto Decreto del 1597. li 23. d' Agoſto.

Se gli Aſſiſtenti, ed il Senato di Venetia haueſſero alcuna autorità di far ordini, e decreti ſpettãti al Santo Tribunale, e nella direttione delle cauſe, che s'agitano in eſſo, io caminerei d'accordo con F. Paolo, percioechè egli è certo, che la Sede Apoſtolica non vuole, nè comporta, che gl'Inquiſitori trapaſsino li confini della loro giuriſdizione. Baſterebbe alli Pontefici, & alla Sacra Congregatione, che li Prencipi preſtaſsero loro l'aiuto neceſsario ne' caſi, che toccano al S. Tribunale, e non più oltre; onde ſono ſuperflue le ragioni ſofiſtiche di F. Paolo in voler perſuadere, che il ritenere frà debiti termini l' Officio dell' Inquiſitione non ſia vn diminuirlo, ò abuſarlo, anzi tutto il contrario, perche

queſta

questa è la via d'inalzarlo, farlo maggiormente riuerire, e conseruarlo perpetuo. Se la Republica hauesse autorità di ciò fare, forsi egli parlarebbe a proposito. Gl' Inquisitori, come habbiamo detto di sopra, hanno il loro Giudice, ch'è il solo Sommo Pontefice. Onde si come suol succedere nelle cose humane, se tal' hora alcuno di essi s' vsurpasse quella podestà, che non li compete, non deue il Prencipe laico assumersi l'autorità di emendar l'errore; hà da ricorrere al Papa, come buon Cattolico, e riconoscitore dell' autorità data da Christo al suo Vicario.

à cart. 96. 98. 100. 102.

L'esempio dello Spartano non fà al proposito, perciocch' egli parlò dell' autorità Regia, ristretta nel suo nascimento dal Popolo, che la concedeua, e la poteua limitare; onde il ritenere il Rè frà li termini della podestà conceduragli, è vn mantenerli l'autorità Regia; altrimente sarebbe lecito al Popolo, ò il sottrarsi, ò il farsi sottrarre al suo dominio Regio, da colui, che hà autorità superiore. Sono notissime le conclusioni legali, che si come il suddito feudatario può essere priuato del feudo, s' egli non osserua li patti, e le conuentioni, così il Padrone diretto cade dal suo dominio, mentre non mantiene le medesime cõuentioni a.

a C. Domino amittente, & hl omnes, si de feudo defunct. Rosenth. de feud. li. XI. cap. 19 in primo, & littera A.

Dirà F. Paolo, che l'autorità, che hanno gl' Inquisitori l'hanno dal Senato, questa è heresia; dirà che l' hanno ristretta secondo li Concordati; questo non è vero, come habbiamo dimostrato: ma quando ciò fosse vero, non se ne può ritrarre la conclusione di F. Paolo, che la Republica possa con la forza coercitiua

trattene-

trattenere entro li limiti della loro giurisdizione gl' Inquisitori. Saranno introdotte nello Stato di Prencipe Cattolico alcune famiglie Religiose, con molti patti, e conditioni, s' elle non osseruano li patti, chi può sforzarle all' osseruanza, il Prencipe secolare, ò il loro Giudice Ecclesiastico? Niun buon Cattolico haurà ardimento di dire, che ciò tocchi al Prencipe secolare.

Due grandi equiuochi commette F. Paolo nella Chiosa di questo Cap. Il primo è, che la legge Canonica habbia statuito, che l' Inquisitione non assuma casi, se non di manifesta heresia.

L' altro, che nõ può l' Inquisitore ne' casi dubbij conoscere, se la causa spetti al suo Tribunale; perciocche la legge Canonica comanda, che gl' Inquisitori non solamẽte habbiano autorità di assumer le cause d' heresia manifesta, e di procedere contra gli heretici manifesti, e notorij, ma anco cõtra li sospetti d' heresia *a*. E se bene nelle materie de' sortilegij non poteua anticamente procedere, se il sortilegio non haueua sapore d' heresia *b*, in ogni modo è gran differenza trà l' heresia manifesta, e 'l delitto, che hà sapore d' heresia manifesta.

a C. accusatus de Hæret. in 6.

b d. C. accusatus. §. Sanč.

Innocentio III. ricercato dal Capitolo, e Canonici di Tolosa, quali fossero gli heretici manifesti, rispose con queste parole *c*.

c C. super quibusdã de Verborum signi ficatione.

Tua deuotio postulauit à Nobis, qui sunt dicendi heretici manifesti, super quo tibi duximus respondendum, illos intelligendos manifestos hereticos, qui contra Fidem Catholicam,

tholicam publicè prædicant, aut profitentur, seu defendunt eorum errorem, vel qui coram Prælatis suis conuicti sunt, vel confeßi, vel ab eis sententialiter condemnati super heretica prauitate.

Hora questi tali si chiamano heretici manifesti, perciocche l'opere, ch'essi fanno, non ponno tirarsi a buon senso, & a buona intentione, nè hanno, nè possono hauere scusa veruna.

Li delitti poi, che hanno sapore d'heresia manifesta sono que' fatti, li quali ancorche per se stessi non siano heresie formali, in ogni modo dimostrano non sò che d'heresia manifesta *a*. Questi fatti possono hauere qualche scusa, di modo che si come li primi sono heretici formali, così li secondi sono solamente sospetti d'heresia, ò la suspicione sia poi violenta, vehemente, ò leggiera, poco importa, perche in ogn'vno di questi casi è radicata la giurisdizione nell'Inquisitore *b*.

a Pegna p. 3. comment. 67. pag. 359.

b Videndus de hac materia latissimè Moura de Incant. sect. 3. c. 1. n. 2.

Il secondo equiuoco consiste nell'opinione d'alcuni Dottori, li quali vogliono, che quando vi è dubbio, se la propositione, ò il fatto habbia sapore d'heresia manifesta, non tocchi all'Inquisitore il decidere questo dubbio.

Ma questo è vn'equiuoco grande, perche se bene Alessandro IV. ordinò, che gl'Inquisitori non douessero intromettersi ne' sortilegij, quando non haueuano sapore di heresia manifesta, non tolse perciò quella facoltà, che la ragion commune loro concedeua, potendo per vigore di essa ogni Giudice dele-

gato

gato conoscere, se sia, ò non sia sua la giurisdizione *a*. Onde hauendo gl' Inquisitori li loro Qualificatori, a quali, e non ad altri tocca l' esame, se la propositione, ò il fatto sia hereticale, potranno essi rimettere alla loro decisione questo dubbio *b*. Se si qualificherà la propositione, ò il sortilegio, che habbia sapore di manifesta heresia, all' hora l' Inquisitore procederà contra il reo, quando si qualifichi immune dal sospetto d' heresia, haurà luogo la dispositione d' Alessandro IV. il quale ordina, che in tal caso si lasci il castigo del reo al suo Giudice competente. E se questa cognitione non ispettasse à gl' Inquisitori, facilmente si potrebbe souuertire la loro giurisdizione, potendo ogn' vno asserire, che il sortilegio, e la diuinatione non hà sapore di manifesta heresia *c*.

a In term. Moura de incãt. sect. 3. c. 6. n. 8.

b Del Rio lib. magic sect. 15. §. Axioma. prim. & sect. 16. §. qui præbent. Moura d. sect. 3. c. 1. n. 3. propè finem.

c Moura sect. 3. c. 6. n. 2.

E perciò il Simanca Autore grauissimo dice *d*. *Opinio hæc* (parlando dell' opinione seguitata da F. Paolo) *nullo iure, aut euidenti ratione probatur: quinimmò contraria sententia Iure, ratione, & vsu comprobata, & recepta est; ac primùm illud legibus multis cauetur, ut quoties dubium est, an aliquis judex esse possit, eiusdem sit eadem ipsa cognitio, quæ regula in iure notissima, non habet in specie proposita aliquam exceptionem.*

d De Cath. Inst. de hæresi tit. 30. n. 21.

Deindè compluribus placet, ac verum est, quòd etiam Delegatus Iudex, qui fragiliorem Iurisdictionem habet, quàm Inquisitores, cognoscere potest de facti quæstione, vnde constare queat vtrum eiusdem sit Iurisdictio. At hæc Inquisitorum Iurisdictio facilè subuerti posset, asserente quolibet sortilegia, vel diuinationes non sapere manifestam

tam heresim.

Mà cessa in hoggi questa questione per le Costitutioni d' Innocētio VIII.d' Alessādro VI.e di Sisto V. a per le quali si dà a gl' Inquisitori facoltà di poter conoscere anco delle semplici superstitioni.

a Post tract. Bisfeldij de Malef.

Hora si come in questa parte F. Paolo hà equiuocato alla gagliarda, così sfacciatamente calunnia gl' Inquisitori nel dire, che in quelle Regioni doue altre volte era, & adesso è scacciato il S. Officio, non per altra causa ciò è auuenuto, se non per hauersi assunto tanto, che era intolerabile al Popolo.

Dalla Germania, e dalla Francia, non fù leuato il Tribunale del S. Officio, se non doppo che sorsero l' empie sette di Lutero, e di Caluino. Nelle Città di quelli Regni, che si sono preseruate dal veleno dell' heresia, pur hoggi vi dimorano gl' Inquisitori, come in Tolosa, in Colonia, & in Bisanzone: mà si come costui non hà altra mira, che di addossar calunnie all' Officio dell' Inquisitione per farlo odioso alli Prencipi, & alli Popoli, così và rouersciando addosso a gl' Inquisitori tutta la colpa d' ogni strano auuenimento, e poco manca di non far loro Inuentori d' opinioni heretiche, e scismatiche.

Ne' Capi XIX.e XX.XXI.e XXII.s' ordina, che

Gli Assistenti non permettano, che l' Inquisitore assuma cause di sortilegij, ò diuinationi, se non contengono manifesta heresia, nè di herbarie, stregarie, malie, maleficij, se non vi sarà sospetto d' heresia per abuso de' Sacramenti, ò per altro rispetto; e quando la stregaria portasse indicio d' heresia, e ne fosse seguito qualche maleficio di morte, debilitatione, ò turbatione d' alcuna persona rispetto all' indicio d' heresia, dourà il caso appartenere all' Inquisitione, e rispetto al maleficio al foro secolare.

Per

Per conuincere F. Paolo in questa parte, io darò notitia di due Casi raccontati dall' Autore delle memorie del Pontificato di Sisto V.

Dice egli: Nè solo era in quella gran Republica riuerenza alle leggi Ecclesiastiche in cose concernenti le Persone ordinarie, mà quel, ch' è singolare, nelle Persone de' suoi Nobili per altro stimate quanto conuiene in vno Stato, nel quale solo li Nobili sono Padroni. S' hebbe nel Mese d' Agosto sospetto del Clarissimo Daniel Malipiero in materie di Negromantia: I Ministri del S. Officio di Venetia inuocarono per catturarlo li Signori Assistenti, che sono dal Senato assegnati del suo Corpo per assistere a quel Sacro Tribunale. Diedero gli Assistenti senza dilatione il suo Braccio, dal quale fù Malipiero ristretto nell' ordinarie prigioni del S. Officio, senz' hauer riguardo alcuno, ch' egli fosse stato Senatore di Pregadi, nel qual luogo in quel tempo si ritrouaua suo Padre, & egli fosse attualmente del Magistrato de Signori della Notte, e con molte lagrime dimandasse la Casa per carcere. Con vgual rigore non solo haueua poco prima nel Mese d' Agosto permesso, ma col mezzo de' medesimi Assistenti aiutato ancora quel Religiosissimo Senato la Cattura per simiglianti sospetti di Francesco Barozzi, e di Eustachio della medesima famiglia suo genero, pur Clarissimi, e ne permise il castigo, essendo l' vno e l' altro con interuento, & approuatione degli Assistenti condannato come Apostata dalla Fede a varie pene, oltre alla pu-

blica abiuratione ; che di detto Eustachio Barozzi seguì a tre d'Ottobre, e del Malipieri a X. di Nouembre.

Mà nel Caso di Francesco Barozzi sono alcuni Capi particolari degni della cognitioni di chi vuol chiarirsi all'altrui spese, com' è proprio de' Sauij, e della Vanità dell'arti curiose, e delle bugie delli loro Autori. Confessò costui, essersi dato ad ogni sorte di sortilega superstitione, di Magia, Idromantia, Geomantia, Chiromantia, e di tutte l'altre professioni annesse, e dependenti; hauer vsato inuocatione di Spiriti maligni allettati con abuso, e profanamento d' Ogli Santi,& altri Sacramenti hauuti da'Sacerdoti maluaggi compagni nel suo esercitio; costretti Demonij, che si chiaman sempre col nome d'Intelligenza con circoli; nè restargli altro da fare, che il libro consecrato (così chiamano vn libro sacrilego, se pure non è qualche altro esecrabile Istrumẽto nella loro professione, che questo non sò, nè mi curo saperlo) per il quale preparaua le cose necessarie insegnate da Cornelio Agrippa; hauer fatta la Statua di Piombo conforme alle regole dell'istesso. Vantauasi con quella poter'a suo talento, e quasi a cenni far venire dall' estreme parti del Mondo ogni'persona, ch' egli volesse. Hauer esperimentata vna lamina fabricata sotto la costellatione di Venere,con la cui forza hauesse vn suo amico fatti effetti mirabili, e di conciliar la beneuolenza di persone,che a morte s' odiauano. Onde persuadendosi, potergli riuscire tutte

l'altre

l'altre ancora, di già hauea ridotto quella di Mercurio a buon termine, e per acquisto delle dignità, & honori. Mà queste cose haueuano per auentura tanto di verità, quanto ne haueua il resto, che soggiongeua. Ciò era l'hauer egli per via d'Intelligenza scouerti sensi inesplicabili, e geroglifici, che sono nella Piazza di Costantinopoli, ne'quali era, che l'an 1590. doueua estinguersi Casa Ottomanna, e seco la Monarchia de' Turchi, cose altretanto a Noi dal tempo mostrate false, quanto da lui all'hora tenute per certe, di modo che l'haueua inserite in vn libro, nel quale dichiaraua tutti que'Geroglifici, e l'hauerebbe già mandato in luce, se quella Sauia Republica non gliene hauesse sospesa la Stampa insino a tanto, che l'euento di sì gran predizione già così vicino hauesse riprouata l'opera, e l'Autore. Queste sono le vanità con tanto sacrilegio cercate, con tanta stolidità ammirate, e con tanto pericolo arriuate da Gente cieca.

Da questi due Casi s'accorgerà il Lettore, se ne tempi addietro la Republica lasciaua all'Inquisitore le cause di sacrilegij, di stregarie, de diuinationi, e di maleficij.

Mà perche con questa distintione vuole F.Paolo, che si proceda nel delitto delle bestemmie, delle percussioni dell'Imagini, e delli Canti de'Salmi contrafatti, e delle Letanie sporche, ed'empie, & il simile vuole s'osserui nel delitto della poligamia.

S'estende sopra le bestemmie, e le poligamie, essendosi

sendosi spedito con due parole sopra le stregarie, giustificando li Decreti del Senato col dire, che

Il castigo delle dette stregarie tocca al Magistrato secolare, perche le pene Ecclesiastiche non sono sufficiente castigo à tale sceleratezza.

Ragione, che fà concorrere anco nel delitto delle bestemmie

Io comincierò da queste.

Niun' Autore Cattolico hà detto già mai, che la cognitione delle bestemmie hereticali, & il loro castigo non tocchi all' Ecclesiastico. Tutti a piena bocca concorrono in questa opinione. La ragione è in pronto, perciocche se bene la bestemmia hereticale è diuersa dall' heresie, ella è però cotanto seco congionta, & annessa, che non se ne deue, nè può farsi diuerso giudicio. E se tutti que' delitti, ne' quali entra il sospetto d' heresia, cadono sotto la podestà dell' Inquisitore, e quanto all' abiuratione, e quanto alla pena, il medesimo si hà da dire della bestemmia hereticale, che contiene in se il medesimo sospetto. Questo delitto è principalmente, e direttamente contro la Fede, e la Chiesa, e non contra lo Stato della Republica temporale; ma quando egli perturbasse lo Stato temporale, lo perturberà in quella guisa, ch' è perturbato dall' heresia, e nondimeno non può il Magistrato secolare metter mano al castigo degli heretici. E se non vale quanto a questi la distintione del perturbamento della Republ. così non può valere, nè quanto alle bestemmie hereticali, nè quanto alle Stregarie di tal sorte. Nè perche le pene Ecclesia-

stiche

ſtiche ſiano più miti delle pene impoſte à beſtemmiatori, ò a ſortileghi dalle leggi temporali, potrà il Giudice Laico tirare a ſe la cognitione di queſto delitto, perciocche queſta concluſione può eſser vera ne' caſi di miſto foro, non già ne' caſi meramente Eccleſiaſtici, quali ſono li delitti d'hereſia, e del ſoſpetto di eſsa. Reſti adunque il Beſtemmiatore hereticale ſufficientemente, ò inſufficientemente punito dall' Inquiſitore, non potrà il Giudice Laico por mano in queſta cauſa ſenza incorrere nelle Cenſure, come perturbatore della Giuriſdizione dell' Inquiſitore, ò del S. Officio. L'Eccleſiaſtico non ſolamente hà la podeſtà d' inueſtigare, qual ſia l'intentione di colui, ch' erra contro la Fede, mà tiene autorità di caſtigare il delitto. E il voler ſeparare nella beſtemmia hereticale l' intentione dal maleficio, e la pena ſpirituale dalla tēporale, è vn voler reſtringere la podeſtà, e giuriſdizione Eccleſiaſtica alla ſola ſpirituale, opinione, come hò accennato di ſopra, gia dalla Chieſa condannata. Hà la Chieſa la medicina, e la vendetta: con la prima, che conſiſte nelle abiurationi, nelle purgationi Canoniche, e nelle penitenze ſalutari, cerca di riſanare; con la ſeconda, che conſiſte nel caſtigo corporale, puniſce il delitto commeſso; ma con quella pietà, che è propria di Madre. E ſarebbe coſa pur troppo diſconueneuole, e troppo dura, ſe per vn ſolo delitto, il reo doueſs' eſser giudicato da due Giudici, l' vno Eccleſiaſtico, l'altro ſecolare, e ſoſtenere due pene diuerſe.

Accioc-

Acciocche questo si possa fare, egli è di mestieri, che vn fatto solo partorisca delitti diuersi. La bestemmia hereticale è vn solo delitto, perche vna sola è l' ingiuria, che si fà a Dio principalmente, ma quando anco partorisse doppio delitto, non potrebbe punirsi il bestemmiatore dal Giudice Laico, s' egli prima fosse stato punito dall' Ecclesiastico con pena tẽporale; Perciocche l' vso hà introdotto per togliere le dissensioni, che giornalmente nascerebbero frà Giudici, che il bestemmiatore anco non hereticale è condannato dall' Ecclesiastico non può esser molestato dal secolare *a*, che non può giudicare, se la pena imposta dall' Ecclesiastico sia degna, ò nò, toccando ciò al medesimo Ecclesiastico *b*, tanto più, quanto che in hoggi le pene, che s' impongono a bestemmiatori sono arbitrarie, nè più è in vso la pena della morte *c*, e soglionsi condannare dal S. Officio anco a pena della galera. Dalle bestemmie verbali passeremo alle bestemmie, che si commetton col fatto, le quali sono più atroci delle prime, e queste si cõmetton con la deturpatione delle Imagini *d*. Hora si come habbiamo di sopra prouato, le bestemmie hereticali, che si proferiscono con parole, sono della sola cognitione de gl' Inquisitori, così quelle, che si commettono col fatto deturpando l Imagini, ò spezzandole. Perciocche questo fatto racchiude in se vehemente sospetto d' heresia *e*, anzi appresso li Greci questi tali erano tenuti per heretici formali *f*. E già habbiamo veduto, che li sortilegij hereticali caggione

a Lazar. de Blasphem qa.6.n.4.

b Caren. ex Salcedo part.1.tit.7.n.16.

c Caren. loc.cit.§.18.n.19.

d Decian. Caren. loc.cit.n.41.vers.1.

e Apsons. del Castr. de Iust. hæret. punit. lib. pr.c.11.& 15.

f Carẽ. ex Azeu. loc. cit. n.2. V. 4. Mout.

giono sotto la sola podestà dell' Inquisitore, senza che vi si possa intromettere il Giudice secolare pe'l solo sospetto, che nasce nel sortilego di credere, che li Sacramenti, ò li Sacramentali habbino virtù d' operare, così pur anco è necessario di argomentare, che se lo sprezzatore, deturpatore, ò frattore dell' Imagini non credesse, non douersi venerare, non procederebbe alla loro deturpatione, ò frattura *a*.

Tutta la forza degli argomenti di F. Paolo consiste in vna sola ragione, & è

a Caren. loc. cit. n. 48. v. 3.

Che la maggior pena, che si dia dall' Inquisitione è l' abiuratione, la quale se si dà a persona bassa, si può dire, che non sia pena.

Mà di già habbiamo detto, e l' vso, e la prattica d' ogni Inquisitione lo dimostrano, che li bestemmiatori hereticali si condannano alle Carceri, & alle Galere, anco per lungo tempo, ond' è quasi assimigliata tal pena allà pena della morte: anzi la pena contro gli effrattori dell' Imagini, s' estende fino alla traditione del Braccio secolare.

Il Carena, *b*, dice, che alcuni effrattori d' Imagini nell' an. 1623. furono dal S. Officio di Bologna per ordine della Suprema & Vniuersale Inquisitione di Roma rilasciati alla Corte secolare, da cui furono fatti appiccare, e brugiare; e nell' an. 1635. vn Giudeo, il quale empiamente haueua sbarata vn' archibugiata, e colpito vn' Imagine d' vn Crocifisso, dall' Inquisitor di Ferrara fù rilasciato alla Corte secolare, dalla quale fù fatto morire, & abbrugiare, ancorche doppo il delitto hauesse riceuuto il battesimo: tanto di-

b loc. cit. n. 41. vers. Nec obstat.

ſpiacque alla ſant. mem. d'Vrbano, & alla Sacra Congregatione sì enorme eceſso. E ciò fù fatto per dimoſtrare a Prencipi ſecolari, che la S. Inquiſitione hà le pene adequate a sì fatte colpe, da eſeguirſi dalla loro podeſtà, come adiutrice dell' Eccleſiaſtica; e l' voler dire, che il Magiſtrato ſecolare puniſce ſolamente il fatto eſterno, con che è ſtato ingiuriato Chriſto nelle ſue Imagini, egli è vn volere ſeparare ne' delitti d' hereſia il fatto dalla ragione, propoſitione da noi di ſopra reprouata con l' autorità de' medeſimi Scrittori ſecolari.

Siegue il Cap. XXII. con la ſua Chioſa, in cui pretende F. Paolo di moſtrare, che

Il delitto del pigliar due Mogli non appartiene all' Officio degl' Inquiſitori.

Aſserendo eſser commune opinione de Giuriſconſulti, li quali attendendo, che nelle leggi è impoſta la pena à tal delitto, e nelle leggi Canoniche non ſe ne parla, conchiudono per neceſſaria conſeguenza, che appartenga al foro ſecolare; e così oſseruarſi nello Stato di Milano, doue l' Inquiſitione hà più dilatata l' autorità ſua, che in altro luogo d' Italia.

Queſte ſono delle ſolite menzogne del noſtro Frate, percioeche niun buõ Cattolico hà già mai dubitato, che il fatto di pigliar due Mogli in vn medeſimo tempo non ſia vietato non ſolamente dalla legge Euangelica *a*, ma dalla legge di Natura *b*, e nel Sacro Concilio di Trento nella ſeſs. 24. al Can. 2. ſi dice:

a Matth. c. 19. Paulus ad Corinth. Epi-

Si

Si quis dixerit licere Christianis plures simul habere Vxores, & hoc nulla lege diuina esse prohibitum, anathema sit.

ſtola b. c.7.

b Menoch. arbit. caſ. 420.n.46. Ledeſm. de matr. q.65.n.1. Conc. 2.

Si ſcommunicano adunque in queſto Canone come heretici coloro, li quali haueſsero ardimento di dire eſser lecito di contrar matrimonio con più femine in vn medeſimo tempo, e ciò non eſser vietato da veruna legge Diuina. Se dunque il diuieto di pigliare due Mogli in vn medeſimo tempo procede dalla legge Diuina, chi peccherà contra queſto diuieto, peccherà contra la legge Diuina, la quale dichiarando per heretico coſtui, s'egli hà mala credulità, ne ſegue neceſsariamente, che il Poligamo ſia ſoggetto alle pene degli Heretici, le quali quando da Concilio, ò da Canone non foſsero ſtatuite in queſto caſo particolare, non ſi può però dire, che non puniſcano implicitamente queſto delitto con pene particolari; ad ogni hereſia indiuiduale li Sac. Canoni non impogono la pena, baſta che s'imponga a gli Heretici, & all' hereſia in generale. Lo ſteſsò ſi può dire d'ogni delitto, che contiene in ſe ſoſpetto d'hereſia, percioche ſe bene la legge Canonica, non hà a ciaſcheduno di queſti delitti poſta pena particolare, l'hà però poſta in generale, racchiudendo in ſe la generalità le ſpecie particolari. Non mancano tuttauia Canoni, da quali ſi trahe anco pena particolare impoſta a' Poligami, cioè la pena dell' Adulterio, d'Irregolarità, dell' Infamia, della Scommunica, e mill' altre ſalutari *a*. E ſe da Sacri Canoni non foſse im-

a Traſme-

ra de Poligam. l. 3. p. 8. num. 21. & 14. cum aliis per eum allegatis.

posta pena particolare al delitto della Poligamia, essendo egli vietato da medesimi Sacri Canoni, non hà dubbio, che il Giudice Ecclesiastico potrebbe imporui vna pena arbitraria, la quale hoggi si potrebbe imporre dal Giudice Laico, quando egli hauesse facoltà di procedere in tal delitto. Egli è dunque certo, che anco dalla ragion Canonica sono imposte pene al delitto della Poligamia; si che resta vana la prima ragione di F. Paolo. La seconda ragione addotta da lui è indrizzata a liberare il Poligamo dal sospetto dell' heresia, per togliere affatto la cognitione di tal causa a gl' Inquisitori. Dice adunque, che

La ragione, che ciò sia abuso del Sacramento del Matrimonio non conclude niente, perciocche nel pigliar la seconda moglie, non interuiene nè Sacramento, nè Matrimonio, nè contratto di qualsiuoglia sorte spirituale, ma vna sola nullità de fatto, non de iure: onde non si può dire, che ciò sia abuso del Sacramento, nè quanto all' atto primo, nè quanto al secondo. Ben si può dire, che col secondo atto scelerato di pigliare vn' altra moglie si fà ingiuria al primo, che fù Sacramento. E ciò è verissimo, ma l' ingiuria fatta al Sacramento del Matrimonio non appartiene all' Inquisitore, perche l' adulterio è ingiuria al Sacramento, e nondimeno non tocca all' Inquisitore il giudicarlo, E se alcuno volesse hauere per indicio d' heresia il pigliar due mogli, inferendo, che chi lo fà habbia opinione, che ciò sia lecito, con questa ragione tirarebbe all' Inquisitione tutti li casi, perche anco si potrebbe dire, che l' adultero, ò il ladro commettono quelle sceleratezze con opinione, che siano cose lecite, e trà gli altri bisognerebbe mettere all' Inquisitione tutti li Zingati, che fanno la vita loro nel furto, e li ladri di strada maggiormente. Ma tutto il contrario si deue sempre presupporre, che ogni peccatore habbia la vera Fede, e dottrina Cattolica, e pecchi ò per fragilità, ò per malitia, ò per altro affetto humano, e per tanto deu' esser punito dal suo Giudice ordinario, il che deuesi anco osseruare in chi hà più mogli, se non apparirà qualche altro indicio di peruersa Fede.

Dice di più, che

In Spagna non è riseruato questo caso assolutamente all' Inquisitore; anzi è punito ordinariamente dal foro secolare con pena di bollo di ferro in fronte. Ma se alcuno di razza d' Hebreo, ò di Moro piglierà due mogli, hauendo li Hebrei, e li Mori per lecito il pigliarle sarà esaminato dall' Inquisitore sopra l' indicio, e poi punito col bollo pe 'l delitto. Il

che

che si dourebbe fare anco in Venetia, se Hebreo, ò Turco fatto Christiano si ritrouasse hauer più mogli, cioè per l'indicio procedere nell'Inquisitione, e pe'l delitto nel foro ordinario; ma quando ò per carnalità, ò per rubbar la dote, ed altri simili rispetti alcuno hà preso la seconda moglie, si deue senza circuitione procedere facendo la giustitia al foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circostanze.

Conchiude, che

Si deue anteporre la commune opinione de' Giurisconsulti, e l'vso vniuersale delle Città à cauilli inuentati per confondere la Giurisdizione.

Sin quì F. Paolo. Veggiamo hora, se le ragioni ch'egli hà addotte, sono sufficienti, ò pure se sono cauilli, e quelle del S. Officio sono vere, e reali.

Lo difficoltà consiste in conoscere, in che consista, ò da che deriui il sospetto d' heresia, che contrahe il Poligamo. Dico adunque, che questo sospetto senza dubbio deriua dall'abuso del Sacramento: Percioche se bene il secondo Matrimonio, che si contrahe dal Poligamo, in realtà non è Sacramento, non si può tuttauia negare, che tale non appaia nel foro esteriore, seruendosi il Poligamo di tutte quelle cose, le quali costituiscono il Sacramento, cioè del mutuo consenso, della presenza del Parocho, de' Testimonij, e dell'altre ordinationi Ecclesiastiche, e quanto a se non voglia dar ad intendere di contrarre il Matrimonio, come Sacramento, e di fare vn' atto valido.

Hora questo seruirsi di tutte quelle cose, che costituiscono il Sacramento del Matrimonio in forma di Sacramento per vn' atto non legitimo, e l'applicare tutto ciò, che costituisce il Sacramento del Matrimonio al suo delitto, si chiama nel foro esteriore, & in Giudicio abuso del Sacramento, perche secondo li

Gramma-

Grammatici l' abuſo conſiſte in vſar d'alcuna coſa con modo non retto, e conueniente, & in luogo e tempo non douuto; e così ſe vn Laico per alcun fine di carnalità, ò d'altro fingendoſi Sacerdote, e Confeſsore, ode la Confeſſione d'alcuna perſona, e finge di dargli l'aſsolutione, ò proferiſce le parole dell'aſſolutione, ben ſi dirà, che coſtui abuſa del Sacramento della Penitenza. Se alcuno non ordinato al Sacerdotio preſume di celebrar Meſsa per fine d'ambitione, ò d'auaritia, parimente con verità ſi dirà, che coſtui abuſa del Sacrificio dell' Altare. Se altri ardiſce di battezzar, ò Imagine, ò tronco inanimato, chi negherà, che coſtui non abuſi del Sacramento del Batteſimo? Così anco ſe vno, che hà moglie viuente, contrahe Matrimonio con altra femina, ò ſia per fine di Luſsuria, ò per appetito di robba aſsai, bene ſi dirà, ch' egli abuſa del Sacramento del Matrimonio. E ſi come da quegli atti ancorche per ſe ſteſſi nulli, & inualidi, non eſsendo vera l' aſsolutione, la celebratione, e 'l Batteſimo, ne riſulta manifeſta ſoſpezione d' hereſia, così dal ſecondo Matrimonio del Poligamo, ancorche nullo, & inualido, ne inſorgerà queſto medeſimo ſoſpetto.

Ma da queſta ſola ragione dell'abuſo del Sacramẽto, non inſorge la ſoſpezione d' hereſia; perciocche ſe bene il fine principale del Poligamo foſse, ò la luſſuria, ò l'auaritia, non ſi può però negare, che dal delitto, ch' egli commette non inſorga giuridica, e prudente ſoſpizione, ch' egli non ſolamente ſia ſe-

dotto

dotto dal diletto, ò dall'vtile, ma da credulità, che il secondo Matrimonio, viuente la prima moglie, sia lecito, e caggia sotto il precetto. Nel che errando egli contro l'vnità del Sacramento, e contro il precetto Euangelico, & accostandosi a gli errori de Maomettani, anzi all heresia di Lutero, e di Caluino, li quali nel secolo passato hanno conceduto il repudio, ne insorge quella manifesta sospezione d'heresia, che a gl'Inquisitori dà quella giurisdizione, che a loro nega F. Paolo. Quindi nasce, che se bene alcuni han creduto, esser tal delitto di cognitione di misto foro, ciò per auuentura potea procedere, quando que' scelerati heresiarchi non haneano ancora vomitato il veleno delle loro heresie, ò pure quando dalle notorie circostanze del fatto s'esclude totalmente la sospezione della mala credulità.

Per l'ingiuria, che si fà dal Poligamo al Sacramento, n'insorge pur'anco la sospezione, che dà giurisdizione all'Inquisitore. Perciocche se ben'egli è vero, che non ogn'ingiuria, che si fà al Sacramento del Matrimonio, induce sospetto d'heresia; tuttauia quando l'atto dell'ingiuria è mescolato con qualità repugnante notoriamente alla Fede, qual'è quello del secondo Matrimonio, essendo propositione certa di Fede, non esser lecito al Christiano il poter ritener lecitamente due mogli nello stesso tempo, non si considera l'atto come semplice ingiuria, ma come guernito di qualità erronea, che lo rende chiaramente sospetto d'heresia. E certo, si come F. Paolo non

potrà

potrà negare, che non cada questa sospezione nel religioso Sacerdote, il quale haurà ardimento contrar Matrimonio, perciocche si rende sospetto con quest' atto di sentir male del Sacramento dell' Ordine, e de' Voti, ancorche non si renda tale, quando per fragilità, ò per malitia commette vn peccato di carne, così non dourà negare, che l' ingiuria, che fà il Poligamo al Sacramento del Matrimonio, non sia qualificata, e trascendente il semplice adulterio, mentre del rimedio istituito per raffrenare la concupiscenza, e per la retta Institutione della prole, si serui per isfogare la propria libidine, ò auaritia, e per commettere vn adulterio qualificato, cõtrariando al fine primario del Matrimonio, considerato, come Sacramento, non potendosi fra Christiani considerare in altra maniera, doppo che da Christo fù eleuato in Sacramento. Fallacissima dunque è la similitudine addotta da F. Poalo dell' adulterio, del furto, e della crassatione, perciocche questi atti non qualificati danno bene indicio di fragilità, ò di malitia, ma non già di Fede erronea, come dimostra l' atto del pigliar la seconda moglie viuente la prima, il qual atto, se bene è indirizzato all' adulterio, è però separato da esso. Falsissimo poi è l' esempio ch' egli adduce della Spagna, ne' cui Regni è verità irrefragabile, che ne' tempi d' hoggi il Giudice secolare non s' intromette più in questo delitto, come ne fanno fede Autori graui a, & io posso render testimonio di veduta, per la dimora fatta da me

a Matriclo, Azeuedo,

per

per lo ſpacio di ſei anni continui alla Corte di Madrid, che in que' Regni li ſoli Inquiſitori fanno le cauſe di Poligamia *priuatiuè* à Giudici ſecolari. Potrei addurre altre ragioni per fondare queſta in hoggi riceuuta, e pratticata opinione anco nello Stato di Milano, ma voglio, che mi baſti l'hauere ſcoperto le fallacie degli argomenti di F. Paolo. Souſa, & alij Authores, Hiſpani relati a Caren. pag. 2. tit. 5. §. 3.

Con maggior facilità ſtimo di poter dimoſtrare, quanto ſian fallaci le ragioni, ch'egli adduce nella Chioſa del Cap. XXIV. (perche del Capit. XXIII. e della ſua Chioſa io camino d'accordo con F. Paolo, non eſſendo il delitto d'vſura di cognitione del Sant' Officio, quando l'Vſurario non ſi dichiaraſſe d' hauer per opinion' eſſere lecite l' vſure) per dar' ad intendere non eſſer li Giudei in verun caſo ſottopoſti alla Giuriſdizione del S. Officio.

Tutta la forza degli argomenti di F. Paolo conſiſte nell' autorità di S. Paolo, il qual dice, che la Chieſa non hà da fare con coloro, che ſono fuori della Chieſa. Da che vuole inferire, che non eſſendo li Giudei nella Chieſa, l'autorità Eccleſiaſtica non s'eſtende ſopra di loro. A queſto Teſto di S. Paolo riſponde S. Tomaſo, *a* che la Chieſa non hà podeſtà ſopra li Giudei, e gl' Infedeli per caſtigarli con pene ſpirituali, hà però autorità di punirli con pene temporali; e ſe bene, dice il Santo, non può la Chieſa sforzarli à riceuere la Fede di Chriſto, può tuttauia caſtigarli, quando vogliono in qualſiuoglia modo impedirla, beſtemmiarla, e perſeguitarla. La ragione è

[a] 2. 2. q. 10. a. 9. ad 2.

chiara, perciocche per rispetto del delitto si fanno del foro della Chiesa, la quale ingiuriata, e vilipesa da quella Canaglia, può per ragion dell'offesa castigarla. Sente F. Paolo la forza di questa risposta, e vuole sfuggirla con dire, che potrà la Chiesa diffendersi s'ella è offesa, mà per mezo dell'autorità del Magistrato secolare. Sarebbe pouera la podestà della Chiesa, s'ella douesse mendicare il risentimento delle proprie offese dal Magistrato straniero: ella con le pene, e spirituali, e temporali può da se stessa castigare chì l'offende, e quando hà bisogno dell'aiuto del braccio secolare nelle materie Ecclesiastiche, e particolarmente di Fede, entra comandando, e non pregãdo. Non può il priuato con autorità di Giudice punire chì l'offende; può bene il Giudice offeso e diffendersi come priuato, e castigare chì l'hà offeso, come Giudice, perche in questo caso non si vieta al Prencipe d'esser Giudice nella propria causa *a*.

a l. add'&os C. Episcopali audiẽtia.

E perche si veda, quanto sempre spropositatamente F. Paolo allega le Costitutioni Pontificie, comincierò da quella d'Innocentio III. con la quale dic'egli, che Innocentio dichiarò, che gli Hebrei non sono soggetti alla legge, nè manco ad esser giudicati.

Il Vescouo di Tiberiade consulta Innocentio III. *b* se li Pagani, li quali haueuano frà di loro contratto Matrimonio entro li gradi prohibiti da Sacri Canoni, dopo la loro conuersione alla Fede Cattolica, poteuano restar insieme nel medesimo Matrimonio, ò pure doueano esser separati. Risponde Innocentio

b c. gaudemus de diuortio.

con

con rescritto Apostolico, che posson restare nel Matrimonio contratto da loro entro li gradi prohibiti da Sacri Canoni, perch' eglino non sono compresi nella loro dispositione; adduce due ragioni:

La prima dalle parole di S. Paolo accennate di sopra cioè a dire, Che importa a Noi (dice l'Apostolo) il giudicar coloro, che son fuori?

Adduce la seconda ragione, che il Battesimo laua li peccati, non discioglie li Matrimonij.

Da questo rescritto io non sò, come F. Paolo inferisca, che gli Hebrei delinquenti nelle materie della Fede nō si posſano castigare da Giudici Ecclesiastici, si può ben dedurre, che gli Hebrei non sono soggetti alle Costitutioni, le quali si promulgano dalla Chiesa per la direzione del buon gouerno spirituale di essa; essendo elleno ritrouate per vtilità del Popolo Christiano, e non de gli Hebrei: E se costoro sono tolerati dalla Chiesa, egli è necessario, che permetta loro, che posſan viuere con li riti della loro legge. La legge Hebrea concede loro l'accasarsi entro alcuni gradi prohibiti dalla Chiesa, oltre quelli del Leuitico. Douranno adunque in questo caso esser giudicati secondo la loro legge, e non secondo la dispositione delle Costitutioni Apostoliche. Ma se dalle leggi, ò dalle azioni loro ne risultasse ingiuria alla Chiesa, e disprezzo alle cose della Fede, non hà già mai deciso Innocentio III. che per sì fatti delitti non posſan esser castigati dal Giudice Ecclesiastico; anzi hà commandato tutto il contrario; percioche da vn altro

 Vesco-

Vescouo richiesto, s'egli poteua castigar vn Giudeo, il quale haueua percosso vn Chierico, rispose Innocētio, se il Giudeo sarà nella tua giurisdizione, castigalo con pena pecuniaria, ò altra temporale conforme ti parerà conuenire a. Segno euidente, che la Chiesa può castigare gli Hebrei, che ne' suoi Ministri l'ingiuriano, e la maltrattano.

a c. postulasti de Iudeis, & Sarac. Frāc. Aret. conf. 157. per totum.

Nel Concilio Lateranense Innocentio non eccitò li Prencipi, e li Magistrati secolari a punire gli Hebrei, che bestemmiauano, e commetteuano delitti in opprobrio della Fede? Comandò loro il castigo di questi empij nella medesima guisa, che comandò a medesimi Prencipi il castigo degli Heretici, facendoli esecutori delle pene, che si poteuano imporre dal Giudice Ecclesiastico. Vdiamo le parole d'Innocentio, anzi del Testo del Concilio.

Illud autem districtè inhibemus (id est Hebraeis) ne in contumeliam Redemptoris prosilire aliquatenus praesumant: Et quoniam illius dissimulare non debemus opprobrium, qui probra nostra deleuit, praecipimus, praesumptores huiusmodi per Principes saeculares condignae animaduersionis adiectione compesci, ne Crucifixum pro nobis praesumant aliquatenus blasphemare b.

b Can. 68. V. illud. autem.

Vsa Innocentio della parola *Praecipimus*, che importa Comandamento, e non della solita *Hortamur* che significa Esortatione, & Eccitamento; e ben si sà, che colui che hà autorità di comandare ad altri il castigo, egli l'hà maggiore di darlo &c.

Delegò il Rè di Sicilia all' Arciuescouo di Palermo,

mo,& ad altri Vescoui di quell' Isola le cause d' alcuni Saraceni,li quali empiamente ardiuano di rapire le fanciulle,e fanciulli Christiani,e di essi abusare secōdo li loro bestiali appetiti. F. Paolo dice,che questi erano delitti,ne'quali s' offendeua la Religione. Questa è vna delle sue solite menzogne. Si trattaua di ratto,di stupro,di sodomia,delitti tutti profani, de' quali non si pretende di darne la cognitione a gl'Inquisitori. Vdiamo la risposta,che diede Alessandro III. all'Arciuescouo di Palermo, che lo consultaua, con qual pena douea castigar costoro.

In Archiepiscopatu tuo, quandoque Saraceni mulieres Christianas,& pueros rapiunt, & eis abuti præsumunt, & quosdam interdum occidere non verentur. Cùm autem excessus huiusmodi Rex Siciliæ tibi,& alijs Episcopis commiserit puniendos, consultationi tuæ respondemus, quòd tales in Iurisdictione tua existentes,pecunaria poteris pœna mulctare, & etiam flagellis afficere,ea moderatione adhibita,quòd flagella in vindictam sanguinis transire minimè videantur; si verò ita fuerit grauis excessus,quòd mortem, vel detruncationem membrorum debeant sustinere, vindictam reserues Regiæ potestati a.

In questo rescritto Alessandro non approua la delegatione, mà narra il fatto b, e comanda all' Arciuescouo, che castighi li Saraceni delinquenti con la propria autorità,e non già in virtù della Regia delegatione,s'hanno da considerare le parole del Testo.

a c. In Archiepisc. de raptoribus.

b Eymer direct. part. 2. q. 46. n. 12.

Quòd tales in Iurisdictione tua existentes.

Le quali escludano la delegatione Regia, percioc-

che

che egli è certo, che se il Papa hauesse considerato l'autorità della Cõmissione del Rè, nõ haurebbe posto nel rescritto la conditione accennata, cio è a dire, *se cotesti tali saranno nella tua Giurisdizione*, perche hauendo il Rè giuridizione in tutta l'Isola, non accadeua a distinguere le giurisdizioni: fà dunque di mestieri di conchiudere, che Alessandro lasciata da parte la delegatione del Rè, hauesse solamente a consideratione la propria autorità Ecclesiastica dell' Arciuescouo, con la quale poteua punire li Saraceni, malfattori, e rei di delitto di misto foro, non ristretta alle sole pene spirituali, come và sempre inculcando F. Paolo, opinione da noi più volte reprouata.

Veniamo hora alla Bolla di Gregorio XIII. in cui si dichiarano alcuni casi, ne quali gl'Inquisitori possono procedere contro gli Hebrei, e veggiamo s'ella è tanto empia, che, quando fosse osseruata, niun' Infedele potrebbe habitare, nè men negociare in terra de' Christiani, e sarebbe impossibile ad osseruarla.

In dieci casi soggetta questa Bolla gli Hebrei alla Giurisdizione degl'Inquisitori.

Il primo è, *Si quis Iudæus, aut Infidelis ex ijs, quæ circa Fidem nobis sunt communia, veluti Deum vnum, & æternum, omnipotentem Creatorem omnium visibilium, & inuisibilium, & similium, non esse asseruerit, prædicauerit, vel priuatim alicui insinuauerit, &c.*

Io non sò, che impossibilità si ritroui in questo caso, ch'era vietato dalla ragion commune, e non

fù

fù inuentato da Gregorio *a* . Sentiamo qnello che dice di questo caso l' Eymerico nel suo Direttorio, il quale scrisse tanto tempo auanti la Bolla di Gregorio

a Eymer Direct. p. 2. q. 46. n. 3. & 4.

Quædam alia sunt nobis Christianis, & Iudæis communia, per quæ a nobis Chistianis, & non distinguũtur, nec Iudæi sunt, nec habentur, vt pote credere Deum vnum esse, & illum Creatorem esse omnium, & similia; & si Iudæi in his ab eorum priori credentia discordant, & ea abnegent esse vera, Hæretici, & in priori promissa fidelitate, & in eorum Theologia seù Lege, & communi Iudæorum æstimatione sunt, & habentur. Et quia in his nobiscum conueniunt, & talia negare, est Legem Christianam directè agitare, & ideò a Christianis, & Fidei Christi Iudicibus, Episcopis, & Inquisitoribus arctandi sunt ea credere, & fidem, quam Deo in his credendo promiserunt firmiter obseruare.

Seguita il suo Commentatore.

Et hæc est communis sententia quam tenent ferè omnes præcitati (nel numero precedente) *exceptis Corrado Bruno, & Fernando Vasquio &c. Cæterùm, vt ingenuè dicam, quod sentio, licet horum Virorum non sit authoritas contemnenda, quos doctissimos esse constat, at communis opinio eis præponderare debet, & fauor Fidei, quem communis sententia tuetur, multum ponderis habere debuit apud ipsos, & eorum ratio potissima videlicet de his, qui foris sunt, nihil nostra referre facile refellitur: Quia cum in Fide commune ipsis, & nobis, aut in nostra solùm delinquunt, Ecclesiasticis Iudicibus se subijciunt, nec foris*

tunc

tunc omninò ratione delicti Ecclesiastici patrati censeri debent.

Hæc verò Eymerici doctrina tutissima est vbique, & valdè secura, spectatis in primis circunstantiis, quas Auctor prudentissimè commemorat, videlicet cùm hæc delicta committunt in præsentia Christianorum, & quod quandoque ad similia malo suo exemplo Christianos pertrahunt.

E più à basso.

Quam sententiam iam olim professus fuerat Guido Carmelita in Summa de heresibus tit. de hæres. Iudæorum cap. vlt. & nostris sæculis multi insignes Viri, in quibus sunt Marquad. tract. de Iudæis part. 2. cap. 9. Bursat. cons. 90. lib. 1. Lutzemburg. in Catalogo Hæreticorum vers. Iudæus.

Di modo che essendo stato deciso questo caso prima della publicatione della Bolla di Gregorio, non hà ragione F. Paolo di calunniarla.

Il secondo caso è.

Si Dæmones inuocauerit, consulueritue, aut eorum respõsa acceperit, ad illosue Sacrificia, aut preces ob diuinationem, aliamue causam direxerit, aut quòd eis immolauerit, vel thuris, alteriusue rei fumigationes obtulerit, aut alia quæuis impietatis obsequia præstiterit.

Nè meno in questo io ritrouo impossibilità tale, che non si possa, ò debba osseruare: Gregorio non l'inuentò di suo capriccio. Al tempo di Gregorio XI. fù deciso, che la cognitione di simiglianti delitti commessi da gli Hebrei toccaua all'Inquisitore, non al Prencipe secolare; ond'egli in vna simile cõtrouersia

sia fe' comandare da i Cardinali di Porto, e Frascati al Vescouo di Lerida Sequestratario d' Asturo Giudeo reo d' hauere inuocato il Demonio, che lo consegnasse al Vescouo, & all' Inquisitore di Barcellona, come a punto seguì, e da essi, doppo la douuta abiuratione, fù condennato a carcere perpetuo *a*,

Il terzo caso è.

Si Christianos, verbo, facto, vel exemplo, aut quouis alio modo nepharia huiusmodi docuerit, vel ad ea perpetranda processerit, vel perducere attentauerit, &c.

Questo caso non hà di bisogno di commento, ò di Chiosa, essendo parte del secondo.

Il quarto caso è,

Si Saluatorem D. Nostrum Iesum Christum purum hominem, vel etiam peccatorem fuisse, Matremue Dei non esse Virginem, & alias huiusmodi blasphemias, quæ per se hæreticæ dici solent, in Christianæ Fidei ignominiam, contemptum, aut corruptionem impiè protulerit.

Fà torto F. Paolo all' antica pietà, e Religione della Republica voler persuadere, che la Bolla di Gregorio sia impossibile ad osseruarsi in questo caso, e quali più horrende bestemmie può proferire bocca sacrilega? E qual vendetta non s' hà da bramare contro propositioni sì perfide? O se gl' Inquisitori possono castigar gli Hebrei, quando commettono delitti in disprezzo, opprobrio, e vituperio della nostra Religione, e qual maggior ignominia si può farle di questa? Vn' Autor dotto dello Stato Veneto hà conosciuta questa verità *b*, onde non accade a stendersi

a Vt ex litteris Apostolicis reg. gist. per Eymer. part. 2. q. 46. in fin.

b Decian tract. crimin. l. 5. c. 14. nu. 2.

Bb più

più oltre in questo caso.

Il quinto è,

Si cuiusuis eorum opera, aut consilio, vel fauore aliquis Christianus à Fide desciuerit, quamque semel susceperat, abnegauerit, vel ad Iudaeorum, seu aliorum Infidelium ritus, cæremonias, superstitiones, vel impias Sectas transierit, vel redierit, seu in hæresim aliquam inciderit; aut qui vt Fidem abneget, seu in hæresim incidat, opem, consilium, fauoremue quomodocunque præstiterit.

Poca impossibilità, ò difficoltà si ritroua nell'osseruanza di questo caso, e se pur F. Paolo non è di senso, che nello Stato di S. Marco s' habbia da permettere ad ogn'vno il viuere a suo modo, gli sia lecito impune di poter tirare alle sue Sette ogn'altro, massimamente i Christiani per ridurre quel Dominio vna sentina delle più enormi brutture del Mondo.

Non fù il primo Gregorio XIII. a sottoporre a gl' Inquisitori i Giudei, i quali commetteuano si fatte sceleraggini. Prima di lui Clemente VI. e Gregorio X. gli hauean sottoposti *a*; anzi ne' semplici termini della ragion commune, i più dotti Teologi dell' Vniuersità di Padoua, di Ferrara, e di Bologna haueuan ciò deciso fino dell'anno 1281. *b*

a Eymer. 2. p. direct. 44.

b Zinchin. de Hæret. 36. & ibi Addentes.

Il sesto caso è,

Si quis Cathecumenum, vel quemcunque ex Iudæis, aut Infidelibus, Deo inspirante, ad Fidem Christianam venire volentem post declaratum nutu, verbo, facto, aut quocunq; alio modo à Fide, vel Fidei instructione, aut Sacri baptismatis susceptione retrahere, auertere, vel dehor-

dehortari; aut ne ad Fidem veniat, neue regenerationis lauacro abluatur quouis modo impediuerit.

Questo caso non hà bisogno di Chiosa per esser parte del V. e sino in suo tempo Baldo famoso Legista a, consegliò, che dal Vescouo, & anco dall'Inquisitore poteuano esser castigati i Giudei, quando commettessero sì fatta enormità.

a Conf. 315 volu. primo Bertazzol. conf. 250. & ibi Adden. vol. prim.

Il settimo caso è,

Si Apostatas, seu Hæreticos scienter domi receptauerint, aluerint, occultauerint &c. vel eis quomodolibet opem, auxilium, vel fauorem præstiterint.

Questo è vn caso pur troppo degno di consideratione, particolarmente in quelle Città, oue gli Hebrei nel loro Ghetto danno ricetto ad ogni sorte di peruerso Giudaizante; e vi sarà tal'vno, che nato di parenti Christiani, battezzato, & alleuato, e nutrito nella Fede Christiana, e Cattolica sino all'età sua di cinquanta, e più anni sarà vissuto da Christiano almeno in paese ridottosi ad habitare in esse, quiui se gli aprirà libero il campo di portar la berretta gialla, ò rossa, e di professare publicamente la setta Giudaica, e di viuere in onta della Religione Christiana, ch'egli professò, da perfido Hebreo, nè vi sarà rimedio di poterlo castigare sotto pretesto, che costoro stiano assecurati dalla Fede publica, come se la Republica potesse dar saluo condotto a gli Apostati dalla Fede, & a' Nemici della Passione di Giesu Christo. Il dar porto franco a' Turchi, a gl'Infedeli, a gli Heretici nati & alleuati nell'heresia, a'Giudei nati nel

Giudaiſmo,è peſſima coſa, tolerata però per riſpetto del commercio; ma il darlo a Chriſtiani Giudaizanti, ò caduti nell' Apoſtaſia dalla Fede, ò nell' hereſia, in modo tale, che ne vadano impuniti, nè ciò cade ſotto la podeſtà del Prencipe temporale, nè il Papa ſenza ſcandalizzar la Chieſa,potrebbe concederlo. E perche quì mi viene in acconcio di trattare della materia de' Marani, a' quali dice F. Paolo hauer dato Siſto V.e Clemente VIII.Saluacondotto per la Città d' Ancona, hò deliberato di far paleſe ciò, che io ritrouo ne' Regiſtri di queſta Suprema, & Vniuerſale Inquiſitione, affinche ſi veda con quanto carico di coſcienza ſi toleri da qualſiſia Prencipe Cattolico gente si perfida. Dirò primieramente, che con queſto nome di Marani, chiamanſi communemente coloro, i quali di Giudei fatti Chriſtiani, doppo hauer alcun tempo profeſsata la Fede di Chriſto,ritornauano a viuere ſecondo i Riti Hebraici, ò deriui queſto nome dalla voce *Maranata* vſata da S.Paolò,e da Sacri Canoni, per eſaggerare la grauezza della Scõmunica,ò da vna voce di ludibrio proferita da'Chriſtiani contro gli Hebrei,poco importa al noſtro racconto.

Diſcacciati da Ferdinando il Cattolico da Regni di Caſtiglia, e di Aragona i Giudei, la maggior parte di eſſi fù riceuuta dal Rè D. Giouanni in Portogallo. Succeduto alla Corona di quel Regno D. Emanuele trattò d' accaſarſi con l' Infanta Iſabella figlia del medeſimo Ferdinando, e come queſti nell' animo ſuo tuttauia riteneua l' odio, e l' ira contro i

Giudei,

Giudei, oprò che l'Infanta chiedesse per condizione delle nozze, che da Portogallo fossero discacciati ed i Giudei, ed i Mori. Parue dura la proposta a D. Emanuele, tuttauia ritrouandosi egli inamorato di quella Principessa sin dal tempo, ch' ella dimorò in quel Regno con la Sorella moglie del Rè suo fratello, condescese alla richiesta. Perciò nel fine dell'anno 1496. fù publicato in Portogallo vn' editto, in cui si comandaua, che tutti li Giudei, e Mori douessero vscire da quel Regno sotto pena di restar cattiui, se frà il termine loro prescritto nõ obbedissero. Quindi per facilitare la loro vscita, furono destinati tre Porti di Mare a' medesimi liberi da ogni impedimento. Entro il termine i Mori se ne passarono in Africa, e si prepararono alla partita anco i Giudei. Ma non piacendo al Rè, & a' suoi Conseglieri l' vscita di tanta gente (la quale come industriosa, e sagace s' ingegnaua di far' apparire, che grauissimo danno ne sarebbe risultato al Rè, al Regno, & all'azienda Reale dalla sua vscita) cominciò a frapporui molte difficoltà, e pentitosi dell' editto publicato, cominciò a pensare a' modi di rattenerla, con indurla al Battesimo.

Non tutti i rimedij erano proportionati al male, e se bene nell' anno seguente 1497. fe' il Rè publicare vn nuouo editto, col quale s' ordinaua, che a gli Hebrei si togliessero i figliuoli minori di 14. anni, e distribuiti frà le famiglie Christiane si alleuassero quiui a sue spese, affinche istrutti nella Fede Christiana si douessero poi far battezzare anco per forza; ciò fece

per

per muouere le viscere de' Padri, e delle Madri, a riceuer anch' essi il Battesimo, per non restar priui de' figliuoli. Risolutione, come dice vn graue Autor Spagnuolo straordinaria [a], e non conforme alle leggi, & a costumi de' Christiani. Restò in ogni modo deluso il pensiero del Rè, perciocche quegl' infelici raddunati in Lisbona per l' esecutione dell' editto da farsi in vn sol giorno, altri nascosero fino ne' sepolcri i figliuoli, altri li gettarono ne' Pozzi, & altri con i figli vccisero se stessi; ma caricati di peggiori trattamenti, e negati loro gli alimenti necessarij, vedendosi ridotti ad vna necessità precisa fecero proporre al Rè, ch' eglino haurebbono abbracciata la Fede Christiana con due conditioni.

[a] Mariana de rebus Hisp. l. 6.

La prima, che fossero loro restituiti i figliuoli leuatigli.

La seconda, che per lo spacio di 20. anni non fosse lecito ad alcun Giudice di ricercare in qual maniera essi, i loro figliuoli, e discendenti viuessero nelle proprie case. Accettò il Rè la conditione, bastando a lui quest' apparenza per dar sodisfazione all' Infanta, e per non priuarsi dell' vtile, che dall' vscita de i Giudei dal Regno si perdea, furono adunque con tali conditioni battezzate alcune migliaia d' Hebrei; nè vi è Autore antico, ò moderno che non testifichi esser' eglino venuti al battesimo sforzati da necessità precisa, & in conseguenza esser stato nullo [b]. Per lo spatio di 20. anni, i quali finirono l' anno 1527. spesero costoro il nome, e l' azioni di Christiani in palese,

[b] Parif. cõs. 2. nu. 18. lib. 4.

ke se, ma entro le case loro vissero all'Hebrea; Indi seguitarono per alcuni anni doppo in tal licenza di vita, e gionsero in tal segno con le loro empietà, che sforzarono il Rè D. Giouanni il III. a pregare Clemente VII. che si compiacesse di deputare Inquisitori in quel Regno all'vso de'Regni di Castiglia, di soggettar gli Hebrei alla loro giurisdizione. Consentì il Papa all'istanze del Rè, e ne fe' spedire il Breue; mà informato delle ragioni de' Christiani nuoui (così son chiamati in Portogallo i discendenti da gl'Hebrei) e fatto studiare il punto da huomini e per bontà, e per dottrina eminenti, e particolarmente da Cardinali di Monte, che fù Zio di Giulo III. d'Ancona, da Campeggio, e da Cesis. Hauuta da loro risposta, che il Battesimo riceuuto da gli Hebrei in Portogallo era nullo, sospese il Breue fatto di già spedire; E quantunque il Rè ne facesse nuoue, e gagliarde istanze, non potè conseguirne da Clemente l'intento. Giunto in Roma Carlo V. vittorioso dalla speditione di Tunisi, e rinouate da esso l'istanze a nome del Rè di Portogallo, ne ottenne da Paolo III. la gratia, e nell'anno 1536. ne fu spedita la Bolla, con la quale s'introdusse in quel Regno l'Officio della S. Inquisitione secondo l'vso de'Regni di Castiglia, e non già nel modo fauoloso narrato dal Paramo *a*, e da altri Auttori poco prattici dell'Historie Ecclesiastiche, e de' Registri Apostolici. Cominciarono gl'Inquisitori a procedete contro costoro, di modo che molti di essi presero la fuga, e se ne vennero con le loro famiglie in

a De origine Inquisitionis lib 2 tit. 2. ca. 15 n. 6. & alij relati à Sousa in Aphorismis in principio tit. de origin. Inquisitionis in Regn. Lusitaniæ.

in Italia, & a Roma, oue furono da Clemente VII. comportati per alcun tempo.

Sotto il Ponteficato di Paolo III. ottennero il cõmercio nella Città d' Ancona, e nell' altre dello Stato Ecclesiastico, e ne fù spedito Breue sotto li 21. di Febraro dell' anno 1547. dell' infrascritto tenore.

PAVLVS PAPA III.

Ad futuram rei memoriam. Dudum volentes securitati Mercatorum, & aliarum personarum ad nostras Anconitanam, & alias Prouinciæ nostræ Marchiæ Anconitanæ, Ciuitates, Terras, Castra, & loca cum rebus, & mercibus venire desiderantium, siue merces, & alias res sua huiusmodi ad prædictas Ciuitates, Terras, & loca portari facere cupientium, opportunè prouidere, vt quibusuis impedimentis, & extorsionibus cessantibus, eorum negotia liberè pertractare valerent per alias nostras in forma Breuis literas; videlicet Vniuersis & singulis Mercatoribus cuiuscunque nationis, & professionis, vel Sectæ, etiamsi Turcæ, Iudæi, vel alij Infideles essent, ad Ciuitates, Terras, Castra, & loca prædicta cum familia, ac mercibus, ac bonis eorum quibuscunque, vel sine illis veniendi, aut in eis standi, manendi, & negotiandi, ac ab illis pro eorum libito voluntatis abeundi, & recedendi iterum, & redeundi. Ita quòd interim dum in Ciuitatibus, Terris, Castris, & locis prædictis morarentur, ad soluendum maiores Gabellas ratione suarum mercium, quàm consuetum esset, seu Infideles alij, & Iudæi prædicti ad portandum aliquod signum ad differentiam Christianorum cogi nullatenus possent, liberum, tutum,

&

& securum Saluum conductum, ac omnimodam securitatem, præterquam quo ad debita postquam in dictis Ciuitatibus, Castris, Terris, & locis residere cœperant, contracta, ad beneplacitum nostrum cum disdicta quatuor mensium dedimus, concessimus, & elargiti sumus. Mandantes tunc dictæ Prouinciæ Legato, & Vicelegato, & Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum prædictorũ Gubernatoribus, Locumtenentibus, Auditoribus, Potestatibus, & Officialibus quocunque nomine nuncupatis, quatenus dictos Mercatores, & proxenetas, eorumque res, & merces contra literarum earundem tenorem nullatenùs molestare, sequestrare, vel retinere auderent, vel præsumerent, sed eos, & eas eisdem literis pacificè frui, & gaudere facerent, non permittentes aliquid in contrarium attentari, prout in dictis literis plenius continetur. Nos igitur frequentiori, & maiori commercio Mercatorum, & aliarum personarum ad dictam Ciuit. Anconit. accedentium illiusque decori, & vtilitati consulere volentes, ac literas prædictas innouantes, & approbantes, illasque cum omnibus, & singulis in eis contentis clausulis ad infrascripta extendentes, & ampliantes ex certa nostra scientia, & de Apostolicæ potestatis plenitudine volumus, & Apostolica auctoritate statuimus, & ordinamus, quod vniuersæ, & singulæ vtriusque sexus personæ Portugalliæ, & Algabiorum Regnorum, etiamsi Mercatores, aut cuiusuis alterius artis, professionis, vel exercitij, aut cuiuscunque status, gradus, ordinis, vel conditionis, & alias quicunque, & quomodocunque, etiamsi de genere Hebræorum, noui Christiani nuncupati, aut alias, vt præfertur, qualificati fue-

 rint,

rint, seù existant, aut ab Hebraica natione, quomodolibet originem traxerint, seu trahant, qui ad Ciuitatem Anconitanam prædictam de per se, aut cum familia, rebus, mercibus, & bonis eorum, vel absque illis venerunt, aut venient, Saluo conducto, ac literis prædictis iuxta illarum tenorem potiantur, & gaudeant. Ita quod illi, qui in dicta Ciuitate Anconitana, vt præfertur, commercium habuerint, seu ad illam venerint, seù ad quascunque alias Ciuitates, Terras, Castra, & loca etiã maritima, Nobis, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ mediatè, vel immediatè subiecta, tàm terra, quàm mari pro eorum negotiis, & mercantijs peragendis, & pertractandis venire, & se conferre, ac in eis quantum sibi placuerit, tutò, ac securè, & sine aliquo impedimento, aut molestia, stare, morari, & gerere, ac inibi cum Mercatoribus, & aliis cuiuscunque status, gradus, ordinis, vel conditionis existentibus, vtriusque sexus Christi fidelibus, vel vtriusque legis, aut Sectæ personis conuersare, ac res, & negotia quæcunque pertractare, ac exinde ad eorum libitum cum illorum familijs, vel mercibus, & bonis, etiam per eos in Ciuitatibus, Terris, Castris, & locis præfatis acquisitis liberè recedere, nec non tàm personæ præfatæ, quàm Hebreæ, quàm qui Christi fideles fuerint, earumque bona, & merces omnibus, & singulis priuilegiis, libertatibus, exemptionibus, Immunitatibus, præeminentijs, prærogatiuis, absolutionibus, remissionibus, Indultis, & gratijs, Hebræis, ac Christi fidelibus Orientalibus Leuantinis nuncupatis in Ciuitate, & Prouincia Anconitana, prædictis pro tempore commorantibus, eorumque bonis, & mercibus per Nos, & Sedem, ac Cameram

Aposto-

Apostolicam, sub quibuscunque tenoribus, ac firmis, ac ex quibusuis causis concessis, & inposterum concedendis, quæ omnia, & singula, ac desuper confectarum literarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus, haberi volumus pro expressis, & quibus illis, & illa vtuntur, potiuntur, & gaudent, ac vti, potiri, & gaudere poterunt, quomodolibet in futurum vtantur, potiantur, & gaudeant, ac vti, potiri, & gaudere liberè, licitè valeant in omnibus, & per omnia, ac sine vlla prorsùs differentia, perinde ac si, illa personis præfatis, eorumque bonis, & mercibus specialiter, et expressè concessa fuissent, et in futurum concederentur. Quodque in omnibus, et singulis, tàm ciuilibus, quàm criminalibus, et mixtis, etiam ad quorumuis etiam particularium personarum, ac etiam Procuratoris fiscalis instantiam, seu aliàs quomodolibet motis, et mouendis causis, litibus, ac differentijs moderno, et pro tempore existenti Consuli Leuantinorum in dicta Ciuitate Anconitana existẽ., præterquam hæresis, apostasiæ à Fide, aut blasphemiæ, vel quorumuis aliorum criminum hæresis sapientium (in quibus Nobis, & Successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus tantùm, & non ipsi Consuli, aut cuiusuis alteri Ditionis Ecclesiasticæ Iudici, etiamsi ei aliàs Iurisdictio in his competeret, immediatè subsint) ordinario Iure subijciantur. *Districtiùs inhibentes, ac mandantes vniuersis, et singulis dictæ Sedis Legatis, ac eorum Vicelegatis, nec non Anconitanæ, et Marchiæ huiusmodi, cæterarumque Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, et locorum Nobis, et dictæ Sedi mediatè,*

diatè,

diatè, vel immediatè subiectorum Præsidentibus, et illorum, ac etiam Almæ Vrbis Gubernatoribus, necnon Curiæ Causarum Cameræ Generali Auditori, ac nostro in eadem Vrbe in spiritualibus Vicario, et quibusuis aliis Officialibus, et Iudicibus, tam Ecclesiasticam, quàm sæcularem Iurisdictionem exercentibus, etiam à Nobis, et Prædecessoribus nostris, et Sedi prædictæ pro tempore deputatis, ne, ratione quarumcunque Iurisdictionum ordinariarum, vel delegatarum, eis quomodolibet ad præsens, et pro tempore competen. aut concessionum; priuilegiorum, et literarum Apostolicarum etiam quascunque etiam derogatoriarum derogatorijs, et efficaces, ac insolitas clausulas, et decreta in se continen. et ex quibusuis causis nunc, et pro tempore emanatorum prætextu, seù alias ex officio, vel ad quorumuis instantiam, contra præfatas personas, aut eorum familias contra præsentium tenorem procedere, aut illos molestare, seù inquietare, vel procedi, aut molestari facere quoquomodo in persona, vel in bonis præsumant. Et insuper ne Legati, Vicelegati, Iudices, seù alij præfati vigore cuiusuis concessionis, vel mandati à Nobis, seu Sede prædicta emanati, aut inposterum emanandi, personas prædictas, aut earum aliquam occasione hæresis, apostasiæ, aut blasphemiæ criminum prædictorum in persona, aut bonis molestent, seù aliàs inquietent. *Volumus, et eadem Apostolica auctoritate mandamus, et ordinamus, quòd personæ prædictæ, aut earum aliqua, nisi de mandato nostro per literas in forma Breuis, et cum præsentium totali insertione, illarumque data expreßione præmissorum occasione nullatenus mole-*

sten-

ſtentur, ſeù quomodolibet inquietentur. Quodque ij, qui in dicta Ciuitate Anconitana, vt præmittitur, commercium habuerunt, ſeu ad illam venerint, etiamſi in ipſa Ciuitate continuè non reſederint, et contigerit, eos pro eorum negotijs, et rebus ad Ciuitates, Prouincias, Terras, Caſtra, et alia loca prædicta ſe conferre, dum in dictis Ciuitatibus, Prouincijs, Terris, Caſtris, aut alijs locis prædictis moram traxerint, præſentibus literis, ac omnibus, et ſingulis præmiſsis vti, potiri, gaudere debeant, perinde ac ſi in dicta Ciuitate Anconitana permanerent, nec ab illa vnquam receſsiſſent. Decernentes præſentes de ſubreptionis, vel obreptionis vitio, aut mentis noſtræ defectu notari, illiſque derogari non poſſe, ac in quibuſcunque commiſsionibus, inquiſitionibus, priuilegijs, et literis etiam Apoſtolicis, etiam propria manu noſtra ſignatis, et quibuſuis cauſis quomodolibet, etiam Motu proprio, et ſcientia ſemel conceſsis, et emanatis minimè comprehenſas, ſed ſemper ab illis exemptas fore cenſeri, ſicque per prædictos, et quoſcunque alios quauis auctoritate fungentes Iudices, et perſonas, ſublata eis, et eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et definiri debere, irritum quoque et inane, ſi ſecus ſuper his à quoquam quauis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca Venerabilib. Fratribus Cæſenaten. et Bononien. Epiſcopis, ac dilecto Fil. Curiæ cauſarum Cameræ Apoſt. generali Auditori, mandamus quatenus ipſi, vel duo, aut vnus eorum per ſe, vel alium, ſeu alios præſentes literas, et eis contenta quæcunque vbi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte perſonarum

præ-

prædictarum, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos, et eorum singulos, omnibus, et singulis præmissis pacifice frui, et gaudere, non permittentes eos desuper per quoscunque contra præsentium tenorem quomodolibet indebitè molestari, vel perturbari. Contradictores quoscunque, et rebelles per sententias, censuras, et pœnas Ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias eorum arbitrio moderan. aliaque opportuna remedia, appellatione postposita, compescendo, et legitimis super his habendis seruatis processibus, censuras, et pœnas prædictas etiam iteratis vicibus, aggrauando inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij sæcularis. Non obstantibus præmissis, ac fel. record. Bonifacij Papæ VIII. Prædecessoris nostri de vna, et Concilij generalis de duabus dietis, dummodo non vltra tres, ac quibusuis alijs Constitutionibus, Ordinationibus Apostolicis. Nec non Ciuitatum, Prouinciarum, ac Terrarum, Castrorum, et locorum prædictorum Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate aliàs roboratis, statutis etiam municipalibus, et consuetudinibus, priuilegiis quoque, Indultis, et literis Apostolicis prædictis omnibus, et singulis, ac quibusuis alijs, sub quibuscunque tenoribus, ac formis, ac cum quibusuis clausulis, et decretis, etiam motu, et scientia similibus, et aliàs quomodolibet concessis, approbatis, et innouatis. Quibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales,

idem

idem importantes, mentio, seù quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia requisita forma ad hoc seruanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita obseruata, inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis, et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, harum serie specialiter, et expressè derogamus, et sufficienter derogatum esse, illaque aduersus præmissa nullatenus suffragari posse decernimus. Cæterisque contrarijs quibuscumque, aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas, non facientes plenam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Cæterùm quia difficile foret præsentes litteras ad singula quæque loca, vbi de eisdem fides esset facienda, deferri volumus, et dicta auctoritate Apostolica decernimus, quòd præsentium transumptis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, et sigillo alicuius Curiæ Ecclesiasticæ, seu personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Iudicio, et extra adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ, Dat. Romæ 21. Feb. 1547. anno 13.

Non piacque a' Giudaizanti Portoghesi questa forma di Saluo condotto, perciocche hauendo eglino fatta in publico professione di Christiani, e nelle proprie case seruati i Riti Hebraici, dubiteranno di poter essere sopra di ciò molestati, essendosi riseruata il Papa la cognitione delle cause d' heresia, e del sospetto di essa. Conuennero adunque col Magistrato

d' An-

d' Ancona in alcuni articoli: frà quali vno era, che per lo ſpacio di cinque anni non poteſſero eſſer proceſsati di colpa di Giudaiſmo.

Furono i capitoli preſentati a Giulio III. e fù ſupplicato per la loro confermatione. Giulio, a cui era noto, che, ſe bene haueuano quei Portogheſi profeſſato in publico la legge di Chriſto, erano nondimeno veri Hebrei, perche il loro batteſimo per apertiſſimi ſegni eraſi conoſciuto per ſimulato, e perciò inualido etiandio nel foro eſteriore, eſſendo che il terrore giuſto, e graue hauea cagionato la ſimulatione, s' induſſe a cõfermare quei Capit. col ſeguẽte Breue.

IVLIVS PAPA III.

Ad futuram rei memoriam. Dudum fel. record. Paulus Papa III. prædeceſſor Noſter, poſtquàm Mercatoribus cuiuſcunque nationis, profeſsionis, vel Sectæ etiam ſi Turcæ, vel Iudæi, aut alij Infideles eſſent, ad noſtram tunc ſuam Anconitanam, & alias Prouinciæ noſtræ, tunc ſuæ Marchiæ Anconitanæ Ciuitates, et loca, cum familia, et mercibus, ac bonis ſuis, vel ſine illis veniendi, aut in eis ſtandi, manendi, et negotiandi, ac exinde pro eorum libito voluntatis recedendi, et iterum redeundi, ita quòd, dùm inibi eſſent, ad ſoluendum ratione mercum ſuarum gabellas ſolito maiores, aut Iudæi, aut alij prædicti Infideles, ad portandum aliquod ſignum ad differentiam Chriſtianorum cogi nequirent, ſaluum conductum ad beneplacitum ſuum cum diſdicta quatuor menſium per quaſdam concefferat, per alias ſuas in forma Breuis literas, ſtatuit, et ordinauit, quòd omnes, et ſingulæ vtriuſque

triusque sexus personæ Portugalliæ, Algabiorum Regnorum, etiamsi Mercatores, aut cuiusuis alterius artis, professionis, vel exercitij, & de genere Hebræorum Christianorum nouorum nuncupatorum, aut aliàs qualificati essent, seù ab Hebraica natione quomodolibet originem traherent, qui ad dictam Ciuitatem Anconitanam de per se, aut cum familia, rebus, mercibus, & bonis, vel aliter illis venissent, aut venirent, dicto saluo conductu potirentur, & gauderent. Ita quòd ipsi, & qui in dicta Ciuitate Anconitana commercium haberent, ad quascunque alias Ciuitates, Terras, Castra, & loca etiam maritima sibi, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ mediatè, vel immediatè subiecta, tàm terra, quàm mari pro eorum negotijs, & mercantiis peragendis, & pertractandis, se conferre, & in eis, quantumsibi placeret tutè, & securè stare, & ibi cum Mercatoribus, & alijs etiam vtriusque sexus Christi fidelibus, vel cuiusuis Legis, seu Sectæ personis conuersari, ac res, & negotia quæcunque pertractare, nec non exinde ad eorum libitum cum eorum famulis, rebus, mercibus, & bonis liberè recedere, ac eorum, tam qui Hebræi, quàm Christi fideles essent personæ, eorumque bona, & merces omnibus, & singulis priuilegijs Hebræis, & Christi fidelibus Orientalibus Leuantinis nuncupatis in Ciuitate Anconitana, & Prouincia prædicta pro tempore cōmorantibus, eorumq; bonis, & mercibus per ipsum Prædecessorem, ac Sedem, & Cameram Apostolic. concessis, & inposterum concedendis, vti, potiri, & gaudere possint, ibique eorum tàm ciuilibus quàm criminalibus, & mixtis causis, litibus, & differentijs pro tempore existen. Consuli Leuantinorum in dicta

Ciuit. Anconit., præterquam hæresis, apostasiæ à Fide, aut blasphemiæ, vel quorumuis aliorum criminum, hæresim sapientium, in quibus sibi, & Successoribus suis Romanis Pontificibus pro tempore existen. tantùm immediatè subessent, ordinario Iure subijcerentur, cum inhibitione, mandato, decreto, & derogatione, & alijs clausulis tunc expreßis. Cum autem postmodum de anno videlicet Millesimo quingentesimo quinquagesimo proximè præterito Hebræi Regnorum huiusmodi cum dilectis filijs Antianis, & Communitate d. Ciuitatis Anconit. certa capitula, quibus inter alia cauetur, quòd super Fide nullatenus inquiri possint, & si quem inquiri contigerit, annum liberæ disdictæ integrum habeant per publica documenta ad quinquenniũ inierint. Nos, qui capitula prædicta toleranda duximus, prout in singulis prædictis huiusmodi super dicta tolerantia confectis literis, et capitulis productis dicitur pleniùs contineri, pro parte dictorum Hebræorum Nobis fuit humiliter supplicatum, vt saluo conductu, & prædictis, & omnibus, & singulis alijs priuilegiis, Immunitatibus, libertatibus, ac exemptionibus, gratijs, facultatibus, & Indultis eis, & eorum cuilibet tàm super eorum securitate, quàm etiam ritu viuendi, contrahendi, ac symbolum non circumferendi, & quibusuis alijs ad eos pertinentibus per prædictum Prædecessorem, ac Nos, ac dictam Sedem, & per modum extensionis, reualidationis, innouationis, & participationis, aut aliàs quomodocunque sub quacunque forma, & verborum expreßione in genere, vel in specie hactenùs quomodolibet concessæ, & toleratæ nostræ prædictæ, supradictis, & alijs, tàm Prædecessoris, quàm nostris

ftris super præmißis confectis literis, cum omnibus, & singulis in eis contentis statutis, ordinationibus, derogationibus, clausulis, decretis, nostræ approbationis robur adijcere, ac omnia ea ad nostrum, ad dictæ Sedis beneplacitum extendere, & prorogare, atque in præmissis opportunè prouidere de Apostol. benignitate dignaremur. Nos igitur cupientes pro nostro pastorali officio, ad quod diuina dispositione vocati sumus, Hebræos huiusmodi ad Catholicam Ecclesiam, extra quam nemo saluatur, omnibus viis allicere, & ne ad eas nationes, quæ Christum Saluatorem nostrum non norunt, se conferant opportunè prouidere huiusmodi supplicationibus inclinati dictum saluum conductũ, & prædicta omnia, & singula alia priuilegia, Immunitates, libertates, exemptiones, gratias, facultates, & indulta, Hebræis Regnorum huiusmodi, & eorum cuilibet, tam super eorum securitate, quàm etiam ritum viuendi, & contrahendi, ac symbolum non circumferendi, & quibusuis aliis ad eos pertinentibus per prædictum Prædecessorem, ac Nos, & dictam Sedem etiam per modum extensionis, reualidationis, innouationis, & participationis, aut aliàs quomodocunque, & qualitercunque, & sub quacunque forma, et verborum expressione in genere, vel in specie, hactenùs quomodolibet concessa, et tolerantiam nostram prædictam, ac prædicti, et aliàs tàm Prædecessoris, quàm nostras sub præmissis confectas literas cum omnibus, et singulis in eis contentis, statutis, ordinationibus, derogationibus, clausulis, et decretis, etiam si ea omnia, vt potè speciali nota digna, specialibus indigerent expressionibus, et verbis. Quorum omnium tenores, ac si

de verbo ad verbum insererentur, præsentibus pro expressis etiam insertis haberi volumus, Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, et innouamus, omnesque, et singulos etiam substantiales, et solemnitatum forsan omissarum, et alios tam iuris, quàm facti defectus, si qui forsan interuenerint, in eisdem supplemus, atq; omnia, et singula valida, et efficacia fore, et esse, ac ab omnibus obseruari debere, inuiolabiliter decernimus, ac ea omnia prout concessa, ac tolerata sunt ad nostrum, et eiusdem Sedis beneplacit. cum disdicta quatuor mensium à die intimationis eis habit. publicè, et per præconem in Ciuitate Anconitana prædicta duntaxat, et non alibi facien. computandorum, ita quod dicto beneplacito durante, et disdicta huiusmodi, vt præfertur non intimata Hebræi Regnorum huiusmodi, eorumque Vxores, filij, et descendentes quotquot ac quicunque fuerint, ac facultates, rationes, et bona sub nostra, et Successorum nostrorum Romanorum Pontificum protectione degant, et in Ciuitate Anconitana, et Terris Romanæ Ecclesiæ huiusmodi morari, et habitare, ac exinde ad eorum libitum recedere possint, ac si aliàs, prout hactenùs tolerati fuerunt, inposterùm etiam per Nos, et Successores, et Sedem, ac Communitatem prædictam, ac alios quoscunque tolerentur, nec aliqui Iudices Ecclesiastici, vel sæculares ordinarij, vel Delegati, et eiusdem Ecclesiæ Cardinales, seù alij ad officium Inquisitionis hæreticæ prauitatis nunc et pro tempore deputati, sub pœna indignationis nostræ, Hebræos Regnorum huiusmodi super premissis, aut eorum ritibus, & ceremonijs, seù ante acta per eos etiam Christianorum more,

vita,

vita, vel alijs quibuslibet eorum sectam quomodolibet concernen. inquirere, vel super inde disputare, aut aliquem Hebraeorum propterea in ius vocare, seù aliàs in persona, rebus, vel bonis vexare, aut molestare possint, aut praesumant, et si disdictam huiusmodi fieri, et Hebraeis Regnorum huiusmodi, vt praefertur intimari, vllo vnquam tempore contingat, dictis quatuor mensibus durantibus, Hebraei praedicti, et quilibet eorum cum suis fortunis et rebus, quò voluerint, sine aliquo impedimento, vel molestia commorari, nec ante eorum recessum infra dictos quatuor menses propter haeresim, vel à Fide Apostol. apostasiam, seu aliàs quomodolibet, molestari, aut impediri poßint, auctoritate, et tenore praedict. extendimus, et ampliamus, decernentes ex nunc irritum, et inane, si secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus praemißis, ac Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nec non Ciuitatis Anconit., et Prouinciae praedicta, et Almae Vrbis, et quaruncunque aliarum Ciuitatum, et locorum iuramento, et confirmatione Apost., vel quauis alia firmitate roboratis, Statutis, etiam municipalibus, et consuetudinibus, et legibus, Capitulis, ac prouisionibus contra Hebraeos, et haereticos editis, vel edendis quomodolibet, nec non priuilegij, Indultis, et literis Apost. etiam per modum statuti perpetui, aut Consistorialis sub quibuscunque tenoribus, et formis, ac cum quibusuis clausulis, et decretis, etiam Cardinalibus ad Officium Inquisitionis huiusmodi deputatis, in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, et innouatis. Quibus omnibus etiamsi pro illorum

lorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis specifica, et expressa, ac induidua, et de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, idem importantes, mentio sine quauis alia expressio habenda foret, eorum tenores, et si de verbo ad verbum insererentur præsentibus pro sufficienter expreßis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter, et expressè derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque Dat. Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die o. Decemb. 1552. Pontificatus nostri an. 3.

Ioannes Carmen.

Questo è quel Breue, nel quale fanno tanto fondamento i Signori Venetiani, per iscusarsi dal non dare il Braccio al S. Officio, quando vuol castigare i Giudaizanti, percioche, dicono essi, se sono stati tolerati da' Sommi Pontefici in Ancona, e nello Stato Ecclesiastico, possono essere anco tolerati da loro in Venetia; che essi non guardano alla vita, che hanno menata altroue, nè quella s' hà da ricercare, mentre in Venetia viuono all' Hebrea; che essend' iui vn gran numero di simil gente, s' eglino si molestassero, partiriano con tutte le loro mercantie, nè parer conueniente, che loro si manchi di fede.

Questa toleranza di Giulio III. hebbe per fondamento ciò, che si è detto di sopra, cioè à dire, che i tolerati erano di quei Giudei, che furono astretti per forza, à riceuere il Battesimo. Ragione, che non può hauer luogo hoggidì, perche essendo i moderni Giudaizanti bisnepoti di coloro, che furono battezzati

per

per forza non hanno essi hereditata la violenza, mà senza timore alcuno, senza necessità hanno riceuuta l'acqua del S. Battesimo, e menata vita da Christiani.

In oltre le toleranze di Clemente VII. di Paolo III. e di Giulio III. furono quasi incontinente riuocate da Paolo IV. Successore di Giulio III. con l'infrascritto Decreto.

Sanctissimus dixit, ac protestatus est à Dei zelo tantum misisse Commissarium, seu Commissarios in Ciuitate Anconitana, iudicans indignum ab hac S. Sede sufferri, vt, qui sacrum Baptisma susceperunt, ad ritum, et superstitionẽ Iudaicæ perfidiæ, Christi Fide neglecta declinẽt, et hanc Dei iniuriam, nec posse, nec velle inultam dimittere; et quòd nihilominus ad aures suæ Sanctitatis peruenit, quosdam contra mentem suæ Sanctitatis per tractasse dictos Iudaizantes in quadam pecuniæ summa cõponere, vel forsan de facto composuisse, et ideo vocasse, seu vocari fecisse prædictos Reuerendissimos DD. Cardina. Inquisitores, aliósque prædictos ibidem congregatos, vt eis palam faceret, nunquàm suæ mentis fuisse ad huiusmodi compositiones deuenire; quinimò semper eas abhorruisse, et ideò declarauit omnia, et quæcunque per quoslibet cuiuscunque gradus, vel conditionis existant, attentata, actitata, vel facta, circa præmissa fuisse, et esse gesta contra mentem Sanctitatis suæ, et talia irritanda, et annullanda fore, prout irritauit, et annullauit, proinde ac si facta non fuissent. Non obstante quacunque facultate, auctoritate, vel potestate à Sanctitate sua, cuicunque, vt præfertur, concessa, etiam in forma Motus proprij, vel Breuis, siue

Bullæ plumbatæ, siue cuiusuis rescripti, manu Sanctitatis suæ scripti, vel subscripti. Quæ omnia cum quibuscunque clausulis, cuiuscunque tenoris existant, reuocauit, irritauit, et annullauit, nulliusque roboris, efficaciæ vel momenti esse voluit, ac si facta non fuissent, totum negotium et omnes, et singulas causas prædictas cum emergen. dependen. annexis, vel connexis in se reassumendo, et sic reassumptas eisdem Reuerendißimis DD. Inquisitoribus commisit, mandando omnibus, et singulis, cuiuscunque gradus, conditionis, vel dignitatis existant, ne se in prædictis quouis modo sine expresso, et speciali prædictorum Reuerendißimorum DD. Cardinalium Inquisitorum mandato in quantum gratiam suæ Sanctitatis cari pendent, intromittere audeant, vel præsumant. Ac insuper eisdem Reuerendissimis DD. dedit facultatem, et potestatem quemcunque Motum proprium, Bullam, seù Bullas, vel literas Apostolicas etiam cum plumbo, vel aliàs manu propria scriptas, vel subscriptas, seu Breue, aut quamcunque aliam subcripturam lacerandi, ac in causis prædictis procedendi, et eas terminandi, prout iustitia eisdem Reuerendißimis DD. Inquisitoribus videbitur, non obstantibus quibuscunque hactenus gestis, & factis per suam Sanctitatem, vel quoscunque suos Ministros, ac inhibendi omnibus, & quibuscunque, próut eisdem Reuerendissimis DD. Inquisitoribus Iustitia suadente, videbitur, facultatem dedit, & omnimodam auctoritatem. Ac etiam nouos Commissarios vnum, vel plures, prout eisdem Reuerendissimis DD. Inquisitoribus placuerit deputandi, cum simili, aut limitata potestate, quibuscunque in contrarium facien-

facientibus non obstantibus &c.

Di più fece l'infrascritto Decreto:

Die vltima Aprilis 1556.

In Congregatione coram Sanctissimo D. N. & Reuerendissimis DD. Cardinalib. Inquisitoribus Sanctissimus D. N. Paulus Papa IV. in præsentia supradictorum Reuerendissimorum DD. Cardinalium Inquisitorum, ac Reuerendi Magistri Michaelis Alexandrini Commissarij, & mei Notarij, mandauit, statuit, & ordinauit, quòd constito legitimè quoscunque Portughenses, seù Lusitanos in Portugallia, seù Lusitania permansisse, & inde discessisse, & in Italiam venisse, vbi reperiantur esse Iudæos, siue iudaizasse, condemnentur tanquam apostatæ à Fide, prout de iure similes apostatæ condemnari, & puniri debent, non obstante, quòd fuerint expositi torturæ, seù tormentis, quæ sustinendo negauerint, se fuisse baptizatos, vel christianè vixisse, aut Christiana opera egisse, vel Ecclesiastica Sacramenta percepisse; cùm iam pro liquido, & claro à Sanctit. Sua compertum sit, & habeatur à sexaginta annis vel circa, quòd nullus Hebræus toleratus fuit habitare in Lusitania, seù Portugallia, nisi fuerint baptizati, & vixerint christianè, & ita seruari mandauit, statuit, & ordinauit omni meliori modo, &c.

Hora doppo i sopradetti decreti già mai sono stati tolerati in Ancona, ò nello Stato Ecclesiastico i Giudaizanti, mà sempre si sono dati ordini di procedere contro costoro, come si vede dalla seguente lettera del Cardinal di Pisa diretta all'Inquisitore d'Ancona.

Al Reuer P. come Fratello
Il P. F. Nicolò Inquisitore d'Ancona.

R. P. come Fratello. In risposta di quanto scriuete con la vostra de i 20. del presente vi diciamo, che, capitando lì alcuni delli Marani, de' quali in detta vostra, li potrete far pigliar in persona, & insieme le robbe, che condurran seco, mà non venendo alcuno di essi in persona, se ben mandassero robbe loro, non li darete fastidio alcuno, per non impedire il corso delle mercantie. Quelli, che daranno notitia d'alcun Marano, che capiti costì, e delle robbe, che condurranno seco, saranno riconosciuti molto cortesamente, come si deue, e non essendo questa per altro, faciamo fine, raccomãdandoui di cuore, & esortandoui à star' attentissimo alle cose del S. Officio, perche quella Città è di molto concorso. di Roma li 29. di Maggio 1573.

D. V. P. R.
Come Fratello
Il C. di Pisa

In questa conformità vi sono altri ordini di procedere cõtra costoro in Ancona per lettere del Cardinal Sauello sotto li 30. di Decembre 1579.

E' poi manifesta bugia il dire, che da Sisto V. e da Clemente VIII. sia stato confirmato il Breue di Giulio III. perche anzi quei Pontefici hãno fatto castigare simili giudaizanti, nè si hà da credere à F. Paolo, s'egli non mostra i Breui, e le Bolle. Può ben' essere, che à gli Hebrei di Leuante siano stati conceduti salui condotti, mà quelli sono veri Hebrei, non Portoghesi Giudaizanti, e quantunque la maggior parte

di

di essi parli in Idioma Spagnuolo, ciò auuiene, perche dalla cacciata loro dalle Spagne non hanno tralasciato quel linguaggio. Racconta Illescas *a*, che de' Giudei scacciati da Ferdinando il Cattolico molti passarono à Constantinopoli, a Salonich, al Cairo, & à Babereria, portando colà l' Idioma Spagnuolo, col quale parlano tuttauia, e di esso vsano volontieri, & è certissimo, che in Costantinopoli, in Salonich, & in Alessandria, nel Cairo, & in altre Piazze mercantili, & in Venetia medesima, non fanno alcun contratto, che in linguaggio Spagnuolo, e dice d' hauer egli conosciuto in Venetia molti Hebrei, i quali benche fossero assai giouani, parlauano in Castigliano forsi meglio di lui.

a In Vita Inocentij VIII.

Di questi adunque Portoghesi giudaizanti molti fuggendo il giusto rigore dell' Inquisitore di Portogallo, ne vengono in Italia, e gionti à Venetia si veggono in quel Ghetto a viuere, come fossero veri Hebrei, & è arriuata tant' oltre la loro peruersità, che, se bene in altre Città d' Italia sono vissuti da Chrini, & han fatte tutte le azioni così in publico come in priuato della nostra S. Fede, sonosi poscia doppo lungo tempo iui ritirati ad apostatare, anzi famiglie intiere trattate si nella medesima Città di Venetia per molto tempo da Christiani, dalle case loro han fatto passaggio al Ghetto, e quiui apostatando, si sono palesati in cospetto del Popolo per Hebrei. Così succedè nella persona d' vn tal Dottor Pinto Pereira, che in sembianza di Christiano fù

Auditore della Ruota di Fiorenza, e Lettore publico nello studio di Pisa, pochi mesi fà morto Giudeo nella Città di Verona, ò di Brescia; così dell'anno 1622. Giorgio, e Ferdinando Diaz, i quali con tutta la loro famiglia erano stati molti anni in Venetia in habito, e professione di Christiani, con riceuere i Sacramẽti, e far battezzare i loro figliuoli, furono denõciati al S. Officio d'esser tre anni prima passati al Ghetto à far vita da Hebrei, fabricato il processo, e verificato il delitto, furono alcuni di essi, anco col braccio degli Assistenti carcerati, mà ricorrẽdo al Senato, furono fati scarcerare, col pretesto, che douessero godere del Saluocondotto conceduto a gli Hebrei; e se bene quei Senatori si dichiarono, che il caso era enormissimo, e voleuano, che i Marani fossero castigati, in ogni modo coloro hebbero campo di sottrarsi colla fuga al castigo *a*. Il certo però è, che prima delle lusinghiere, ma empie persuasioni di F. Paolo il S. Officio di Venetia hà castigato molti giudaizanti sino nell'anno 1558. nell'anno 1568. & in altri tempi; e particolarmente mentre fù Inquisitore à Venetia F. Felice da Mont' Alto che fatto Gardinale successe nel Pontificato a Gregorio XIII. col nome di Sisto V. Questi in simigliante occasione fece scriuere all' Inquisitore di Venetia vna lettera del tenor seguente.

a Ex volu. circa difficultates procedẽdi Venetijs cõtra Maranos nu. XI.

Dice N. S. che nel tempo, che fù costì Inquisitore, hauendo carcerato vn' Apostata giudaizante, li Signori Capi del Consiglio de Dieci, confessarono sempre, che li Marani

rani

rani si douean castigare, se ben stauano nel Ghetto, & andauano in habito da Hebreo, ma che pretendeano, che il punirli spettasse all' Officio del loro Magistrato, con tutto ciò da se lo mandarono poi a comparire all' Officio dell Inquisitione, oue finalmente abiurò l' apostasia, fù costretto a lasciar l habito d' hebreo, e viuer Cattolicamente frà Christiani. E nega N. S. hauer mai parlato al Priul, igià Ambasciatore a Roma, de Marani, & Apostati, ma che trattandosi de gli Hebrei, che S. S. restituiua nello Stato Ecclesiastico, disse, che non era bene, che portassero tante ricchezze in Leuante, ma non già de' Marani, & apostati della Fede Christiana, contro quali conuien procedere, come contra Heretici. a

E certo si dourebbero ricordare quei Signori della loro antica pietà, poiche nell' anno 1497. fù presa da essi la seguente Parte.

a Ex literis datis die 30 April. 1588. In volumn. supra cit.

1497. *Die 13. Nouembris in Senatu postquàm Catholici Reges Hispaniarum persecuti sunt genus illud hæreticorum Marani nuncupat. multi ex eis se contulerunt ad hanc Vrbem nostram, quæ sicut solet eße refugium bonorum Christianorum, & personarum morigeratarum, ita semper abbominata est, immò acerrimè est persecuta omnē hominum sortem præuaricantem à lege Christiana, & in præsentiarum permittendo, & assentiendo mansioni ipsorum, videtur quodammodo denigrare famam huius Status, qui inter alios nomen semper reportauit Christianißimi. Accedunt ad hoc sinistri, & detestandi modi, quibus vtuntur nonnulli ex dictis Maranis, qui cùm abundent pecunijs, non verentur propriæ vtilitatis cupidi, mul-*

ta committere, ad vniuersorum bonorum huius Vrbis, & fidelissimi Populi damnum, & iacturam. Conuenit ergò dignitati Dominij nostri in primis ad honorem summi Dei, cuius clementia hic Status amplitudinem, & incrementum adeptus est, prospicere huic rei.

Vadit Pars, quòd omnes Marani, tàm qui venerunt de Hispania, quam aliunde hìc, vel in reliquis locis, tàm terrestribus, quàm maritimis Status nostri, existentes debeant intra menses duos proximos post publicationem præsentis deliberationis sese leuasse ex omnibus terris, & locis nostris, in quibus neque per se, neque per alios tacitè, vel occultè, directè, vel indirectè possint mercaturam exercere, vel alia quæuis negotia facere sub pœna confiscationis omnium bonorum suorum absque vlla prorsus remissione, ad quam pœnam cadant etiam omnes nostri Nobiles, Ciues, & subditi tàm à parte Terræ, quàm à parte maris, & quicumque habitant sub ditione Dominij nostri, qui sub aliquo colore, forma, vel ingenio, quod dici, vel cogitari possit haberent de cætero commercium, seù partem vel intelligentiam cum aliquo Maranorum supradictorum, & hanc partem non solùm exequantur Aduogatores nostri Communis sine aliquo consilio, sed etiam quilibet Rector noster de extra, seu Officialis huius nostræ Vrbis, cui facta fuerit conscientia, & accusatores habeant partem, vt alij accusatores, & denunciatores contrabannorum, & rerum prohibitarum, nec de cætero possit venire aliquis Maranus ad Terras, & loca Dominij nostri sub pœna supradicta.

Fabius Viguonus Ducal. Notarius.

Que-

Questa Parte fù rinouata nell' anno 1550. come siegue.

Franciscus Donato Dei gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Benedicto de Mula de suo mandato Comiti, & Capitaneo Spalati, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Vi mandiamo qui acclusa la copia d'una Parte presa alli 8. del Mese presente nel Conseglio nostro de Pregadi in materia de Marani, la quale vi commettiamo facciate publicare ne' luoghi soliti, e consueti à notitia di tutti, essequendola, e facendola eseguire da quelli, a chi spetta inuiolabilmente, con farla anco registrare, aggienta la nota della publicatione ne gli atti di quella Cancellaria à memoria de' Successori, e del riceuere, & essecutione di questa ne auiserete. Dat. in nostro Ducali Palatio die 10. *Iulij Indict* 8. *MDL.*

L'andata Parte, che confirmando in omnibus la Parte presa in questo Conseglio del 1497. *de dì* 13. *del Mese di Nouembre in materia de Marani, la qual sia eseguita, & osseruata, si debba publicare, e proclamare così in questa Città, come fuori in ciascheduna delle Terre, e luoghi nostri Terrestri, e maritimi, che essi Marani debbano frà termine di mesi due partire senza escusatione alcuna dallo Stato nostro sotto pena della confiscatione di tutti li loro beni, e di seruir due anni à galera in catena al Remo, ne possano sotto la medesima pena ritornarui quouis modo in alcun tempo. Quelli veramente di Nobili, e sudditi nostri, che passato detto tempo fossero ritrouati, che hauessero, ò tenessero commercio, prattica, ò intelligenza alcuna con alcu-*

no delli Marani sopradetti, incorrano immediatamente nell'istessa pena, la quale contra gl'inobedienti sia immediatamente esequita irremissibilmente, senza che gli possa esser fatta gratia di remissione, ò recompensatione alcuna.

E la esecutione della presente Parte salua pro tempore l'autorità, e libertà de gli Auogadori nostri di commun, sia commessa all'Officio de Censori nostri, i quali sotto debito di Sagramento, & in pena di ducati 500. per vno da essergli tolta per ciascuno del Collegio nostro senz'altro Conseglio siano tenuti farla osseruare inuiolabilmente; all'officio de' quali quelli, che manifestasse alcuno contrafaciente all'ordine presente, conseguir debba il terzo delli beni, che per tal sua denuncia saranno confiscati vt supra.

E sia tenuto secreto, & il medesimo beneficio conseguir debbano li denuncianti alli Rettori di fuori per quei Marani, che spirato il termine di due mesi ardissero occultamente, ò palesamente habitar nelle Terre nostre, ouero coloro, che hauessero alcuna intelligenza con essi. Ne si possa questa Parte da esser quì publicata sopra le scale di San Marco, e Rialto, e mandata à ciascuno delli Rettori & nostri così da Terra, come da Mare, & etiam posta nelle loro commissioni, sospendere, reuocare, ò alterare, seù quouis modo interpretare, saluo che per Parte presa in questo Conseglio per tutti gli ordini del Collegio nostro ridotto insieme al numero perfetto, e presa con li cinque sesti da 1510. in sù.

Die 2. Augusti. Retulit Bertanus Praeco de mandato Exc. C. publicè ad gradus stendardi astante populi multitu.

titudine supradictas literas expreßisse, publicasse, & proclamaße in omnibus, & per omnia, vt supra in eis legitur, & continetur.

E qualunque volta hanno vietato il castigo à questa gente sì scelerata, non è stata lontana l'ira di Dio verso la Republica.

Hebbe ella crudeli Guerre tre secoli a dietro con Ludouico Rè d' Vngheria, e fù sforzata a fare vna pace assai ignominiosa con esso lui: ma la cagione di questo sì graue accidente non hebbe altra origine, che dall' hauer' impedito all' Inquisitore di Venetia il castigo d' alcuni Giudaizanti. Vdiamo ciò che ne dice lo Spondano *a*.

Haud porrò abs re erit si dixerimus, aduersa, quæ sibi contigerunt, Venetos in se se concitaße ob fauorem exhibitum quibusdam Hæreticis, de quo reprehensi inueniuntur per literas Innocentij b Papæ datas Kalend. Maij anni præsentis ad Ioannem Gradenicum eorum Ducem, cum videlicet contigißet, ministros eius ita sese Inquisitori prauitatis hæreticæ, qui nonnullos à Iudaismo Christianos rursum ad perfidiam relapsos in carcerem conieecerat, opposuisse, vt etiam familiares Inquisitorum quæsito quodam prætextu friuolo captos, quæstionibus tormentorum subiecissent, vt non sit mirandum, si permise it Deus vindex Fidei orthodoxæ, eius violatores siuè directos, siuè indirectos, pœnis subijci temporalibus, qui spiritualium contemtores videri non curabant, &c.

a An. 1356. n. 12.

b Bzouius an. 1356. n. 2.

E'l Bzouio dice nel luogo citato al n. 23.

Non inultum sinit eße crimen fautoriæ Deus vindex

Fidei orthodoxæ: Namque hoc anno bello ingenti Venetos castigauit.

Mà à che io vado adunando autorità straniere, se la medesima Republica confessò nell'anuo 1527. e ratificò nell'anno 1571. che qualunque volta hà trattato di scacciare i Giudei, anco veramente Giudei, sonosi sempre veduti prosperi successi al publico, & al priuato; e quando si è trattato di condurli, si è manifestamente prouato il contrario. Sentiamo le parole della Parte presa nel Conseglio de Pregadi.

1571. *a di* 18. *di Decembre in Pregadi.*

Hauendo la Maestà del Signore Iddio concessa gratia alla Christianità tutta, e massimamente a questa Republica d'ogni felice, e segnalata Vittoria contra il Turco per la rotta della sua Armata, è cosa conueniente dimostrare qualche segno di gratitudine verso Giesù Christo Benedetto difensore, e protettore nostro, facendo dimostratione contro quelli, che sono nemici della sua Fede, come sono gli Hebrei, contro i quali i sauij Progenitori nostri per le leggi ci hanno chiaramente lasciato intendere, e specialmente per quella dell' anno 1527. *alli* 18. *di Marzo presa in questo Conseglio, dicendo queste parole. Questa esser cosa sopra ogn' altra ammiranda, e notanda, che sempre che si hà trattato di rimouere gli Hebrei, si sono veduti prosperi successi al publico, & al priuato, e sempre che si è trattato di condurli, si è manifestamente veduto il contrario. Per la quale ammonitione de nostri maggiori, e beneficij hauuti dalla Maestà di Dio, non si deue mancare di fare al presente, come si è detto, qualche dimostratione con questa*

praua

praua generatione, la quale se mai vsò fraude, estorsioni, inganni, e dishonestà contra i poueri, tradimenti, ribellioni contro lo Stato, lo fanno al presente, come è benissimo noto à questo Conseglio. Però l'anderà Parte, che col nome dello Spirito Santo ad honore di Dio, e per seruitio del publico e particolare, tutti gli Hebrei siano di che grado, sesso, e conditione esser si vogliano, siano tenuti andar fuori di questa Città finito, che hà il tempo delli due anni di rispetto, che si è concesso per la loro condotta, non potendo essi in questo tempo fermarsi per altro modo, nè ritornare, stare, habitare, e transitare, nè per molto, nè per poco tempo sotto le pene contenute nella Parte presa in questo Conseglio sotto li 10. di Luglio 1550. contro i Marani. Nel termine di due mesi siano tenuti i Sauij del Conseglio nostro venire in questo Conseglio con le loro opinioni per deliberare quello, che sarà à proposito per prouedere al bisogno de i poueri di questa Città. Non possa esser prorogato il sopradetto tempo, nè esser li predetti Hebrei ricondotti, saluo per Parte presa per la maggior parte degli Ordini del Conseglio, e presa con cinque sesti per Conseglio con pregar da 150. in sù, e la presente Parte, nō si possa sospendere, interpretare, reuocare, alterare, saluo per Parte posta per tutti gli Ordini del Collegio nostro, e presa con cinque sesti delle ballotte di esso Collegio, e di questo Conseglio da 150. in sù, e sia letta à questo Conseglio la presente Parte auanti, che si preponga cosa alcuna in questo proposito.

Gio All. Vincenti Notaro Ducale.

Hora se quei prudenti, e sauij Senatori conobbero, che la condotta de gli Hebrei, veri Hebrei, fù sempre

di danno, partorì infelicità alla Republica, che succederà, mentre si vogliono mantenere, e diffendere in Venetia, e nello Stato di S. Marco non Hebrei, ma Christiani Giudaizanti?

Terminata l'Historia dè' Marani ritornaremo à casi della Bolla di Gregorio.

L'ottauo caso è,

Si libros Hareticos, vel Thalmuticos, aut alios Iudaicos damnatos, vel aliàs prohibitos retinuerint, diuulgauerint, vel in quacumque loca detulerint, aut ad eam rem operam suam accommodauerint.

Questo diuieto non è inuentione di Gregorio XIII. Gregorio IX. fin dell' anno 1230 commandò, che il Talmud fosse abbrugiato, come seguì particolarmente in Parigi, che dal Cancelliero fù dato alle fiamme [a], fatto, che fù lodato da Innocentio IV. [b], esortato il Rè Christianissimo à fare abbrugiare tutti i libri Talmudici. Dell' anno 1553. i Cardinali Supremi Inquisitori con particolar Editto ordinarono, che fosse abbrugiato il Talmud, e fecero dare al fuoco gran quantità d' libri Talmudici [c]. Anzi nell' istessa Città di Venetia nell' anno 1558. fù il medesimo libro publicamente abbrugiato, onde non si sà vedere quale impossibilità vi sia à pratticare questo caso; e forsi che le bestemmie, che contiene quel scelerato libro contra Dio, contra la Legge di Moisè, professata da gli Hebrei, contra le leggi della natura, e dell' honestà, contra Nostro Signor Giesù Christo, il suo S. Vangelo, non sono empie, & esecrande? e tali.

a Ex Lutzemb. Pegna part. 1. coment 71. litera. C.

b Pegna inter literas Apostolicas pag. 5. & 6.

c Pegna inter literas Apostolicas pag. 154.

tali. *Quæ humanæ aures audire perhorrescunt.* a

Con S. zelo adunque la Chiesa s'àrma contro questi perfidi, con pene temporali dà loro il douuto castigo.

a vt in dicto decreto Cardinalium Inquisitorum.

Il nono caso è,

Si Christianos deriserint, Redemptionisque nostræ Hostiam salutarem in Ara Crucis imolatam, Christum Dominum ludibrio habentes, quandocunque, maximè verò in sacro Parasceues die, Agnum, seù Ouem, vel quid aliud Cruci affixerint, vel appenderint, in eam conspuerint, seu quandocunque contra eam fecerint.

Questo caso è così esecrando, che sarebbe empietà grandissima à dissimularlo. Sono piene l' Historie Ecclesiastiche delle sceleraggini commesse da costoro nel tempo, in cui si fà commemoratione della Passione di Christo S. N. fino nell' hauer posto in Croce e fatto morire di crudelissima morte fanciulli Christiani; anzi questo è stato per vn gran tempo loro costume b, di modo che se quando i Giudei commettono delitti in obrobrio della nostra Religione, posso no eser castigati da gl' Inquisitori, come habbiamo prouato di sopra. Niuno negherà, che questo non sia vno di que' casi, ne' quali può l' Inquisitore procedere.

b Bzouius ad ann. 1198. n 3. v. Quod Philippū.

Il decimo, & Vltimo è,

Si Nutrices Christianas contra Sacrorum Canonum statuta diuersorum Romanorum Pontificum &c. Sanctiones adhuc retinuerint, aut eas retinentes die, qua Sanctißimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, lac vno,

vel

vel pluribus diebus, in latrinas, Cloacas, & alia loca effundere coegerint.

Questo caso quanto al primo capo non hebbe origine da Gregorio XIII. mà fù stabilito nel Concilio Lateranense sotto Alessandro III. *a*, e fù rinouato da Innocentio III. nella sua Epistola alli Vescoui di Parigi, e di Sans *b*. Assegnano quei Pōtefici due ragioni;

a c. Ad hæc de Iudæis

b c. Et si Iudæos, de Iudæis.

La prima è d' Alessandro.

Quoniam Iudæorum mores, & nostri in nullo concordant, & ipsi de facili, ob continuam conuersationem, & assiduam familiaritatem, ad suam superstitionem, & perfidiam simplicium animos inclinarent.

La seconda ragione è d' Innocentio.

Ne filij liberæ filijs famulentur ancillæ.

Il secondo capo è poi così esecrando, che Innocētio III. narrādolo proruppe nell'infrascritte parole *c*.

c d. c. Et si Iudæus de Iudæis

Quod non tantū dicere, sed nefandū est etiam cogitare. Et aggionge.

Propter quæ fidelibus est verendum, ne diuinam indignationem incurrant, cum eos perpetrare patiuntur indignè quæ Fidei nostræ confusionem inducunt &c.

Dunque se l'azioni contenute in questo caso, sono stimate di confusione, e di disprezzo della nostra Santa Fede, con qual fronte F. Paolo ardirà di dire, che la Bolla di Gregorio comanda cose, che sono impossibili ad osseruare? E se da Sacri Canoni, ò da Sacri Concilj sono vietate, qual ragione vorrà, ch' elle non caggiano sotto la giurisdizione de' Giudici Ecclesiastici?

Da'

Da' Giudei passeremo a Greci, de' quali si fà mentione nel Cap. XXV. non douendosi permettere al parere di F. Paolo, che

L'Officio dell'Inquisitione proceda contra di natione Christiana, la quale tutta intiera viua co' Riti proprij diuersi dalli nostri, e si regga sotto proprij Prelati, come li Greci, & altri tali, ancorche l'imputatione fosse contra articoli tenuti da ambe le parti, e sarà notificato a gli Ecclesiastici, che da alcuno di loro sia dato scandolo, douranno ricercare il Magistrato secolare che proceda, al quale apparterrà castigare il delinquente secondo l'esigenza del delitto, e con seuerità. Così fù risposto al Nuncio nel Collegio sotto li 4. Settembre 1609. dicendo, che in tal maniera è stato sempre osseruato.

Strano decreto, ma più spropositata la Chiosa di F. Paolo per comprouarlo. E perch' egli al suo solito, và calunniando la Chiesa Romana, e la Corte di Roma, intorno alle cagioni dello Scisma, e della disunione de' Greci da Latini, vedremo quì i veri motiui del medesimo Scisma.

Benche il Primato di Pietro, fondato da Christo auanti la sua gloriosa Ascensione al Cielo, fosse per lo spacio d'otto secoli, di commune consentimento di tutta la Christianità confessato, non restarono però alcuni Patriarchi di Costantinopoli, tratti dall'ampia loro Giurisdizione, e molto più dalla propria ambitione di chiamarsi tal' hora Vescoui, e Patriarchi Ecumenici, & Vniuersali. A sì fatta vsurpatione fecero sempre resistenza i Pontefici Romani, come veri, e soli Successori di Pietro, prima con le paterne ammonitioni, e doppo con le Censure, e con gli Anathemi. Di maniera che veggendo quei Patriarchi di non potere, come bramauano, conseguire il loro intento, pensarono di fare vn passo, da cui riceuuto

van-

vantaggio, potessero poi correre precipitosamente à quella meta, à cui aspirauano. Raddunatasi adunque nel Palazzo Trullano sotto Giustiniano Giuniore vn' Assemblea di Vescoui Orientali, senza veruna autorità dalla Sedia Apostolica, e senza che v' interuenisse alcun Legato Apostolico, cento, e due Canoni stabilirono, i quali, come prouenienti da quella Sinodo, che *Sesta* chiamarono, furono diuulgati. Frà gli altri discrepanti dalla Dottrina insegnata dalla Sedia Apostolica; Vno fù, che la Chiesa di Costantinopoli godesse i medesimi priuilegij, che godeua la Chiesa Romana. Pensarono essi con decretare questa vguaglianza, d' hauer campo di sottrarsi al Primato di Pietro, e d' appropriarla al loro Patriarcha; ma si come Sergio, Giouanni, e Constantino Sommi Pontefici, s' opposero a' decreti di quella Sinodo, che col nome d' *Erratica*, ò *Quini-Sesta* s' appellaua, così Nicolò I. si fe' contro con zelo veramente Apostolico, all' vguaglianza de' priuilegij, onde fino al suo tempo la Sedia di Pietro mantenne la sua giusta Superiorità sopra tutte l' altre Chiese del Christianesimo.

Da questa sì enorme pretensione, e da vn sì graue errore, le cose della Chiesa di Costantinopoli cominciarono a declinare, & a caminare di male in peggio; e lo stesso Imperador Giustiniano pagò il fio della propria temerità.

Non andò molto, che conuocandosi vn' altro Cōciliabolo sotto Costantino Copronimo, in esso fù tolto il culto alla Sacre Imagini; e molti Santi Vesco-

ui, che s' opposero à questa heresia furono dal scelerato Imperadore dalle proprie Chiese discacciati. Mà siccome quell' empia Sinodo fù da Stefano III. condennata in Laterano, così nel Concilio VII. Generale, che fù 'l II. Niceno, radunato d' ordine d' Adriano I. i nemici delle S. Imagini, Iconomachi chiamati, furono condennati come heretici, e fù restituito il culto alla Santissima Croce, & à tutte l'altre Imagini sacre. Non poteano soffrire i Patriarchi, e gl' Imperadori di Costantinopoli la superiorità del Pontefice Romano; indi benche astretti ad obedire, andauano in ogni modo cercando tutte le maniere di sottrarsene, e fra gli altri Niceforo Patricio (quegli che discacciata Irene occupò l' Imperio) auidissimo se ne dimostrò, nè men feruenti furono in ciò altri Successori, e tra Patriarchi Theodoro, e Giouanni VI. mà caduto l' Imperio in Michel III. e peruenuta la Chiesa di Costantinopoli al S. Patriarcha Ignatio non potend' egli soffrire l' incontinenza di Barda Patricio priuato dell' Imperadore, che repudiata di propria autorità la moglie legitima, era passato à nozze infami, & incestuose, necessitato a procedere contro di lui alle Censure, dalle quali Barda irritato, accusò il S. di conspiratione contro l' Imperadore. Quest' accusa, ancorche fosse parto di sfacciata calunnia, hebbe però tanta forza appresso Michele, che senz' vdir le ragioni del Santo, fù da lui deposto dal Patriarchato, e nell' Isola di Terebinto relegato. E se bene per mezzo di varie altre persecutioni, e tormen-

Anast. Biblioth. præf. ad VIII. Cõc. gener.

ti fosse il S. Patriarcha sollecitato, anzi quasi violentemente sforzato alla rassegna della sua Chiesa, con animo sempre intrepido resistè, nè volle consentire alla renuncia. I Vescoui suffraganei, costanti per alcun tempo, ricusarono d'eleggere altri in suo luogo: parte di loro finalmente vinta dalle minaccie, parte allettata con premij, vnitamente poscia s'indusse ad eleggere in luogo d'Ignatio, Photio Eunuco Secretario dell'Imperadore. Photio per l'altezza de' suoi natali, per la grand' eruditione delle lettere humane, ch' egli professaua, e finalmente per la douitia delle ricchezze, delle quali egli abondaua, soggetto di molto grido, diede principio a gli atti d'vna solennissima Tragedia, la quale per molti anni protratta, riempì ogni cosa di dolori, e di pianti. Perciocche con infinite persecuzioni, e prigionie, tētò d'indurre Ignatio alla rassegna del Patriarchato, lo caricò di molte calūnie, indi riuoltatosi à Nicolò Sommo Pontefice, con estreme diligenze tentò l'animo di lui per indurlo a riprouare l'elezione d'Ignatio, & a confirmare la sua elezione. Nicolò conoscendo l'ingiuria fatta a quel Sant' huomo, e non solamente ricusò d'approuare la di lui priuatione, anzi scommunicò Photio. Arse di così fiero sdegno costui per le censure contro di lui fulminate, che, sottrattosi all' obedienza del Romano Pontefice, si fe' capo d'vn pessimo scisma, non solamente negando il Primato alla Sede Romana, mà riprendendola, e calunniandola, che non hauesse potuto aggiongere al

Sim-

Simbolo Apostolico, quelle parole *Filioque*, quasi che solamente dal Padre lo Spirito Santo procedesse, & in fine disseminò molt' altri errori, & heresie nella Chiesa Orientale, le quali, propagate ne' Successori fondarono alte radici d' ostinata diuisione *a*.

Questi furono i principij, ed i motiui della separatione della Chiesa Greca dalla Romana, mirabilmente aualorata dalla leggierezza di quella Natione, in inuentare, e diffendere nuoue heresie, dalla inuidia, e dalla superbia de' Patriarchi di Costantinopoli, dalla tirannide, e dal fasto de gl' Imperadori d' Oriente, molti de' quali non solamente furono fautori, e difensori dell heresie, anzi diuennero perfidi Hersiarchi *b*.

a Baron. ad annū 692. & ad annū 858. a 55. Azor Instit. moral p. 2. lib. 4. c. 15.

Quindi veggendo, che le loro pessime operationi, non erano approuate, anzi detestate da' Sommi Pontefici, negarono loro l' obedienza, e priuati giustamente per le loro heresie di parte delle terre, appartenenti al loro Imperio, e della Italia, diuennero fieri nemici della Chiesa Latina, e della Sede Romana.

b Azor loco cit.

Non fù adunque cagione di questa separatione la pretensione, che la Corte di Roma, al dir di F. Paolo, hebbe di non esser soggetta alli Canoni; non l' Introduzione di cauare denari da gli altri per via di dispense, e Bolle; non la riserua di conferir beneficij; nè finalmente l' introdurre nella Chiesa vn Dominio assoluto, in vece del Primato, non regolato da alcuna legge, ò Canone.

Già mai la Sede Apostolica, ò i Pontefici Romani hãno stimato di non douer viuere secondo la norma de'Sacri Canoni; ma ben sì di poter dichiarare, interpretare la dispositione di quelli, che nascono dall'humana podestà, e tal'hora anco di riuocarli, quando il beneficio della Christianità, e de'Fedeli il richiede. Non s'arroga la Chiesa in vece del Primato vn Dominio assoluto sopra l'ordinationi fatte da Christo, e lasciate da lui per gouerno della sua Chiesa; non riconosce alcuna autorità di Dominio assoluto, nell'ordinationi humane, ò sian fatte da' Concilij, ò da' Põtefici. Riconosce, & esercita quell'autorità, che hà ogni Prencipe supremo nel suo Imperio; e benche sia voce degna, e da imitarsi da Rè, da Imperadori, e da Papi, di regolare le loro azioni alla norma delle leggi; e de' Canoni, è però assioma certissimo, & indubitato, che il Prencipe supremo non è legato dal vincolo della legge, à cui egli è Superiore.

F. Paolo riconosce quest'autorità nella Republica di Venetia, e tant'oltre l'auanza, che le dà vn Dominio assoluto anco sopra le persone Sacre, e i sacri Tribunali. Mà quando si tratta della Podestà Pontificia, la vuol ristretta frà sì breui confini, che à pena le lascia la cura da' Sagramenti: Se vi fosse verso di leuarle anco questa, glie la leuerebbe.

Æn. Silu. in Apolog. ad Mart. Meyerũ de Rit. Germ.

Le riserue della collazione de' beneficij, e i pagamenti delle dispense, e delle Bolle, furono introdotte, molto tempo doppo la disunione, e lo scisma de' Greci, quelle per giuste cagioni, e per diffetto, e trascuragine

ſcuragine degli Ordinarij, e queſte douute pe'l mantenimento della Sede Apoſtolica;e pe'l ſouuenimento de' poueri, doppo che i Prencipi ſecolari s'vſurparono le rendite, ch'ella riteneua in molte parti del Chriſtianeſimo, e le negarono quei tributi, e quei denari, che la pietà de' Popoli Fedeli, le ſomminiſtraua. Sono aſſai note le ammonitoni fatte da Innocentio III. per mezzo de' Legati Apoſtolici al Patriarcha di Coſtantinopoli Latino, il quale con dannata conuentione conferì a ſoli Venetiani i Beneficij, e le Chieſe di quella Città *a*, Nè trattine gli Heretici, hora vi è chi nieghi eſser lecite,e douute al Papa l'annate, e le pecunie delle diſpenſe. Queſte sì giuſte cagioni non hanno introdotta, ò fomentata la diuiſione, bensì la leggierezza, l'ambitione, e la peruerſa oſtinatione di quella Natione, la quale tante volte vnita,e da Concilij generali, e da ſoli Sommi Pontefici alla Chieſa Latina, ſempre incoſtante, e leggiera, è ritornata al vomito, & a' primi errori, ſempre compatita dalla Sedia Apoſtolica, la quale, come Madre vniuerſale,e pietoſa, non tralaſcia occaſione di ridurre quelle pecore ſmarite al vero ouile, che è la Chieſa Romana. Verò è ch'ella non può tollerare in Italia Chieſe Greche,ò Greci ſciſmatici: & è vna delle ſolite Bugie di F. Paolo il dire, che gl'Inquiſitori tolerino à Greci le tre opinioni, nelle quali diſsentono dalla Chieſa Latina,percioecche non s'ammettono i Greci che dimorano in Sicilia, e nel Regno di Napoli, all'eſercitio de, loro Ordini, ò

a Innocent. Epiſtola 18 & in ea Boſquetus.

de

de' loro riti, se prima non s'vniscono con la Sedia Apostolica, per mezzo delle professione della Fede stabilita, e da Gregorio XIII. e da Vrbano VIII. abiurando lo scisma, e l' heresie da essi tenute. Nel Concilio Fiorentino furono condennati cinque errori, ò heresie de' Greci; la prima, che non si consecrasse nel pane azimo; la seconda, del Primato di S. Pietro; la terza, che non si dasse Purgatorio; la quarta, la Processione dello Spirito Santo dal solo Padre; la quinta, che li Beati non siano per hauere la Visione di Dio, se non doppo il Giudicio vniuersale. Se hoggi i Greci errano in queste cose sono castigati da gl' Inquisitori, e con l' abiurationi, e con altre pene. Nella Città di Venetia, altre volte non solamente non sono stati protetti i Greci scismatici, anzi sono stati castigati dall' Inquisitore. Da registri del S. Officio appare, che nell' anno 1583. alcuni Greci, habitanti in Venetia sforzauano le loro mogli latine à viuere conforme à riti Greci, e cõmetteuano altri disordini, & errori contro quelli della Chiesa Latina. Tre di essi col braccio de gli Assistenti furon carcerati nel S. Officio, e castigati. Dell' anno 1591. vn Vescouo Greco, il quale haueua publicata in Venetia vna lettera sopra la Processione dello Spirito Santo, fù chiamato a quel S. Officio, e costituito sopra di essa. Da questi atti si vede chiaramente, che non è vero ciò, che dice F. Paolo, esserfi sempre osseruato in Venetia di darsi castigo a' Greci erranti nella Fede, dal Magistrato secolare; e 'l caso, che successe nell' anno 1609.

sopra

ſopra il quale egli ſuppone eſserſi detto al Nuncio, che al Magiſtrato ſecolare appartiene il caſtigar li Greci ſecondo l'eſigenza del delitto , non fù delitto di Fede , ma vn' aiuto dato da certi Greci , che dimorauano in Padoua , ad vn carcerato nel S. Officio , affinche ſi ſaluaſſe con la fuga . Delitto , che tal' hora ſi laſcia anco caſtigare dal Prencipe ſecolare, quando non ſi dà l' aiuto per difendere l' hereſia, ma per altra indifferente cagione. Non s' hà da confondere il Rito con la Giuriſdizione . A Greci che dimorano in Italia ancorche ſia tolerato l' eſercitio de' loro riti , approuati però dalla Sedia Apoſtolica *a* , nō è tuttauia laſciato libero il cāpo d'errare nelle materie Eccleſiaſtiche, e ſe in eſſe peccano ſono ſoggetti a' Giudici Eccleſiaſtici, e non a' Secolari. Rigettate le premeſse di F.Paolo , vedremo hora la forza delle quattro ragioni, ch' egli adduce per togliere la giuriſdizione ſopra i Greci à gl' Inquiſitori, & a' Giudici Eccleſiaſtici.

a C. licet de Baptiſmo &c.

La prima è, che

Mentre vna cauſa reſta indeciſa, non è ragioneuole, che vna parte ſia giudicata dall' altra in quella lite lor propria.

La lite, che verte frà Greci, e la Corte Romana al parere di F.Paolo è ch'

Eſſi domandano l' oſſeruanza de' Canoni, i quali ſottopongono ogni Natione à i proprij Prelati ; la Corte Romana pretende eſſer ſopra li Canoni, adunque non ponno i Greci eſſer giudicati da Miniſtri di Roma in queſta controuerſia.

Tutta la forza e'l veleno di queſt' argomento, conſiſte in voler tacitamente dare ad intendere, che l' opinione de' Greci contro il Primato di S. Pietro , e

dc'

de Pontefici suoi successori, è vera, e che la medesima autorità, & i medesimi priuilegij della Chiesa, e del Pontefice Romano hà il Patriarcha di Costantinopoli.

Se questa si può chiamar lite ogni buon Cattolico lo può giudicare; ella è opinione heretica dannata da Sacri Concilij, e Santi Padri, & auanti la disunione, da medesimi Padri Greci rigettata. E si come contra gl' Inglesi, i Luterani, & i Caluinisti, che negano questo Primato, hà la Sede Apostolica sempre proceduto, e tuttauia procede, se dimoranti in Italia tengono quest' opinione, quando eglino non fossero infetti d'altra heresia, così non vi è differenza di ragione trà i Greci, e cotesti.

Con. Nicæn. can. 6. Chalc. Act. 16.

In questa maniera si potrebbe dire, che ogni sorte d' heresia forma vna lite con la Dottrina Cattolica, e se ciò fosse vero l'heresia, e gli Heretici rimarebbero impuniti, se s' ammettesse l'assioma di F. Paolo, che non sia ragioneuole, che vna parte sia giudicata dall' altra. Hà ben' egli detto più volte, che l'heresie son delitti, che turbano la quiete publica, se son delitti, nō sono liti; dunque si come tocca al Giudice Ecclesiastico il castigo dell' heretico, così anco dourà toccargli la punitione dello scismatico. La Chiesa Romana nō ha già mai tolerato lo Scisma de' Greci, l'ha sēpre dannato, e lo danna. In Italia non si comportano dalla Sede Apostolica Chiese Greche scismatiche, e'l Senato Venetiano dourebbe conformarsi con questo pio costume, nè permettere, che in quella Città

ne

ne resti aperta, e vi sia vn Arciuescouo scismatico, che la regga, e che in Padoua vi sia apperto vn Seminario, in cui s'alleua Giouentù Greca con la Dottrina, e col Rito scismatico.

La seconda ragione, che adduce F.Paolo è, che

Auanti la diuisione i Greci erano soggetti ne' giudicij temporali al Magistrato secolare, e negli spirituali alli Superiori loro, adunque è giusto, che gli sia osseruata la ragione, e consuetudine.

Se F.Paolo intende di parlare de' Greci Ecclesiastici, non è vero ciò, ch' egli dice, percioeche dal Concilio Calcedonense, furono i Chierici d' Oriente sottratti alla giurisdizione de' Laici, anco nelle materie profane, e temporali. Se vuol parlare de' Greci Laici la ragione da lui addotta, fà contro di lui, percioeche essendo l' heresia, e lo scisma materia spirituale, adunque in questa saranno soggetti à i Giudici Ecclesiastici. Questi Giudici non potend' essere i proprij Prelati, essend' infetti de' medesimi errori, e del medesimo scisma, conuerrà perciò dire, che siano i Giudici Ecclesiastici Latini soli Giudici competenti di simigilianti delitti. Chalced. can. 9.

La terza ragione è, che

Permettendo il Prencipe all' Inquisitione il giudicare i Greci priuerebbe se dell' autorità propria, che può esercitare con quiete, e permetterebbe, che fosse esercitata da altri con turbatione. Conferma questa ragione con dire, che l' autorità di punire i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca, sempre è stata nel Prencipe. I Greci di questi tempi così confessano, e desiderano, che si continui.

Se F.Paolo hauesse prouato, che il Prencipe secolare può con la propria autorità castigar gli Heretici, & i Scismatici, la sua ragione potrebbe passare; mà perche noi habbiam prouato tutto il contrario, che

tal podestà non risiede nel Prencipe temporale, ne siegue, che la sua ragione è falsa. Turbatione alcuna non può succedere dal giudicio dell'Inquisitione contro Greci, sì perche non sono in gran numero i Greci scismatici, che dimorano nello Stato di S. Marco, sì perche l'Assistenza è stata permessa da' Sommi Pontefici, affinche nell'esecutione delle sentenze nõ si moua alcuno a tumulto, ò a seditione. La Chiesa Latina non brama tanto il castigo de' Greci scismatici, quanto la loro vnione alla Sede Apostolica; cerca, & vsa tutt'i mezzi soaui per ridurre queste Pecore smarrite all'ouile di Santa Chiesa. Se quegli, che deue aiutare il Pastore, fomenta la contumacia, e la disobedienza delle Pecore, s'elle periscano non sarà la colpa del Pontefice Romano, sarà ben sì di quel Prencipe, che non permette, ch'elle si riducano alla Mandra.

Gl'Imperadori d'Oriente, & anco d'Occidente castigarono anticamente gli Heretici, & i Scismatici, anzi promulgarono molte leggi ad istanza de' Prelati Ecclesiastici, perche in quei tempi l'autorità della Chiesa non istaua nel suo punto, & era quasi sopita frà le ceneri della Podestà temporale, che tutto dominaua a suo talento. Quãdo poi ella hebbe preso vigore, scoperse il valore della sua autorità, vietò a' Laici, & a gl'Imperadori medesimi l'arrogarsi più simigliante podestà, e con le Censure, e co' gli Anathemi hà difeso quella giurisdizione, che le diè Christo, quando gl'impose l'obligo di pascere le sue Pecore. Se dunque

que il Prencipe temporale non hà da se stesso autorità di castigare gli Heretici, se quella, che anticamente egli s'vsurpaua non può hoggi più arrogarsi, nè si può con verità dire, ch' egli si priui della propria podestà, mentre lascia il castigo de' Greci scismatici all' Inquisitore, haurassi necessariamente da conchiudere, ch' egli dourà lasciare al proprio Giudice la cognitione di sì fatte cause.

La quarta ragione è, che

Concedendo la Republica a i Greci il viuere secondo il Rito loro, il qual comanda, che nelle cose secolari, e nelle pene di qual si voglia delitto siano soggetti al Prencipe temporale, & vbidiscano a i loro Preti nelle spirituali, non può salua la protezione promessali comportare, che siano soggetti ad altri, nè hà da permettere, che l' Inquisitione voglia inuestigare ciò, che li Greci facciano ò credano in secreto, e se li và a gli orecchi, che alcuno di essi viua, ò parli con iscandolo de i Latini, hanno modo pronto, e facile da rimediarui, ch' è notificarlo al Magistrato, dal quale la giustitia sarà amministrata, e massime in materia così importante, qual' è prouedere à scandali, e tumulti.

Questa ragione pecca parimente nell' antecedente perciocche fà di mestieri di vedere, se il Prencipe Cattolico può lecitamente comportare, che nel suo Stato si viua con Rito diuerso dal Rito Cattolico, e da ciò, che comanda la Chiesa Romana. Il comportare heretici, e scismatici in vno Stato, e pigliarli sotto la protezione, vuol dire in buon linguaggio, dar libertà di coscienza. Questo non è altrimente lecito, hauendo Christo comandato, che vna sola sia la Fede, vna sola la Chiesa, vn solo Ouile, & vn solo Pastore [a]. Nè si dica, che il tolerare il Rito de' Greci non sia vn dar libertà di coscienza, ma sia vn tolerare, che frà i Cattolici, e frà Latini viuano se-

[a] Beccan de fid. hæret. feruanda lib. 2. c. 10.

condo i loro Riti. Percioecche rispetto ad essi, non vi essendo qualche ragione, per la quale possano esser tolerati, è vn dar loro libertà di coscienza. Il che parimente è vietato non solamente dal precetto Diuino, ma dalle medesime leggi Imperiali *a*. anzi ciò è stato sempre riputato pernicioso alla Republica, & allo Stato temporale, come prouano per molte ragioni Huomini dottissimi *b*, che perciò i Sommi Pontefici, i quali hanno cercato di tener purgata particolarmente l'Italia dall'Heresia, con le loro Costitutioni hanno vietato la dimora de gli Heretici in Italia *c*. Ne può giustificarsi questa pretensione domiciliare per ragione di commercio, ò di mercantia, perche questa non è necessità d'euitare vn maggior male, ò bisogno tal di lucro, che sẽza il domicilio de gli Heretici, ò Scismatici non si possa conseguire *d*.

Se dunque la Republica non può concedere à i Greci Scismatici di viuere secondo il loro Rito scismatico, anzi è tenuta, come Prencipe Cattolico, di promouere l'vnità della Fede, ne cade tutta la conseguenza della ragione di F. Paolo, che non possa il Prencipe, salua la protezione, permettere, che siano castigati dall'Inquisitore.

Di qui passeremo al Capo XXVI. & alla sua Chiosa.

Pretende F. Paolo di persuadere, che

Non si lasci citare publicamente persona, che sia andata di là da Monti, e sia imputata à Roma, ò altroue. che doppo l'essere in quelle parti Oltramontane habbia commesso fallo, mà ne sia lasciato il giudicio à quell'Inquisitore, che ne hà hauuta notitia, così fù determinato dal Collegio del 1610. li 3. di Settembre.

Non pretende la Sacra Congregatione di castigare

a L. Nullus C. de Sum. Trin. & fide Catho'.

b Lipsius contra Dialogistam de Religione. Beccan. loco. cit.

c Gregorio XV. ex Constit. edita die 2. Iul. 1622.

d Hurtad. 2.2. qu. 76. sect. prima §. 38.

re coloro, i quali vanno di là da Monti a dimorare, ò per mercantia, ò per altro affare in Città, ò Terra, doue sia publico l' esercitio della Cattolica Religione. Clemente VIII. prohibì con sua Bolla data li 26. di Luglio dell'anno 1596. a, che niuno Italiano, ò sia Mercante, ò di qualunque altro stato, e conditione si sia, possa habitare, ò ritener Domicilio in quei luoghi, oue non sia qualche Chiesa con Parocho, ò Sacerdote Cattolico, nella quale con libertà, senza pericolo, e publicamente gli sia lecito d' vdir la S. Messa, e gli altri diuini Officij, le Prediche, e di riceuere li Sacramenti della Chiesa, ò di fare altre cose secondo i Riti della Santa Romana Chiesa.

a Constit. 41. in Bullario Nuo part. 4. pag. 42.

Vietò loro il poter contrarre matrimonij con le Donne heretiche, ordinò che s' astenessero dalle sepolture degli Heretici, non facessero leuare al fonte del Battesimo i loro figliuoli da persone heretiche, nè eglino eleuassero al medesimo fonte i figliuoli de gli Heretici, se non fossero battezzati da Sacerdote Cattolico, conforme all' vso Cattolico. Non vsassero dell' opera di Medico heretico, se non in caso di necessità, e doue non fosse altro Medico Cattolico. Comandò loro che partendo d' Italia per dimorare in quelle parti, douessero notificare la loro partenza à gli Ordinarij, & à gl' Inquisitori de' luoghi, da quali douessero esser āmoniti ad esser costanti nella Fede Cattolica, à viuere piamente, e religiosamente, ad osseruar le Feste, & i digiuni comandati da S. Chiesa, à fuggire, & ad euitare gli errori degli Here-

tici, e de' Scismatici, & à mandar fede à gli Ordinarij, ò à gl' Inquisitori d' esserſi confessati, e communicati, almeno vna volta l'anno.

Diede facoltà à gli Ordinarij, & à gl' Inquisitori di poter procedere contra quelli, che non osseruassero le cose contenute in detta Constitutione, come contro i sospetti d'heresia. Non mi estenderò in giustificare, e con ragione, e con autorità la dispositione di questa Bolla, perch' ella è fondata sopra la ragione diuina, naturale, & humana. Hauendo Dio sin dal principio del Mondo vietato al suo Popolo di trasferirsi nelle Città de' Gentili, di tener prattica con essi loro, d' vnirsi con le loro femine in Matrimonio, e di tener seco amicitia a Risponderò bene alle calunnie portate da F. Paolo nella sua Chiosa. Dice egli prima, che

a Vt in Deuterono- mio & in Leuitico.

Per introdurre l'osseruanza di questa Bolla, quando capita di là da Monti alcun Italiano, li Giesuiti gli sono attorno dell' esser' andato là senza licenza, e se quel tale non si rende loro promettendogli obedienza, e contributione, esaminano contro di lui due de' suoi adherenti, e formano vn processo secreto, che mandano à Roma.

S' egli hauesse recato qualche particolare esempio in questa materia, si potrebbe credere ciò, ch' egli dice, ma non venendo egli ad alcun' indiuiduo, e potendo io attestare, che nel longhissimo corso, in cui hò pratticato queste materie, non è già mai succeduto questo caso, ancorche siano stati citati, e processati molti Italiani habitanti in luoghi di là da Monti, ne' quali non si permette il publico esercitio della Cattolica Religione, nè mai i Padri Giesuiti hanno trasmesso a Roma processo alcuno segreto in questa

ma-

materia, ſtimerò d'eſser io tenuto più veridico di F. Paolo, il quale ſi muoue ſempre da quel ſuo odio implacabile contro quella Religione, e contro il S. Tribunale. Anzi nè meno ſi ſono vedute denuncie, ò proceſſi fabricati da Padri Gieſuiti contro quegl'Italiani, i quali, dimorando in paeſe d'heretici, ma doue non è vietato il publico eſercitio della Cattolica Religione, ſono caduti in hereſia. Dice di più, che

Queſta citatione altre volte ſoleua farſi dall'Inquiſitione di Roma adeſſo ſene guarda perche le Citta Oltramontane ſi riſentono, procedendo cōtra qualche adherente della Corte Romana, per leuarſi da queſto pericolo, non citano più à Roma, mà vogliono, che ſi faccia al luogo dell'origine.

Tutto queſto racconto è mera bugia, perciocche quand'occorre il caſo, non laſcia l'Inquiſitione di Roma di citare sì fatti delinquenti.

L'Autore del libro intitolato *Stemmata Principum* Nobile Fiorentino per ſua diſgratia cadde ne gli errori di Lutero, mentre dimoraua in Campidona, non furono i Gieſuiti, che lo denunciarono al S.Officio di Roma, nè da loro fù contro di lui formato ſegreto proceſſo. Il Veſcouo di S. Donino Nuncio à quel tempo a' Suizzeri diè notitia del fatto, la Sacra Congregatione lo fe' citare a Roma. Non potè egli comparire per eſser ſtato preuenuto dalla morte *a*, Papa Vrbano riflettendo all'honore della famiglia, ordinò, che non ſi proſeguiſſe il proceſſo.

a Vt ex literis ad Lectorem in principio Stemmeta Principũ. Et ex proc fabricato in S. Officio Vrbis ann 1615.

Non teme la Sacra Congregatione li riſentimenti trasuerſali, nè ſi diſtoglie perciò dall'eſercitare gli atti conuenienti alla giuſtitia. Non è gran tempo, ch'ella fe' carcerare alcuni Muſici paſsati in Suetia

ſenza

fenza veruna licenza: vuole, che si osserui la Bolla di Clemente, ò si faccia il Giudicio da gl' Inquisitori, ò in Roma, poco rilieua.

Seguita F. Paolo nelle sue calunnie, e dice, che Questa inuentione, se bene colorata di Religione, mira à far la Corte Romana Padrona in Italia della Mercantia Oltramontana.

Io non sò vedere, da che costui caui questa sua conseguenza. Non possono gl' Italiani dimorare di là da Monti nelle Terre, ò Città, nelle quali non si esercita publicamente la Cattolica Religione, adunque la Corte di Roma vuol da questo diuieto tirare a se le mercantie Oltramontane. Strana conseguenza, ed insegnata solamente dalla Logica di F. Paolo. E interdetto il commercio degl' Italiani con l' Inghilterra, e con l' Olanda, e con quelle parti della Germania, oue non è Chiesa Cattolica, come questo Interdetto sarà cagione, che le mercantie Inglesi, Olandesi, e Tedesche capitano à Roma? Io credo, che ogn'vno di capo sano argomenterà in contrario, e dirà: se gl' Italiani non hanno commercio con quelle Nationi, adunque quelle Nationi non manderanno le loro mercantie in Italia.

Non hebbe mira Clemente VIII. al guadagno, che si poteua ritrarre da questo commercio, hebbe riguardo alla salute dell' anime, perciocche molti Italiani, pratticando di là da Monti nelle Terre infette d'heresia, hanno infelicemente apostatato dalla Fede; sono troppo plausibili, e sensuali l'opinioni degli Heretici de' nostri tempi, con le quali hanno leuato i più duri precetti della nostra S. Fede. Il lor Vangelo

è accom-

è accommodato à i proprij appetiti, di modo che, si come per la fragilità della carne gli huomini sono inclinati più al male, che al bene, così facilmente traboccano in quegli errori, & in quelle empietà, che sono loro insegnate da i peruersi Predicanti. E se in Italia, oue la Fede Cattolica stà nel suo punto, non mancano huomini scelerati, i quali datisi in preda al senso, & à gli sfrenati appetiti, si scordano di sodisfare al precetto della Chiesa, che impone obligo di confessarsi, e di communicarsi vna sol volta l'anno, che non s'haurà da temere, se alcuno di costoro passerà in paese, oue non s'hà memoria di confessione, di communione, di penitenza, e di simiglianti Precetti di S. Chiesa? Certo è, che scordatosi de' Riti Cattolici, e de' Sagramenti medesimi, s'inuaghirà di quella falsa Religione, e romperà in que' scogli, da' quali hà voluto appartarli quel S. Pontefice. Se la Corte di Roma volesse farsi Padrona con quest'arti delle mercantie Oltramontane non haurebbe publicato Gregorio XV. la sua Costitutione contro gli Heretici dimoranti in Italia, di cui habbiamo di sopra parlato. Non harebbe discacciato da Bologna, da Milano, da Mantoua, e da Casale gli Scobigeri Mercanti ricchissimi, ma Heretici di S. Gallo; anzi nè meno hà permesso loro di potere trafficare in Italia per mezzo di persone Cattoliche. *a*

Aggionge F. Paolo calunnie a calunnie con dire, che

a Vt ex registris S. Officij.

Già 300. anni sono ridusse sotto di se con minor pretesto la Mercantia di Leuante.

narrando ciò, che successe in quei tempi sotto il Ponteficato di Clemente V. e di Giouanni XXII. suo Successore; ma per mostrare la falsità del suo racconto mi cõuiene di narrare più per disteso quello, che auuenne a punto in quei tempi.

Non sì tosto fù assunto al Ponteficato Clemente V. ch' egli applicò il pensiere alle cose di Terra Santa, & a porgere aiuto a i Christiani, che guerreggiauano in Palestina, trauagliati, & abbattuti da Saladino. Destinò adunque il Patriarcha di Gierusalemme Legato Apostolico a quell' impresa, e gli comandò, che, prima di passare in Soria, egli si portasse ad esortare l' Imperadore, li Rè d' Aragona, d' Vngheria, di Cipro, e d' Armenia ad accompagnare in persona quella speditione, ò almeno à somministrare pe 'l buon esito di essa ogni aiuto possibile; e stimando il Ponteficè poter' essere di molto giouamento all' impresa, se l' Imperio di Costantinopoli, deuoluto à Carlo di Valois per successione di sua moglie, si fosse da lui ricuperato, nõ solamente l' esortò alla ricuperatione, ma le prestò aiuto, e co 'i denari, e col conseglio *a*.

Erano à quel tẽpo in osseruãza, & vbbiditi i decreti Pontificij, ne' quali si vietaua il portar armi, ferro, e legnami da fabricar Galere à i Saraceni *b*. Niuno ardiua di violarli per non mostrarsi poco timorato di Dio, e nemico della sua santa Fede: la Republica di Venetia hebbe qualche bisogno d'essere sopra di ciò ammonita. Nicolò IV. Bonifacio VIII. Benedetto XI. e Clemente V. medesimo *c*, commandarno à quel

a Spondanus anno 1306. n. 3.

b c. Quorumdam. c. quod olim c. ad liberandã de Iudæis.

c Baronius

quel Senato, che facesse Publicare, osseruare, inscrire, e registrare nelle sue leggi quei decreti, da' suoi Cittadini, e da' Mercatanti Venetiani non osseruati, perciocche tratti dal guadagno, ponendo in non cale i danni della coscienza, s'inoltrauano à portare in Leuante ogni sorte di mercantia. Fù dunque necessitato Clemente à dimostrare i suoi rigori, mentre i Prencipi con le pene temporali non puniuano i trasgressori; onde valendosi dell'autorità datagli da' Christo, prohibì sotto pena di scommunica lo trasportamento delle mercantie in Alessandria, & in altre parti d'Egitto. Publicò dunque la Bolla della prohibitione, di cui inseriremo qui le parole per disteso, affinche appaia, quante menzogne hà Fra Paolo frapposto nel racconto di quest' historia. Dice Clemente *a*. an. 13 9. n. 23.

Multa mentis amaritudine concitamur, grauisque doloris aculeus perfodit mentem nostram, intelligentes, quòd Renati fonte baptismatis in deuiam oberrantes, qui deberent opprobrium, illatum Domino in Terram hereditatis suæ, totis viribus vindicare, potius iniuratoribus suis fauent, Saracenorum videlicet horribili, & perfidæ Nationi, & degenerantes miserabiliter à statu fidelium, famæ propriæ immemores, & salutis obliti, inimicis Crucis Christi contra ipsius negotium, ferrum, equos, arma, & alia vetita, necnon victualia, & mercimonia Alexãdriam, & ad alia loca Saracenorum Terræ Ægypti deferre præsumunt. Ex quo manifestè apparet, quòd Christianos, qui ad defensionem hereditatis Domini ibidem pro

a Extrauag. multa de Iudæis inter communes.

 Fide

Fide remanserunt, talibus adiuti subsidiis, irreuerenter impugnent, propter quod Fidei negotium ibidem quodamodò noscitur deperire. Nos igitur, qui ad liberandam Terram ipsam operam dare intendimus (cum Dei adiutorio) efficacem tam graues transgressus vlterius sustinere nolentes, fel. record. Nicolai Papæ III. Prædec. nostri vestigijs inhærentes præsentium tenore statuimus, vt Nullus, arma, equos, ferrum, lignamina, victualia, & alia quæcunque mercimonia in Alexandriam, vel alia loca Saracenorum Terræ Ægypti, deferre, mittere, vel portare, seu de partibus eorum, vt eisdem deferantur, extrahere, vel extrahi permittere, aut eis alias auxilium, vel fauorē præstare quoquo modo præsumant. Nos verò illos, qui contra huiusmodi Constitutionem nostram ausu temerario venire præsumpserint, eò ipso excommunicationis sententiæ decernimus subiacere, à qua absolui nequeant, nisi tantum de bonis proprijs in dictæ Terræ subsidium conuertendum exsoluerint, quantum ad partes prædictas detulerint, vel miserint, aut deferre, vel de ipsorum partibus extrahi permiserint deferendum. Nec tunc etiam ab eadem (præterquam in mortis articulo) absoluantur sententia, absque mandato Sedis Apostolicæ speciali; & nihilominus si personas eorum capi contingat, in seruitutem, & capturam illorum esse volumus, in quorum ceciderint captionem. Auctoritate insuper Apostolica statuentes, vt illi, qui contra huiusmodi statutum nostrum quomodolibet venire præsumpserint, præter pœnas prædictas, quas ipso facto incurrant, perpetuò sint infames, & intestabiles habeantur. Ita quòd nec testari, nec legata eis, seu relicta percipere valeant,

ant,

ant, & insuper ad successiones, tam ex Testamento, quàm ab intestato sint prorsùs, & reddantur inhabiles, nec ad publica quælibet admittantur officia, sintquò illis omnes actus legitimi penitus interdicti, & tanquam excommunicati, hostesq; Catholicæ Fidei (postquàm de ipsorum huiusmodi temeritate constiterit) diebus Dominicis, & Festiuis publicè nuncientur, & in fiscum bona eorum omnia deuoluantur.

Dalle parole di questa Bolla si conuince F. Paolo di bugia, mentre dice, che il decreto di Clemente era prontamente obedito, perciocche la Republica di Venetia fù più volte ammonita ad obedire, & ella diede cagione all' Editto di Clemente. Parimente si conuince di calunnia mentre asserisce, che i trasgressori non poteuano esser' assoluti, se non pagando precisamente tanto, quanto importaua il capitale portato, perche egli a bello studio, per dar nota a' Sommi Pontefici d'auaritia, lascia nella penna, à cui si doueua far il pagamento; e pure si dice chiaramente nella Bolla, che si doueua fare solamente a beneficio della guerra di Terra Santa.

Cresce la calunnia, mentre egli taccia d'impossibilità l'osseruanza della Bolla di Clemente, quasi che questo sia vn duro peso inuentato da' Pontefici. Dourebbe pur' egli sapere, che non solamente da' Sagri Canoni, ma dall' istesse Leggi ciuili, è stato vietato il portare mercantie a' Popoli Barbari, e nemici del Romano Imperio *a*. Anzi l'istessa legge di natura c'insegna non douer somministrare materia a coloro,

a I. prima & secun-

loro, che ci offendono, di poterci maggiormente offendere.

Nè pure Clemente V. fù il primo, che s'auanzasse, come dice F. Paolo, à prohibire il portare le mercantie in Leuante. Alessandro III. fece prima di lui vna simigliante prohibitione *b*, facendo in suo tempo i Saraceni guerra atrocissima a' Christiani. E non meno è falso il racconto fatto da F. Paolo di ciò, che successe al tempo di Giouanni XXII. e d'Innocentio VI. perciocche seguitando pure non solamente i Sudditi particolari della Republica, ma le Communità intiere, i Capitani, i Podestà, i Rettori delle Città dello Stato, d'inuiare le cose vietate a' Saraceni, nè potendo doppo esser'assoluti, com'essi pretendeuano, Papa Giouanni fù astretto dalle continue istanze de' buoni Religiosi, che dimorauano nel Dominio della Republica, ad inuiar colà persone con autorità sufficiente d'assoluere i trasgressori. Questi furono Ademaro Targa Decano della Chiesa di Tul, e Fulcone da Sistarico dell'Ordine de' Predicatori. La commissione fù data loro nella seguente forma.

& secūda l. quæ res asportari non debeant l. cæteri ff. de publ. & vectigal. l. fin. C de com.
b c. Ita quorumdam de Iudæis. c. ad liberandam. eod. Tit.

Magistro Ademaro Targas, &c. & Fulconi de Sistarico Ordinis Prædicatorum. Olim ad nostri Apostolatus auditum Fide digna relatione perlata, quod nonnullæ personæ Terrę districtus Venetiarum, quæ contra prohibitionem Ecclesiæ, & Sacrorum Canonum instituta mercimonia, & alias res prohibitas in suarum Animarum periculum, & Catholicæ Fidei detrimentum portauerunt, seu miserunt Saracenis, sunt excommunicationis sententijs contra

tra

tra tales promulgatis generaliter innodata. Nos de ipsarum salute, paternè diligentiùs cogitantes, prouidendo super ijs de debitæ absolutionis beneficio, postquam pro præmissis satisfactionem debitam præstitissent, vobis sub certa forma concessisse meminimus potestatem; sed postmodū intellecto, quòd nedum singulares personæ, sed etiam Capitanei, Potestates, Rectores, Communitates, & quàm plures alij officia, vel administrationem tenentes, & aliorum regiminibus præsidentes, circa præmissa grauiter delinquendo, permiserunt hactenus, & consentientes sæpiùs extiterunt, quod de Portibus, & Districtibus suis nauigia, & mercatores, ac personæ aliæ cum mercimonijs, & alijs rebus prohibitis in Alexandriam, & Terras alias Infidelium direxerint gressus suos, propter quod talia committentes Communitates videlicet Interdicti, & Personæ singulares excommunicationis sententijs subiacere noscuntur; Nos cupientes eorum in hac parte periculis salubriter, quantùm cum Deo possumus obuiare, discretioni vestræ per Apostolica scripta committimus, & mandamus, quatenùs vos, & quilibet vestrùm Potestatibus, Capitaneis, seu Communitatibus, personis alijs, etiam Regularibus in huiusmodi sententijs incursis post debitam satisfactionem, vobis, seu vestrùm alteri nostræ & Ecclesiæ Romanæ nomine per eos pro præmissis impensam in subsidium fidelium transmarinarum partium, & repressionem Infidelium, prout opportunum & expediens videbitur, conuertendam, auctoritate nostra de relaxationis, & absolutionis beneficio studeatis secundum formam Ecclesiæ prouidere, iniuncto sibi prouidè quod de Iure fuerit

iniun-

iniungendum, ita ut ea, quæ recipientur pro prædictis satisfactionibus, ut præfertur, tutiùs valeant conseruari, volumus, quòd dilectorum filiorum Bardorum, Scattorum, & Azaiolorum Societatum de Florentiâ socijs, & Mercatoribus, pro tertia parte videlicet cuiuslibet Societatum ipsarum, aßignetis. Dat. Auenione Non. Apr. An. 7.

Non bastò questo salutifero rimedio per sanar le piaghe de' Mercanti, e de Nobili Veneriani, percioche non solamente non cessarono dall'inuiare le mercantie, & altre cose vietate a gl'Infedeli, mà molti di essi visitati dalla potente mano di Dio con le infirmità, lasciauano ne' loro testamenti la loro robba alla libera disposizione della Sede Apostolica per ottenere l'assolutione; ma ottenuta che l'haueuano, riuocauano segretamente i testamenti, ingannando se stessi, e le loro coscienze. Diede però il Pontefice commissione ad Ademaro, & a Fulcone di pigliare giuridica, e distinta informatione delle fraudi accennate, e di publicare scommunicati coloro, che fossero in esse colpeuoli. La commissione fù del seguente tenore.

Olim &c.

Verùm postmodum intellecto, quod multi ex eis huiusmodi ligati sententijs adhibere medicinam inflictis vulneribus non curantes, sed eligentes damnari potiùs, quam saluari, sententias ipsas contemnunt damnabiliter, & interdum similia, vel peiora committere non verentur quòdque sunt quidam alij, sicut fertur, qui per infirmitates

tes corporales visitantur à Dominò, in suis Testamentis, & vltimis voluntatibus, satisfactionem pro præmissis impendendam disponunt, aut bona sua propter hoc Apostolicæ Sedis dispositioni relinquunt; sed demùm sic ab eisdem sententiis absoluti Testamenta huiusmodi secretò reuocant, & annullant, & satagentes illudere, cuius oculis nuda sunt omnia & aperta, cum illudant potiùs sibi eisdem, & in easdem eo ipso reincidēdo sententias, seipsos deijciant in damnationis laqueos voluntarios, non coactos. Nos volentes, huic morbo congruis remedijs adhibere medelam, discretioni vestræ per Apostolica scripta committimus, & mandamus, quatenùs Vos, & quilibet vestrum per vos, vel per alium, seù alios super præmissis, & eorum circumstantijs vniuersis summariè simpliciter & de plano sine strepitu, & figura Iudicij, veritatem solerti diligentia inquirentes, omnes illos, & singulos, quos in prædictis vel eorum aliquibus repereritis deliquisse in Ecclesijs, & locis, de quibus vobis videbitur expedire, faciatis excommunicatos publicè denunciare, donec debita satisfactione præmissa, redeant huiusmodi ad Sanctæ Matris Ecclesiæ gremium, vt quos Dei timor à malo non reuocat, seueritas saltem coerceat Ecclesiæ disciplina. Dat. Auenione XV. Kal. Nouembris anno 7.

Cominciarono i Delegati ad eseguire le loro Cōmissioni, promulgarono editti generali, co' quali ammonirono, & obligarono fra certo termine qualsiuoglia sorte di persone à notificare, & à consegnar loro i Depositi, e i Legati lasciati da' Testatori pe 'l sussidio di Terra Santa, e per qualsiuoglia altra cagio-

 ne

ne spettassero alla Sede Apostolica. Hebbero per tali editti i Delegati due gagliarde oppositioni. Suegliarono la prima Gratone Dandolo, Nicolò Falier, Marino Foscarini, e Marco Morosini Procuratori di S. Marco. La seconda Pietro Grimano, & Angelo Nudezo Procuratori della Chiesa, e fabrica di S. Marco. I primi pretendeuano toccasse loro l'adempimento de legati pij, come deputati dal Senato sopra l'essecutione de' testamenti, che in Venetia chiamano *Commissarie*, e come soliti ad esser lasciati essecutori e fideicommissarij da' testatori. I secondi come deputati sopra la fabrica della Chiesa di S. Marco, e come essecutori di quei testamenti, ne' quali non è lasciato certo, e particolare essecutore e fideicommissario, diceuano esser peso loro il procurare l'essecutione della pia mente de' Testatori. Vnitisi adunque tutti insieme appellarono alla Sede Apostolica da' procedimenti de' Commissarij, & à questa appellatione adherendo il Doge, el Senato per l'interesse commune, si fecero anco Consorti molte altre persone particolari. Fù in vero numeroso il concorso de gli appellanti, com' era grande in Venetia il numero di coloro, i quali trasgrediuano i comandamenti Pontificij. Ma perche si trattaua d'essecutione di legati pij, e del sussidio di Terra Santa, che non ammetteua dilatione, non vollero i Delegati ammettere l'appellatione nella guisa ricercata dagl'interessati, e particolarmente da i Procuratori di S. Marco: frà i quali Gratone Dandolo hebbe ardimento

mento non solamente di minacciare, ma di porre le mani violente in Ademaro Targa; e Nicolò Veniero, ch' esercitaua l'Officio detto volgarmente in Venetia *della notte*, fe' leuare l'armi ad vn famigliare del medesimo Ademaro. Non potè questi far dimeno di non risentirsi delle replicate ingiurie, e per la Dignità, ch' ei sosteneua, e per la propria offesa; si trasferì egli dunque alla Città di Treuigi, e di colà fece citare il Dandolo, & il Veniero à comparire auanti di lui di persona, ma, ricusando eglino d'obedire sotto lo Scudo delle appellationi interposte, e d' vn altra, che di nuouo interposero, furono dal Targa dichiarati scommunicati insieme con molti altri Nobili Venetiani, rei d' hauer fatto trasportare varie merci in Alessandria, & in altri Porti d' Egitto. Il Doge, & il Senato fecero per tali procedimenti molte doglianze appresso Giouanni XXII. Ond' egli con suo Breue spedito alle Calende di Ottobre dell' anno 9. del suo Ponteficato, commise ad Aymerico Arciuescouo di Rauenna, che vdito Ademaro, e gli altri interessati, pigliasse diligēte informatione de gli atti di Ademaro, e delle querele, che contro di esso si faceuano, e quella ben sigillata mandasse in Auignone affinche colà veduta, & esaminata, si potesse risoluere ciò, che conueniua di fare. Il tenore di questa Commissione è l' infrascritto.

Venerabili Frati Aymerico Archiepiscopo Rauennaten. Salutem a.

a Ex regist. Ioan. XXII. Epist. 105.

Pro parte dilectorum filiorum Nobilis Viri Ducis, Consilij

filij Communis, & Hominum Venetiarum Castellan. Diœcesis, Petitionis series Nobis exhibitæ continebat, quòd dilecti filij Magister Ademarius Targa Decanus Ecclesiæ Tullen. & Fulcò de Sistarico Ordinis Prædicatorum in partibus illis excedentes contra dilectos filios Nobiles Viros Gratonem Dandoli, Nicolaum Falerio, Martinum Fuscareno, & Marcum Maurocenum, dicti loci Venetiarum Officiales eiusdem Communis, & Procuratores S. Marci super Commissorijs in eisdem partibus, qui quidem Officiales consueuerunt per Venetos fideicommissarij ordinari, seu constitui in eorum Testamentis, seu vltimis voluntatibus, cum decedunt, multas monitiones, requisitiones, citationes, & mandata, ac excommunicationum sententias, & alios varios, & diuersos processus, & ex varijs, & diuersis causis communiter, vel diuisim, specialiter, & generaliter per se, & alios fecerunt indebitè, & etiam protulerunt. A quibus monitionibus, requisitionibus, citationibus, mandatis, sententijs, & processibus pro parte ipsorum Nobilium, sentientium se ex eis indebitè grauatos ex diuersis, & legitimis causis, vt dicitur, fuit ad Sedem Apostolicam appellatum, ac dicti Nuncij apellationi huiusmodi minimè deferentes in Epistolis eis exhibitis, multa contra veritatem extra facti materiam scripserunt, Ducem, Commune, Procuratores, & homines supradictos, eorumque sapientes multipliciter diffamando. Post quæ ijdem Nuncij insimul & diuisim per se, & alios quasdam monitiones, comminationes, mandata, excommunicationum sententias, & processus fecerunt in Castellan. & alijs dicti loci Venetiarum Ecclesi-

is publicari , monentes , generaliter , & specialiter quoscunque Clericos , & alios , tam mares , quàm mulieres saeculares , & Religiosos , ut infra certum terminum ad hoc praefixum eisdem Nuncijs notificare , tradere & aßignare deberent , omnia , & singula deposita , & legata, seu qualitercumque relicta, tam pro subsidio Terrae Sanctae , quàm etiam ex quibusuis alijs causis , directè , vel indirectè, mediatè, vel immediatè ad Romanam Ecclesiam pertinentia, à quibus quidem comminationibus, mandatis, sententijs , & processibus , Dilecti filij Nobiles Viri Petrus Grimani, & Angelus Nudezo Procuratores operis Ecclesiae Sancti Marci , dictique Communis Officiales , executores , seu furnitores testamentorum , ut patriae verbis utamur, qui per dictum Commune ad id videlicet , sunt specialiter deputati , ut pecuniam Venetorum ipsorum in reparatione , & aliis operibus , & aedificijs , seu necessitatibus Ecclesiae praedictae conuertant , quique etiam , tàm ex antiqua consuetudine inibi longo tempore pacificè obseruata , quàm ex commissione dicti Communis consueuerunt , et debent debitae executioni mandare omnia testamenta , seu ultimas voluntates , quae per defectum , aut decessum propriorum deputatorum , seu constitutorum executorum testamentorum ipsorum , vel ultimarum voluntatum omittuntur, prout , & quatenus ad eorum officium pertinebat sentientes , & timentes amplius indebitè se grauari intra huiusmodi terminum ex diuersis, et legitimis causis ad Sedem appellarunt eandem, et eidem appellation idem Dux, eiusque Consilium pro se, ac Commune praedictis, necnon Nicolaus de Lasceuole, An-

dreas

dreas Raynerus, et Franciscus de Musto fratres, et heredes q. Marci de Musto Aui eorum, Nicol. Faliero procuratorio nomine Agnetis relic. q Marini Georgij Lucis Venetiarum Commissariæ q. Arminiæ relictis. q. Mariæ Maurocent Anseri, & Cherfi Comit. Ioan & Petrus Francisci Dascio pro se, & Cathar. filia d. Ioan. Bricola Quirini, & Catherina Cornarij mulieribus, Marc. Quirini pro Bricola eius matre, & Nulitaria Maurocent mulieribus, ac Marcus de Molino S. antolini, eiusdem loci de Venet. Laici pro se, & Cecilia Matre sua adhæserunt. Fecerunt etiam dd. Nuncij communiter, vel diuisim contra Nobilem Mulierem Soram relic q. Francisci Baduar eiusdem loci Laici Viduam quasdam monitiones, & requisitiones, comminationes, citationes, & mandata, excommunicationum sententias, & processus varios, & diuersos, et ex diuersis causis specialiter, et generalit. minus debitè, à quibus pro parte d. Soræ ad Sedem prædictã extitit appellat. Præterea idem Magist. Ademarius (d. Fulcone eius in hac parte Collega absente) volens grauamina grauaminibus addere, ac falsò prętendentes quod idem Gratonus homo antiquus, et magnæ modestiæ manus iniecerit in eundem Mag. Ademarium Dei timore postposito temerè violentas, quòdque dilectus filius Nobilis Vir Nicolaus Venerio Officialis eiusdem Communis super quodam officio sibi commisso, quod officiũ De Nocte *in illis partibus vulgariter nuncupatur cuidam Famulo ipsius Magistri Ademarij, diù noctùque cum armis per loca Venetiarum prædictum supradicto modo incedenti arma abstulerat, ipsos Gratonem, et Nicolaum citari fecit, vt coram eo apud*

Ciuitatem

Ciuitatem Taruisinam, ad quam postea idem Ademarius se transtulerat, deberent personaliter comparere; intendens, vt decebat inquirere, et procedere contra ipsos, contra quos etiam nonnullas monitiones citationes, et processus per se, et alios indebitè duxerat faciendos, à quibus pro parte ipsorum Gratonis, et Nicolai ad eandem Sedem ex diuersis, et legitimis causis extitit appellatum, quodque præmissis ad audientiam nostram quorundam relatione deducens huiusmodi negotia ad Nos, et nostrum examen duxeramus reuocand. Et nihilominus idem Ademarius post auocationem huiusmodi de prædictis iniurijs, et grauaminibus non contentus, contra Balduinum Delfinium, Marinum Lauretani, Thomam Danduli, Paulum Ripaziza, et Zaninum, et Nicolaum dicti Pauli fratres, Bertuccium Capello, Marinellum Condolmery, Leonardum de Arezo, Marcum Contareni, Michaëlem Contareni, eiusque filios, Dominicum dictum Dominicum Leone, et eius Filium, Franciscum Raipaldi, Dominicum de Sluzer, et eius filium, Marcum, et Zanerium de Monte fratres, Franciscum dictum Spiritum, Nicolaum Mauro, Franciscum de Nuiculis, Maurinum Veretar, Comitem Buzniatorem, Dardum Contareni, Bertucium Bouasij, Marcum Roman. Nicolaum Contareni, Bertucium Marini, Dardum Barbarico, Thomasium, et Guidonem Bini Fratres, Ioannem Gradenico, Marchesinum Lauretanum, Romanum Mauroceni, Iacobum Contareni de S. Felice, Fantinum Superantio, Andream Marinero, Donatum Belizo, Franciscum Lauretanum, Petrum Faliero de S. Mauritio, Marcum, et Nicolaum Vuiton fratres, Petrum

trum

trum Grandum, Donatum Ciuola, Zanium Iuliani, Cianum Badoar, Gabrielem Barbadico, Franciscum Barbi, Nicolaum Nani, Iacobum Superantij Petrum Barbadico, Beuum Roman. Ioannem Catanio, Marcum de Auaricio, Ioannem Cornarij, Michaelem Nolo, Antonium de Calcesis, Marcum Briuoso, et Nicolaum Bellamar, et Ioan. Gabriel Laicos, et nonnullos alios prædicti loci de Venetijs viuos, et defunctos, quos asserunt in contemptum Sedis eiusdem in Alexandriam, et ad partes Saracenorum Terræ Ægypti iuisse, seu portasse, et misisse res prohibitas Saracenis specialiter, et generaliter nonnullas indebitas monitiones, requisitiones, et excommunicationum sententias, ac processus alios varios, et diuersos per se, et alios &c. fecit, et etiam promulgauit, procurando, et volendo defunctorum prædictorum corporibus exhumatis, corpora ipsa procul ab Ecclesiastica sepultura iactari, in magnam turbationem, commotionem, et scandalum Ducis, Communis, et hominum, et aliorum omnium prædictorum, à quibus monitionibus, comminationibus, mandatis, sententijs, et processibus pro parte ipsorum Laicorum communiter, et diuisim, ex diuersis, et legitimis causis, ad sæpè prefatam Sedem extitit appellatum. Quòdque appellationibus pendentibus prælibatis, quibus Magister Ademarius prædictus non detulit, eisque non obstantibus, appellationes ipsas per nos fuisse, asserens, annullatas, Procuratores Nobiles, et alios supradict. in Ecclesijs Taruisinæ, et Paduanæ Ciuitatum, et aliorum locorum circùmstantium fecit, et facit excommunicatos publicè nunciari, ipsos nihilominus per alias iniustas monitiones,

nitiones, & processus, ac grauamina indebitè infestando, ac contra eos velle ad acriora procedere comminando. Quare pro parte ipsorum Ducis, Communis, & aliorum Venetorum fuit nobis humiliter supplicatum, vt alicui discreto in partibus ipsis committere dignaremur huiusmodi negotia, siue causas, necnon appellationes ab eisdem Nuntijs, seu eorum altero, vel Commissarijs, aut subdelegatis eorundem per eosdem Venetos, vt prædicitur interpositas cum emergentibus, dependentibus, et connexis, qui ipsa simpliciter de plano sine strepitu, & figura Iudicij audiret, videret, & examinaret diligenter, et si inueniret appellationes huiusmodi fuisse ad Sedem prædictam ex causis legitimis interpositas, prædictas monitiones, mandata, sententias, & processus denunciaret esse nulla. Nos verò, qui de præmissis plenam notitiam non habemus, volentes de eis scire certitudinem veritatis, ac de tui circumspectione industria, gerentes in ijs, & alijs fiduciam in Domino specialem, fraternitati tuæ per Apostolica Scripta committimus & mandamus, quatenus vocatis eodem Magistro Ademario, & aliis qui fuerint euocandi, causas prædictas cum emergentibus, annexis simpliciter, & de plano, sine strepitu, & figura Iudicij audias, et super ijs diligentiùs te informes, et quæcunque super ijs inueneris fideliter in scriptis redigi faciens, illa nobis sub sigillo tuo referre procures, vt tua in hac parte relatione instructi, quid in præmißis omnibus, et singulis faciendum fuerit agere, et expedire securiùs valeamus. Testes autem, qui fuerint nominati si se odio, gratia, vel timore subtraxerint per censuram Ecclesiasticam, appellatione cessante,

com-

compellas veritatis testimonium perhibere. Contradictores per censuram eandem appellatione postposita compescendo non obstan. Constit. tàm fel. record Bonifacij Papæ VIII. Prædecessoris nostri, in quibus cauetur, ne aliquis extra suam Ciuitatem, nisi in certis exceptis casibus, et in illis vltra vnam dietam à fine suæ Diæcesis ad Iudicium euocetur, et de duabus dietis in Concilio generali editis, seù si aliquibus communiter, vel diuisim ab eadem Sede indultum existat, quod interdici, suspendi, vel excommunicari, seù extra, vel citra certa loca ad Iudicium euocari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto huiusmodi mentionem, præfixo, nihilominus nobilibus Laicis, et mulieribus superiùs nominatis, et alijs quorum interest Duci, et communi prædictis duntaxat, exceptis, termino peremptorio competenti, quo per se, vel per Procuratores idoneos, cum omnibus Iuribus, et Instrumentis, causas huiusmodi, seù negotia, compareant legitimè coram Nobis facturi, super ijs, et recepturi, quod Iustitia suadebit. Diem verò huiusmodi præfixionis, et formam, et quid quid super hoc duxeris faciendum, nobis per tuas literas patentes, harum seriem continentes, quanto citiùs intimare procures. Datum Auenione Kalend. Octobris an. 9.

Il tenore di questa Commissione ci somministra largo campo di rispondere alle menzogne di F. Paolo. Dic' egli, che i Nuncij del Papa fecero vna mano d' esorbitanze, & vna fù, che nominatamente i Procuratori di S. Marco scommunicarono. Io non niego, che tal' hora i Giudici Delegati di qualsiuoglia

Pren-

Prencipe, non posſano fare dell' eſorbitanze: Dico bene, ch' elle furon fatte da i Procuratori di S. Marco, mentre Gratone Dandalo, hebbe ardire di percuotere, e di mal trattare Ademaro Targa Sacerdote, Decano della Chieſa Tullenſe, e Delegato del Papa; s' egli perciò dichiarò Gratone ſcommunicato, non fece veruna eſorbitanza, poich' egli operò ſecondo la diſpoſitione de' Sacri Canoni. Nè io ritrouo, che i Procuratori di S. Marco habbiano alcuna facoltà di maltrattare i Sacerdoti, e i Miniſtri della S. Sede, e priuilegio di reſtar' immuni dalle pene, e dalle cenſure fulminate da S. Chieſa. Nel fine del Secolo paſſato fù ſcommunicato vno de' maggiori Rè della Chriſtianità, il quale poco chriſtianamente haueua fatto porre le mani in vn Cardinale di S.Chieſa, che non hà in queſta parte maggior priuilegio d'vn Nuncio Apoſtol. Il numero de' ſcommunicati non arriuò à 200. come ſi vede dal Breue di ſopra regiſtratto, nel quale ſono annouerati gli appellanti, i quali non eccedono il numero di 60. E ſe bene vi è la clauſula *et nonnullos alios*; queſta ſi reſtringe à poco numero di più: ma ſupponiamo, che coſtoro foſſero arriuati al numero di 200. ſegno euidente è, come ſi è detto di ſopra, che l' intereſſe del guadagno faceua precipitare in sì graue errore vna gran mano de' ſudditi della Republica. Soggionge F.Paolo, che

Li Conſultori della Republica, frà li quali vn Andrea Veſcouo di Chioza, conſegliarono, che l' azioni de' Nuncij non erano legitime, è propoſero d' ouuiare con appellationi, ed altri rimedij, che s'eſeguirono, ed il tentatiuo de' Nuncij non hebbe effetto.

Se i Consultori della Republica, particolarmente vn Vescouo, consegliarono nella guisa detta da F. Paolo, fà di mestieri di dolersi vgualmente della conditione di quei tempi, e di quella d'hoggidì, percioche basta a dire, che i Prencipi chiamino a consulta quei Theologi, ch'essi conducano con grossi stipendij, che riuscirà molte volte vna consulta conforme a i loro appetiti, e contraria alla Santa Sede, & alla Chiesa di Dio. Pure in quella Consulta si vede, che i Teologi di quei tempi consegliarono, che si ricorresse al Papa per mezzo delle appellationi, rimedio de gli aggrauij de' Giudici legitimo, e canonico, non già che si facesse tutto di propria autorità senza riconoscere il Sommo Giudice, che in queste materie è il Sommo Pontefice.

Gli altri rimedij, che s' vsarono da' Signori Venetiani, io non sò, se furono quelli dell' offese fatte da' Gratone ad Ademaro, e da' Nicolò al famigliare del medesimo Ademaro.

Seguita F.Paolo, e dice, che

Fù costretto il Pontefice d'applicarui vn' rimedio, che fù più graue del male, e fù ch' egli fece vna Bolla, del 1324. confessando in essa, che le azioni de i Nuncij erano stat' esorbitanti, sospese tutte le censure pronunciate da' loro, e diede Commissione all' Arciuescouo di Rauenna per l'essecutione commandandogli doppo, che douesse assegnare vn tempo conueniente à gli huomini, e donne censurate da' Nuncij per tal causa à comparire nella Corte Romana, ch'era in Auignone, ed in persona, ò per procuratore, à trattar le cause loro, niuno eccettuato, saluo che il Doge, ed il Commune.

E soggionge, che

Era vn bell' aumento della Corte di Roma, che in vna sol volta andassero à quella 200. e più persone per cause pecuniarie di tanto peso.

S'io

S'io non haueſſi regiſtrata di parola in parola quì queſta Bolla, potrebbe F. Paolo dar forſi ad intendere à i ſemplici le ſue fauole.

Da eſſa primieramente ſi vede, che il Papa non confeſſa eſſere ſtate l'azioni de' Nuncij eſorbitanti, regiſtra egli nella narratiua della Bolla, ò del Breue la petitione della parte, in cui ella aſſeriua hauer'i Nũcij ecceduto. Con queſta maniera di dire non ſi confeſſano gli eccelli, mà s'enunciano ſecondo l'eſpoſitione della Parte. Chriſto Signore Noſtro fù calunniato da' Giudei, che in nome di Belzebù ſcacciaua i Demonij, e rigettando egli queſta calunnia dice loro: Voi dite, che io ſcaccio i Demonij in nome di Belzebù. Hora ſe queſte parole di Chriſto ſi doueſſero intendere conforme alla gloſa di F. Paolo, biſognerebbe concludere, che Chriſto haueſse confeſsato di ſcacciar i Demonij in nome di Belzebù.

Secondariamente è aperta menzogna, che il Papa ſoſpendeſse le Cenſure fulminate da i Commiſsarij Apoſtolici, e ne commetteſse l'eſecutione all' Arciueſcouo di Rauenna: nella Bolla di ciò non ſi parla, ſe non quanto ſeguitando il Papa à narrare quello, che chiedeua la parte dice, che il Doge, e 'l Commune faceuano iſtanza, che ſi commetteſse à qualche Giudice in quelle parti la cognitione della cauſa dell' appellationi da loro interpoſte con podeſtà di poter dichiarare nulli gli atti fatti da i Delegati Apoſtolici. Ma il Papa non diede altra facoltà all' Arciueſcouo di Rauenna, che di fabricar proceſso ſopra l'eſpoſto dal

Doge,

Doge, ſentito Ademaro per douerlo mandar poi ſigillato in Auignone. Fù dato l'ordine all' Areiueſcouo d'aſſegnare vn termine perentorio à gli appellanti, trattone il Doge, e'l Commune, di comparire in perſona, ò per Procuratore auanti il Papa, che riſiedeua in Auignone. E però sfacciata calunnia il dire, che ciò ſi faceſse per aumento della Corte Romana, percioeche ogn'vn sà, che con ſimiglianti termini ſi ſpediſcono le Commiſſioni nelle cauſe ciuili, nè perciò è tenuta la parte à comparir in perſona. Poteuano il Doge, e gli altri intereſsati deputare vn ſolo Procuratore, & vn'anco di quei medeſimi, che dimorauano in Auignone, perciocche vn ſolo era baſteuole à diffendere le 200. perſone citate, già che la cauſa era commune, & vniforme, e della medeſima natura; mà quando vi foſsero ſtat i neceſsarij più Procuratori, io non credo, che niun huomo ſenſato, e da bene dirà, che ſe ne doueuano coſtituire 200. e da Venetia mãdarli in Auignone, e ſe vno, due, ò al più tre baſtauano, qual aumento potean recare alla Corte tre perſone di più?

Seguita nelle menzogne dicendo, che

In quel tempo ſi leuò vn' opinione, che il portar mercantie à gli Infedeli non era peccato, purche non foſſero coſe per ſeruigio della guerra, e che però il Papa nõ poteua vietarlo, dal che moſſo egli del 1326. fece vna Bolla dichiarando heretici tutti quelli, che diceuano, non eſſer peccato il portar à gl' Infedeli le mercantie etiandio, che non poſſano ſeruir' alla guerra.

Le diſsentioni di Ludouico il Bauaro, nemico atrociſſimo della Chieſa col Sommo Pontefice Giouanni XXII. le fazioni de' Tiranni d' Italia, le guerre che i Franceſi haueuano co' popoli à loro confinanti,

furono

furono cagione, che le cose de' Christiani dell'Asia, e particolarmente de gli Armeni, non hauessero quei felici successi, che si sperauano. Onde il Pontefice affinche gli Armeni non si dassero in preda alla disperatione, fe' loro sborsare da' Giouanni Archidiacono di Beneuento; e da' Aymerico Vescouo di Papho Nuncij Apostolici 30000. Scudi d'oro, indi con efficaci esortationi mosse l'animo di Leone Rè del Armenia a seguitare valorosamente la guerra. Eccitò pur anco Henrico Rè di Cipro al combattere coloro, i quali portauano mercantie à i Saraceni. Contro costoro promulgò Gio. vna sua Bolla non dell' anno 1326. come dice Fra Paolo, ma dell' anno 1324. 8. del suo Pontificato, le cui parole sono l'infrascritte.

Quia sicut graui insinuatione percepimus, nonnulli solo duntaxat nomine Christiani in illorum errorem ausu damnabili præsumpserunt prorumpere, et præsumunt vt pertinaciter asserant, et affirment ab illarum rerum videlicet commercio, et negotiationum exercitio fore solummodò abstinendum, quæ duntaxat in Concilijs Lateranensi nempè, et Lugdunensi prohibentur, mendaciter, quinimmò damnabiliter astruentes contra Constitutiones prædictas, victualia, et alia, quæcunque mercimonia præterdicta prohibita in Concilijs supradictis in Alexandriam, vel alia loca Saracenorum terræ Ægypti deferre, vel mittere non esse peccatum, per affirmationem erroris huiusmodi pertinacem se, et alios, eorum imitantes errores in peccatorum fecem, et labem prauitatis hæreticæ immergentes. Nos

eo

eorumdem Prædecessorum in hac parte vestigijs inhærentes tantòque super præmissis prouidere solertius cupientes, quantò magis hoc exigere noscit negotium Fidei, et vrgens necessitas dictæ Terræ, quæ ab eisdem Prædecessoribus Nicolao, Bonifacio, et Clemente super præmissis, vt prædicitur, facta sunt grata habentes, et rata, illa auctoritate Apostolica approbamus, et innouamus, et præsentis scripti pagina communimus, atque præcipimus inconcusse, et inuiolabiliter obseruari, damnantes, et reprobantes eorum errorem, qui astruere, vel affirmare contendunt, Victualia, et alia quæcunque mercimonia præter dicta prohibita in eisdem Concilijs, Alexandriam, vel alia loca Saracenorum Terræ Ægypti deferre, vel mittere non esse peccatum, ac decernentes, eosdem tanquam hæreticos puniendos, cum non sit dubium in damnatam incidere hæresim affirmatores, vel assertores erroris huiusmodi pertinaces. Nulli ergo &c. Dat. Auenione Nonis Septemb. anno 8. a.

[a] Raynald. ad annum 1324. n. 44.

Non sortì questa Costitutione l'effetto, che douea, Percioccche molti peruersi Christiani allettati dal guadagno senza timore dell' eterna dannatione, seguitauano a portar mercantie à i Saraceni. Nè mancauano i Consultori, quali contro il diuieto, e la dichiaratione del Papa ascriuano, non esser peccato il trasportale in Alessandria, e nelle Terre dell' Egitto.

Frà questi vi fù vn Riccardo Malumbre da'Cremona huomo di qualche grido nella scientia legale: Costui non solamente teneua questa peruersa opinione, mà l'insegnaua, & in voce, & in iscritto la dogmatizaua. Contro di lui arse di giusto sdegno Giouanni; onde

de ordinò al Cardinale Betrando Legato della Sede Apostolica in Italia, che verso di quest' empio procedesse, come contro ad heretico peruerso *a*, e come tale ne fù condennato *b*.

Questa opinione non hebbe il suo natale in Venetia, oue, come vedremo più auanti, si credeua, e si osseruaua il contrario; mà ella hebbe origine dai nemici di Santa Chiesa, e da' Christiani più intenti al guadagno terreno, che ricordeuoli de i Tesori Celesti.

a Raynald. ad annum 1326. n. 24

b Barbat. de præstantia Cardinal. 9. q. Basilic. 1. part. 1. n. 4.

Conchiude F. Paolo, che

Sotto il successore di Giouanni si ritrouò temperamento in questa materia, e fù, che non aprì la mano à riuocare il decreto, come sarebbe stato giusto, mà à conceder licenze, le quali chieste dalla Republica si concedeuano, hora per vn'anno, hora per più lungo tempo, mà determinato: e queste licenze costauano denari, sì che sotto Innocentio VI. si patuì del 1361. di pagare 9000. Ducati d'oro di Camera.

Gran cosa è questa di quest' huomo, il quale per dar qualche botta alla Corte di Roma, và sempre alterando la verità del fatto!

Non fù Benedetto X. Successore di Giouanni il primo à concedere licenza à Venetiani di poter negotiare per ragion di mercantia in Egitto. Innocentio III. fin dell'anno 1199. secondo del suo Pontificato hauendo espressamente vietato à Venetiani il portare sotto pretesto di mercantia Armi, & altre cose atte alla guerra à gl' Infedeli, come molti di loro eran soliti di fare, per non alienare l' animo loro affatto dal sussidio di Terra Santa concedè loro di poter nauigare per alcun tempo in Egitto, & in Babilonia per occasione di mercantia *c*.

c Spondan. ad annum 1199. n. 7.

Pure quando Benedetto X. fosse stato il primo à concedere sì fatte licenze per ritrarne denari. Vdiamo da' medesimi Historici Veneti, se ne risultò danno alla Republica. Dice Pietro Giustiniano. a

a Lib. 4. Hist. Ven. pag. 103.

Sub primam verò huius (id est, Ducis Andreæ Dandoli) administrationem Ægyptia nauigatio instituta dicitur, obidque Nicolaus Zane ad Sultanum Babiloniæ Regem publico nomine est missus, qui cum eo ageret, vt Venetis triremibus commerciorum causa Alexandriam petentibus tutus in Ægyptum nauigationis cursus pateret, impetrauitque Legatus à Barbaro Rege, quod publico nomine petijt, sed certis conditionibus, Ægyptiacæque huius negociationis à Romano Pontifice Veneti confirmationē habere cupientes, cum Christianæ professioni infidelium commercia prohibita esse viderentur, statuere huius rei causa Romam ad Pontificem Oratores mittere. Marino Falerio Equiti, et Andreę Cornelio hæc legatio à Senatu demandatur, qui à Pontifice impetrarunt, vt per quinquennium Venetis liceret cum sex triremibus circa Alexandriam, Ægyptique littora negotiari. Duæ itaque onerariæ Naues primò in eam mercaturam exiuere: Quibus Superantius eiusdem cognominis præfuit, ac Petrus Iustinianus Consul cum his missus, vt Alexandriæ apud Sultanum Regem Venetis negotiatoribus in iure dicendo praeesset. Biennio post Syriæ nauigatio instituta, idque à Pontifice per Oratorem publico nomine est impetratum.

Venetique ab eo tempore Ægyptia, Syriaque negotiatione plurimùm ditati, tùm primum, ex Oriente in Italiam Aromata, sericum, gemmas, vniones detulerunt cum

maximo

maximo publicarum, priuatarumque rerum quaestu, et incremento.

Sin quì Pietro Giustiniano. Dalle cui parole si ritrahe, che i Venetiani non haueuano l'opinione, che il portar mercantie à gl'Infedeli non fosse peccato, nè rimprouerando i pagamenti fatti per le licenze ottenute da' Sommi Pontefici, nè facendo di essi pur minima mentione, si può credere, che tutta sia inuentione di F. Paolo per calunniare quei Pontefici.

Dice di più, che

Questo graname durò fino al 1400. nel qual tempo il Mondo fatto chiaro della verità, che il mercantare era lecito, e libero, la Corte si ritirò dalle sue pretensioni.

Sopra questo punto io mi rimetto a gli Espositori della Bolla, che si publica ogn'anno il Giouedì Santo, detta volgarmente *nella Cena del Signore*, i più dotti de' quali vogliono, che pur' anco duri la prohibitione di portar mercantie à Saraceni registrata ne' Capitoli, *Cum olim. de Iudæis*, e nell' Estrauagante *Multa mentis* nel medesimo titolo *a*. In modo tale, che non può il Prencipe secolare concedere alcun priuilegio in questa materia *b*

Conchiudo, che la Bolla di Clemente VIII. non hà quei fini, ch' essaggera F. Paolo, nè in essa si fà veruna mentione della licenza dell' Inquisitore. Ella è diuisa in due parti: nella prima si vieta principalmente a gl' Italiani di poter passare a luogo, oue sia affatto interdetto l' essercitio della Cattolica Religione: nella seconda si prohibisce a' medesimi d'andare in quei Paesi, oue l' essercitio della Cattolica Religione è

a Duard. in Bulla cenæ can. 7. q. 1. & 2. & qu. 37. n. 35.

b Nauar Alter. ab eod Duard. loeo cit. n. 36. ver. Quo circa.

mescolato cõ quello de i Settarj, se prima non si presentano à gli Ordinarij, & à gl' Inquisitori, non già per chiedei licenza, ò riportarne un pezzo di carta per antidoto contro il veleno dell' heresia, ma per riceuere da essi vn'auuertimento Christiano di non scordarsi d' osseruare in quei paesi i precetti di Santa Chiesa.

Da che si scorge, come F. Paolo vada sempre alterando la dispositione delle Costitutioni Apostoliche per trarle à suoi pessimi sentimenti, non hauendo hauuto Clemente VIII. fine di domare, ma solamente di preseruare dal contagio dell' heresia l'anime de' fedeli.

Di qui passaremo al Cap. XXVII. in cui si dispone: Non permetteranno gli Assistenti essecutione alcuna contra i beni de'condennati ò presenti, ouero in contumacia, sotto pretesto di cofiscatione, hauendo il Conseglio de i Dieci, e Gionta, deliberato sotto li 5. di Nouembre 1568. c. 23. che siano rilasciati a gli heredi legitimi, à quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condennati.

Nella Chiosa di questo Cap. F. Paolo si spedisce breuemente con dire, esser negotio di già stabilito dall' vso, e che passa hoggi dì senza contradizione: indi passa à dimostrare, esser gran differenza tra il delitto di lesa Maestà humana, e di lesa Maestà Diuina, per conchiudere, che non vale l' argomento, se ne i delitti di lesa Maestà humana entra la confiscatione, molto più deue entrare ne i delitti di lesa Maestà Diuina.

Gran zelo mostra in questo affare costui, ma ben tosto dimostreremo, che ella è tutta hipocrisia.

Habbia-

Habbiamo accennato di sopra, che la Republica supplicò Nicolò IV. à compiacersi di cõcedere à quel Commune l'vtile, che si ritraheua dalle confiscationi de i beni de gli Heretici per ricompensa delle spese, ch'egli somministraua à gl' Inquisitori, il Papa ne fece la Concessione. Di questo priuilegio hanno i Signori Venetiani vsato per tre secoli intieri; mà veggendo eglino poi, che per la vigilanza de gl'Inquisito i si teneua quella Città purgata dall'heresia, nè le confiscationi erano frequenti come prima, cominciò il Senato a dolersi delle spese, ch'egli somministraua agl' Inquisitori, e di fatto si sottrasse a questo peso. Onde furono necessitati i Sommi Pontefici ad vnire alcuni Beneficij alle medesime Inquisitioni, & a riseruar loro sopra i frutti de'Vescouadi del Dominio certe pensioni, dalle quali potessero riceuere quegli alimenti, che la Republica loro haueua sottratto.

Assodato il vitto degl'Inquisitori sù le rendite Ecclesiastiche, e liberato il Patrimonio della Republica, vi fù chi mosso dallo stimolo della coscienza propose in Senato, non esser douere, ch'egli più riceuesse l'vtile delle confiscationi, e dall'Officio, mentr'era correspettiuo alle spese, dalle quali si era l'erario di S. Marco risolto; e così dell'anno 1568. andò la Parte, che non si permettesse all'Officio dell' Inquisitione alcuna essecutione sopra i beni confiscati. Doueua ella di ragione lasciar l'vtile delle confiscationi all'Officio dell' Inquisitione, a cui per dispositione delle Constitutioni Apostoliche toccaua, e non

disporne

disporne come di cosa propria. Haurebbe forsi potuto il Senato rilasciare a figlioli legitimi i beni de' condennati, doppo che per vigore del priuilegio fossero entrati nel publico suo erario, e di esso hauessero acquistato il Dominio, potendo disporre ogn'vno del proprio a suo talento. Hò detto *forsi*, perche questa conclusione non passa senza le sue difficoltà, perciocche restituendosi i beni confiscati dell'heretico à suoi figliuoli, non si conseguisse il fine della legge, il qual'è d'atterrire i Padri dall'abbracciar l'heresia per timore di non lasciar poueri i loro figlioli. Mà doppo che il Priuilegio cessò per esser cessata la cagione della sua concessione, niuna autorità rimaneua alla Republica sopra le confiscationi de i beni de gli heretici, mà ritornando elle alla primeua loro natura, di ragione si doueua far di essi la distributione, diuisata dalle Costitutioni Apostoliche.

Questa è la verità del fatto intorno alla Parte presa nella materia delle confiscationi. Si che F. Paolo resta conuinto non solamente di bugiardo, ma d'hipocrita, come resta pur'anco conuinto d'ignorante, mentr'egli pretende di persuadere, non esser pena douuta al delitto dell'heresia la confiscatione de' Beni, dicendo egli, che non è pari la ragione del delitto di lesa Maestà humana à quello di lesa Maestà Diuina, essendo che in quello si pecca per malitia, & in questo bene spesso per ignoranza; onde questo merita compassione, e quello mai.

Egli s'è dimenticato d'hauer detto nella Chio-

sa

sa del IV. Capitolo, che

All'Officio del Prencipe s'aspetta più l'oprare, che siano castigati i delitti, che sono immediatamente contro la Maestà Diuina, come le bestemmie, e l'heresie, e li spergiuri di quelli, offendono gli huomini, che il delitto d'heresia, non solamente offende la Maestà Diuina, mà porta notabile perturbatione alla quiete publica.

Con questi due supposti per confessione sua resta altretanto giustificata la pena della confiscatione de' beni à gli heretici, quanto giustamente fù ella imposta da' Sommi Pontefici.

L'Imperador Federico conobbe, che il delitto d'heresia era più graue di quello di lesa Maestà humana, perch' essend' egli causa delle seditioni nella Republica, e nel Principato racchiudeua in se l'vno, e l'altro reato, perciocche chì pecca contro Dio in materia di Religione, pecca anco contro il Prencipe. Se dunque il delitto dell'heresia è più graue di quello di lesa Maestà humana, giustamente s'hanno da ritrar gli huomini dal commetterlo con l'acerbità delle pene, e col timore de' supplicij. E benche tal' hora l'heresia nasca dall'ignoranza, hassi d'auuertire, che a colui, che erra per ignoranza non s'impone la pena della morte, e della confiscatione de' beni, ma solamente a coloro, i quali sufficientemente istrutti, & addottrinati della verità, si mostrano ostinati nella colpa, e degenerando l'ignoranza loro in pessima malitia, si rendono senza motiuo di misericordia veruna soggetti alle pene della morte del fuoco, e della confiscatione.

E' dunque vana la ragione addotta da F. Paolo, affinche non s'habbia da procedere alla pena della

confiſcatione de' beni contro gli heretici nella guiſa, che ſi procede contra i rei di leſa Maeſtà humana, perche queſti malitioſamente pecchino, e quegli ignorantemente, ſe per la ſola colpa prouenìente dall'ignoranza non ſi procede da gl' Inquiſitori à queſta pena, mà ſolamente quando v'è la malitia congionta con la pertinacia.

Nel Capitolo XXVIII. ſi diſpone, che

Da gli Aſſiſtenti non s'habbia da permettere, che da quell'Officio ſia publicata Bolla Ponteficia, ouero ordine alcuno della Congregatione di Roma, nè nuouo, nè vecchio ſenza darne prima conto al Prencipe, come fù determinato dal Collegio del 1607. li 2. Agoſto c. 25.

Ancorche queſto Capitolo ſia molto diſdiceuole, e però aſsai più impertinente la Chioſa di F. Paolo, à cui non ſarebbe meſtieri di riſpondere, eſsendo ella fabricata ſopra vn fondamento falſo, cioè a dire, che l'Officio dell' Inquiſitione ſia introdotto in Venetia per cõcordato ſin dall'ànno 1289. Da che egli inferiſce, che ſi come non può vna parte ſenza il conſentimento dell'altra far mutatione, così non deue la Republica permettere, che ſia publicata alcuna Bolla, ò ordinatione di Roma ò nuoua, ò vecchia ſenza il conſentimento del Prencipe. Non eſsendo dunque vero il fondamento, ch' egli fà, come habbiamo di-
Pag. 29. 31. 37. 60. 78. 93. moſtrato nel Diſcorſo di queſta Scrittura, ma eſsendo certiſſimo, che il S. Tribunale fù introdotto in Venetia da' Sommi Pontefici independente totalmente dal Prencipe, ſe non quanto egli è chiamato da gl'Inquiſitori a preſtare il braccio per l'eſecutione de gli atti, e delle ſentenze, che ſi danno in eſso, ne ſiegue, che

che l'opinione del nostro Autore riesce affatto Scismatica. Percioche mentre il Capo della Chiesa di Dio, che è il Papa, come Vicario di Christo, à cui è data la pienezza della podestà, massimamente nelle materie spirituali, per la buona direzione delle cause d'heresia fa ordini, e costitutioni, se dal Prencipe, ò Magistrato secolare vien impedita l'esecutione di tali ordini, e non ammesso il di lui comandamento, ne risulta, che il Prencipe mẽbro della Republica Christiana s'vsurpa l'autorità del Capo, anzi vuol resistere al Capo istesso, quasi carne ribellante allo Spirito. Sarebbero due Capi della Chiesa militãte in Terra, se ciò, che vien' ordinato dal Papa, fosse impedito, ò disordinato dal Prencipe temporale, e se al comando di lui, che tiene autorità, resistesse, chi non la tiene; ma veggiamo di gratia quando la Republica diede in sì strana pretensione, che ci accorgeremo s'ella nasce dal concordato.

Nell'anno 1607. alli 2. d'Agosto si prese sopra di ciò Parte in Collegio, io non entro a narrare i motiui, che diedero ad essa i natali, essendo eglino assai noti al Mondo a, ritorco bene l'argomẽto di F. Paolo, e dico, che se per sua confessione non può vna parte alterare le conuentioni del Concordato senza il consenso dell'altra, e come hà potuto il Senato d'anno in anno (secondo gli è parso) far nuoui ordini, passar nuoue Parti tutte pregiudiciali alla buona direzione delle cause del Sant'Officio, e dilungarsi dal preteso Concordato? Veggasi ne gli apuntamenti

a Post interdictum Pauli V.

 presi

presi sotto Nicolò IV. e se in quelli, che furono stabiliti sotto Giulio III. si parla già mai, che gli ordini, ò le Costitutioni di Roma in materia d'heresia s'habbiano a soggettare alla vista, & all'arbitrio del Senato? e se nell'vno, e nell'altro preteso Concordato di ciò non si parla, perche stabilire vn'ordine così pregiudiciale all'autorità Ponteficia? tutte militano contro di lui, percioche l'assenso del Prencipe non vi è necessario, come non fù necessario nell'introduzione dell'Officio dell'Inquisitione in Venetia, non hauendo il Senato in dett'Officio veruna autorità ò giurisdizione; adunque chi haura l'autorità, e la giurisdizione, potrà secondo l'occasione dar nuoui ordini, e far nuoue leggi, adunque nõ essendo nel Christianesimo chi habbia in questa materia autorità, e giurisdizione altri, che il Papa, niun buon Cattolico dourà negare, che a lui solo tocca questo pensiero, nè altra parte resta al Prencipe secolare, che quella dell'obedienza. Gran menzogna è il dire, che l'Inquisitione di Spagna non riceua Bolle, ò ordini di Roma, perche si come ella non è istituita in que'Regni per via di Concordato, come sopra habbiamo prouato, così con pronta obedienza riceue tutte le Bolle, e Costitutioni Ponteficie nella materia delle cause di Fede, & eseguisce ogn'ordine, che le vien dato dal Sommo Pontefice, sospese la San. mem. di Vrbano con vn suo editto la Fede della Dottrina delle Lamine di Granata *a*, sospensione, che poteua recare alteratione in quei Regni per rispetto d'alcune opinioni

a Vt ex edicto publicato sub die 5. Mai an. 1639.

nioni plausibili alla Natione Spagnuola contenute in esse, e diffese con molto ardore da gli Autori Spagnuoli; e pure quell'Inquisitione non solamente obedì con prontezza à quegli ordini, mà da lei medesima fù publicato l'editto. Ella non fà statuti, nè decreti pregiudiciali all' autorità Ponteficia, se hà di bisogno di alcuna ordinatione ricorre al Papa, e riconosce in lui solo la podestà di farla. Che vi possano esser Bolle, ò Costitutioni contrarie à gl' Istituti della Republica, ciò non fà al caso, douendosi necessariamēte auuertire, se l'istituto preuaglia all'autorità del Sommo Pontefice in materia totalmente sua, e non della podestà secolare, e se, bilanciati gl' istituti della Republica con gli ordini, che si danno dal Papa, siano a più giusti quelli, che questi. Confessa F. Paolo, che per dar forza ad vna legge non basta, che sia conueniente, e ragioneuole, ma è ancora essentiale, che sia costituita da chì hà intiera autorità: Non basta adunque, che la Republica habbia proprij Istituti, Ordinazioni, e Decreti nella materia della Fede, che siano anco conuenienti, e ragioneuoli, perciocche nascono da Prencipe secolare, che non hà veruna autorità sopra di essa. L'abbrugiar viui in publico gli Heretici ostinati, è pena proportionata a questo delitto, & vsata in ogn' ben' ordinata Republica: F. Paolo non si valerà in ciò dell' esempio dell' Inquisitione di Spagna, perche non fà al suo proposito. Dourebbe valersi di quello di Caluino suo maestro, il quale nella pena del fuoco, che egli fe' dare in Gineura al

a Sesse de Inhibitione c. 30. §. pr. a. 70.

Serueto attestò col fatto, che questo era il vero castigo degli Heretici, ancorche egli sia stato il più scelerato heretico de' nostri secoli. Quella della confiscatione de' beni, come habbiamo dimostrato di sopra, non è stata inuentata da' Pontefici, fù comandata dalle leggi ciuili, e per tre secoli intieri vsata dalla Repub. Quella della demolitione delle case quantũque non fossero de gli Heretici, non si arreca da F. Paolo, come conuiene. Egli è vero che Innocentio IV. ordinò, che le case degli Heretici si demolissero: Alessandro IV. poi dichiarò, che non si ponesse ciò in esecutione, mentre non costasse, che il Padrone della casa fosse complice nel delitto. Che l'Inquisitione possa astringer' alcun sospetto di mala credulità a dar sigurtà pecuniaria di viuere da buon Cattolico, io non sò vedere, qual disturbo possa ciò recare alla Republica, mentre il delitto d'heresia per confessione di F. Paolo risulta in perturbatione del publico gouerno; e se a' semplici discoli, oue non è in vso la legge dell'ostracismo s'impone da ogni Giudice, anco pedaneo legame di viuere dà huomo da bene, quanto più giustamente si potrà da vn Delegato Apostolico imporre a coloro, i quali possono dar moto a publiche seditioni? L'autorità data da' Sommi Pontefici a gl'Inquisitori di tener famiglia armata, è giustissima, percioche se ad ogn'vno è lecito di perseguitare, e di carcerare gli Heretici, ed in tal'occasione di portare ogni sorte d'arme, anco vietate da gli Editti de' Magistrati, molto più s'hà da concedere

dere

dere al Giudice di poter ritenere, e condurre seco Huomini armati.

Quelle ordinationi, le quali secondo il parere di F. Paolo danno eccessiua autorità a gl' Inquisitori, si restringono a due sole. La prima è quella di dar licenza di portar' armi, la seconda di far Crocesignati.

La prima resta da ciò, che habbiamo detto assai giustificata, la seconda non hà veruna eccessiuità perciocche se bene anticamente poteuano gl'Inquisitori conuocare le Cruciate contro gli heretici, e seruirsi della militia de' Crocesignati per la loro debellatione, hoggi nondimeno, che l'Italia resta purgata per la loro diligenza dalla peste dell' heresia, si è ridotto ogni priuilegio temporale de' Crocesignati ad vna semplice spiritualità, cioè a dire alla partecipatione di non sò quante Indulgenze: e si come questa è ristretta alle gratie spirituali, così quella s'è ridotta a pochi, e necessarij famigliari, e ministri del Santo Tribunale, nè gli altri Prencipi (trattone forsi la Republica) si dolgono di questa autorità.

Veggiamo hora, quali siano quelle Costitutioni tanto seuere, che non possano conuenire allo Stato Veneto.

La prima è la Bolla di Paolo IV. in cui s'ordina, che non si perdoni anco la prima volta à colui, che vorrà ridursi, s'egli caderà ne' cinque errori registrati in detta Bolla inhorridirà senz' altro l'vdito de' buoni Cattolici per la Censura di questa Costitutione. Sentiamo gli errori, che ogn' vno s' accorgerà, se con

giustitia

giustitia quel Pontefice comandasse la pena del rilascio al braccio secolare anco per la prima caduta in ciascheduno di essi a.

a Bulla Pauli IV. edita die 7. Augusti an. 1555.

Qui hactenus asseruerunt, vel crediderunt, Deum Omnipotem non esse Trinum in Personis, &c. & incomposita omninò, indiuisaque vnitate substantiæ, & vnum vnamet simplici Diuinitatis essentia.

Il secondo, *Si Dominum nostrum Iesum Christum non esse verum Deum eiusdem substantiæ per omnia cum Patre, & Spiritu Sancto.*

Il terzo, *Aut eundem (scilicet Christum) secundùm carnem non esse conceptum in vtero Beatissimæ, semperque Virginis Mariæ de Spiritu Sancto, sed sicut cæteros homines ex semine Ioseph.*

Il quarto, *Aut eundem Dominum, ac Deum Nostrum Iesum Christum non subijsse acerbissimam Crucis mortem, vt nos à peccatis, & ab æterna morte redimeret, & Patri ad Vitam æternam reconciliaret.*

Il quinto: & vltimo è, *Aut eandem Beatissimam Virginem Mariam nō esse veram Dei Matrem, nec perstitisse semper in Virginitatis integritate, ante partum scilicet, in partu, & perpetuò post partum.*

In questi cinque articoli consiste il fondamento della nostra S. Fede, & a ciaschedun Christiano sono essi insegnati, quasi nelle fascie; onde non è merauiglia, se contro coloro, che non han creduto, e non credono alcuno di sì fatti articoli sia statuita anco per la prima volta la pena di morte. Si farà morire vno, che ferirà ò percuoterà l'Imagine di Christo

Cro-

Crocifisso, ò della Beatissima Vergine; delitto, che tall'hora può hauere in se stesso qualche scusa di primo moto, ò di collera, ò di sdegno, e non s'hauranno da condannare a tal pena coloro, che commetteranno si fatti errori, a i quali è annessa sempre vna peruersa malitia? Doueua perciò saper F. Paolo, che indistintamente non si procede contra questi tali alla rilassatione del braccio secolare. Co'Neofiti, co' Christiani natiui di minor età, mentre mostrino gran pentimento, ò pur si vegga, che per semplicità, & ignoranza siano stati sedotti s'vsa gran misericordia, condannandosi alla sola carcere, & all'abiuratione *de formali*. Clemente VIII. nel confermar la Bolla di Paolo IV. vsa di tali parole, dalle quali può l'Inquisitione assumersi l'arbitrio di moderare la pena della morte *a*; e questa è l'vsanza, che si osserua in ogni parte del Christianesimo, oue l'Officio della S. Inquisitione liberamente s'esercita.

a Clemen. VIII. sua constit. edita 3. Feb. 1608.

Censura in oltre due Costitutioni di Pio V. la prima in cui si dispone, che niuna sentenza data a fauore dell'imputato, ritrouato innocente possa passare in giudicato, etiandio che fosse fatta dopo la purgatione Canonica, ma sempre all'Officio sia lecito di riassumer la medesima causa, etiandio sopra solamente li medesimi Indicij: ordinatione dice F. Paolo che mettēdosi in vso sarebbe vn continuo tormēto a i miseri.

Non hà Pio V. con questa sua Costitutione trouato nuouo modo di tormentare i miseri, che sono stati assoluti dall'imputatione dell'heresia: Egli hà rinouato

uato il priuilegio, che hà la conseruatione della Fede Cattolica, per lo quale le sentenze assolutorie de'Rei già mai passano in iudicato secondo l'opinione d'Autori assai più antichi di Pio V. *a* Ma perche non vi è opinione tanto sicura frà Legisti, che alcuno non tenti d'oppugnarla, come oppugnò questa Corrado Bruno *b*, Pio V. santamente volle togliere ogni difficoltà, e conseruare il suo priuilegio alla Fede. Hassi però d'auuertire, che questa Costitutione non s'hà da intendere, come la Chiosa Fra Paolo, perciocche, se vn reo imputato d'hauer creduta, e tenuta alcuna opinione heretica, d'hauer cōmesso fatto hereticale, è assoluto per diffetto di pruoue, non potrà di nuouo esser molestato, se nuoui indicij non sopr auengono, così hanno dichiarato questa Costitutione huomini dotti *c*, & in tal caso proferendosi la sentenza assolutoria *ex hactenus deductis* non esclude sì fatta assolutione il nuouo giudicio sopra nuoue pruoue. Se poi il reo fosse assoluto com'innocente, entra in questo caso il priuilegio della Fede, potendosi riuangar quel giudicio, mentre sopraueniss ero nuoui indicij, ò di modi men leciti, hauesse in tal guisa ottenuta l'assolutione; nè ciò si chiama vn tormentare i miseri, mà vn castigare i colpeuoli.

a Lucas de Penna, Roias Simanc. relati à Pegna p. 3. Com. 37. vers sed quid Scaccia de Iud. lib. 1. c. 95 n. 2.

b lib. 4. de Hæret c. 8. in fin.

c Scaccia loc. cit. Pegna loc. cit.

Mà s'io dicessi, che vn Soggetto Venetiano diede cagione a questo editto, non direi male: voglio però tacere il fatto, per non rinuerdire la memoria di quegli errori, che sono quasi nascosti nell'oblio, e che sottrassero vn grād'huomo ad honori per altro meritati.

La

La seconda Bolla censurata è quella, che comincia *Si de protegendis*, in cui s'impõgono pene di lesa Maestà nel primo capo a' coloro, i quali offenderãno i Ministri, & Officiali del S. Officio, i Denunciãti, ò i Testimonij esaminati in causa di Fede in quel S. Tribunale.

Questa Bolla, ancorche paia rigorosa, al parere però d' huomini sauij è giustissima *a*, nè cagiona le ruine sognate da F. Paolo: Veggasi, se nelle Prouincie, nelle quali fin qui è stata osseruata, sono succeduti tali disordini. Potrebb' essere (io nol niego) ch' egline succedessero in quei paesi, oue il rispetto verso il S. Officio non stà nel suo punto, nõ essendo protetto nella forma, che cõuiene, ed in quella guisa, che è protetto da molti altri Prencipi Cattolici. Onde si come sono friuole le ragioni del nostro Autore, cõ le quali egli pretende di persuadere, che non debbano essere accettate in Venetia le Costitutioni Apostoliche concernenti le cause del S. Officio; così puzza di scisma quella, ch' egli adduce, che tocchi al Prencipe il conoscere, qual Costitutione sia vtile, ò necessaria pe 'l castigo degi heretici, affinch' ella s' habbia d'accettare in Venetia, perciocche con questa ragione si soggetta l' autorità del Papa a quella del Prencipe secolare. Io non entro a discorrere s' egli sia lecito al Prencipe secolare di far sospendere l' esecutione delle Bolle, e de' decreti Ponteficij, i quali posson in qualche maniera derogare a' loro Priuilegij, sin tanto che fatto r corso al medesimo Pontefice, & informato del vero, risolua ciò, che conuenga di fare, per-

a Carena tit. 13 §. 1

ciocche F. Paolo non camina per questa strada, la quale non è pur'anco sicura, nè per se stessa affatto piana. Dico bene, che, negando egli assolutamente sì fatto ricorso, vuol diffendere la sua opinione con vn'heresia formale. Dic'egli, che l'opere di Dio son tutte perfette, & essend'egli Autore di tutti li Principati, ne raccoglie questa conclusione:

Adunque Dio hà dato al Prencipe secolare tutta l'autorità necessaria per ben gouernare, senza, che l'habbia à riconoscere da altri, che da sua Diuina Maestà, e tutto ciò, che vn Prencipe riconosce da altri, che da Dio, è seruitù, e soggezione.

Questa dottrina commune con gli heretici de' nostri tempi, non tende ad altro, che a soggettare alla podestà del Prencipe secolare la Chiesa, e 'l Papa Capo d'essa, anco nelle materie puramente Ecclesiastiche, qual'è l'heresia. Alla fallacia di questo argomēto fù pienamente risposto da huomini dotti in altra occorrenza.

Dirò solamente, che è manifesta calunnia, e bugia, che i Papi si vagliano del pretesto del S. Officio per introdurre nouità, perciocche non solamente si può addurre di ciò alcun'esempio, mà pe 'l contrario sono state publicate da essi e scommuniche, & Anathemi contro quegl' Inquisitori, e quei Vescoui, i quali si vagliono del colore del Santo Tribunale fuori delle cause d'heresia, nè sono molto antichi i casi seguiti in questa materia. L'Arciuescouo di Lanciano fù chiamato à Roma, e fù relegato à Norcia per essersi seruito del manto del S. Officio per sottrarsi ad vn Commissario dell'Auditore della Camera, spe-

dito

dito contro di lui. Il Vescouo di Cortone fù parimẽte chiamato à Roma pochi anni sono, e condennato à reclusione del Conuento di S. Andrea delle Fratte, per hauer fabricato vn processo contro il Cantore di quella Chiesa, con titolo di S. Officio, in vna materia aliena da quel Tribunale.

Ma niun'altra cosa hà maggiormente turbato l'animo di questo Frate, quanto l'Indice de' libri prohibiti, & i diuieti, che di mano in mano si fanno per essere stati vietati i peruersi libri, ch'egli hà composto dalle Sacre Congregationi dell'Indice, e del S. Officio, per lo che hà egli diffusamente glossato il Cap. XXIX. che tratta di questa materia. E perche egli và sempre sognando Concordati per autorizare la causa della Republica fà di mestieri, che ancor'io mi dilunghi forsi più del douere in questo proposito per sincerare della verità i Lettori.

Per reprimere gli errori delle nuoue sette di Lutero, e Caluino, nate nel secolo passato, pensarono i Sommi Pontefici di conuocare vn Concilio Vniuersale, in cui discusse le nuoue opinioni, e i nuoui dogmi de' Settarij, si dannasse la Dottrina, che s'allontanaua dalla vera, e Cattolica, si riformassero i costumi alla norma della disciplina Ecclesiastica, e si riducesse il tutto all'vnità della Chiesa. Paolo III. l'indusse nella Città di Mantoua, indi trasferito in alcune altre d'Italia, finalmente in quella di Trento sotto Pio IV. hebbe glorioso fine con notabile confusione degli Heretici; & estrema consolatione de' Cattoli-

ci. In quei tempi tentando i Settarij di comprouare le loro peruerse dottrine, gran copia di libri fecero vscire alle stampe, il che diede motiuo à Paolo IV. di ordinare alla Sacra Congregatione del S. Officio di Roma, ch'ella componesse vn Cattalogo, ò Indice di libri di heretici, contenenti propositioni hereticali, ò sospette d'heresia, ò nociue alla pietà, & à buoni costumi. Quest' Indice si terminò dell'anno 1559. Mà non bastò questa diligenza di Paolo, e de' Cardinali Inquisitori à dar rimedio al male; anzi vi furono molti de' Settarij, e frà essi P. Paolo Vergerio apostata, & acerrimo nemico della Sede Apostolica, i quali vomitarono nuouo veleno contro il medesimo Indice; onde furono necessitati i Padri del Concilio à pensare à nuoue prouisioni, crescendo sempre più i libri maluaggi, e gli empi volumi. Fattosi di ciò parola nella seconda sessione, tenuta nel Ponteficato di Pio IV. hebbe per bene quella S. Sinodo, di commettere ad vn numero di quei Padri la Censura di quei libri per riporli poi nell' Indice nuouo da publicarsi. Eseguirono gli Eletti, quanto loro era stato cõmesso; formatosi adunque da essi vn lungo Cattalogo de' libri da prohibirsi, & aggiunte alcune regole da osseruarsi in tal materia, nell'vltima Sessione del Concilio fù risoluto, che si presentassero al Pontefice, affinche approuate dal suo giudicio, e dalla sua autorità, si facessero publicare. Non si contentò il Papa della fatica, e diligenza vsata da quei Prelati, ma da se medesimo esaminata, e fatta esaminare la facenda,

ritro-

ritrcuatala a proposito per l'intento, che si desideraua, con Bolla particolare approuò l'Indice, e le regole, e ne fù fatta la publicatione sotto li 24. di Marzo dell'anno 1564.

Il Senato Venetiano, che frà i Prencipi della Christianità, fù de' primi ad obedire a' Decreti del Concilio di Trento, e ne' dogmi della Fede, e nella disciplina Ecclesiastica, riceuè anche l'Indice, e le sue regole, anzi per maggior' osseruanza loro si registrarono tradotte in lingua Italiana, in alcuni Capitoli stabiliti dall Vniuersità de' Librari: i quali furono dal Nuncio, dal Patriarcha, e dall' Inquisitore confirmati sotto li 18. di Settembre dell'anno 1567.

Non bastarono cosi buone ordinationi per abbattere la malitia degli heretici, e de' Scrittori de' libri perniciosi; onde Sisto V. pensò d'aggiongere alcune Istruzioni alle regole stabilite nel Concilio, con le quali egli credeua di dar rimedio al male; ma dalla morte preuenuto non potè dare esecutione al suo Santo intento. I tre Pontefici, suoi immediati Successori, per la breuità del loro Pontificato, non poterono applicare l'animo alla materia. Succeduto ad essi Clemente VIII. diè di mano all' Istruzione ordita da' Sisto V. e procurò, ch' ella fosse tessuta, & alla sua perfezione ridotta, come seguì, nel fine dell' anno 1595. Fù poi da' Cardinali della Congregatione dell'Indice publicata. Era ella diuisa in tre parti e sotto tre titoli riposta; il primo risguardaua la prohibitione de' libri; il secondo la correzione; il terzo

l'im-

l'impressione. Sotto ciascheduno di essi, si conteneuano alcune regole da osseruarsi; ma restringendo quell'Istruzione in alcuna maniera la libertà de' Librari, hebbero quelli di Venetia ricorso al Senato, à cui proposero molte difficoltà. E primieramente diceuano, esser loro di troppo danno il douer mandare à Roma i libri prohibiti, espurgabili per ottenerne l'emenda: Essere impossibile il conseruare l'autentico manoscritto del libro, che s'haueua da imprimere; Doleuansi del grauame imposto loro di douere imprimere col libro anco le approuationi di esso, fatte da' Reuisori: Pareua esser di gran pregiudicio il diuieto di non potere stampar' Imagini profane.

Doleuansi d'essere obligati a tener l'Indice de' libri, ch'essi haueuano nelle librarie, e che i loro heredi douessero presentarlo alle persone deputate per riuederlo.

Pareua loro strano, che a Vescoui, & a gl'Inquisitori fosse riseruata la facoltà di vietare libri, permessi anco dalle stesse regole dell'Indice.

Ricusauano di prestare il giuramento a' Vescoui, & a gl'Inquisitori di essercitare fedelmente la loro arte, di non contrauenire a' Decreti della Sacra Congregatione dell' Indice, de' Vescoui, e degl' Inquisitori; e di non ammettere nelle botteghe lauoranti heretici.

Queste, & altre querele peruennero all'orecchio di Clemente VIII. e benche egli le riconoscesse e friuole, e non sussistenti, tuttauia perche la Republica premeua assai nel Capit. del giuramento da prestarsi

da'

da' librari nel modo, poco dianzi accennato, fe' dar ordine dal Cardinal S. Giorgio con lettera scritta li 20. d' Agosto dell' anno 1596. a Lorenzo Priuli Cardinale, e Patriarcha di Venetia, & al Vescouo d' Amelia Nuncio Apostolico, che ritrouassero modo di sodisfare al Senato, & a' Librari medesimi.

Congregati perciò quei due Prelati con l' Inquisitore nel Palazzo Patriarchale, fecero alcune dichiarationi, le quali porrò quì per disteso nella guisa, ch' elle furono in quel tempo estampate, e publicate.

DICHIARATIONI DELLE REGOLE dell' Indice de' libri prohibiti nuouamente publicate per ordine di Clemente VIII. da osseruarsi nello Stato di Venetia fatte dal Cardinal Priuli Patriarcha, e dal Nuncio per commissione di Sua Beatitudine come per lettere del Cardinale S. Giorgio sotto li 24. d' Agosto 1596.

Se gli Stampatori vorranno stampare li libri sospesi nel nuouo Indice, e faranno istanza per la correzione, si correggeranno speditamente in Venetia, e nell' altre Città dello Stato senza mandarli à Roma, hauendo sufficiente facoltà per il nuouo Indice i Vescoui, & Inquisitori, e ristampandosi corretti, si venderanno liberamente à tutti.

I libri sospesi nel nuouo Indice, che si deuono espurgare, si potranno vendere ancora inanzi l' espurgatione à quei, che hauranno licenza dall' Ordinario, ouero dall' Inquisitore di poterli tenere.

Vseranno diligenza i Stampatori per conseruare nel miglior modo, che si potrà, il manoscritto dei libri, che nuo-

uamente andaranno alla stampa; e doppo douranno consegnarlo al Segretario de i Clarissimi Riformatori dello Studio, acciò sia riposto in vna cassa sicura nella Cancellaria Ducale per seruirsene, quando sarà bisogno; nella qual cassa si tenga vn' Inuentario de i libri buoni, & ancora de i libri sospesi, che si correggeranno.

Nelle Città dello Stato gli originali si consegneranno al Cancelliere del Clarissimo Capitano per l'effetto sudetto; nello stampare de' libri s' imprima a tergo del primo foglio la licenza solita del Magistrato, nella quale siano espressi i nomi di quei, che hauranno reuisto, & approuato detti libri, com' è disposto per le leggi.

Auuertiranno gli Stampatori, che ne' libri nuoui, che stamperanno, ò ne' vecchi, che ristampassero, non vi sino figure, che rappresentino atti dishonesti, non essendo però prohibite le figure profane, che non contenessero dishonestà.

I Librari douranno far' Inuentario di tutti i libri, che si trouano per espurgare in questo principio tutte le librarie de' libri espressamente prohibiti nel nuouo indice, e presentarlo al P. Inquisitore, e questo s' intẽda per vna sol volta.

Intorno alla libertà, che vien concessa a' Vescoui, & Inquisitori di poter prohibire altri libri non espressi nell' Indice, si dichiara, che s' intende de' libri contrarij alla Religione, forastieri, ò con false, e finte licenze stampati, e rarissime volte si darà il caso, nè si farà senza grauissima causa con participatione del S. Officio, e con interuento de' Clarissimi Assistenti, tanto in Venetia, come nello Stato.

La regola del giuramento da farsi a' Librari non è stata eseguita in questo Serenissimo Dominio.

Tutti

Tutti gli Heredi douranno dar nota a gl'Inquisitori de' libri prohibiti, e sospesi, che si troueranno nell' heredità, e quegli heredi, che non fossero habili a discernerli, douranno essi, ò loro Curatori chiamar persone intelligenti, che visitino tutta la libraria per cauar nota delli prohibiti, e sospesi, e presentarla, come di sopra, in termine di mesi tre, doppo che gli hauranno hauuti in suo potere; e frà tanto non possano vsarne, nè qualunque modo alienar libri prohibiti, ò sospesi, ciò sotto le pene, e censure statuite.

Per fede, e corroboratione di tutto ciò, i sudetti Patriarcha, e Nuncio coll' Inquisitore di Venetia sottoscriueranno le presenti, & affermeranno co' proprij sigilli, committendo per l' autorità datagli da Sua Beatitudine, che inuiolabilmente si debbano osseruare le presenti dichiarationi tanto in Venetia, quanto in tutte l' altre Città di detto Dominio. In quorum &c. Dat. Venetijs ex Patriarchali Palatio die 14 Septembris 1596.

Lorenzo Cardinale Priuli Patriarcha.

A. Vescouo d' Amelia Nuncio.

F. Vincenzo Inquisitore Generale di Venetia.

Queste sono le dichiarationi, chiamate da F. Paolo Concordato, sopra le quali fa tanto schiamazzo, volendo falsamente insinuare, che poche copie se ne facessero stampare, perche la moderatione di questo Concordato fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse. E certo che accadeua vsare di questo artificio, se queste dichiarationi (trattone il Capitolo del giuramento da prestarsi da' Librari in mano dell' Inquisitore, che fù tralasciato, perche si

vidde, che ne i Capitoli del 1567. questo giuramento era prestato da' Librari al Senato) non alterano quasi in cosa alcuna le Istruzioni di Clemente VIII. come può ciascheduno vedere, e considerare da se medesimo.

Da vn fatto, che seguì nell'an. 1615. si vedrà chiaramente, se la Sede Apostolica, e gl' Inquisitori voleuano, che del contenuto nelle dichiarationi si perdesse la memoria.

Si contiene in esse vn Capitolo, che nello stampare de' libri s'imprima à tergo del primo foglio la licenza solita del Magistrato, nella quale siano espressi i nomi di coloro, i quali hauranno riueduti, & approuati li detti libri, com' è disposto per le leggi. Con il licenza dell'anno 1596. fino all'anno 1615 fù nel sopra detto modo ne' libri impressa; in detto an. 1615 fù dat' ordine dal Senato, ch' ella non s' imprimesse più col nome de' Reuisori de' libri, ma in luogo di quella vi si ponesse questa semplice clausula *Cum licentia Superiorum*. Parue strana questa nouità a Paolo V. perche ella non corrispondeua nè alla dispositione del Sacro Concilio di Trento, nè alle Regole dell' Indice, & era contraria alla sudetta dichiaratione, e per essa dauasi occasione a gli Stampatori di commettere molte fraudi. Diede però ordine al Nuncio, che ne parlasse in Senato, e procurasse l'osseruanza del solito, affinche le dichiarationi fatte nell'anno 1596. non si ponessero in disuetudine. Parlò il Nuncio in conformità dell' ordine datogli dal Papa: la risposta,

ch' e-

ch' egli hebbe dal Senatore Nicolò Contareni, fù, non esser stata mente della Republica, che si stampasse alcun libro senza la reuisione de gl' Inquisitori, e senza la licenza de' Capi de' Dieci. Ma che a detti Signori non pareua, che fosse di rilieuo il vedersi, ò non vedersi nel libro la licenza co' i nomi loro, non istimando esser Dignità di quel Magistrato l'approuare con l'espressione de' proprij nomi le frottole e simiglianti cose triuiali. Questa era stata la cagione di rimouere la detta licenza da' principij de' libri, e non già per togliere la facoltà a gl' Inquisitori della solita reuisione: tale fù la risposta del Contareni a nome del Senato, la quale haurebbe hauuto buon colore, se veramente alle sole stampe delle frottole, e delle cose triuiali fosse stata posta la clausula *Cum licentia Superiorum* in vece della solita licenza; ma veggendosi, ch' anche a libri contenenti graui materie ella si sottraheua, si seppe in quel tempo, che la vera cagione di questa nouità, fù perche, stampandosi in Venetia libri, ne' quali si conteneuano dottrine fauoreuoli alla giurisdizione Ecclesiastica, dall'approuazione del libro fatta da' i Capi de' Dieci, non si potesse argomentare anco l'approuazione loro delle medesime dottrine. Il troncarle era di Pregiudicio a gli Autori de' libri, anzi molto più a gli Stampatori, percioche le stampe così tronche non haueuano il solito dispaccio. Da questo fatto ogn' vno può argomentare, se sia vero ciò, che dice F. Paolo, che la Sede Apostolica habbia gusto, che le dichiarationi fat-

te nell'anno 1595. si pongano in obliuione.

In oltre io non sò riconoscere, come da queste dichiarationi voglia inferire F. Paolo, che non si debbano āmettere in Venetia le prohibitioni de' libri, che si fanno in Roma, se non è osseruato, dic'egli, il Cōcordato trà la Sede Apostolica, e la Republica. Le dichiarationi di sopra registrate non parlano, ò dispongono cosa veruna intorno alle prohibitioni de' libri, che si fanno in Roma, elle furon fatte per le correzioni de' libri sospesi nell' Indice, e per le prohibitioni da farsi da' Vescoui, e da gl' Inquisitori, contengono il modo, che s' hà da tenere da gli Stampatori nel dare in luce l'opere nuoue; nè pur v' è in essa vna parola della prohibitione de' libri, che si fa dalla Sede Apostolica di tempo in tempo, non facendosi mai da essa alcun diuieto in tal materia, che non sia conforme alle regole dell' Indice, le quali furono accettate, e publicate in Venetia. Onde non v' è ragione, che persuada, non douersi accettare, anzi publicare le nuoue prohibitioni, s' elle non contengono altro che vna notitia, e dichiaratione di quei libri, i quali conforme le medesime regole cadeuano sotto le generali prohibitioni. E questo basti per chiarezza di ciò, che F. Paolo in questa materia chiama Concordato. Al rimanente delle calunnie, che egli adduna nella Chiosa di questo Capitolo, non accaderebbe rispondere, hauendo per quello, che tocca alla prohibitione de' libri eccellentemente sodisfatto il P. Gretsero, e per quello, che spetta alle propositioni

della

della libertà, & immunità Ecclesiastica, il P. Tannero ambidue Giesuiti. Pure per iscoprire maggiormente le sue menzogne non lascierò di accennare qualche cosa.

Suppone egli, che i Romani habbiano nella materia de libri due pretensioni molto ardue; la prima, ch'essi possano prohibire i libri non solamente per causa di Religione, mà per qualsiuoglia altra; la seconda, che il Prencipe nel suo Stato non possa prohibir' alcun libro per qualsiuoglia causa, e se alcuno sarà approuato da loro, egli non posa, se bene lo giudica nociuo, impedire, che nel suo Dominio non sia tenuto, stampato, e publicamente venduto.

Da queste due pretensioni deduce tre pregiudicij molto notabili, che si fanno al temporale.

Il primo prohibendo, ò corrompendo i libri buoni, & vtili per mantenere il buon gouerno: il secondo, prohibendo libri, che à loro non s'aspettano: il terzo, mettendo impedimento al secolare, che non posa rimouere ciò, che vede nociuo al buõ gouerno.

Cominciando dalle due fondamentali propositioni, io dico, che niun' Autore Cattolico hà già mai posto in dubbio, se la Chiesa habbia autorità di prohibire i libri non solamente di Religione, mà i profani ancora, s'eglino sono perniciosi à buoni costumi, & alla disciplina Ecclesiastica. Quest autorità fù data da Christo à S. Pietro all' hora quando gli comandò, che pascesse la sua greggia. Tiene il Pastore facoltà di suellere l'herbe velenose, di sradicare le nociue, e

di

di vietare alle pecorelle quei pascoli, e quei fonti, che possono renderle men feconde, e men sane. Vietarono nella primitiua Chiesa gli Apostoli a' fedeli i libri profani, e tanta quantità di essi fù recata a' piedi loro, che oltre vna gran copia data alle fiamme, ne fù venduta altretanta in somma grãde di denaro *a*. Fù sferzato dall' Angelo S. Girolamo, percioche troppo frequentemente egli vsaua della lettura de' libri profani *b*; e la Sinodo Prouinciale di Thessaglia, come narra Niceforo *c*, vietò i libri d' amori impudici, e dannò gli Autori loro.

a Act. Apostol. c. 16.

b Ex Gretsero vbi supra.

c Ex Gretsero.

In vietare la lettura de' libri degli Heretici dimostrò la sua autorità la Chiesa nel Concilio Niceno, in cui s'ordinò, che s'abbruciassero i libri d' Arrio. Epifanio nella Sinodo di Cipro prohibì il leggere i libri d' Origene: Nel Concilio Efesino furono vietati i libri di Nestorio: Nel Calcedonẽse quelli d'Eutiche: Nella quinta Sinodo quelli d' Antimo: Nella settima si vietarno generalmente i libri degli Heretici, e si scommunicarono coloro i quali haueuano ardire di ritenerli, e di leggerli *d*. Gelasio Papa in vn Concilio di sessanta Vescoui *e*, fù il primo, ch' espose l' Indice degli Autori Cattolici, ed Heretici, e comandò, che i libri de' medesimi Heretici non si leggessero da' fedeli, e si legge nella sua vita: *Huius temporibus inuenti sunt Manichæi in Vrbe Roma, quos in exilio deportari præcepit, quorum quoque Codices ante fores Basilicæ S. Mariæ concremauit* *f*. Nel Concilio di Costanza si confermò il decreto del Concilio Romano,

d Suarez de fide disp. 20. sect. 2. num. 6.

e c. Sancta Rom. Eccles. 15.

f Castro de iust. hæret. lib. 2. c. 216. col. 2.

no, nel quale si vietaua la lezione de' libri di Giouanni VViclef *a*.

a Suarez loc. citato

Non è adunque vero ciò, che dice F. Paolo, che nella primitiua Chiesa i libri degli Heretici fossero esaminati, e dichiarati per tali da Concilij, mà non prohibiti da loro, anzi dal Prencipe; perciocche il diuieto nasceua principalmente da' Padri de' Concilij, e da' Sommi Pontefici, e 'l Prencipe secolare in essecutione di esso promulgaua le sue leggi. Et è tanto chiara questa verità, che quantunque la Sede Apostolica condannasse gli Heresiarchi senza far mentione dell' opre loro, in ogni modo elle cadeuano sotto quella condanna, e condannati gli Autori, s' haueuano i libri loro infallibilmente per vietati *b*. E gl' Imperatori coadiuuauano co loro Editti il diuieto Ecclesiastico, e cercauano d' atterrire con l' acerbità delle pene temporali li trasgressori. Conchiudo questo Capo con le parole di S. Leon Papa nell' Epistola ad Turibium c. 15.

b c. Fraternitatis de Hereticis.

Curandum est, & sacerdotali diligentia maximè prouidendum, vt falsati Codices, & à sincera veritate discerdes in nullo vsu lectionis habeantur. Apocryphę autem scripturæ, quæ sub nominibus Apostolorum multarum habent seminarium falsitatum, non solùm interdicendæ, sed & penitus auferendæ sunt, atque ignibus concremandæ. Quamuis enim sunt in illis quedam, quæ videantur speciem habere pietatis, nunquam tamen vacuæ sunt venenis, sed per fabularum illecebras hoc latenter operantur, vt mirabilium narratione seductos laqueis cuiuscunq; er-

rores

rores inuoluant. Vnde si quis Episcoporum, vel Apocrypha haberi per Domos non prohibuerit, vel sub Canonicorum nomine eos Codices in Ecclesia permiserit legi, qui Priscilliani adulterina sunt emendatione corrupti, Haereticum se nouerit iudicandum. Quoniam qui alium ab errore non reuocat, seipsum errare demonstrat.

Et essendo ciò stato confermato dall'vso di S.Chiesa, dica quāto vuole F. Paolo, che nō potrà abbattere dal cuore de'buoni Cattolici questa infallibile verità.

Vengo hora alla seconda propositione, la quale si diuide in due punti.

Il primo è, che il Prencipe secolare non possa nello stato suo prohibire alcū libro per qualsiuoglia causa.

Il secondo, che non possa prohibire quei libri, che saranno approuati in Roma per buoni, quando da lui fossero stimati nociui. Da queste due propositioni ne caua F. Paolo vn pregiudicio nel temporale in tre particolari molto notabili.

Il primo prohibendo, ouero corrompendo i libri buoni, & vtili per mantenere il buon gouerno.

Il secondo prohibendo libri, che à loro non s'aspetta il prohibirli.

Il terzo mettendo impedimento al secolare, che non possa rimouere ciò, che vede nociuo al buon gouerno.

Cō vna sola risposta sodisfarò alle due propositioni. Questa è vn' inuētione di F.Paolo, perche già mai la Chiesa, e i Sommi Pontefici hanno hauuta pretensione, che i Prencipi secolari non possano prohibire i

libri

libri nello Stato loro. Si contengano i Prencipi frà i limiti della loro podestà, non entrino à vietare i libri, che trattano di Religione, di cose sacre, & Ecclesiastiche; che se prohibiranno libri profani, scandalosi, e contrarij à i buoni costumi, & alle regole del buon gouerno Christiano, non solamente Roma goderà, mà loderà in estremo quel Prencipe, che dimostrerà tanto zelo, e tanta pietà. Però s'egli per interesse di Stato, ò per altra tale cagione vorrà stendere i suoi diuieti à i libri approuati da S. Chiesa, accomodati al mantenimento de' buoni costumi, al seminare virtuose operationi, & à propagare, e conseruare la vera Religione, e disciplina Ecclesiastica, egli è certo, che trapassando i termini della sua podestà, non valeranno quelle prohibitioni, e non saranno obligati i fedeli ad osseruarle.

Hebbe autorità Diocletiano di vietare i libri dell'arte Chimica, e ne vien lodato da Celio, e da altri Autori; mà non l'hebbe già di prohibire quelli della Christiana Religione, come empiamente fece co' suoi seuerissimi Editti *a*.

Theodosio Imperadore dannò i libri di Nestorio, e di Porfirio, nel medesimo diuieto racchiuse l'Opere di Theodoreto già fatto Cattolico: hebbe ben facoltà di prohibire i primi, non già i secondi. Fù perciò ad istanza del Concilio Calcedonense reuocato quel diuieto, e furono lasciate correre l'Opere di Theodoreto da lui scritte contro Eutiche, come contenenti sana dottrina dalla Chiesa approuata *b*. Quanto

a Gretserus in tract. de prohibitione librorum.

b Concil. Calcedon. act. 16.

to hò detto intorno à i libri degli Heretici, hà luogo per la medesima ragione ne' libri profani. Potrà il Prencipe secolare vietare ne' suoi Stati il Trattato del Prēcipe di Nicolò Macchiauello; ma non già il Trattato *De Regimine Principis* scritto da S. Tomaso d' Aquino, ò da altro Autore Cattolico, benche questo restringa fra limiti più angusti l' autorità del Prencipe secolare, che non fà il Macchiauello. Non siamo hora ne' secoli infelici, ne' quali trionfa il Paganesimo, nè si distingueua nel Prēcipe la podestà delle cose tēporali dalle sacre: Siamo ne' tempi felici del Vangelo, ne' quali gl' Imperadori, e i Rè hanno soggettato il collo al giuogo soaue dell' Ecclesiastica Podestà, che risiede nel Sommo Sacerdote. Questi deue additar loro il buon sentiero per giungere al Regno Celeste. Hà egli ottenuto da Christo la chiaue della scienza, non solamente delle materie Ecclesiastiche, ma delle Naturali, delle Politiche, delle Ciuili delle Morali, quando il bisogno della salute del popolo Christiano, e dell ouile di S. Chiesa lo richiede. Questa è dottrina Cattolica, e vera osseruata per quindeci secoli in Venetia, oue per gratia di Dio si è conseruata, e si conserua tuttauia la Fede Cattolica.

Vengo hora a pregiudicij considerati da F. Paolo. Dic' egli, che

Roma vieta, e corrompe i libri buoni, ed vtili per mantenere il buon gouerno.

Potrebb' essere, che alcun lettore dal suo pessimo discorso fosse restato persuaso, esser vera la sua propositione, s' egli con l' indiuiduare i casi della prohi-

bitione

bitione, e della corruzione non hauesse scoperta la sua maluagità. Dic' egli adunque, che

Si prohibiscono i libri, che à Roma non piacciono, se ben son buoni, e santi, perche difendono la podestà temporale.

Questa è mera caluannia, perche già mai è stato prohibito libro scritto sopra questa materia, mentre l'Autore s'è contenuto fra i termini del douere, nè hà dato quel, che è di Dio, à Cesare. Dispiacque sōmamente à F. Paolo, che Roma censurasse, e prohibisse quei libri, ch' egli stampò sopra questa materia, e certo tali propositioni in essi si conteneuano, che molte conueniuano con quelle degli Heretici: Altre s'accostauano all' heresia, tutte poi scandalose, e temerarie si palesauano. Nella Chiosa di questo Capitolo alcune ne rinoua. Dic'egli, che

Il Prencipe per legge diuina è superiore à qualsiuoglia persona, che si ritroui nel suo Dominio.

Questa propositione cotanto vniuersale è molta sospetta, facendo ella il Prencipe temporale superiore alle persone Ecclesiastiche; e pure fà di mestieri di confessare con la sana dottrina, e Cattolica, ch'elle sono per legge Diuina esenti dalla podestà laieale. Seguita in dire, che

Può il Prencipe grauare la facoltà di qualsiuoglia, quando la publica necessità, secondo il suo giudicio lo ricerca.

A questa sì peruersa opinione non hà già mai adherito la Republica di Venetia, hauendo ella chiesta licenza à' Sommi Pontefici, quando hà voluto sottoporre ad alcune grauezze le persone Ecclesiastiche, & in ciò hà esercitata quella pietà, ch'è stata insegnata da Christo, e da' suoi Vicarij. Al caso della ne-

necessità hanno proueduto i Sacri Canoni, e i Sacri Concilij, dichiarando, à chi tocca il giudicarla, e come poi giudicata ch' ella sarà, s' habbiano a ripartire i pesi a gli Ecclesiastici *a*.

[a] c. Nõ minus de Immun. Eccles.

Onde è cosa da stupire il considerare con quanta sfacciataggine F. Paolo dica, che queste opinioni sono state scritte da' Profeti, insegnate da' Christo, e predicate da gli Apostoli, e ne sono pieni i libri de gli Antichi, e li buoni Theologi le tengono come necessarie da essere credute, come se nella legge antica i Leuitici non siano stat' immuni da' pesi, e dalle grauezze laicali, e Christo non hauesse chiaramente detto, che i figliuoli di Dio son liberi da' Tributi, e gli Apostoli non hauessero seguitata la dottrina del loro Maestro, e non fosse noto, che non vi è Padre antico, che non dica a piena bocca, esser gli Ecclesiastici liberi da' tributi, e dalle grauezze, nè Theologo di sana coscienza, che ciò non tenga, e non insegni. Sfacciata menzogna, & impudente calunnia è quella di F.Paolo, mentre dice, che

Per sottrarsi gli Ecclesiastici alla giurisdizione de' Prencipi temporali, habbiano inuentato vna dottrina, inaudita fino all' anno 1200. che non hà altra materia se non la grandezza Ecclesiastica, la libertà, l' immunità, la giurisdizione sua.

Come se fin dal principio nella Chiesa nascente non si fosse conosciuta questa immunità, libertà, e giurisdizione Ecclesiastica.

Queste furono l' opinioni, ch' egli sparse nelle sudette scritture da lui stampate, nelle quali disse, che questo nome di libertà Ecclesiastica fù incognito per lo spacio di dodici secoli; nel che fù più empio di

Marsilio Napolitano suo compagno, che in ciò si restrinse a' tempi di Giustiniano Imperadore, ma perche sopra questo assioma hà scritto dottamente il P. Tannero Giesuita, dimostrando esser' ella stata conosciuta in tutt' i secoli, come si può vedere ne' libri, ch' egli stampò in diffesa della libertà Ecclesiastica, io non istarò sopra di ciò a dilungarmi, dirò solamente, che non sarebbe marauiglia, se ne' secoli passati si videro pochi libri trattar *ex professo* di questa materia, perche da' Ministri de' Prencipi non si tentaua di violare la libertà, & immunità Ecclesiastica con tanta frequenza, come doppo è seguito. Dice S. Agostino, che prima, che latrassero gli Arriani, non era stato scritto perfettamente del Mistero della Santissima Trinità; e prima de' Nouatiani, e de' Donatisti non era stato scritto della Penitenza, e dell' vnità della Chiesa. Dall' oppugnatione degli Heretici ne riceue questo beneficio S. Chiesa, che molti s' armano a diffenderla, e le materie, e le questioni, che con poca diligenza eran dianzi trattate, con maggiore studio si vanno esaminando, di modo che più chiaramente intese, con maggior facilità, e frequenza si stampano, e si diuulgano. Quindi è nato, che si vede da poco tempo in quà maggior copia de' libri in diffesa della libertà, immunità, e giurisdizione Ecclesiastica, perche più frequenti sono state l' Opere stampate contra di essa. Non corre opinione frà i buoni Cattolici, che il Prencipe, e li Magistrati siano inuentioni humane, anzi tiranniche, che conuenga vbidirli solamente per

forza, che il contrafar le leggi, e'l fraudar le publiche entrate, non obliga à peccato, ma à sola pena. I buoni Theologi hanno scritto, che il Principato è stato istituito da Dio, che il Prencipe hà la sua autorità dai popoli, che le leggi del Prencipe obligano al peccato a, che è obligato alla restitutione colui, che frauda i giusti diritti del Prencipe, e le publiche entrate. Corre bene vn' opinione santissima, che gli Ecclesiastici non sono sottoposti alle publiche grauezze, che ad arbitrio del Prencipe temporale non possano esser giudicati da' loro Magistrati, che questo priuilegio non è stato loro conceduto da' Prencipi, ma da Dio. Questa è quella vera dottrina, che fù insegnata da gli Apostoli, e da Christo medesimo, e che è stato osseruata per tanti secoli nella Repub. Christiana; onde alla Chiesa non manca l'autorità di condannare quei libri, i quali contengono dottrine contrarie alla sua autorità, & a suoi priuilegij di correggerli, e di emendarli. Costume antico degli Heretici è stato d'opporre a i Cattolici, che corrompono i buoni libri, e pur' eglino non lasciano cosa intentata per isconuolgere il buon sentimento loro per tirarli a' sensi delle loro peruerse opinioni, ò con aggiongere empietà, ò con leuare le pie, e sante sentenze, come bene auertì S. Isidoro, onde non è marauiglia, che F. Paolo s'accosti a' loro errori nello scriuere, se vi si era accostato col cuore. Parmi ch' egli habbia traspiantato le parole di Nunnio heretico scelerato di Sassonia, il quale, come riferisce il P. Gretsero, hebbe ardimento di

a Alfonsus de Castro de iust. hęretic. pun. lib. 2. c. 17.

to di dire, che i Dottori Ponteficij si fanno lecito d'approuare tutto ciò, che può ridondare in vtile della Sedia Romana, ò sia bugia, falsità, homicidio, veneficio, ò spergiuro, ò qual'altro scelerato delitto, e purche gioui al Sommo Pontefice, & al suo Regno, s'hà per sacrificio grato à Dio, e s'annouera frà l'imprese più preclare. Di quì nascono gli Indici espurgatorij, co' quali quest' empij (dice costui) sogliono falsificare anco i libri degli Autori defonti, leuando quelle cose, le quali sono contrarie a gli assiomi, & a dogmi Ponteficij. Così F. Paolo và latrando contra l'Indice espurgatorio stampato in Roma l'ann. 1607. mentr'egli dice, che

In esso si ordina, che si leui, ò muti ne' buoni Autori ciò, che difende l'autorità data da Dio al Prencipe, in modo che al presente non si può più, leggendo vn libro, intendere qual fosse il senso dell' Autore, ma qual sia quello della Corte Romana, che hà mutato ogni cosa, di maniera che se non si troua negli Autori buona dottrina, e fauoreuole all'autorità temporale, sappiamo chi l'hà leuata: se si trouerà fauoreuole per l'Ecclesiastica, sappiamo chi l' hà interposta, & in somma potiamo esser certi di non hauer alcun libro sincero.

E s'auanza tant'oltre, che ardisce di dar conseglio al Magistrato secolare, che non saria se non bene, s'egli facesse rimettere ne' libri corretti l'opinioni leuate, o mutate, che sono fauoreuoli all'autorità temporale, quasi che i Correttori, e la Chiesa medesima habbia per proprio interesse, e non per zelo dell'honor di Dio da far le correzioni, e troncar le opinioni, per essere non già puramente fauoreuoli all'autorità temporale, ma distruttiue di quella, che alla Chiesa sua concedono Christo, i Sacri Canoni, i Sacri Concilij, e i Sommi Pontefici.

Nel

Nel secondo pregiudicio, che segna F. Paolo, cioè che l'Inquisitione prohibisca libri per certe cause, che a lei non appartengono, si scorge vn grand' equiuoco perche l'Inquisitione, come Inquisitione, non prohibisce alcun libro: le prohibitioni nascono dall'autorità della Sedia Apostolica, e del Sommo Pontefice. Egli come habbiamo detto, tiene autorità di prohibire qualsiuoglia libro continente anco dottrina profana, che può nuocere alla salute dell'anime dell'Ouile di S. Chiesa. In questa parte il Sōmo Pontefice fa l'officio di Medico pietoso, il quale veggendo, che anco al sano, non che all'infermo può nuocere vn cibo, lo vieta; affinche l'infermo non passi alla morte, & il sano non caggia nella malatia; e si come non potrà il Padre dar al figlio infermo quel cibo, che gli vien dal Medico vietato, così nella stessa guisa, non può il Prencipe quantunque Padre de' suoi sudditi, far loro lecito, e mettere la lettura di quei libri, che dal Medico spirituale, che è il Sommo Pontefice, è vietata. Hà da render conto dell'anime il Pastor Apostolico; non il Prencipe temporale. All'esquisita cura del Vicario di Christo è commessa la scelta de' pascoli buoni, e de' rei, dell' herbe velenose, e delle salubri, che possono conseruare sane, ò danneggiare le pecorelle dell' Ouile di Santa Chiesa. Connobbe questa verità sin Filippo Melanchtone perfido heretico *a*: diceua egli importar molto qual sorte di libri peruenga alle mani degli huomini, & hassi d' auuertire, che non si spargano in essi empi do-

a Apud Gretſ. de prohib. lib

pi do-

pi dogmi, e famosi libelli, deesi perciò soprraintendere alle stampe, e destinarsi Reuisori, e Correttori, non permettendo, che senza lor licenza si stampi alcun libro. Quindi è, che nelle bene istitute Republiche Christiane si ritroua questa reuisione, che depende dall' autorità della Chiesa, la quale commette ad alcuni Ecclesiastici, e dotti huomini, che rieggano, & esaminino libri, e giudichino, se la loro editione, e publicatione si possa fare senza detrimento della Chiesa, e della Republica con saluare la pietà, e l' honestà de' Popoli. Sin qui Melanchtone.

Caluino istesso esclama contra i Prencipi, i quali non solamente permettono, che si stampino i libri cattiui, ma i pessimi co' i loro priuilegij approuano. Impari F.Paolo da questi empij, che l'autorità di prohibire i libri è nella Chiesa, che i Prencipi secolari nõ hanno la scienza necessaria per sapere, quali siano i buoni, ò i rei; mentre per testimonio del più catiuo huomo del mõdo, eglino approuano i rei per buoni.

Se adunque non istà al loro giudicio di sciegliere, quali siano i libri buoni, e quali i rei, sarà necessario di dire, che tal giudicio sia solamente nelle Chiesa, e nel Sommo Pontefice Capo di essa, in maniera tale, che quando da lui sarà approuato, e permesso vn libro non sarà lecito al Prencipe temporale di prohibirlo; se sarà vietato non potrà il medesimo Prencipe permetterlo, e dar licenza, che si legga.

Passiamo al terzo pregiudicio, cioè à dire, che i Prencipi siano necessitati a tolerare ne' proprij Stati

queti libri, che son perniciosi alla Republica, e per dimostrare, che ciò non si dee tolerare, racconta quello, che seguì per ordine di Filippo II. Rè di Spagna intorno al tomo XI. de gli Annali del Cardinal Baronio.

Questo racconto si diuide in due parti. La prima contiene il fatto: La seconda le ragioni, con le quali pretende F. Paolo di giustificare lo stesso fatto.

Quanto alla prima parte, basterebbe per risposta il dire, che con l'allegate vn inconueniente non si scioglie la legge: sarebbe di mestieri, che questo fatto fosse stato lodato, & approuato da gli huomini prudenti, affinche si potesse addurre in esempio, non basta adunque la lode, e l'approuatione di F. Paolo; ma quãdo s'hauesse da procedere in questa materia con esẽpi, assai più ne sono a fauore della Chiesa, che de' Prẽcipi: infinite prohibitioni di libri fauoreuoli alla giurisdizione temporale sono state da essi obedite. La Republica medesima di Venetia non hà replicato alle prohibitioni dell'Historia di Pietro Giustiniano, e del Morosini, nè hà co' suoi editti vietati gli squittinij, e gli altri libri contrarij alla Maestà del suo Impero. Si leggerebbe la Republica del Bodino poco fauoreuole al gouerno di quello di Venetia, se da' Sommi Põtefici non fosse stata prohibita. Il Botero nelle sue Relationi parlò male della Francia, ella non vietò il suo libro, ma procurò, che dalla Sede Apostolica fosse prohibito, come seguì. La Spagna medesima fe' prohibire le Relazioni d' Antonio Perez dal Sommo

Pon-

Pontefice: i buoni Prencipi Cattolici si sono seruiti di questo santo mezzo riconoscendo nel Vicario di Christo l'autorità datagli da Dio.

Potrebbe rispondere F. Paolo, che si sono vietati in Roma i libri scritti in fauore dell'autorità de' Prencipi temporali, ma non già mai quelli, che inalzano la podestà del Sommo Pontefice. Replico, che questa risposta è vana, perciocche niuno più del Botero hà sublimata l' autorità Pontificia. Niuno più del Martha ne' suoi trattati *de Iurisdictione* l' hà diffesa; e pure ambidue i libri di quegli Autori si leggono sotto le prohibitioni, infermandosi tal' hora S. Chiesa per amore de' suoi figli. Scioccamente adunque F. Paolo allega l' esempio della prohibitione del XI. tomo de gli Annali del Baronio persuasa da' Ministri poco pij a Filippo II. per dimostrare, che anco i Prencipi temporali hanno facoltà di prohibire i libri: egli è necessario di riconoscere, se con ragione ella è stata fatta, che sarà la seconda parte della sua obiezione. Dic' egli, che

A S. Pietro furon date le chiaui del Regno de' Cieli l' vna di scienza, l' altra di podestà. Quella della podestà non deue esser' intesa vniuersalmente, mà solo la concernente il Regno Celeste, ch' è la spirituale, perche la ciuile, Regale, e temporale gli è stata espressamente prohibita da Christo, così la scienza non s' intende delle cose naturali, nè delle discipline, nè delle politiche ciuili, ò morali, essendo gli Ecclesiastici fatti Ministri, è dispensatori de' Misterij di Christo solamente.

La prima propositione intesa, come l' intende F. Paolo, è formalmente heretica, perciocche egli vuole ridurre la podestà del Papa ad vna mera spiritualità, e priuarlo affatto di quell' autorità, ch' egli hà

sopra tutt' i fedeli, i Rè, e gl' Imperadori Christiani, quando trauiano dal diritto sentiero della salute. Quest' autorità non solamente non gli è stata prohibita da' Christo, mà gli è stata espressamente col precetto di pascere le sue pecore conceduta, e comandata. Quindi è, che il Vicario di Christo hà castigato i Rè, e gl' Imperadori, gli hà priuati de' Regni, e dell' Imperio, gli hà trasferito di Gente in Gente, hà creati Rè, gli hà deposti, come narrano à piena bocca le Storie.

La Seconda ragione è falsa, perch' egli è certo, che la chiaue della scienza non solamente chiude sotto di se le materie di Fede, mà pur' anco le naturali, ciuili, e politiche, e morali in ordine al fine spirituale. Dannò il Concilio di Costanza alcune propositioni Matematiche di Giouanni VViclef, per le quali indirettamente si restringeua la potenza Diuina. La san: mem: d' Vrbano VIII. hà condennata come heretica l'opinione del Galileo intorno al moto della terra. Così la Chiesa de' Martiri condennò i libri de' Gentili non solamente perche poteuano tirare al culto de gl' Idoli i nouelli Christiani, mà perche poteano corrompere con le loro lasciuie i buoni costumi, e trattãdo con le regole della Filosofia della Mortalità dell'anima poteano istillare vn empio Atheismo.

Questa è quella scienza compresa sotto la seconda chiaue di Pietro, con la quale il suo Successore solamente può scieglierе il pascolo buono dal reo in seruigio delle Pecore dell' Ouile di S. Chiesa.

Con-

Conchiudo con Gregorio di Valenza, che se bene il Sommo Pontefice non hà autorità di fare diffinitioni sopra le dimostrationi Matematiche, e sopra le propositioni Filosofiche, non gli è però totalmente negata, quando le sudette non sono congruenti alla pietà, & alla Religione per la salute delle anime. Questi sono i passi, co' quali han sempre stampate l'orme i Sommi Pontefici, e questo è il loro proprio officio di segregare il loglio, e l'ortiche dell'opinioni maluaggie dal puro grano della Dottrina Euangelica, e Christiana, e di rintuzzare l'orgoglio dell'autorità temporale, quando rubelle all'Ecclesiastica, quasi carne allo spirito, vuol trasgredire i termini, che gli hà Dio prefissi. Vero è, che la legge di gratia non hà tolta cosa alcuna alla natura, & alla ragione delle genti, l'hà ben sì perfezionate. Non hà priuato i Prencipi della loro podestà, l'hà ben regolata, & ordinata al fine sopranaturale, & hà dato a medesimi Prencipi vn Supremo Pastore nella persona del Sommo Pontefice, da cui possano esser corretti, & ammaestrati, qual'hora trauieranno da quella strada, per la quale deesi da essi caminare per acquistare il Regno de Cieli. Il Cardinal Baronio non vuol prouare la podestà, che risiede nel Papa di poter vietare i libri di qualsiuoglia scienza, perche gli Autori loro habbiano a lui dedicate semplicemente l'Opere: seruesi della ragione addotta da quei Sauij huomini, per la quale prima di publicare i loro libri, li commetteuano alla Censura del Vicario di Christo, cioè

a dire, che egli solo in terra è quegli, in cui risiede l'autorità di approuare, e riprouare l'opere di chi che sia. Vdiamo ciò che dice Gottifredo VVittembergense, scriuendo in questo proposito ad Vrbano IV. a

a Spondanus in Epitome ad annum 1186. n. 3.

Mentre io rimiro la grandezza della S. Madre Chiesa Romana, e considerando la Maestà dell'eminenza sua, frà l'altre cose io veggio, esser necessario, che siccom' ella sourasta à tutt' i Prencipi, così i Rè, e i Prencipi di tutta la Christianità deuono rimanere addottrinati dalla sua dottrina, e dal suo gouerno, & istrutti dalle regole della sua sapienza, come deriuante da fonti della sua giustitia: nè può esser tenuta per autentica qualsiuoglia sorte di scrittura, s'ella da' fiumi della sua sapienza non deriua.

Vuol dunque la ragione, che ogni Scrittore d'Historia prima d'esporla in publico, sottoponga all esame Apostolico, perciocche se vi è cosa degna d'essere scritta, resti dal suo giudicio, e per ordine suo approuata, e riceua vigore, & autorità da lui, à cui è stata commessa dal Cielo la cura delle cose terrene, e Celesti.

Non sono parole queste d'vna semplice dedicatione di libro, ò d'Historia, sono parole, che ci dimostrano la ragione dell'autorità della Chiesa. Seguita lo Spondano nell'Epitome, e dice, che l'vso di sottoporre alla Censura del Sommo Pontefice l'Opere di qualsiuoglia scienza, fù antichissimo nella Chiesa Orientale, ed Occidentale, tratto da ciò, che fece S. Paolo, il quale sottopose all'approuazione di Pietro il Vangelo ch'egli fe' scriuere, ancorche

da

da Dio fosse stato a lui dettato.

Fà gran rumore F. Paolo contro il Cardinale Baronio, perche nella Sede vacante di Clemente VIII. fece vn' inuettiua contra que' Ministri, che nel prohibire il tomo XI. de' suoi Annali, haueuan posto mano nell'autorità Ecclesiastica, & incolpa i Ministri de' Prencipi del prohibire i libri, perche riprendono le loro ingiustitie. Dice, che

D' vn misfatto si può parlare in due modi, l'vno in Thesi, cioè in generale, senza che sia toccata, nè persona, nè luogo, nè tempo. L'altro in hypothesi cioè nel particolare d' vn caso nominat le persone, & altre circostanze. Nel primo caso non solo è permesso à qualunque persona di scriuere, mà sommamente vale per l'estirpatione de' vitij: Nel secondo non è permesso, se non al legitimo Giudice.

E di quà passa à riprendere il Cardinale, perche habbia tacciato il Rè di Spagna d' vsurpatore della Monarchia di Sicilia, ma non s'accorge con quanta temerità parli di quel gran Cardinale. Tesseua egli gli Annali Ecclesiastici, onde legitimamente poteua mostrare al Mondo i fondamenti, sù quali credeua fabricata quella Monarchia, e sgridare contra quei Ministri, i quali secondo il suo parere, hanno adulterato i diplomi Pontificij, e data occasione a i Rè di quella Isola di tirare à sè, quasi tutta la giurisdizione Ecclesiastica. Dourebbe però saper questo gran Theologo d'vna sì eccelsa Republica ciò, che dicono i Theologi in questo proposito, cioè che allo Scrittore d' Historia è lecito di narrare i fatti, da i quali ne risulti pur'anco l'infamia di coloro, de' quali scriuono, ò de' posteri loro. Questo assioma è tanto vero, e così practicato in tutte l'Historie sacre, e profane, che

non

non hà bisogno di confermatione. Nè la dottrina, ch' egli adduce si può applicare alla persona del Cardinal Baronio: è bene a proposito per li Predicatori, e per coloro, i quali compongono libelli famosi, e scritture in biasmo non solamente de' Prencipi, ma delle persone priuate. Dall'Historia si trahe la cognitione dell' operationi, come sono veramente stato fatte, nè s'hà nel loro racconto da dar gusto a' Prencipi con alterarle con biasimeuole adulatione. L'Historia serue di specchio, affinche i potenti, mirando in esso le azioni gloriose de' loro Antenati, s'accingano ad imitarle, e pe 'l contrario, veggendo le azioni biasmeuoli, s'astengano di seguitarle.

Non deue l'Historico tesser menzogne, ma non s' hà da ritrarre dalla narrazione del vero. Se F. Paolo hauesse seguitato queste regole nella sua Historia, non l'haurebbe ripiena di sfacciate bugie, e d' aperte calunnie. Fù dunque più sauio di lui, chi, come habbiamo accennato di sopra, mutò il titolo d' *Historia* in quello di *Discorso*. Soggionge, che

Merita vn poco di consideratione ciò, che dice il Cardinal Baronio, che li publici Ministri non ponno prohibire à Librari, che non vendino i libri senza loro licenza, sotto pretesto, che non entrino libri d' Heretici con falsi titoli, poiche vedendo tal pericolo deuono operare humilmente, che li Vescoui lo facciano.

Mà veggiamo in quale di questi due assiomi il Cardinal Baronio s' è reso biasimeuole: fa di mestieri di ricordarsi, che la controuersia, di cui si tratta è, se sia lecito à i Prencipi secolari di vietare ne' loro Dominij i libri approuati dalla Sedia Apostolica. Dice

ce il Cardinale Baronio, che questo diuieto non si può fare da i Prencipi secolari, poiche sarebbe vn togliere la chiaue della scienza dalle mani del Pontefice Romano, da cui depende la podestà d'approuare, e di reprouare ogni sorte di scrittura, e di stampa.

Col supposto di questa verità sarà dunque cosa certa, che i Ministri laici non possono fare vna prohibitione generale à i Librari, che non vendano libri senza loro licenza, perche sotto di essa si contiene la vendita de' libri approuati dalla Sedia Apostolica. Mà, e tal prohibitione non hà altro fine, che l'impedire, che ne i loro Stati non s'introducano libri d'Heretici, dice ottimamente quel gran Cardinale, che questa cura spetta solamente al Vescouo, e non ad altri per la ragione tante volte da noi ridetta, che il delitto d'heresia è meramente Ecclesiastico, e contenendo l'introduzione de' libri hereticali delitto spirituale, & Ecclesiastico pel sospetto, che in se racchiude, ò d'heresia formale, ò di fautoria de gl' Heretici, ne siegue, che la cura d'ouuiare à tal delitto, e di castigarlo, tocca all Ecclesiastico, e non al laico. Se dūque il Prēcipe con la prohibitione generale, che non possano i Librari vēdere i libri senza sua licenza, vuol impedire la vendita di quelli, che sono approuati dalla Sede Apostol. questo è vn volere sotto qualche color di bene, far vn male scopertamente. S' egli hà intentione, che non s' introducano libri d' Heretici, quest'è vn vsurparsi l'autorità della Chiesa sotto il pretesto di buon gouerno, & vn coprire il male con co-

lor di bene. Deesi dunque ricorrere al Vescouo, ò all' Inquisitore, à i quali tocca di ciò la cura; nè questa è imperfezione di gouerno, ma distintione vera, e reale dell'autorità di ciascheduno, acciocche l' vno non s' vsurpi l' altrui. Vna è la Republica Christiana, la podestà temporale, e l' Ecclesiastica non formano due Regni politici, nè sono frà se diuisi in maniera, che sian distinti l' vno dall' altro. Rassembrano vn sol corpo, ma sì come lo spirito è superiore alla carne; così la podestà Ecclesiastica, ch' è lo spirito deue sourastare alla temporale, ch' è la carne; ma F. Paolo và diuisando il contrario, ei vuole, che la carne sia superiore allo spirito, e l' Ecclesiastico vada mendicando dal temporale le forze, e la virtù per la direzione del gouerno. Assiomi tutti perniciosi, da quali ne ritrahe vna propositione, che la Chiesa può ben far qualificare le dottrine de gli Scrittori, mà non hà podestà di prohibire i loro libri, toccando ciò al Prencipe secolare. Errore già reprouato da Noi con l' Historia.

Conchiude F. Paolo, che

Il secolare può prohibire nella sua giurisdizione ogni sorte di libro approuato da chiunque si voglia.

E noi pe 'l contrario conchiudiamo, che la sua opinione è falsa, & erronea, perciocche come più volte s' è detto, e s' prouato non può il secolare reprouare, nè prohibir que' libri, che la Sede Apostolica, e 'l Vicario di Christo han dichiarato contenere buona, e sana dottrina, nè può approuar quelli ch'

eglino

egliano han reprouato. Questa opinione è inserta nel cuore de' Prencipi pij, e Cattolici, qual' è il Senato di Venetia, non essendosi già mai vdito, ò veduto, ch' egli habbia seguitata quella di F. Paolo.

Resta per vltimo di rispondere ad vn' obiezione, ch' egli fà intorno a gli Editti de' Prencipi secolari, ne' quali vietano i libri: dice, che

Alcuni hanno inciampato in questa materia in vna grande assurdità, concedendo, che il Prencipe possa prohibir libri seditiosi, dishonesti, ouero famosi, ma la prohibitione deue osseruarsi per timore della pena temporale, non già perch' ella obblighi in coscienza, in modo tale, che colui, che li legge, ò li ritiene non hà veruna colpa appresso Dio.

Chiama egli questa opinione falsa, e peruersa, e contraria alla dottrina Christiana. Grandissimo zelo è questo di questo huomo, quando si tratta d' inalzare l' autorità del Principato temporale, vuol' egli, ch' ella sia Diuina, e Celeste, obblighi a pena & a peccato, e finalmente sia tutta buona, e tuttà santa. Quando si tratta della giurisdizione Ecclesiastica vuole, che tutta sia inuentione humana, tutta ambitiosa, tutta terrena, e tutta vsurpata a' Prencipi: per autorizar quella, seguita l' opinioni fatte probabili dall' adulatione; per atterrar questa rigetta le massime, le quali dalla ragione, e dall' autorità sono rese non solamente probabili, mà vere. Hora per rispondere à queste calunnie, e cauillationi, fà di mestieri di sapere, che si dubita alla gagliarda fra Thelogi, se le leggi promulgate da' Prencipi temporali con appositione di pena, obblighino in coscienza. Molti di essi, e forsi la più sana parte, tengono, che simi-

glianti leggi non obligano à peccato: la ragione è in pronto, perciocche nelle materie penali deesi far in dubbio la più benigna interpretatione, onde necessariamente si conchiude douersi interpretare, che il Prencipe con le sue leggi vuole obligare i trasgressori alla pena minore, che è la temporale, e non alla maggiore, ch'è la spirituale. Questa opinione è fondata sopra l'vso sempre da' medesimi Prencipi legislatori osseruato, poiche, potendo eglino inserire nelle loro leggi questo doppio legame di pena, e di peccato [a] già mai ve l'hanno inserto, nè l'han dato ad intendere con alcun segno esteriore; nè la consuetudine hà fatta tale interpretatione, se non quando con le loro leggi s'è accoppiata altra diuina, naturale, Euangelica, ò Canonica Costitutione, dalle quali si potesse trar argomento dell'obligo della colpa.

[a] P. Diana p.p. de legibus resolut. 17. Alphõsus de Castro loco supr. citato.

Non è dunque questa opinione falsa, peruersa, e contraria alla legge Christiana; nè colui, che l'hà inuentata e ridetta, hà inciampato in alcuna assurdità, mentre la ragione, e l'autorità l'accompagnano; anzi vi è Autor graue [b], che condanna il Soto per hauer detto essere opinione del volgo il credere, che le leggi de' Prencipi non obllighino in coscienza. Epilogando adunque quanto s'è detto, per rispondere in vna parola à i dieci Capitoli raccolti da Fra Paolo in questa materia, dico che la Republica di Venetia è in obligo di far osseruare le Regole dell'Indice, come consecutiue à gli ordini del Sacro Concilio di Tren-

[b] P. Diana p.p. tract. de legibus resolut. 17 in fine.

to,

to, e le dichiarationi fatte sopra di esse d'ordine della santa memoria di Clemente VIII. e non deue adherire alle nuoue peruerse politiche opinioni di Fra Paolo destruttiue dell'antica sua pietà, e del rispetto, che in ogni tempo ella hà mostrato verso i Decreti Ponteficij, concernenti e la Religione, e la Disciplina Ecclesiastica.

Termina Fra Paolo la sua Chiosa con vn Corrolario, che

La prohibitione de' libri non vsata col douuto temperamento è di danno alla mercantia de' libri, & all' Arte della Stampa.

E và al suo solito calunniando la Corte di Roma, con dire, che

Se bene sarà stampato vn libro veduto dall' Inquisitore, e dal Vescouo, e da quelli approuato, non dimeno se à Roma vien trouata qualche cosa ben che leggiera, non contro la Religione (che in tal caso niuna cosa è leggiera) mà contro qualche rispetto della Corte, non penetrato dall' Inquisitore, che hà concessa la licenza, prohibiscono il libro con danno di chi l' hà fatto stampare, che non vi hà colpa, hauendo l'approuatione dell' Inquisitore.

Dice di più, che

Tal disordine è frequente, perche ogni Correggiano per acquistar merito, si mostra zelante in notare li pregiudicij della Corte; onde il giusto vorrebbe, che se vn libro stampato con l'approuatione, si troua qualche cosa contro la Religione, fossero pagate le spese da chi l' hà approuato, perche il libraro non vi hà colpa; mà se si ritroua cosa, che per suoi rispetti non piaccia alla Corte, non par ragioneuole, che si permetta la prohibitione.

Questa è vna delle solite sue calunnie, poiche non si ritrouerà da 60. anni in quà alcun libro stampato in Italia con l'approuatione de gli Ordinarij, e de gl' Inquisitori, che da' Roma sia stato vietato. Può essere, che le Regioni Oltramontane habbiano partorito qualche mostro, colà per tale non conosciuto, ò per alcun rispetto dato per parto legitimo, che

poi

poi trasportato a Roma sia stato da questo Cielo scoperto per figlio adulterino, e perciò prohibito. Ma dato che il Vescouo, e l'Inquisitore habbiano approuato il libro, Io non sò, che questa approuatione seco arrechi vn'obligo d'euizione, e la promessa de' dãni, & interessi. La prohibitione de' libri è per l'appunto, come il diuieto, che fà il Medico ad vn' Infermo, che non vsi d'vn cibo. Questo diuieto non è vna sentenza, che si dia contro il cibo, ne contro colui, che l'hà preparato: Egli è vn precetto che si fà all' Infermo, che ne deue vsare, dal Medico, che hà cura di reggere la di lui sanità. Non si tratta dunque del pregiudicio del Viuandiero, ma del beneficio dell'indisposto; e sì come può vn Medico più intendente d'vn altro con molta ragione vietare vn cibo, ancorche sia stato da altro Fisico approuato per buono, senza che quegli, che l'approuò sia tenuto a risarcire alcun danno alla casa dell' Infermo, che per la di lui approuatione lo comprò, così il Sommo Pontefice il più sauio frà Medici spirituali, può, vsando della sua autorità vietare vn libro da altri approuato senza che il Libraro, ò altri possa dal Vescouo, ò dall'Inquisitore che l'approuorono pretendere il risarcimento de' danni, poiche niun torto riceue da colui, che vsa la sua ragione per beneficio vniuersale dell'anime Christiane. Cessano adunque le mal fondate ragioni, e le calunnie di F. Paolo, spiegate così longamente nella Chiosa di questo Capitolo per lo sdegno, di che egli arsa contro la Sede Apostolica,

ca, quando prohibì i suoi perniciosi libri.

Alla Chiosa delli Capitoli XXX. e XXXI. ne' quali si tratta del precetto da farsi dall'Inquisitore à gli Hosti, Albergatori, Beccai &c. e del giuramento, ch'essi hanno da prestare, è facilissima risposta, perciocche è trita la conclusione, che il Giudice Ecclesiastico, per ragione d'incidenza, può tirare al suo foro cause puramente laicali. Egli non è affatto incapace di sì fatta giurisdizione: Può ben' essere incompetente, ma questa incompetenza non gli toglie la giurisdizione, ch'egli hà in habito ed impotenza, la quale poi per ragione d'incidenza si riduce all'atto. Sia dunque separato l'incidente, quanto esser si voglia; che sempre caderà sotto la giurisdizione del Giudice della causa principale, e per consequenza dell'Ecclesiastico, tanto maggiormente se l'incidente passa in natura di delitto Ecclesiastico, qual'è quello de' Bettolieri, e de' Macellari. Perciocche vendendo, e somministrando ne' giorni di Quaresima, ò in altri prohibiti cibi vietati, si rendono sospetti tal'hora di mala credulità, e tal'hora d'heresia; e se ben può essere, che ciò facciano per puro guadagno, il fatto però medesimo dà ragioneuole sospezione, che vi possa essere qualch'errore nell'intelletto, nella guisa, che si rende sospetto di Fede il Poligamo, quale se bene per lo più non hà altra intentione, che di sfogare il proprio appetito, ò di carne, ò di robba, dà tuttauia sospetto di sentir male del Sacramento del Matrimonio. Nel medesimo modo deesi procedere

con-

contra i Librari, perciocche, ritenendo, ò vendendo libri d' Heretici, si rendon sospetti d' heresia, ò d' esser Fautori loro; e come può l' Inquisitore castigarli per simiglianti delitti, così può preuenire co' rimedij necessarij, accioche costoro non incorrono in sì fatti errori, e questi sono gli editti, i giuramenti, egl' Inuentarij, e le licenze, senza che perciò fare sia tenuto à ricorrere al Magistrato secolare. Sarebbe troppo imperfetta la giurisdizione dell' Inquisitore, s' ella non hauesse da se stessa il modo di prouedere ad vna cosa tanto necessaria, e douesse aspettare il rimedio da' Laici, i quali sogliono somministrarlo secondo i loro interessi, e non secondo il publico bisogno. Non vale l' esempio del Confessore, e del Predicatore: Possono ben questi ammonire, ma non commandare. Il Predicatore non hà veruna giurisdizione: il Confessore l' hà solamente nel foro della coscienza. Ma questa è nuoua inuentione esagerata co' soliti suoi fini da F. Paolo, poiche negl' anni 1574. e 1575. l' Inquisitore di Venetia ordinò à gli Hosti, a' Pollarolli, a' Beccai, che non vendessero, ne dassero da mangiare carne, & altri cibi prohibiti la Quadragesima, e le Vigilie commandate da S. Chiesa; & in quella di S. Matthia fece leuar loro molti polli, e li mandò a gli Hospidali: Fece pur anco altre prohibitioni a' medesimi Beccai, affinche non vendessero secretamente la carne sudetta in detti giorni a' Christiani. A Doganieri poi, & a Librari sono state fatte in varij tempi tante prohibitioni, che se io tutte quì registrar

registrar le volessi, sarei troppo gran volume. Dirò solamente, che dell'anno 1558. sotto li 9. di Febraro dall' Inquisitore di Venetia fù fatto decreto, che non si potesse estrarre alcun libro dalla Dogana, se prima non si daua la nota della quantità, e qualità de' libri al Tribunale del S. Officio, la qual nota doueua restare nel medesimo Tribunale. Dell' anno 1582. l' Inquisitore di Venetia ordinò al Doganiero, che non lasciasse vscir balle di libri, nè carte, nè fagotti senza sua licenza, ò d' altro Officiale del S. Officio. I Librari si dolsero di quest' ordine in Senato, & egli con molta pietà rimise la loro istanza al medesimo Inquisitore.

Al Capitolo XXXII. in cui si dispone, che

Gli Assistenti non debbano permettere, che dall' Inquisitore sia fatto alcun precetto, ò monitorio à qualsiuoglia Communità per qualunque rispetto si sia, nè meno ad alcuno Giusdicente in ciò, che s' aspetta al ministrare giustitia, mà tutto ciò, che procederà dalle Communità, e Fori giudiciali lo tratti col Rappresentante publico secondo la Parte presa dal Senato dell' anno 1568. li 3. di Settembre.

Si può rispondere, che questa sia vna Parte tutta contraria a' Sacri Canoni, la dispositione de' quali in questa materia è altretanto antica, e ragioneuole, quanto quella della Parte presa dalla Republica è fuori di ragione.

Non hà dubbio, che il nome di Communità s'addatta ad vn corpo finto, questo come tale non può cadere in heresia, vi caderanno ben gli huomini, che costituiscano la Communità.

Se questi saranno rei d' heresia, egli è certo, che l' Inquisitore potrà procedere contra ciascheduno di essi in particolare. Se congregati insieme sotto

nome di Communità faranno decreto, ò prenderanno Parte contraria alla Cattolica Religione, non v'è dubbio, che l'Inquisitore potrà intimare à quella Communità, che reuochi quel decreto, e quella Parte. Innocentio IV. e Clemente IV. Sommi Pontefici comandarono à gl' Inquisitori della Marca Triuigiana, della Lombardia, della Romagna, e di tutta Italia, che astringessero sotto pena di scommunica le Communità di quelle Prouincie à far registrare ne' loro Statuti le Costitutioni Ponteficie, ed Imperiali contro gl'Heretici, e verso i renitenti fulminassero le comminate censure.

Alessandro IV. comandò à gl' Inquisitori, che astringessero sotto pena di scommunica i Giudici, e i Magistrati secolari ad eseguire le sentenze, da essi date contro i rei d'heresia. Il medesimo Pontefice ordinò à gl' Inquisitori di Lombardia, e della Marca Genouese, che procedessero contro le Communità anco priuilegiate per le cause di Fede. Innocentio VIII. comandò al Vescouo, & Inquisitore di Brescia, che procedessero con censure contro il Magistrato di quella Città, il quale ricusaua d'eseguire le sentenze del medesimo Inquisitore, pretendendo di veder prima il processo, sopra di cui s'erano promulgate quelle sentēze [a]. Diedero quei Pōtefici tale autorità a loro Magistrati in vna materia spirituale, essēdo loro stata data da Christo: S'ella possa esser ristretta dalle Parti, e da' Decreti de' Prencipi, e de' Magistrati secolari, ogni buon Cattolico il potrà giudicare. Io

[a] Vt ex Cōstit. Apostol. prædict. Pontificū reg. ltr. per Pegnam &c. post. director. Inquisitorum.

non

non niego, che gl'Inquisitori non debbano in caso di delitto d'heresia commesso da' Communità, ò da' Magistrato secolare caminare con molta circospezione; e prima di venire à i rigori consultare il caso al Sommo Pontefice: Dico bene, che non è lecito al Prencipe secolare di restringere con le loro Parti la giurisdizione de gl'Inquisitori. Hanno essi autorità non solamente di chiamare i rei, ò i testimonij astretti dal Giusdicente con sigurtà, ma pur anco quelli, che sono trattenuti nelle carceri medesime, e'l Magistrato secolare non può negare la loro consegna. Il priuilegio delle cause di Fede è tale, che sospende la prosecutione del giudicio d'ogni altra causa, benche grauissima: La ragione è chiara, perciocche, se il Giudice secolare volesse per alcun delitto far'eseguire sentenza di morte contro vn reo heretico, ò sospetto d'heresia, prima ch'egli purgasse la sospezione con abiurationi, e fosse reconciliato a S. Chiesa, si perderebbe quell'anima, cosa sommamente abborrita dalla Religione, e pietà Christiana. Dice vn Autor Spagnolo scoperto nemico della giurisdizione Ecclesiastica, [a] che giustamente i Sacri Canoni hanno dato questo priuilegio alle cause di Fede, e le leggi secolari, le quali vietano sì fatte remissioni, qual'a punto è la Parte, di cui si tratta, sono di niun valore, nè s'hanno da osseruare, perciocche quando si tratta di causa d'heresia ogni Prencipe secolare deue obedire al Sommo Pontefice, & a suoi Delegati: non sono essi ò superiori, ò vguali in podestà all'

[a] Sesse de inhib. cap. 30. à n. 68.

Ecclesiastico, in quest'è materie sono inferiori, e soggetti. Quindi è che possono gl'Inquisitori annullare, reuocare, & interpretare gli Statuti, e le ordinationi de'Prencipi secolari, che sono di pregiudicio diretto, ò indiretto alle cause di Fede, poiche oue si tratta di peccato, la legge secolare deue soggettarsi alla legge Pontificia. Conchiude il medesimo Autore, che da' Magistrati secolari s'hanno da fare le remissioni degli Heretici a gl' Inquisitori, nõ ostante qualsiuoglia legge; gli Statuti fatti in cõtrario siano pur generali quãto si voglia, non comprendono le cause della Fede; s' eglino sono particolari, & parlano espressamente di esse (come parla la Parte, di cui si tratta) non s' hanno da osseruare, come nulli ipso iure.

Conchiudo, che questa Parte non è stata posta in vso in Venetia, perciocche nel Mese d' Ottobre dell' anno 1570. l' Inquisitore sequestrò nelle carceri del Senato Henrico Brauanello Giudaizante, e 'l fe' rimettere à quelle dell' Inquisitione; e del medesimo anno si fe' rimettere Girolamo Badouaro, che per lo spacio di 4. Mesi era stato ritenuto nelle Carceri secolari.

Nel Cap. XXXIII. e nella sua Chiosa si fà mentione de gli Editti, che soglionsi publicare da gl' Inquisitori, de' quali fa di mestieri di ragionare, poiche dall' an. 1609. in quà sono sopra la loro publicatione frequenti le controuersie tra gl' Inquisitori, e i Rappresentanti della Republica.

Nel principio del loro officio soleuano gl' Inquisitori

sitori promulgare due sorti d'Editti, l'vno è assai generale, chiamato volgarmente l'*Editto di Gratia.* In questo Editto s'inuitano i rei a comparire spontaneamente nel S. Tribunale, promettendosi loro vna libera assolutione del proprio delitto, & vna gratiosa spedizione con alcune penitenze salutari senz'altra pena,& in quella guisa,che da' Confessori sono assoluti li penitenti nel foro della coscienza, così nell' vno, e nell'altro foro interiore, ed esteriore i colpeuoli,che compariuano nel termine prefisso dall'Editto,erano assoluti, e liberati.

Il secondo Editto chiamasi *di Giustitia*, con questo Editto s'obliga ciascheduna persona di qualsiuoglia grado,e conditione a denunciare gli Heretici,e i sospetti d'Heresia, e contiene alcuni altri ordini, e comandamenti necessarij alla conseruatione della nostra S.Fede, & alla buona direzione delle cause del Santo Tribunale.

L'Editto chiamato di *Gratia*, da molto tempo in quà è ito in disuetudine, poiche hauendo i Sommi Pontefici conceduto à rei, che compariscono spontaneamente in ogni tempo, e dicono intieramente la verità delle loro colpe, e de' loro complici, purche non siano preuenuti,gratia di quelle pene, nelle quali douriano essere condennati,non si reputa più necessario il publicarlo, mentre in esso è ristretto a pochi giorni quel tempo,ch'è perpetuo.

l'Editto di *Giustitia* è restato in vso per la grande vtilità,ch'egli reca alla cõseruazione della Fede;on-

de

de ogni nuouo Inquisitore, giunto ch'egli è alla sua Inquisitione, suol publicarlo per tutto il Distretto della medesima Inquisitione.

Contiene quest' Editto, come s'è accennato di sopra, vn precetto sotto pena di scommunica di lata sentenza a qualsiuoglia persona, anco di grado eminente di denunciare al S. Officio gli Heretici, sospetti, è diffamati d'heresia, credenti, fautori, ò diffensori loro; quelli che hanno adherito alle Sette de' Mahomettani, de' Saraceni, de' Giudei, ò d'altri Infedeli, & in qualsiuoglia modo apostatato dalla Fede. Chì in qualunque maniera habbia inuocato, ò inuochi espressamente, ò tacitamente il Demonio; gli habbia prestato, ò presti honore, siasi ingerito, ò s'ingerisca in qualsisia esperimento di Magia, di Negromantia, d'Incantesimi, e d'altre simiglianti superstitiose azioni, e massimamente con abuso di cose sacre; chì hauesse hauuto ardimento di celebrare Messa non promosso all'Ordine del Sacerdotio, ò d'vdire le Confessioni Sacramentali.

Chì facesse conuenticole, & addunanze sopra materie di Religione, chì proferisse bestemmie hereticali contro Dio, e contro i Santi, e particolarmente contro la Beatissima Vergine, chi habbia impedito, ò impedisca l'Officio della S. Inquisitione, offeso, ouero offenda alcun testimonio, denunciante, ò Ministro di essa, chi tēga libri, ò scritture, che cō. tengono heresie; libri d'heretici, che trattino di Religione, e li legge senza licenza della Sedia Apostolica.

Chì

Chì habbia stampato, ò fatto stampare, ò diffenda sotto qualsiuoglia colore i detti libri, ò quelli di Negromantia, di Magia, d'Incantesimi, di Sortilegij, e di simiglianti superstitioni, massimamente con abuso di cose sacre.

Dichiarandosi in oltre, che per la mentione de' casi espressi, non si escludano gli altri, che sono di cognitione del S. Officio, compresi ne' Sacri Canoni, e Constitutioni Pontificie.

Contiene di più alcuni precetti à gli Hosti, à i Macellari, à i Pizzicaioli di non dare da mangiare, ò di vendere ne' giorni prescritti da S. Chiesa cibi vietati, senza licenza in caso d'infermità dell'Ordinario. A' Librari, à i Doganieri nè di vendere, nè di lasciar passare balle di libri, e di scritture senza licenza dell' Inquisitore, e si vuole, che tal precetto comprenda anco i Barcaruoli, e i Condottieri, e Saltabanchi, & à simigliante sorte di gente di non vendere alcuna sorte di scritture, ò d'Imagini senza licenza dell' Inquisitore.

Con tali precetti, e diuieti fù sempre solito di publicasi dagl'Inquisitori dello Stato Veneto l'Editto di Giustitia: nè tralasciauano tal'hora d'esprimere in esso secondo l'occasione gli altri casi di cognitione del S. Officio. Ciò si vede da gli Editti publicati in Crema da Monsig. Giacomo Diedo Vescouo, e da F. Alessandro da Vigeuano Inquisitore di quella Città nell anno 1589 e dell'anno 1594. e del 1603. dal medesimo Vescouo, e da F. Chrisanto Riua, e

da

da F. Bonifacio Borgognone, quiui respettiuamente Inquisitori. Nel qual tempo essendo vscita in luce la Bolla di Clemente VIII. contro coloro, che andauano ne' paesi de gli Heretici senza licenza della S. Sedia, fù nell' Editto publicato del 1603. inserto vn Capitolo in conformità della dispositione della sudetta Bolla.

Il medesimo per l'appunto s' osseruò nell' Editto publicato dell' anno 1605. in Verona da' Monsignor Alberto Valerio Vescouo di Famagosta Coadiutore del Vescouo di Verona, e da F. Agostino da Riualta colà Inquisitore.

Nè già mai fù fatta alcuna difficoltà nella publicatione di questi santi Editti, finche da' F. Paolo non fù disseminata la sua peruersa dottrina. Mà perche resti palese, non esser vero ciò, ch' egli dice in questo Capitolo, che la Sedia Apostolica consenti, che nell' Editto di Giustitia si contenessero solamente sei capi da lui registrati, fa di mestieri di far vn breue racconto di ciò, che successe nell' anno 1608. nel qual tempo fù presa la Parte, che s' accenna in detto Capitolo.

A F. Michele Natale Inquisitore di Bergomo, che volle nel principio, ch' egli entrò all' essercitio della sua carica publicare il solito Editto di Giustitia, s'opposero i Rappresentanti della Republica. Parue a F. Michele strana questa oppositione, non essendosi egli dilongato dal solito stile de' suoi Predecessori, anzi che nel suo Editto assai più moderatamente procedeua. Tentò di persuadere quei Signori a togliere

l' im-

l'impedimento, ma gli fù risposto, che tutto staua bene, però per li passati accidenti non voleuano, che si publicasse l'Editto, e n'haurebbero scritto al Prencipe. L'Inquisitore diede informatione del fatto al Vescouo di Rimino Nuncio a quel tempo a Venetia, à cui mandò la copia dell'Editto, ch'egli voleua publicare, e de' publicati da suoi antecessori, ne' quali si leggeuano espressi maggiori precetti, e prohibitioni.

Trattò il Nuncio più volte in Collegio la materia, e finalmente doppo molte difficoltà, ottenne, che si lasciasse publicare dall'Inquisitore di Bergomo l'Editto conforme al solito: di ch'egli diede parte al Signor Cardinal Millino con sua lettera in datta delli 26. d'Aprile dell'anno 1608. del seguente tenore.

Doppo molte istanze, diligenze, e fatiche questa mattina in Collegio hò hauuta la risolutione nel negotio di Bergomo, nel quale si è risoluto in Senato, che non s'impedisca l'Inquisitore di publicar l'Editto conforme al solito, e come hanno fatto li suoi antecessori: ne hanno questi Eccellentissimi Signori scritto à Bergomo al Rettore, & io del tutto hò auisato l'Inquisitore di quella Città, si che credo, che in questo negotio non vi sarà altra difficoltà. Aggiungo, che il Prencipe mi hà fatto leggere la Parte sopra ciò presa, la quale contiene, che la dilatione, e tardanza interposta non è proceduta da poco zelo, e pietà della Republica verso la Religione, mà perche gl'Inquisitori in simili Editti sogliono tal'hora aggiõgere le cose di pregiuditio alla Republica, onde s'era voluta informare di

 quello,

quello, che s' è osseruato sin' hora nell' altre Città dello Stato, & anco nelle Città d' altri Prencipi, & hà poi risoluto, che si faccia la publicatione conforme al solito, come hanno fatto gl' Inquisitori antecessori: così si è dat' ordine a i Rettori di Bergomo, che non l' impediscano, si come desiderauano que i Signori, che io ne desti conto a Sua Santità. Questa era la sostanza della Parte, se bene detta più à lungo con parole molto honoreuoli verso Nostro Signore, & affettuose in materia di Religione. Nella Parte non vi è alcuna restrittiua a gli Ecclesiastici, ma al solito s' è co. ì scritto à i Rettori, e tengo certissimo, che succederà: Se poi stabilissero qui ad vn modo, & à Bergomo succedesse altrimente, il che non credo, subito che io lo saprò dall Inquisitore, à cui hò dato auiso del tutto, andrò à posta in Collegio per farne rumore.

Non hebbe effetto quest' ordine, perche i Rettori di Bergomo tentarono di persuadere all'Inquisitore, che publicasse vn' Editto simigliante ad vno, ch' era stato publicato in Piacenza, al ch' egli non volle acconsentire, essendo quello vn Editto di Gratia, non di Giustitia. Diede l' Inquisitore di tutto ciò parte al Nuncio, il quale parlò di nuouo in Collegio, e scrisse la seguente lettera al Cardinale Borghese sotto li 10. di Maggio del 1608.

Giouedì fui auisato dal P. Inquisitore di Bergomo, che il Rettore di quella Città haueua cercato di persuadergli, che publicasse lo Editto secondo la forma d' vno publicato dall' Inquisitore di Piacenza, e ch' egli per l' auertimento da me riceuuto, che s' era quì risoluto di far l' Edit-

to

to al solito, e come il suo predecessore, e non altrimente, haueua ricusato. Nel che si è portato bene, perche quella firma di Piacenza, se bene è generale, e non ristretta a gli Ecclesiastici, come si dubitò, è però una sola esortatione senza gli ordini, e comandamenti, che s'usano da tutti gl Inquisitori. Hieri mattina in Collegio dissi, essermi grandemente marauigliato di questo auiso dell Inquisitore, perche non solo ad esso, mà anco à V. Sig. Illustriss. haueua dato conto, che senza difficoltà si saria eseguito quello, che quì mi era stato letto di publicarsi l'Editto conforme al solito, e come haueuan fatto li predecessori, talche bastaua mutare il nome dell Inquisitore, e la data. Hò essargerato in più volte la conuenienza, e necessità di questo Editto, dimostrato quanto haurà sodisfazione Nostro Signore, si come anco gli dispiacerà sentire questa nuoua difficoltà in un negotio, che s'haueua per terminato, premendo quanto sia possibile, che hoggi si scriua al Rettore, che lasci publicare questo Editto, come quello dell' Inquisitore predecessore, & in questa materia hò in più volte detto, e replicato tanto, che quasi credo essergli parso fastidioso, se bene mi son dichiarato, che questa è cosa tanto importante, e che così preme, che in ogni Collegio, e con ogni caldezza ne tratterò, e che tengo per fermo, che N. Signore ne parlerà efficacemente al Signor Contarini. Il Doge anch' esso in più volte mi hà replicato, che uedendosi varij Editti s'era eletta quella Copia per più ragioneuole, e che rinuangandosi di nuouo il negotio si potriano trouare in tutti essi Editti varie cose non conueneuoli da comandarsi per gl' Inquisitori, e ch' era meglio non trattarne più, che la Religione in questo

 Stato

Stato camina bene, e che con tante diligenze si causa peggior effetto. Hò risposto pienamente a questo suo discorso, e poi di nuouo instato, che quanto prima se ne tratti, e così si è restato con dirmi, che haurò la risolutione.

Nell' vscire hò parlato più efficacemente al Segretario del Collegio, al quale sò, che si conferisce ogni cosa con dirgli, che questo è vn negotio, che non è possibile, che mai finisca, se questi Signori non lasciano publicare l Editto, come hò domandato, e che sarà vn continuo fastidio, & vnseme di disgusto, e di discordie.

Vedrò con vffi ij particolari far dir qualche parola ad alcuni de' Sauij grandi, & in somma non mancherò di tutto quello sia possibile per la parte mia; e spero, che se Nostro Signore ne parlerà efficacemente, s' otterrà l intento come vuole ogni ragione. Mà frà tanto io non posso tacer le, che è stato vn modo di procedere molto brutto il far legger e qui la parte in vn modo, e poi volerla esseguire in vn altro per mettersi con tal' arte in possesso della publicatione di questo Editto nella forma, che ad essi piace; mà per l auiso che io diedi all Inquisitore di Bergomo non gli è riuscito il pensiero, e spero che all' vltimo si douranno rimettere à quello, che è ragioneuole

Non potè ottenere il Nuncio per quāti vffic'j egli facesse l' intento, se bene hauendo il Senato procurato d'hauer copia degli Editti publicati in varij tempi da gl' Inquisitori dello Stato, nè fù ritrouato vno publicato in Crema li 15. di Genaro dell'anno 1608. in cui mancauano li precetti, soliti à farsi sopra i libri prohibiti a' Stampatori, Librari, Doganieri, e Portinari;

tinari; mancauano anco i precetti, che in materia de' cibi vietati soglionsi fare à gli Hosti, & à Tauarnieri, prese Parte, che in Bergomo si publicasse l'Editto nella forma, che si era publicata in Crema.

Replicò il Nuncio à quella Parte nella forma espressa nella seguente lettera, scritta al Sig. Cardinal Borghese li 31. di Maggio 1608.

Hebbi l'altr' hieri la copia dell Editto publicato alcuni Mesi sono per il Sant' Officio di Crema, del quale mando l allegata copia, e vedendo, che in esso mancauano li precetti soliti a farsi per li libri prohibiti à Stampatori, Librari, Doganieri, e Portinari, e così anche gli altri precetti, che si fanno per occasione de' cibi prohibiti a gli Osti, e Tauernieri, parlai hieri di nuouo in Collegio, per ottenere, che questi Signori lasciassero supplire detto mancamento, e publicare l Editto solito di Bergomo; e dissi, che in modo alcuno non conueniua diminuire il solito Editto, leuando quel Sant' Officio dal suo possesso, e da quello s' era osseruato per il passato per mantenere pura la Fede Cattolica Romana, si come mi persuadeua, che anche al presente era ne Senatori l istesso desiderio. Dissi, che se bene l' Editto di Crema prouedeua il riuelarsi gli errori, doppo ch' erano fatti, nondimeno era molto meglio preuedere, e prohibire, che non seguissero tali errori, al che si rimediaua con li detti precetti, e che la Parte lettami à 26 d' Aprile, che parlaua de' predecessori de gl Inquisitori, non si poteua applicare, procedendosi sinceramente a gl' Inquitori di Piacenza, e di Crema, mà à quelli di Bergomo aggiunsi, che lasciandosi d impedire questa publicatione si faceua il ser-

uigio

uigio di Dio, si daua sodisfazione à Nostro Signore, e si leuauano le occasioni di scandalo, e dettratione verso la Republica; e doppo lungo ragionamento conchiusi, che io desideraua, che di nuouo si parlasse della mia proposta nel Senato, aspettandone la risolutione conforme alla mia giusta domanda, e desiderio. Il Doge rispose con aggrandire la pietà, e Religione della Republica ragionando, che molti paesi erano infetti d'heresia, e disse, che l'Editto di che s'era contentata la Repub. doueua bastare, e che doueua quietarmene. Io replicai, che sempre haueua creduto il medesimo della Religione della Republica, e che mi spiaceua, che con azioni simili a questa si dasero fuori occasioni di mormorare, e quanto a gli Heretici d'altri paesi dissi, che quanto il numero era maggiore, tanto più si doueua què prouedere, acciocche da luoghi infetti non fosero portate heresie; e che se in quei luoghi si fose prouisto a tempo, e bene, forse l'heresie non haurebbero fatto progreso, e conchiusi di nuouo, che quello, che io haueua detto era d'ordine di N.S. e così conueniua, che io gli mandassi risposta del Senato, al quale apparteneua la deliberatione, confidando io grandemente nella bontà, e pietà di tutt'i Senatori. Questo concetto niente piace ad eso, ma molto a gli altri, che non vorriano, che si pigliase tant'autorità, la quale tutta impiega per quanto può contro la S. Sede Apostolica; ond'è bene, quando si può, lasciare le sue risposte, e cercar d'hauere le risoluzioni del Senato. Io hò procurato alcuni officij particolari, & hò speranza, che s'haurà sodisfatione.

Riuscirono però vane queste speranze, percieche se bene il Nuncio più volte reiterase viue, e galiar-

de istanze, non volle il Collegio rimouersi dalla Parte presa, la quale conteneua, che l'Editto non si publicasse in altra forma, che nella publicata dell'anno 1608. in Crema, oue, come s'è detto, mancauano solamente i precetti a' Librari, Doganieri, Hosti, Pizzicaiuoli, e Tauernieri.

Fù portata in lungo per alcun tempo la publicatione dell' Editto, ma stimando l' Inquisitore manco male il publicarlo in quella maniera, che lasciarlo affatto, lo publicò, senza prima hauer partecipato il suo pensiero alla Sacra Congregatione, la quale informata della publicatione fatta in quel modo, lo riprese, essendo stata contraria a gli ordini del Cardinal Millino Segretario, e Prefetto di essa, il quale durante la controuersia haueua comandato al medesimo Inquisitore, che non publicasse Editto in altra maniera, che in quella ch'era solito di publicarsi in Bergomo.

Nè sono cessate quì l'esorbitanti pretensioni d'alcuni Rappresentanti poco pij, i quali auelenati dall' empie opinioni di F. Paolo, e particolarmente da quella, ch' egli cerca di persuadere, che non s accettino nuoui Ordini, e nuoue Bolle di Roma toccanti al S. Officio, come contrarie, dic' egli, à Concordati, hanno preteso, che nell' Editto non si possa aggiungere l' obligo di denunciare que' Sacerdoti, i quali abusando il Sacramento della Penitenza, sollecitano ad atti impudici i loro Penitenti per essere stato ciò comandato da alcuni Sommi Pontefici, e frà gli altri

da

da' Gregorio XV.& altri, han voluto dar' interpretationi sconcie all' Editto nella Parte, in cui parla delle bestemmie hereticali, e delle superstitioni.

Pochi Mesi fà hauēdo l' Inquisitore di Capo d' Istria publicato il solito Editto di giustitia nō discrepāte dal publicato da' suoi antecessori, ancorche lasciato correre in quella Città, dal Capitano di Pinguente luogo sottoposto a quella Inquisitione ne fù impedita la publicatione sotto assai friuoli pretesti. Così per le pretensioni de' Rappresentanti delle Città dello Stato, lasciandosi di publicare l' Editto, andrà a poco a poco in dimenticanza l' obligo della denuncia, cresceranno le maluagità in materia di Religione, e Dio sà, che l' heresia non vi pianti la sua peruersa Insegna in maniera, che non habbia il Senato quelle forze d' estirparla, che si finge, e crede d' hauere; Caso infelice succeduto alla Germania, alla Francia, all' Inghilterra.

De' Capit. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. e XXXVIII. poco parla F. Paolo, e Noi anco ce ne possiamo spedir breuemente con dire, che questi Capitoli, e gli altri deriuanti dalla sola autorità del Senato, sono di niun valore per le ragioni, tante volte da noi accēnate, & anco perche supposta la tanto decantata Concordia frà la Sedia Apostolica, e la Republica nō poteua questa senza il consenso di quella con nuoue ordinationi, e nuoue Parti alterarla, ancorch' elle fossero fauoreuoli al S. Tribunale.

Ne' Registri nostri non si ritroua appuntata in tem-

po

po di Giulio III. la dispositione del Cap. XXXIV. cioè, che occorrendo alcun caso nelli Castelli, e Ville sia trattato, e spedito nella Città con l'Assistenza ordinaria. Ma questo poco importerebbe, mentre per altro non si cercasse di ridurre à niente la giurisdizione de gl'Inquisitori.

Dice F. Paolo, che

Sopra il Capitolo XXXVI. e XXXVII. non è necessario di considerar'altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpeuoli, la quale non può esser data dall'Officio, & è maggior fauore della Fede, quanto più seueramente i contumaci sono castigati.

Torna costui (perche il fine corrisponda col principio della sua Opera) à voler persuadere, che il S. Officio non possa dar pena à gli Heretici, ma solamente ciò tocchi al Magistrato secolare. Questa fù heresia antica de' Donatisti, e ne' tempi moderni di Giouanni Hus, di Lutero, e di Caluino [a], onde non accade à replicar quello, che in confutatione di quest'errore habbiam detto di sopra. Dirò solamente, che i Prencipi secolari nelle pene, che s'impongono da gl'Inquisitori a gli Heretici, non vi hanno altra parte, che di semplici Ministri, & esecutori della podestà Ecclesiastica: dice eccellentemente il P. Suarez nel luogo allegato.

[a] Berlamin tom. 2. lib 3. de laicis c. 21. Suarez de fide disp. 23 sect. 1.

Ideò etiam hæc potestas, vt est in Principe sæculari, subordinata est spirituali potestati, & in Principe temporali est tanquam in exequente, & modo ab alio, in Pontifice verò est tanquam in imperante, & mouente.

E se così è, con qual ragione hà potuto il Senato dell'an. 1563. 1564. & 1568. pigliar le Parti, e le de-

liberationi, che si contengono nelli Capitoli XXXVI. XXXVII. e XXXVIII. cioè à dire, ò di moderare le pene imposte da gl'Inquisitori, ò d'imporne delle nuoue? Certo è che i Magistrati secolari sono obligati, e possono essere sforzati sotto pena di scommunica ad esseguire le sentenze degl' Inquisitori senza dimora a.

a c. Vt Inquisitionis officium de heret. in 6. Farinlarè qu. 186.§.9. 161. nu. 163.

Dirò per vltimo dando fine à questa mia scrittura, che nella Chiosa del XXXIX. & vltimo Cap. al suo solito F. Paolo và calunniando il S. Tribunale, mentre dice.

Esser costume ordinario dell' Officio dell' heresia di punire rarissime volte i calunniatori, e i falsi testimonij; ò se pure non si può fuggire di castigarne alcuno, si fà con leggieri pene, e pene spirituali.

Questa è mera bugia, perciocche non vi è Tribunale, ò secolare, ò Ecclesiastico, in cui si castighino più seueramente i testimonij falsi, quanto si fà in quello dell' Inquisitione. In esso hà luogo la pena del Talione contro i falsarij, sbandita da' Giudicij anco profani. La minor pena, che si dia loro, è la Galera, quando siano huomini, e quando son femine la frusta: anzi si puniscono colle medesime pene i testimonij, i quali falsamente depongono a diffesa de' Rei. Questo spettacolo si vede frequentemente in Roma, ma più spesso a Napoli. Nella Città stessa di Venetia nell' an. 1567. nel dì 26. di Luglio furono dal S. Officio posti in Berlina due testimonij falsi, & vno di essi fù condennato in Galera per trè anni. Dell' an. 1573. a' 27. di Giugno Emilio Manolese Dottor Veneto fù posto sù la porta della Chiesa con le

mani

mani legate, e con vn cartellone sul capo; oue a lettere maiuscole era scritto PER CALVNNIARE, indi fù bandito per trè anni da Venetia, e suo Ducato. Dell' 1580. fù punito di pena simigliante vn Vincenzo Scriua come subornatore di testimonij; e dell'anno 1594. furono banditi per cinque anni dalla medema Città di Venetia, e suo Ducato alcuni testimonij falsi.

Nell'altre Inquisitioni dello Stato è seguito il medesimo, & io potrei qui tessere lunga serie di casi; ma parmi, che per conuincere F. Paolo bastino sol questi. Soggiongo, ch' è tanto abborrita la calunnia, e la falsità nel S. Tribunale, che Leone X. con vn suo Breue dato li 14. di Decemb. l'anno 1518. comandò à gl' Inquisitori di Spagna, che procedessero contro i testimonij falsi fino alla traditione del braccio secolare, e con la medesima pena castigassero i subornatori, e i presentatori de' falsi testimonij.

Quanto fin' hora hò detto è quello, che tocca al fatto. Per quello, che spetta alla ragione, egli è certo, che se bene alcuni Dottori hanno posto in dubbio, se il Giudice Delegato possa castigare il testimonio, che auanti di lui ha deposto il falso; quando però si tratta dell' Inquisitore niuno, trattone il Bertazzolo nel Conseglio 72. lib. 1. lo priua di quest'autorità, sì perch' egli è Delegato d' vn Supremo Prencipe, e la sua Delegatione hà il priuilegio di Giurisditione ordinaria *a*, per esser Delegato all' Vniuersità delle persone, ancorche per cause particolari, e fi-

a P. Diana p. 4. tract. 8. resol. 1.

Xx 2 nal-

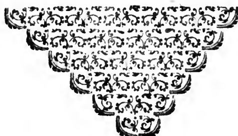
nalmente perche l' vso hà introdotto, che nel Tribunale della S. Inquisitione si castighino i falsi testimonij, e i loro subornatori. Il Bertazzolo solamente fù il primo, che cacciasse alla luce la distintione, arreccata da F. Paolo, cioè a dire, che se la falsità può apparire dal processo formato dall' Inquisitore senz' altra nuoua formatione, in questo caso s' aspetta al giudicio dell' Inquisitore, ma se da quel processo la calūnia non può apparire, e vi hà bisogno di nuoua istāza, e processo, ò per officio di Giudicio è del foro ordinario, perche la calūnia, e la falsità nō sono heresia, nè delitti Ecclesiastici, ma meri secolari. Quest' Autore vien cōmunemente riprouato, & egli medesimo nel fine del suo cōseglio confessa, che la sua opinione nō fù riceuuta, percioche il subornatore fù posto al tormēto; e perch' egli lo sostenne fù assoluto. Ma quando l' opinione del Bertazzolo fosse vera, ella non può pratticarsi nelle falsità commesse nel S. Tribunale, posciache, non potendosi dare gli atti, che quiui si fabricano a qualsisia Giudice, riesce impossibile di prouare il corpo del delitto, il quale consiste nella depositione fatta nel S. Officio. E se bene la calunnia, e la falsità non sono heresie, sono però articoli dependenti dalle cause d' heresia, dalle quali non si possono separare senza pregiudicio dell'autorità del S. Tribunale, e de' Giudici delle cause della Fede.

Fà dunque di mestieri, che il Nuncio, i Vescoui, e gl' Inquisitori dello Stato di Venetia, già sincerati delle bugie, addunate da F. Paolo nella sua Historia,

e nel

e nel ſuo Diſcorſo, ſtiano attenti per conſeruare l'autorità della S. Inquiſitione, e la Giuriſdizione Eccleſiaſtica; e s'oppongano ad ogni nouità pregiudiciale per piccola ch'ella ſia, percioche dalle piccole ſi paſſa alle grandi, e dalle grandi alla perdita di tutta l'autorità.

IL FINE.



ALFA-

ALFABETICO RISTRETTO

Di tutto 'l contenuto nel Componimento.

B

B

C

H

I

Fù

L

tal

Pio-

Q

R

H

I

Fù

tal

Pio-

FINE.

Liber
ijs, qui legerint.

An cunctis placuisse queam? Non omnibus vna
Mens est: Hic Spinas, colliget ille Rosas.